

Doc. **XVI-bis**

n. **3**

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO

**SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN,
DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CON-
TROLLO E VIGILANZA IN MATERIA D'IMMIGRAZIONE**

**RELAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 30
LUGLIO 2002, N. 189, SULLE AZIONI ADOTTATE PER
LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E SULL'IMPIEGO
DI LAVORATORI IMMIGRATI IN ITALIA, NEL PERIODO
OTTOBRE 2013-APRILE 2015**

Approvata nella seduta del 7 maggio 2015

—————
Trasmessa alle Presidenze l'8 maggio 2015
—————

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I – Il quadro normativo di riferimento del Comitato Schengen	Pag.	7
1. Premesse	»	7
2. Il Comitato e le sue competenze	»	7
3. Le fonti europee della competenza del Comitato Schengen: l'accordo di Schengen, la convenzione Europol e il trattato di Prüm	»	9
3.1. L'accordo di Schengen in sintesi	»	9
3.2. La convenzione di Europol	»	11
3.3. Il trattato di Prüm	»	13
4. La disciplina di riferimento del Comitato in materia di immigrazione	»	14
5. Una riflessione specifica in materia di diritto di asilo ..	»	19
6. L'Agenzia Frontex: istituzione e competenze	»	25
7. EUROSUR e Fondi europei a sostegno di politiche di migrazione	»	28
8. Le problematiche connesse ai minori stranieri non accompagnati	»	31
Parte II – Il metodo di lavoro adottato dal Comitato Schengen nella XVII legislatura	»	34
1. Il lavoro svolto dal Comitato nelle precedenti legislature, a partire dalla sua istituzione	»	34
2. Le linee guida del lavoro svolto nella XVII Legislatura: il Comitato Schengen come baricentro del confronto tra Parlamento e Governo nelle materie di sua competenza	»	35
3. Gli incontri con delegazioni straniere	»	37
Parte III – L'indagine conoscitiva sui flussi migratori in Italia attraverso l'Europa, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza	»	43
1. Le motivazioni della deliberazione dell'indagine ...	»	43
2. Le tematiche emerse	»	46

3. L'analisi svolta dal Comitato sull'operazione italiana <i>Mare Nostrum</i> e il suo superamento con l'operazione europea <i>Triton</i> : limiti e prospettive	Pag. 46
4. Il cd. Regolamento Dublino III e le esigenze di una sua riforma: in particolare la questione delle deroghe	» 55
5. Attualità dello Spazio Schengen: sicurezza nazionale, fenomeno dei cosiddetti <i>foreign fighters</i> e possibili collegamenti tra terrorismo e migrazione. Cenni alle problematiche relative ai detenuti stranieri immigrati	» 59
6. Le problematiche connesse al cosiddetto <i>resettlement</i> , il mutuo riconoscimento del diritto di asilo e la riforma del cd. codice visti	» 67
7. Necessaria cooperazione con Paesi terzi e partneri di mobilità e sicurezza: la proposta di istituire campi profughi	» 72
8. Il tema dei minori stranieri non accompagnati e la gestione dei flussi dal punto di vista sanitario e scolastico	» 77
9. Le problematiche connesse ai profili finanziari nella gestione delle politiche sull'immigrazione	» 89
Parte IV – L'indagine conoscitiva sui lavoratori immigrati in Italia	» 92
1. Le motivazioni della deliberazione dell'indagine ...	» 92
2. L'utilizzo di lavoratori immigrati: dinamiche economiche e sociali connesse al fenomeno dell'immigrazione in Italia	» 93
3. L'impiego di lavoratori immigrati in agricoltura ...	» 96
4. I lavoratori immigrati impiegati nelle attività produttive	» 99
Parte V – La proposta comune del Comitato Schengen al Parlamento	» 104
1. L'applicazione della direttiva 55/2001	» 104
2. Il mutuo riconoscimento del diritto di asilo	» 105
3. L'applicazione puntuale dell'articolo 17 del Regolamento di Dublino III	» 110
4. Accordi bilaterali di riammissione in materia di immigrazione e programmazione europea dei flussi migratori	» 111

A L L E G A T I

I. DATI STATISTICI	Pag.	117
1. Dati sulla situazione sbarchi e presenze di migranti al 4 maggio 2015. Fonte: Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ...	»	119
II. FONTI NORMATIVE RELATIVE ALLA COMPETENZA DEL COMITATO SCHENGEN	»	157
1. Legge 30 settembre 1993, n. 388 «Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (...); b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen (...); c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b) (...)», articolo 18	»	159
2. Legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», articolo 37	»	160
3. Decisione del Consiglio del 20 maggio 1999 che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (1999/435/CE)		161
4. Decisione del Consiglio del 20 maggio 1999 che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (1999/436/CE)	»	164
5. Decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2009/371/GAI)	»	166
6. Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera	»	188
III. FONTI NORMATIVE EUROPEE	»	205
1. Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (cd. Agenzia Frontex)	»	207

2. Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (cd. Regolamento Dublino III)	»	218
3. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)	»	241
4. Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi	»	284
5. Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (cd. Regolamento VIS)	»	292
IV. FONTI NORMATIVE NAZIONALI	»	313
1. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero articoli 13, 19, 20	»	315
2. Regolamento unico dei CIE, del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del 25 novembre 2014, recante «Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni» ...	»	325
V. ALTRI ATTI	»	353
1. Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi. Rapporto nazionale 2013/2014, Fondazione ISMU – Iniziative e studi sulla multietnicità a.s. 2013-2014 – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione e la comunicazione	»	355
2. Sicily, Italy: Assessing health-system capacity to manage sudden large influxes of migrants, Joint report on a mission of the Regional Health Authority of Sicily and the WHO Regional Office for Europe, with the support of the Italian Ministry of Health 2014	»	376

PARTE I

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL COMITATO SCHENGEN

§.1. Premesse.

Il periodo della XVII Legislatura finora svolto ha rappresentato per il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, l'occasione per un'implementazione della sua attività, in conseguenza dell'emergere strutturale del fenomeno migratorio in Italia. A seguito di tale evenienza, il Comitato Schengen ha ritenuto necessario predisporre la presente Relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al fine di riepilogare le principali problematiche affrontate finora in relazione alle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015. La presente Relazione delinea inoltre alcune proposte da sottoporre alle Assemblee dei due rami del Parlamento sulle decisioni da assumere in sede nazionale e europea.

Innanzitutto, quindi, appare opportuno riepilogare, seppure in sintesi, il ruolo e i poteri assegnati dal legislatore al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, per meglio comprendere la successiva attività svolta.

§ 2. Il Comitato e le sue competenze.

Il Comitato è stato istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di Ratifica dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 per l'eliminazione graduale dei controlli tra le frontiere comuni, nonché della Convenzione del 19 giugno 1990, ed è stato costituito per la prima volta nella XII legislatura, nel 1993. La materia relativa all'Accordo di Schengen, inizialmente gestita in ambito intergovernativo, non comunitario, è stata successivamente inserita nel quadro legislativo dell'Unione europea attraverso il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999, attraverso la cosiddetta comunitarizzazione dell'*acquis* di Schengen. Sono state infatti trasferite nel Trattato che

istituisce la Comunità europea (nuovo Titolo IV della Parte terza: articoli 61-69) le materie dell'immigrazione, dell'asilo, del controllo delle frontiere e la cooperazione giudiziaria in materia civile.

L'articolo 6 della legge 23 marzo 1998, n. 93, di ratifica della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Europol), ha successivamente attribuito al Comitato anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol. In base al comma 2 dell'articolo indicato, il Governo deve presentare annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione Europol, ciò che nella legislatura in corso è avvenuto con la relazione relativa al 2013, trasmessa dal Ministro dell'interno (doc. CXXXII n. 2, annuncio del 7 agosto 2014).

Le competenze del Comitato così delineate sono rimaste invariate fino a quando non è intervenuto l'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta legge Bossi-Fini, che ha quindi attribuito al Comitato compiti di indirizzo e vigilanza sull'attuazione della stessa legge, nonché sugli accordi internazionali e sulla restante legislazione in tema di immigrazione e asilo. In base al dettato del medesimo articolo il Governo deve presentare una relazione annuale al Comitato su tali materie e il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

La successiva legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, concluso il 27 maggio 2005, ha previsto infine all'articolo 30 che il Ministro dell'interno informi annualmente il Comitato sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 dello stesso Trattato. E' da ultimo pervenuta la "Relazione sull'attività della Banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale nell'ambito delle previsioni di cui al Trattato di Prum" Doc. CCXXXV-bis n. 1, annuncio del 6 agosto 2012, che attua anche la previsione di cui all'art. 19, co. 1, della legge n. 85 del 2009.

Le modifiche all'*acquis* di Schengen sono state successivamente oggetto di atti tipici dell'ordinamento UE (decisioni, regolamenti, direttive). Nel 2006 il Regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006 ha istituito un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, cosiddetto codice frontiere Schengen, relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Di conseguenza, le competenze del Comitato relative all'attuazione dell'Accordo di Schengen sono state sostanzialmente ridefinite.

Una sintetica disamina delle fonti istitutive delle competenze del Comitato, varrà a meglio delineare l'attività svolta nel corso della legislatura in corso.

§.3. Le fonti europee della competenza del Comitato Schengen: l'accordo di Schengen, la convenzione Europol e il trattato di Prüm.

Un approfondimento specifico, pur se in sintesi, sulle principali fonti europee delle competenze del Comitato, consente di meglio comprenderne il ruolo all'interno del Parlamento e nella sua interlocuzione con il Governo nazionale e le istituzioni dell'Unione europea.

§.3.1 L'accordo di Schengen in sintesi. Cinque Paesi, segnatamente Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda, firmarono il 14 giugno 1985 l'Accordo di Schengen, prefigurante la creazione di uno spazio comune entro il 1° gennaio 1990, attraverso la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere per le merci e per le persone. Con la Convenzione applicativa firmata il 19 giugno 1990 a Schengen furono dettate le modalità della soppressione del controllo delle persone.

Ai sensi di questa disciplina, lo spazio Schengen si configura come un territorio dove è garantita la libera circolazione, previa abolizione di tutte le frontiere interne sostituite da un'unica frontiera esterna; sono previste norme comuni per chi attraversa le frontiere esterne degli Stati UE, applicando regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere. La soppressione dei controlli è stata accompagnata da misure in materia di sicurezza, prevedendo una collaborazione nei campi della giustizia, della polizia e dell'immigrazione. Sono stati potenziati a tale fine il coordinamento tra i servizi di polizia - riconoscendo i diritti di osservazione transfrontaliera e di inseguimento transfrontaliero - e il rafforzamento della cooperazione giudiziaria, con un sistema di estradizione più rapido. È stato inoltre istituito il Sistema d'informazione Schengen (SIS), il 26 marzo 1995, data a partire dalla quale la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ha avuto applicazione, quale banca dati comune accessibile alla polizia e alle autorità competenti per l'ordine pubblico e la lotta alla criminalità, contenente informazioni sull'identità di determinate categorie di persone e di beni per finalità di sicurezza pubblica, di cooperazione giudiziaria e di polizia. Sono state previste altresì la gestione di controlli a frontiere esterne, la segnalazione su persone ricercate o scomparse, oggetti rubati e divieti di ingresso. Con Decisione del Consiglio del 7 marzo 2013 (2013/157/UE) è entrato in esercizio il SIS II, versione avanzata del sistema d'informazione, che prevede l'acquisizione di dati biometrici, ulteriori categorie di segnalazioni, la semplificazione del meccanismo di

interrogazione della banca dati e il rafforzamento delle tutele circa la protezione dei dati personali.

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1051 del 22 ottobre 2013, in vigore dal 26 novembre 2013, ha modificato il Regolamento n. 562 del 15 marzo 2006, che ha istituito un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)¹ riguardo al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. Il regolamento prevede tre ipotesi: 1) in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna, lo Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni; 2) quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni; 3) in circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può avere una durata massima di sei mesi. Per ciascuna delle tre fattispecie sono previste procedure specifiche e possibilità di proroga del tempo di sospensione del controllo di frontiera.

Con il Regolamento n. 1053 del 7 ottobre 2013 del Consiglio, in vigore dal 26 novembre 2013, poi, è stato istituito un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che sostituisce la Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen istituita nel 1998. Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio.

Attualmente la cosiddetta area Schengen comprende 26 paesi europei (22 dei quali sono Stati membri dell'UE): Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Non ne fanno parte quindi Irlanda, Regno Unito, Cipro, Romania, Bulgaria e Croazia, che pure sono membri dell'Unione europea. Come si vede l'Accordo era inizialmente finalizzato a favorire la libera circolazione dei cittadini europei

¹ È all'esame delle istituzioni legislative europee una proposta COM(2015)8 di regolamento che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Si tratta di una mera codificazione con la quale si intende sostituire il regolamento n. 562 del 2006.

nell'Unione, con la sostanziale abolizione delle frontiere interne. In seguito ai massicci eventi migratori degli ultimi anni, si vedrà come, soprattutto nella legislatura in corso, hanno assunto maggior rilevanza i temi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione, delle politiche dell'immigrazione e del diritto di asilo.

§.3.2. *La convenzione di Europol.* L'Ufficio europeo di polizia, Europol, con sede all'Aja entrato in regime di piena attività nel 1999, ha il compito di migliorare l'efficienza e la cooperazione dei servizi competenti degli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. La Convenzione istitutiva dell'Europol, firmata a Bruxelles, il 26 luglio 1995 e ratificata dall'Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 93, prevede all'articolo 6, comma 2, che il Governo trasmetta annualmente al Comitato parlamentare una relazione sull'attuazione della Convenzione. La Convenzione istitutiva è stata sostituita dalla Decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 (2009/371/GAI)².

I compiti principali dell'Europol sono:

- a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e *intelligence*;
- b) comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso l'unità nazionale di cui all'articolo 8, le informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati;
- c) facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;
- d) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, svolgere o coordinare indagini e di proporre l'istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici;
- e) fornire *intelligence* e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano;
- f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di situazione in relazione all'obiettivo, incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità organizzata.

² Si ricorda che il 27 marzo la Commissione ha adottato: una proposta di regolamento COM(2013)173, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e formazione in materia di contrasto (Europol) e che abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI. La proposta contiene disposizioni volte a: rafforzare e rendere più chiaro l'obbligo per gli Stati membri di fornire dati a Europol, assegnare il controllo esterno al Garante europeo della protezione dei dati, e rafforzando i diritti delle persone fisiche i cui dati sono trattati da Europol; prevedere il controllo parlamentare su Europol da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, stabilendo, in particolare, l'obbligo di consultare le Assemblee rappresentative sul programma di lavoro strategico pluriennale di Europol, nonché quello di inviare alle stesse Istituzioni le relazioni annuali di attività, i conti definitivi, le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti generali di situazione.

Europol agisce inoltre quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro. Il personale Europol può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni, ma non può prendere parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.

In ogni Stato membro è costituita un'unità nazionale Europol, con funzioni di organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti; presso l'Europol è distaccato almeno un ufficiale di collegamento, con riunioni periodiche tra i capi delle diverse unità nazionali.

L'unità nazionale Europol italiana, istituita con decreto interministeriale il 21 febbraio 1996, è un organismo interforze, alla cui direzione si alternano a rotazione un dirigente della Polizia di Stato, un ufficiale equiparato dei Carabinieri o uno della Guardia di Finanza. È costituita presso il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale. Il consiglio d'amministrazione dell'Europol, che si riunisce almeno due volte l'anno, è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, per un numero complessivo di 28 membri e da un rappresentante della Commissione UE. Il direttore è nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni. Il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, che ha previamente valutato la qualità del lavoro del direttore, può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni. L'attuale direttore di Europol è Rob Wainwright, coadiuvato da tre vicedirettori, Wil van Gemert, Oldrich Martinu, e Eugenio Orlandi, che, come si avrà modo di indicare, è stato audito dal Comitato nel corso di questa legislatura.

L'Europol gestisce un sistema di informazioni, contenente sia dati relativi a persone sospettate di aver commesso un reato o condannate per un reato – in riferimento a crimini per i quali l'Europol ha competenza - sia dati relativi a persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi che possano commettere reati per i quali l'Europol è competente. I dati personali possono comprendere nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno, codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto; all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, quali caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA.

Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato

membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. In Italia l'autorità designata è il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato Schengen ha avuto modo di audirne l'attuale presidente, Antonello Soro, lo scorso 3 marzo 2015. È istituita poi un'Autorità di controllo comune indipendente, composta di due membri o rappresentanti di ciascuna autorità di controllo nazionale indipendente, nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri.

§.3.3 Il Trattato di Prüm.

Il Trattato di Prüm, sottoscritto il 27 maggio 2005 da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria, è stato successivamente sottoscritto da altri sette Paesi: Finlandia, Slovenia, Ungheria, Estonia, Romania, Slovacchia e Bulgaria. L'Italia ha ratificato il Trattato con la legge 30 giugno 2009, n. 85³. Si tratta di una convenzione per l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini del contrasto del terrorismo, della criminalità transfrontaliera e dell'immigrazione illegale.

Il Trattato di Prüm prevede l'istituzione di tre banche dati nazionali: la banca dati del DNA; la banca dati delle impronte digitali; il registro di immatricolazione dei veicoli. In particolare, le banche dati nazionali del DNA sono istituite per indagini su reati, con la possibilità per ciascun Paese contraente di accedere, ai fini della investigazione sui crimini, alla ricerca automatica ed alla comparazione dei dati sul DNA e sulle impronte digitali contenuti nelle banche dati degli altri Stati contraenti; l'accesso e la ricerca automatica sono consentite anche riguardo ai dati sui veicoli e sui loro proprietari. Proprio su questi temi è stato audito in Comitato il Garante per la protezione dei dati personali, nella seduta già ricordata del 3 marzo 2015. Per prevenire reati e mantenere l'ordine e la sicurezza in caso di eventi di grandi proporzioni di carattere transfrontaliero, inoltre, nonché per prevenire atti di terrorismo, lo scambio dei dati personali – nell'ambito di quanto previsto dalle normative di ciascun Paese contraente – è consentito non solo per perseguire autori di crimini, ma anche riguardo a persone per cui esista la presunzione che commetteranno reati o che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza. Il Trattato contiene anche disposizioni

³ Legge 30 giugno 2009, n. 85: "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 108.

relative alla presenza di agenti armati a bordo degli aerei; ciascun Paese decide autonomamente se impiegarli o meno sugli aeromobili registrati nel Paese stesso. Il Trattato reca alcune disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale: in particolare, contempla il possibile invio, nei Paesi di provenienza dei flussi migratori clandestini, di esperti in documenti falsi, nonché, tra i Paesi contraenti, assistenza reciproca nei provvedimenti di rimpatrio e rimpatri congiunti. Sono previsti anche pattugliamenti misti e altre forme di operazioni congiunte, con la partecipazione di funzionari o di altri agenti dell'autorità pubblica di altri Paesi contraenti all'interno del territorio di uno degli Stati membri. In situazioni urgenti di rischio è consentito, in particolare, l'attraversamento del confine da parte dei funzionari di un Paese anche senza previo consenso dell'altro Paese contraente, per adottare nella zona frontaliere dell'altro Paese i provvedimenti necessari ad evitare pericoli imminenti.

Il Trattato prevedeva la possibilità di promuovere un'iniziativa affinché le sue disposizioni venissero acquisite nel quadro giuridico dell'Unione (art. 1, c. 4).

Dato il notevole interesse dimostrato dagli altri Stati dell'UE per le forme di cooperazione stabilite dal Trattato di Prum, la Commissione europea ha appoggiato l'iniziativa tedesca per trasformare il trattato in uno strumento comunitario, valido per tutti gli Stati membri. Conseguentemente, il Consiglio ha adottato la decisione 2008/615/GAI, del 23 giugno 2008, con la quale alcune importanti parti del trattato di Prum sono state trasformate in diritto dell'Unione. La decisione, nel quadro del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra la polizia e le autorità giudiziarie dei paesi dell'Unione europea, contiene “disposizioni basate sulle principali disposizioni del trattato di Prum e intese a migliorare lo scambio di informazioni ai cui sensi gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli”. Al contempo il Consiglio ha adottato la decisione 2008/616/GAI sull'attuazione della decisione 2008/615/GAI (note collettivamente come «le due decisioni di Prum»). Islanda e Norvegia si sono associate alle due decisioni di Prum nel novembre 2009 sottoscrivendo l'accordo sull'applicazione di talune disposizioni delle decisioni.

§.4. La disciplina di riferimento del Comitato in materia di immigrazione.

Le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione in Italia, fissate dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la cosiddetta legge Turco - Napolitano, sono state successivamente

consolidate nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero*. Successivamente, è intervenuta la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo, cosiddetta legge Bossi-Fini, che ha modificato il testo unico del 1998. Nella XVI legislatura, ulteriori integrazioni al Testo unico sono state apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza, nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".

Il Testo unico interviene negli ambiti principali del diritto dell'immigrazione: il diritto dell'immigrazione in senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio attraverso la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti e repressione delle violazioni a tali regole; il diritto dell'integrazione, che riguarda l'estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini, con specifico riferimento ai diritti civili, sociali e politici.

L'immigrazione in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro. In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, quali il documento programmatico triennale, il decreto annuale sui flussi (adottato entro il 30 novembre di ciascun anno)⁴.

Ai sensi della legislazione indicata, gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso sono considerati "clandestini", mentre sono ritenuti "irregolari" gli stranieri che hanno perduto i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale. Secondo le norme vigenti, tali immigrati devono essere respinti alla frontiera o espulsi.

L'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale è considerato ancora un reato punibile con una ammenda o con l'espulsione.

⁴ Il documento programmatico sulla politica dell'immigrazione viene elaborato dal Governo ogni tre anni ed è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari. Esso contiene un'analisi del fenomeno migratorio e uno studio degli scenari futuri; gli interventi che lo Stato italiano intende attuare in materia di immigrazione; le linee generali per la definizione dei flussi d'ingresso; le misure di carattere economico e sociale per favorire l'integrazione degli stranieri regolari.

Il decreto sui flussi è lo strumento attuativo del documento programmatico, con cui il Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale e dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, elaborati da un'anagrafe informatizzata tenuta dal Ministero del lavoro, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro. In esso sono previste quote riservate per i cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione. Il decreto è adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Una norma di salvaguardia prevede che qualora non sia possibile emanare il decreto (per esempio in assenza del documento programmatico triennale) il Presidente del Consiglio può adottare un decreto transitorio con una procedura più veloce e senza il parere delle Camere. Tale decreto, però, non può superare le quote stabilite nell'ultimo decreto (ordinario o transitorio) emanato (art. 3 del testo unico del 1998).

Gli strumenti che l'ordinamento predispone per il contrasto all'immigrazione clandestina sono numerosi e vanno dalla repressione del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, al respingimento alla frontiera, dall'espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per gravi reati, all'espulsione come sanzione sostitutiva.

Il principale di essi può tuttavia considerarsi l'espulsione amministrativa.

Il Testo Unico agli articoli 13 e 14, disciplina l'espulsione amministrativa e la sua esecuzione. Tale normativa è stata rivisitata alla luce dell'esigenza di adeguamento alle direttive europee in materia di "rimpatrio volontario", che impongono di considerare il rapporto tra esecuzione coattiva - e, quindi, trattenimento nel CIE - ed espulsione non più come un automatismo ma come ultima ratio, favorendo in casi specifici il ricorso al rimpatrio volontario dello straniero in condizioni di irregolarità che offra sufficienti garanzie di ottemperare all'ordine dell'Autorità di lasciare il paese. In questo contesto, la legge 2 agosto 2011, n. 129, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari aveva già provveduto ad abbreviare il termine del divieto di re-ingresso da 10 a 5 anni, poi rimodulati da un minimo di 3 ad un massimo di 5 con la novella dell'art. 13, comma 14 T.U.

Particolarmente severe sono le disposizioni volte a reprimere il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, punito con la reclusione fino a quindici anni. Le pene sono poi aumentate in presenza di circostanze aggravanti, quali l'avviamento alla prostituzione. Va inoltre ricordata, in proposito, la ridefinizione dei reati di riduzione in schiavitù e di tratta di persone operata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

Una menzione spetta anche al permesso di soggiorno a fini investigativi, rilasciato in favore degli stranieri che prestino la loro collaborazione all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia in relazione a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. Si tratta di un nuovo strumento introdotto dal decreto-legge 25 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e che si inserisce nel solco della legislazione premiale in materia di immigrazione inaugurata dal permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, che può essere rilasciato a immigrati clandestini che siano vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

Quando l'espulsione non può essere immediata, gli stranieri devono essere trattenuti presso appositi centri di identificazione ed espulsione (CIE), denominazione che sostituisce la precedente dei centri di permanenza temporanea ed assistenza – CPTA, per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione ed espulsione.

I CIE, ex CPTA, sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (i motivi di possibile trattenimento sono i seguenti: perché occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a giudizio di convalida, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, nonché nell'immediatezza della necessità di prestare soccorso allo stesso straniero). In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità (art. 14, co. 2, decreto legislativo n. 286 del 1998), negli specifici termini previsti dal nuovo regolamento unico dei CIE, del 25 novembre 2014, recante “Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni”. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni e non più 180 giorni, ai sensi della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, che ha ridefinito i termini massimi del trattenimento novellando in tal senso la disposizione dell'art. 14, comma 5.

Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, aveva autorizzato uno stanziamento pluriennale per l'ammodernamento e l'ampliamento dei CIE e per la costruzione di nuovi. Tale ampliamento e miglioramento della disponibilità ricettiva dei CIE, programmato sino al 2011 anche attraverso la costruzione di nuovi centri, è, dal 2012, perseguito solo attraverso il potenziamento dei centri già esistenti, laddove se ne rinvenivano le condizioni. Le somme a suo tempo stanziate per il fine originario sono confluite nei capitoli di gestione ordinaria dei CIE.

Attualmente i CIE sono 10, di cui 5 operativi. Esistono, inoltre, altre tre tipologie di strutture che in via ordinaria accolgono e assistono gli immigrati irregolari: centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA Lampedusa) allestiti nei luoghi di maggiore sbarco; centri di accoglienza (CDA), ossia strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero

irregolare rintracciato sul territorio nazionale: qui l'accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, l'eventuale accertamento della legittimità della sua permanenza sul territorio in quanto richiedente protezione internazionale, o per disporre l'allontanamento; centri, infine, di accoglienza richiedenti asilo (CARA), ovvero strutture che ospitano per un periodo limitato lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il legislatore ha infine istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), con l'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo SPRAR è costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – chiedono di accedere, nei limiti delle risorse disponibili, al *Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Le caratteristiche principali del Sistema di protezione sono: il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali; la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza; il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata"; la collaborazione con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi; la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Il Servizio centrale dello SPRAR è stato istituito dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione all'ANCI⁵. Al Servizio centrale spettano i compiti di: monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale; creazione, mantenimento e aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale; diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati; assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza; supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per richiedenti asilo; supporto all'ANCI negli adempimenti connessi alla qualifica di autorità delegata per il Fondo europeo per i rifugiati (FER).

⁵ Come ricordato dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, Piero Fassino, nel corso della sua audizione presso il Comitato, svolta il 18 giugno 2014.

Lo SPRAR è accessibile sia ai richiedenti asilo sia ai titolari di protezione internazionale.

Nell'ambito di detti servizi sono previsti: corsi di lingua italiana, assistenza medica attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, supporto e orientamento nell'espletamento delle pratiche amministrative, scolarizzazione per i minori, corsi di formazione al lavoro, tirocini, borse lavoro, introduzione al mercato degli alloggi. Tutti i progetti territoriali del Sistema di protezione provvedono, quindi, alla realizzazione di *attività di accompagnamento sociale*, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, con particolare riferimento ai servizi di *assistenza socio-sanitaria*. Con l'obiettivo di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un percorso di riconquista della propria autonomia, i progetti territoriali dello SPRAR completano la cosiddetta "accoglienza integrata" con servizi volti *all'inserimento socio-economico degli interessati*. Sono sviluppati, in particolare, percorsi formativi e di riqualificazione professionale per promuovere l'inserimento lavorativo.

All'interno del Sistema sono, inoltre, presenti *progetti specializzati nell'accoglienza e nel sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità*: richiedenti o titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata, persone disabili o con problemi di salute, minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza. Considerata la necessità di avviare, da subito, un percorso di accoglienza e integrazione basato sulla chiarezza e sulla trasparenza, sul rispetto delle differenze, sulla collaborazione, sulla fiducia, e sulla riservatezza, il titolare di protezione internazionale firma un "contratto di accoglienza" e accetta formalmente il regolamento del Centro. Il consolidamento dello SPRAR, attraverso l'ampliamento della sua capacità e l'assegnazione di risorse stabili, rappresenta una misura fondamentale per rafforzare e assicurare una base solida al sistema di accoglienza, anche alla luce del passaggio della gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, a seguito della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali del 10 luglio 2014, dalla situazione di emergenza a quella ordinaria.

Attualmente il Sistema SPRAR ha una capienza di 20745 posti.

§.5. Una riflessione specifica in materia di diritto di asilo.

Il tema del riconoscimento del diritto di asilo, in specie del mutuo riconoscimento del diritto di asilo tra i diversi Paesi europei è stato più volte affrontato dal Comitato nel corso del primo anno della sua attività, come si dirà nel corso della presente relazione.

Il diritto d'asilo è riconosciuto dall'art. 10 della Costituzione allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla

Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge. La disciplina del diritto di asilo, già contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è stata successivamente regolamentata dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il primo di recepimento della direttiva 2004/83, cosiddetta direttiva “qualifiche”, il secondo della direttiva 2005/85, cosiddetta direttiva “procedure”. Pur mancando un testo unico di coordinamento che raccolga formalmente ed in via organica le norme che regolano le condizioni di esercizio del diritto d’asilo, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, con ordinanza n°10686 del 26 giugno 2012 ha stabilito che la disciplina della materia può ritenersi interamente attuata e regolata nei tre istituti dello “ Status di rifugiato” , della “ protezione sussidiaria” e dall’ipotesi del permesso umanitario per casi particolari.

Il riconoscimento dello *status* di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l’adesione alla Convenzione ONU di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge n. 722 del 1954) che definisce, tra l’altro, i requisiti per accedere allo *status* di rifugiato, ed è regolato essenzialmente da fonti di rango comunitario. La Convenzione di Ginevra definisce “rifugiato” colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” (art. 1 A).

L’istituto del diritto di asilo, previsto dalla Costituzione, pertanto, non coincide con quello del riconoscimento dello *status* di rifugiato, poiché per quest’ultimo non è sufficiente, per ottenere accoglienza in altro Paese, che nel Paese di origine siano impedita le libertà democratiche (come prevede il citato art. 82 della Costituzione), ma il singolo richiedente deve trovarsi nella condizione descritta dal menzionato art. 1-A della Convenzione di Ginevra.

Nel diritto internazionale non esiste un obbligo di concedere asilo, ma la Convenzione di Ginevra prevede (art. 33) che nessuno Stato contraente espellerà o respingerà un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

Dalla fine degli anni '90, l'Unione europea è impegnata nella creazione di un Sistema europeo comune di asilo (CEAS) per garantire un approccio comune degli Stati membri in materia di asilo, con elevati standard di protezione per i rifugiati. Nella prima fase di elaborazione del sistema comune, tra il 1999 e il 2005, sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi recanti norme minime comuni che costituiscono tuttora la base normativa in materia. In particolare, il cosiddetto Regolamento Dublino II (Regolamento n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che sostituì la Convenzione di Dublino del 1990) si basa sul principio che un solo Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo. L'obiettivo è infatti quello di evitare che i richiedenti asilo siano inviati da un Paese all'altro, ma anche di prevenire l'abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona. Lo Stato membro competente per la domanda di asilo deve prendersi carico del richiedente e trattare la domanda.

Sono pertanto definiti i criteri per individuare, per ciascuna domanda di asilo, lo Stato membro competente:

- se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Per i maggiorenni, se un familiare del richiedente risiede già in qualità di rifugiato in uno Stato membro, o se la domanda di questa persona è in corso, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, sempre che l'interessato lo desideri;
- lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente asilo un permesso di soggiorno o un visto valido è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente è titolare di più permessi o visti, è considerato competente, ai fini dell'esame, lo Stato che ha rilasciato il documento che conferisce il diritto di soggiorno più lungo;
- se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della sua domanda di asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera;
- quando il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d'asilo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo;
- se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo;

- quando nessuno Stato membro può essere designato sulla base dei criteri enumerati, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Altrettanto importante è stato il rafforzamento della solidarietà finanziaria con la creazione del Fondo europeo per i rifugiati, nell'ambito della programmazione 2014-2020 detti finanziamenti sono confluiti nel nuovo fondo FAMI Fondo asilo migrazione e integrazione. Successivamente, la Commissione europea ha elaborato il Piano d'azione in materia di asilo, presentato nel giugno 2008, e la normativa è stata aggiornata. La seconda fase si è chiusa nel 2013 con la definitiva approvazione di nuovi provvedimenti, in sostituzione dei precedenti. In particolare, nel 2011 è stata approvata la nuova direttiva “qualifiche” e nel giugno 2013 gli altri provvedimenti. Alcuni di questi (i regolamenti) sono automaticamente recepiti negli ordinamenti interni, mentre altri (le direttive) dovranno essere attuati dagli Stati membri mediante l'adozione di specifici atti normativi. I nuovi provvedimenti destinati a riformare l'intera disciplina sono i seguenti:

- il Regolamento Dublino III: Regolamento n. 604 del 2013 del 26 giugno 2013 in sostituzione del Dublino II (applicazione dal 1° gennaio 2014);
- la direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e la direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Il recepimento di questi due atti (il cui termine è fissato al luglio 2015) è previsto dalla legge di delegazione europea relativa al secondo semestre 2013 (legge 7 ottobre 2014, n. 154).
- la direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, termine per il recepimento 21 dicembre 2013). La legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n., 96) recava delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva, delega che è stata esercitata con l'adozione del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18.

Dall'introduzione di norme minime ai quali i singoli Stati erano tenuti a conformare la normativa nazionale, si passa ora alla definizione di una politica comune. I quattro ambiti fondamentali di intervento, ampiamente riformati, sono: determinazione dello stato responsabile dell'esame della domanda; fissazione di norme minime di accoglienza per i richiedenti asilo; fissazione di norme minime per l'attribuzione della qualifica e il contenuto dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria; fissazione di norme minime relative alla procedura per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. Rispetto alla

normativa precedente, sono state introdotte maggiori garanzie nel processo di esame delle richieste d'asilo, la regolamentazione dell'uso della detenzione amministrativa, nei casi specifici in cui è prevista, è stata definita meglio, precisando che deve essere necessaria e proporzionata e che si tratta di una misura eccezionale, che può essere giustificata solo per uno scopo legittimo e su basi ben definite. È stata inoltre migliorata la tutela per i minori non accompagnati. Infine, è stato previsto un migliore accesso al mercato del lavoro: nei casi in cui le richieste di protezione internazionale non siano decise nell'arco di sei mesi, i richiedenti asilo dovranno avere accesso al mercato del lavoro non più tardi di nove mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo.

Il Comitato Schengen ha approfondito d'altro canto le problematiche emerse dall'applicazione del cosiddetto regolamento “Dublino III”⁶, con particolare riferimento al limite principale individuato nell'assegnare al Paese di primo approdo la competenza al riconoscimento del diritto di asilo. Vi sono nel Regolamento Dublino III innovazioni rispetto al precedente Regolamento Dublino II, come l'obbligo di considerare sempre l'interesse superiore del minore e possibilità di ricongiungimento più ampie per i minori; il divieto esplicito di trasferire un richiedente qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti; l'obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti e di condurre un colloquio personale (prima della decisione di trasferimento); l'obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati (anche sanitari) necessari a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e soddisfazione di esigenze specifiche, in particolare mediche; l'introduzione di un “meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi” in caso di rischio di speciale pressione sul sistema di asilo di un Paese e/o in caso di problemi nel funzionamento dello stesso.

Con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di recepimento della direttiva 2004/83/CE è stata introdotta nell'ordinamento italiano la “protezione sussidiaria”, alla quale può essere ammesso il cittadino straniero privo dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando si ritiene che in caso di rientro nel Paese di origine correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno. La protezione internazionale pertanto si articola nelle due forme di riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di recepimento della direttiva 2005/85/CE, cosiddetta direttiva “procedure”, individua e ripartisce le competenze per

⁶ Il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento “Dublino III”) per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. La proposta sarà esaminata dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).

l'esame delle domande di asilo, stabilendo che: le autorità competenti a ricevere le istanze di protezione sono gli uffici della polizia di frontiera e le questure; l'autorità che deve decidere riguardo alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda è l'Unità Dublino, un ufficio operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno; la competenza per l'esame delle domande spetta alle Commissioni territoriali (aumentate da dieci a venti nel corso della presente legislatura con la legge 17 ottobre 2014, n. 146, di conversione del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno), per il riconoscimento della protezione internazionale, coordinate da una Commissione nazionale per il diritto d'asilo, che ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni e di raccolta di dati statistici; le Commissioni territoriali possono accogliere o rigettare la domanda, ovvero concedere la protezione sussidiaria in luogo dello *status* di rifugiato, o anche dichiarare inammissibile la domanda.

Nella XVI legislatura il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato è stato modificato in più punti dal decreto legislativo n. 25 del 2008, parte integrante del "pacchetto sicurezza". Inoltre, la legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013, (legge 7 ottobre 2014, n. 154) all'articolo 7 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea (comma 1). Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 20 luglio 2019, ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, art.7; per entrambe il termine di recepimento è il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018). Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del medesimo testo unico (comma 2). Infine, è prevista una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'adozione del testo unico non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La legge di delegazione 2013 reca anche una delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di

protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva 2003/109/CE. La delega è stata attuata con l'emanazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Per alcuni aspetti particolari, anche la legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) interviene in materia, prevedendo, in caso di massiccio afflusso di richiedenti asilo, la costituzione di sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 30). Inoltre, viene esteso, tra gli altri, anche ai titolari di protezione sussidiaria l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 7).

§.6. L'Agenzia Frontex: istituzione e competenze.

Uno dei temi affrontati dal Comitato nel corso della attività svolta in questa legislatura è stato il ruolo di Frontex nell'affrontare i flussi migratori in Europa, attraverso l'Italia. L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea – Frontex, istituita con il Regolamento n. 2007 del 2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, è attiva dal 2005 e ha sede a Varsavia. La struttura di governo dell'Agenzia prevede un consiglio di amministrazione (eventualmente assistito da un comitato esecutivo) composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione⁷. Il Consiglio elegge il presidente tra i suoi membri. Tale organo adotta i documenti e le decisioni più importanti come la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e il programma di lavoro per l'anno successivo. Le decisioni relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro. Tra gli organi direttivi dell'Agenzia figura altresì un direttore esecutivo, nominato dal consiglio su proposta della Commissione.

Frontex ha i seguenti compiti: coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne; assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione; effettuare analisi dei rischi, compresa la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne; partecipare agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne; assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore

⁷ Si veda quanto dichiarato dal dottor Sandro Menichelli, Consigliere per la Giustizia e gli Affari Interni nella Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e membro italiano supplente del Consiglio di amministrazione di Frontex, nel corso dell'audizione svolta di fronte al Comitato nella seduta del 17 giugno 2014.

assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare; assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, in particolare quelli che fanno fronte a pressioni specifiche o sproporzionate; istituire squadre europee di guardie di frontiera da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi; offrire agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni congiunte di rimpatrio; inviare guardie di frontiera appartenenti alle squadre europee di guardie di frontiera negli Stati membri per operazioni congiunte, progetti pilota o interventi rapidi; sviluppare e gestire sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne; prestare la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per creare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi.

Il bilancio di Frontex, in continua crescita fino al 2011, quando era pari a 118 milioni, ha subito negli ultimi esercizi una significativa decurtazione. Infatti, nel 2012 ammontava a 89,5 milioni e il budget stabilito per il 2013 a circa 85,7 milioni di euro, secondo quanto riportato nel documento "Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per l'esercizio 2013" (2013IC 91/23, pubblicato il 27 marzo 2013).

Il regolare controllo di frontiera è normalmente di competenza esclusiva degli Stati membri; pertanto il ruolo di Frontex si concentra sul coordinamento e l'impiego di esperti e attrezzature tecniche in quelle aree di confine sotto significativa pressione. Tale coordinamento si esplica attraverso lo strumento delle cosiddette operazioni congiunte, ovvero missioni, cui partecipano guardie di frontiera di diversi Stati membri. Va ricordato che un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido è stato introdotto con il regolamento n. 863 dell'11 luglio 2007: le squadre indicate, costituite da guardie di frontiera appositamente distaccate hanno il compito di fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di Paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro.

Il 17 dicembre 2014 il Parlamento europeo ha adottato il bilancio dell'Agenzia Frontex per il 2015. In questo ambito la Commissione europea ha assegnato un aumento di 20 milioni di euro da destinare alle spese operative. Per effetto di questi interventi la somma

stanziata in totale a carico del bilancio UE è di 106,1 milioni di euro. A questi però vanno aggiunti sia i contributi forniti dai Paesi associati Schengen (7.033.000) e da Irlanda e Regno Unito (820 mila euro) sia le somme non spese nel 2014 e riportate nel 2015 (cosiddetto *carry over*), pari a 28,3 milioni di euro, per un totale di 114,053 milioni euro. Più in dettaglio, si può dire che mentre le somme stanziatae per fare fronte ai costi amministrativi dell'Agencia sono stati ridotte, quelle relative alle attività operative hanno goduto di un incremento. Per fare fronte a queste ultime, sono stati aggiunti infatti 11,5 milioni per le operazioni congiunte ed altri progetti operativi nei termini seguenti:

- + 10,1 milioni di euro per le operazioni marittime (per un importo complessivo per il 2015, di 31,8 milioni);
- + 1,2 milioni per quelle di rimpatrio (per un importo complessivo per il 2015 di 9,5 milioni di euro);
- + 200 mila per quelle aeree (per un importo complessivo per il 2015 di 2,5 milioni di euro);
- importo invariato per quelle terrestri (pari a 9,2 milioni di euro per il 2015).

Per effetto di questi interventi il totale delle spese operative previste nel Programma di lavoro per il 2015 saranno coperte da 82,145 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 60 milioni di euro.

Attualmente Frontex sta coordinando l'operazione *Triton* nel bacino del Mediterraneo. L'operazione è stata avviata il 1° novembre 2014 ed è stata suddivisa in due fasi: *Triton 2014*, fino al 31 dicembre 2014, e *Triton 2015* per l'anno in corso. La spesa per *Triton 2014* è stata pari a 8,210 milioni di euro, mentre per *Triton 2015* alla data odierna vi è uno stanziamento totale di 6 milioni di euro fino a settembre 2015, ai quali si potranno aggiungere ulteriori, eventuali risorse fino a 10 milioni di euro. Il Consiglio europeo del 23 aprile 2015 ha assunto l'impegno di triplicare tali importi nel corso del 2015. L'operazione prevede, allo stato attuale, il dispiegamento di 2 *off shore patrol vessel* (OPV), 2 aerei ad ala fissa, 2 *coast patrol vessel* (CPV), 2 *coast patrol boat* (CPB), di due elicotteri e l'impiego di 3 *joint debriefing team* (JDT) per lo svolgimento delle interviste ai migranti sui luoghi di sbarco in Ragusa, Siracusa e Crotone e di 3 *screening team* (ST), per i primi accertamenti sulla nazionalità dei migranti in Siracusa e Ragusa. A questi fini è previsto, a rotazione, un ampio coinvolgimento di risorse umane e materiali degli Stati membri. Infatti, oltre all'Italia, ci sono Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda (solo per *Triton 2015*), Islanda, Lettonia (solo per *Triton 2014*), Lussemburgo (solo per *Triton 2014*), Malta, Olanda, Norvegia (solo per *Triton 2015*), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia,

Svezia, Svizzera, Spagna e Regno Unito. Allo stato nell'operazione *Triton* sono impiegati 8 assetti navali e 3 aerei (1 italiano, 1 islandese e 1 maltese)⁸.

L'Agenzia Frontex gestisce altresì le operazioni *Poseidon Sea* per tutto il 2015 nel Mediterraneo orientale; *Indalo* 2015 dal 1 giugno al 31 ottobre nel Mediterraneo occidentale; *Minerva* 2015 dal 28 luglio al 9 settembre per i controlli di valico ai porti di Algeciras e Tarifa; *Hera* 2015 dal 1 agosto al 31 ottobre nell'Oceano Atlantico⁹.

Va aggiunto infine che nel mandato dell'Agenzia Frontex è inclusa anche l'attività di assistenza e, su istanza degli Stati membri partecipanti, di coordinamento o organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio degli Stati membri. In particolare, nel 2013, secondo gli ultimi dati resi disponibili da Frontex, sono state effettuate con il supporto dell'agenzia quattro operazioni congiunte di rimpatrio dall'Italia verso la Nigeria.

§.7. EUROSUR e Fondi europei a sostegno di politiche di migrazione.

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1052 del 22 ottobre 2013 ha istituito il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), per rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia Frontex, al fine di aumentare la capacità di reazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione. Il sistema consente la condivisione di dati, immagini e *intelligence* di varie autorità in tempo reale tramite una rete di comunicazione protetta. Il regolamento si applica alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime, inclusi il monitoraggio, l'individuazione, l'identificazione, la localizzazione, la prevenzione e

⁸ L'operazione *Triton* ha assorbito le operazioni: *Aeneas*, nel mare Ionio, concernente i flussi di immigrazione irregolare provenienti dalla Turchia e dall'Egitto e diretti verso le coste di Puglia e Calabria. La missione, iniziata il 3 giugno 2013, e programmata inizialmente fino al 30 settembre 2013, è stata prorogata fino al 30 novembre 2013; l'Italia era lo Stato membro ospitante; il budget iniziale della missione ammontava a circa dieci milioni di euro; *Hermes* localizzata nel mare di Sicilia, concernente i flussi provenienti da Tunisia, Libia e Algeria, in particolare verso l'isola di Lampedusa. La prima missione *Hermes* è stata avviata alla fine del 2011 per sostenere le autorità italiane nella gestione dell'afflusso di migranti dal Nord Africa in direzione, per lo più, di Lampedusa. L'operazione, a cui partecipavano, oltre all'Italia come Stato membro ospitante, anche Francia, Malta, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Austria, Belgio, Romania e Svizzera, prevedeva il dispiegamento di unità navali ed aeree nonché l'invio di esperti, allo scopo di: fornire assistenza nell'individuazione della nazionalità dei migranti, prevenire attività criminali alle frontiere esterne UE, organizzare operazioni di rimpatrio, collaborare con le autorità italiane nell'elaborazione di analisi dei rischi. L'operazione ha coinvolto anche l'agenzia Europol. La missione iniziata il 6 maggio 2013 era inizialmente programmata fino al 7 ottobre 2013, con uno stanziamento di 4 milioni di euro. Tuttavia, a seguito delle tragedie occorse il 3 e l'11 ottobre 2013 in prossimità delle coste dell'isola di Lampedusa, la missione fu prorogata fino al 30 novembre 2013, con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro.

⁹ In particolare, *Indalo*, localizzata nel Mar Mediterraneo tra la Spagna (Stato ospitante), da un lato, e il Marocco e l'Algeria, dall'altro, che fronteggia l'immigrazione irregolare proveniente dall'Africa settentrionale e Subsahariana (e con particolare riferimento alla crisi in Mali), è iniziata lo scorso 16 maggio e si è conclusa il 31 ottobre 2013). *Poseidon-Sea*, localizzata nelle acque del mar Egeo, concerne flussi migratori provenienti dalla Turchia e dal Nord Africa e diretti verso la Grecia (Stato membro ospitante dell'operazione); la missione, già più volte prorogata, è programmata dal 1° aprile al 31 ottobre 2013. Il bilancio allo stato previsto per tale operazione congiunta ammonta a circa 11 milioni e mezzo di euro.

l'intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti. Il regolamento può applicarsi altresì alla sorveglianza delle frontiere aeree, nonché ai controlli ai valichi di frontiera, qualora gli Stati membri forniscano volontariamente tali informazioni a EUROSUR.

Nel regolamento si afferma che “uno scambio di informazioni e una cooperazione permanenti e ben strutturati con questi Paesi, in particolare nella regione del Mediterraneo, sono fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di EUROSUR. È fondamentale che lo scambio di informazioni e qualsiasi cooperazione tra Stati membri e paesi terzi vicini siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, del principio di non respingimento”. Sono considerate prioritarie le esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Qualsiasi scambio di dati personali tra gli Stati membri dell'Unione europea o con Paesi terzi tramite EUROSUR dovrà rimanere un'eccezione e rispettare la legislazione sulla protezione dei dati; gli Stati membri non dovranno utilizzare EUROSUR per inviare a Paesi terzi informazioni che potrebbero essere utilizzate per identificare una persona che ha richiesto la protezione internazionale o la cui vita o integrità fisica potrebbero essere a rischio. L'entrata in vigore del regolamento che istituisce EUROSUR è stata prevista in due fasi: dicembre 2013 e dicembre 2014. I 19 Stati membri con frontiere esterne hanno istituito in particolare un centro di coordinamento nazionale a decorrere dal 2 dicembre 2013; gli altri Stati membri è stato previsto l'istituissero dal 1° dicembre 2014. Nel corso del 2014 i centri di coordinamento nazionali dei restanti 11 Paesi sono stati istituiti e tutti i Paesi Schengen risultano attualmente connessi come programmato.

La Commissione europea, prendendo atto che, sia per l'andamento dei flussi sia per la posizione geografica strategica che li contraddistingue, alcuni Stati sopportano oneri più gravosi di altri, ha avviato conseguentemente il Programma generale solidarietà e gestione dei flussi migratori con specifici strumenti. In particolare è stato attivato un Fondo europeo per i rifugiati e per le politiche e i sistemi dell'asilo degli Stati membri, con finanziamento di progetti volti a consolidare situazioni di accoglienza durevoli per i beneficiari. Obiettivo finale è quello di creare un sistema unico di asilo, improntato al principio della parità di trattamento, che garantisca alle persone effettivamente bisognose un livello elevato di protezione, alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. I contributi assegnati all'Italia sono

stati di 11 milioni di euro per il periodo 2000-2004 e di 6,5 milioni di euro per il periodo 2005-2007. In tali periodi, i Fondi europei sono confluiti sul capitolo destinato al Fondo nazionale per i servizi e le politiche dell'asilo, fondendosi con i finanziamenti destinati ai progetti territoriali dello SPRAR.

Nel periodo 2007-2013 la Commissione europea risulta avere stanziato a favore dell'Italia oltre 500 milioni di euro per le politiche di immigrazione e asilo (compresa la gestione delle frontiere); in questo quadro, a seguito dell'emergenza Lampedusa di ottobre 2013, l'Unione europea ha previsto un intervento straordinario di 30 milioni di euro a sostegno delle azioni italiane nel Mediterraneo, di cui 23 direttamente a favore del nostro Paese (nell'ambito del Fondo per i rimpatri, del Fondo per le frontiere esterne e del Fondo per i rifugiati) e 7,9 milioni di euro per rafforzare l'attività di Frontex. Nella stessa occasione sono stati stanziati ulteriori 20 milioni per le politiche di accoglienza e asilo a favore degli altri Stati membri.

Il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha operato una semplificazione dei programmi nel settore degli affari interni, riorganizzando le voci in due fondi: il Fondo per l'asilo, l'immigrazione e l'integrazione, focalizzato sulla gestione sui flussi delle popolazioni migranti e sulla gestione integrata dell'immigrazione, a sostegno delle azioni concernenti tutti gli aspetti delle migrazioni, compresi l'asilo, la migrazione legale, l'integrazione, il rimpatrio e il soggiorno irregolare dei cittadini extra-UE; il Fondo sicurezza interna, a supporto dell'attuazione della strategia di sicurezza interna e alla cooperazione di polizia, che include la gestione delle frontiere esterne dell'Unione, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie informatiche.

Nello specifico, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito con regolamento n. 561/2014, ha una dotazione globale di 3.137 milioni di euro, articolati in 2.752 milioni di euro per i programmi nazionali degli Stati membri, e 385 milioni di euro per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni. Il fondo sostituisce parzialmente il programma Solid del periodo di riferimento precedente, in particolare i tre strumenti relativi al Fondo rimpatri, al Fondo rifugiati e al Fondo integrazione, mentre lo strumento relativo alla gestione delle frontiere è confluito in parte del Fondo di sicurezza interno.

Circa la ripartizione per Stato membro per il periodo 2014-2020, per l'Italia sono previsti 310,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda alcuni degli Stati membri più esposti al fenomeno dei flussi migratori, si ricorda che sono stati assegnati: 257 milioni di euro alla Spagna, 259 alla Grecia, 370 milioni al Regno Unito, 208 alla Germania, 265 alla Francia, 118 alla Svezia.

Nell'ambito del Fondo sicurezza interna, con regolamento del 16 aprile n. 515/2014, l'Unione europea ha altresì istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti. Le risorse globali per l'attuazione dello strumento ammontano a 2.760 milioni di euro a prezzi correnti di cui 1.551 milioni di euro per i programmi nazionali degli Stati membri. Circa la ripartizione per Stato membro per il periodo 2014-2020 si ricorda che all'Italia sono assegnati 156,3 milioni di euro. Sono inoltre stati assegnati: 195 milioni di euro alla Spagna, 167 alla Grecia, 51 alla Germania, 85 alla Francia, 11 alla Svezia.

§.8. Le problematiche connesse ai minori stranieri non accompagnati.

Come si avrà modo di evidenziare nella relazione, uno dei temi affrontati dal Comitato nel corso della legislatura XVII è stato quello della situazione dei minori stranieri non accompagnati.

Per minore straniero non accompagnato “si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535 del 1999). L'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevede che i minori stranieri non accompagnati non possano essere espulsi salvo i casi di ordine pubblico o il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso; in questi casi la competenza spetta al Tribunale per i minorenni. I minori stranieri non accompagnati hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per “minore età” valido fino al compimento del diciottesimo anno. I minori stranieri sono collocati in luogo sicuro (articolo 403 del Codice civile) e presi in carico dai servizi sociali dell'ente locale competente. Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni (art. 32, commi 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Anche senza i requisiti appena menzionati, il permesso di soggiorno può essere rilasciato al compimento della maggiore età, previo parere positivo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le attività già di competenza del Comitato per i minori stranieri, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 1998 al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate, sono state trasferite (in seguito alla soppressione del Comitato, ai sensi dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio italiano è andato crescendo negli ultimi anni. Sotto il profilo della provenienza geografica, la maggioranza dei minori stranieri non accompagnati proviene dal territorio africano, includendo sia il Maghreb, sia le regioni subsahariane; la maggior parte degli arrivi di minori nel Paese avviene per mare.

Dal punto di vista normativo, per fronteggiare l'emergenza, il Governo ha introdotto alcune disposizioni d'urgenza con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 2013 prevede un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (comma 1) e istituisce un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013 (comma 2). Le somme dei fondi non utilizzate nell'esercizio in corso possono esserlo nell'anno successivo (comma 3). Per la copertura dei complessivi 210 milioni del finanziamento dei due fondi si provvede per 90 milioni di euro dal Fondo rimpatri, per 70 milioni dalle entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati, per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (comma 4).

Per l'anno 2014, in applicazione dell'art.1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), la dotazione finanziaria del fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata pari a 30 milioni di euro. Tale cifra è stata incrementata nell'agosto 2014 di ulteriori 90 milioni di euro, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, al fine di fronteggiare il notevole incremento del numero di minori stranieri non accompagnati giunti in Italia nel corso del 2014.

La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) all'art.1, comma 181, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per le medesime finalità, in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con un incremento di ulteriori 12,5 milioni di euro. Il successivo comma 183 del medesimo articolo prevede che questi accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Si segnala che la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di stabilire una nuova disciplina organica, che rafforzi le tutele nei confronti dei minori e garantisca un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale¹⁰.

¹⁰ Si tratta della proposta di legge n. 1658 Zampa e altri recante "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", di cui risulta essere in corso l'esame in Commissione affari costituzionali della Camera.

PARTE II

IL METODO DI LAVORO ADOTTATO DAL COMITATO SCHENGEN
NELLA XVII LEGISLATURA

§.1. *Il lavoro svolto dal Comitato nelle precedenti legislature, a partire dalla sua istituzione.*

Il Comitato di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen si è costituito per la prima volta verso la fine della XI Legislatura (1992-1994), il 21 dicembre 1993, svolgendo di fatto solo una seduta interlocutoria dopo l'elezione del presidente e del vice presidente¹¹. L'attività svolta dal Comitato nella successiva XII Legislatura (1994-1996), fu addirittura più ridotta, pervenendo il Comitato all'elezione del solo presidente¹². Nel corso della XIII Legislatura (1996-2001) il Comitato ha svolto attività conoscitiva e di confronto con il Governo, anche alla luce delle (allora) nuove emergenze che l'Italia si trovava ad affrontare con gli sbarchi e il dramma di morti di migranti¹³.

Nel corso della XIV Legislatura (2001-2006) il Comitato si concentrò sull'attività conoscitiva relativa alla gestione comune delle frontiere e al contrasto all'immigrazione clandestina in Europa, attraverso lo svolgimento di audizioni di rappresentanti del Governo e di esperti del settore e lo svolgimento di alcune missioni¹⁴. Durante la XV Legislatura (2006-2008), il Comitato Schengen ha proseguito l'attività conoscitiva con lo svolgimento di

¹¹ Dopo una prima seduta del 16 dicembre 1993, presieduta dal presidente provvisorio il senatore Roland Riz, il Comitato appena istituito si è riunito il 21 dicembre 1993, eleggendo come presidente il deputato Matteo Piredda. Si vedano le sedute nel *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* del 16 e del 21 dicembre 1993, rispettivamente pagine 83 e 199. Nella seduta successiva del 2 febbraio 1994 il Comitato svolse un dibattito sulle successive modalità di organizzazione dei lavori, pur essendo convocato per l'audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Giacobozzo, che peraltro non poté partecipare. Si veda il resoconto della seduta nel *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* del 2 febbraio 1994, pagine 59-61.

¹² Il 12 dicembre 1995 fu infatti eletto presidente il deputato Fabio Evangelisti, ma le successive convocazioni del Comitato per l'elezione del vice presidente non ebbero l'esito figurato. Si veda per tutte la seduta del Comitato in *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* del 12 dicembre 1995, pagina 62.

¹³ Il Comitato, costituito, all'inizio di quella Legislatura, il 20 marzo 1997 con l'elezione del deputato Fabio Evangelisti, svolse infatti, tra le altre, alcune audizioni di rappresentanti del Governo, proprio sui temi evidenziati nel testo. Il Comitato, riunendosi di media un paio di volte al mese, cominciò ad esaminare gli allora "recenti sbarchi di immigrati clandestini sulle coste della Puglia, della Sicilia e della Calabria" con l'audizione dell'allora Ministro dell'interno Giorgio Napolitano, e il "dramma delle morti di immigrati clandestini avvenute a largo di Pantelleria e nel Porto di Genova e sulla rivolta nel centro di permanenza di Agrigento", con l'audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari interni Giannicola Sinisi. Si vedano le rispettive sedute del 22 e del 30 luglio 1998 in *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* degli stessi giorni, rispettivamente pagina 57 e seguenti, e pagina 40 e seguenti.

¹⁴ Il Comitato, presieduto dal deputato Alberto De Luca, si costituì il 29 novembre 2001, riunendosi in media una volta al mese. Oltre all'indagine conoscitiva indicata, svolse anche un approfondimento conoscitivo su potenzialità e prospettive di Europol. Si vedano per esempio le sedute del 29 gennaio 2003 e del 26 gennaio 2005 nel *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* degli stessi giorni, rispettivamente pagine 230 e seguenti e 370 e seguenti, con l'esame dei documenti conclusivi delle indagini conoscitive indicate.

un'indagine sulla immigrazione e l'integrazione, attraverso l'audizione, tra gli altri, di parlamentari europei, rappresentanti del Governo, diplomatici e rappresentanti di amministrazioni ministeriali competenti nelle materie di sua competenza¹⁵.

Nel corso della XVI Legislatura (2008- 2013), il Comitato ha svolto un'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione, nel corso della quale ha svolto una serie di audizioni e di missioni, con lo scopo di mettere a fuoco la prospettiva europea di politica migratoria, da attuare per i singoli Stati membri dell'Unione europea. Il Comitato, contestualmente, ha individuato in quell'occasione una visione comune in materia di asilo, sulle cui basi adottare coerenti ed efficaci politiche nazionali di controllo dell'immigrazione, di accoglienza e di tutela dei migranti e dei richiedenti asilo nel nostro Paese¹⁶.

2. Le linee guida del lavoro svolto nella XVII Legislatura: il Comitato Schengen come baricentro del confronto tra Parlamento e Governo nelle materie di sua competenza.

L'inizio dei lavori del Comitato, costituitosi il 15 ottobre 2013, è coinciso con una fase storica in cui le tematiche migratorie, con particolare riferimento ai flussi di migranti stranieri che hanno attraversato l'Italia con lo specifico intento di raggiungere ulteriori destinazioni in Europa, sono tornate ad essere di strettissima attualità anche a seguito del verificarsi di tragici incidenti, come quello avvenuto a ridosso delle coste di Lampedusa il 3 ottobre del 2013. Tale drammatico naufragio, con un bilancio accertato di 366 vittime, ha prepotentemente messo il Paese, e con esso l'Europa, di fronte ad un fenomeno che, nei mesi a seguire, ha toccato, per dimensioni ed intensità, picchi mai registrati prima, superando, infine, il primato di sbarchi segnato qualche anno prima in occasione della cosiddetta "Primavera araba" iniziata tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 e dell'emergenza nordafricana.

In considerazione della nuova e grave situazione legata al fenomeno dei flussi migratori in Europa attraverso l'Italia e in ordine al tema dell'impiego dei lavoratori immigrati nel territorio nazionale, il Comitato Schengen, presieduto dall'onorevole Laura Ravetto, nel corso della XVII Legislatura ha deliberato lo svolgimento di due indagini conoscitive: l'indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del

¹⁵ Il Comitato, presieduto dal deputato Sandro Gozi, si costituì il 25 ottobre 2006, concludendo la sua attività con l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione nella seduta del 19 febbraio 2008. Si vedano le sedute citate in *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* di pari data, rispettivamente pagine 80 e seguenti e 209 e seguenti.

¹⁶ Il Comitato, presieduto dalla deputata Margherita Boniver, si è costituito il 19 giugno 2008 e ha proseguito la sua attività fino al 30 gennaio 2013 con l'approvazione dei documenti conclusivi delle indagini conoscitive indicate. Si veda al riguardo *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari* del 30 gennaio 2013, pagina 16 e seguenti.

sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza; l'indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Tale scenario, che ha suscitato motivi di forte preoccupazione non solo tra i cittadini ma anche in seno alle istituzioni, ha richiamato l'attenzione del Comitato Schengen, organo parlamentare demandato a svolgere attività di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, sulla necessità di acquisire elementi conoscitivi utili, al fine di rappresentare all'Esecutivo la posizione del Parlamento, su tali materie.

Alla luce delle nuove emergenze che hanno coinvolto l'Italia e l'Europa su tali problematiche, il Comitato Schengen ha inteso coinvolgere il Governo nello svolgimento della propria attività conoscitiva, estendendo il confronto parlamentare a rappresentanti di ministeri anche solo indirettamente coinvolti nel dibattito, rispetto a quelli tradizionalmente auditi. In questo modo, il Comitato Schengen ha assunto il ruolo di baricentro nell'interlocuzione tra Parlamento e Governo in materia di immigrazione e asilo e nelle altre politiche connesse all'accordo di Schengen e alla convenzione Europol.

Oltre alle audizioni del Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche dell'Unione europea, sono stati auditi infatti presso il Comitato, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dello sviluppo economico, nonché il Sottosegretario di Stato, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. In questo senso, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, è intervenuto in Comitato in quattro sedute nell'arco di sei mesi. Anche i titolari del Ministero degli affari esteri, la Ministra degli affari esteri e la cooperazione internazionale, Federica Mogherini, e il Ministro per lo stesso dicastero Paolo Gentiloni, hanno riferito al Comitato nell'arco di undici mesi. Nel periodo di dodici mesi, sono stati quindi auditi: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero, Franca Biondelli; il Ministro della giustizia, Andrea Orlando; il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin; il Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari, Maurizio Martina; la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini; la Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Maurizio Minniti. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche

europee, Sandro Gozi, è anch'egli intervenuto in Comitato due volte, ad avvio e conclusione del secondo semestre 2015 di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Hanno completato il quadro dell'attività conoscitiva del Comitato le audizioni di: dirigenti della pubblica amministrazione responsabili nelle materie di competenza del Comitato; ambasciatori di Paesi stranieri, in particolare dell'area del Nord Africa, e rappresentanti di organizzazioni internazionali; rappresentanti degli enti locali, operatori ed esperti del settore nazionali e internazionali, competenti nelle stesse materie.

Alla luce del ruolo assunto dal Comitato Schengen nella XVII Legislatura, dalla sua costituzione nell'ottobre 2013, fino all'aprile 2015, quale organo parlamentare di raccordo tra Potere Esecutivo e Potere Legislativo in materia di immigrazione e Schengen, il Comitato ha inteso presentare al Parlamento una relazione specifica sulle tematiche finora affrontate, per rendere edotte le Assemblee dei due rami del Parlamento sull'attività fin qui svolta e condividere, allo stesso tempo, l'articolato lavoro compiuto, allo scopo di presentare una proposta comune sulle tematiche in questione.

Sul piano statistico, va segnalato che, proprio per rispondere alle esigenze di approfondire tempestivamente le problematiche in materia di immigrazione e di fornire al Governo allo stesso tempo l'orientamento del Comitato, è stata conseguentemente intensificata la cadenza delle sedute svolte. Pur nella difficile organizzazione dei lavori parlamentari in relazione all'attività delle Assemblee e delle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento, il Comitato ha svolto infatti almeno una seduta a settimana – a volte anche due - rispetto ad una frequenza che tradizionalmente era stata nel passato di una, a volte due sedute al mese. Il Comitato Schengen ha svolto così nel corso della XVII Legislatura 48 sedute, per una durata complessiva di circa 52 ore, con la partecipazione di componenti di diversi gruppi parlamentari.

§.3. Gli incontri con delegazioni straniere.

Prima di entrare nell'analisi specifica dei risultati finora acquisiti nell'ambito delle indagini conoscitive svolte dal Comitato, merita essere ricordata anche l'attività relativa agli incontri con delegazioni straniere svolti dalla presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, on. Laura Ravetto. Si è trattato di un'attività finalizzata a raccogliere dai diversi interlocutori profili di interesse e approfondimento, alla luce delle differenti problematiche, di cui volta per volta è stato informato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

In occasione della crisi in Ucraina, la presidente Ravetto ha ricevuto presso la sede di Palazzo San Macuto l'Ambasciatore di Ucraina a Roma, Yevhen Yuriovych Pereygin, il 27 marzo 2014, al fine di ascoltare gli ultimi sviluppi in merito alla situazione in quel Paese. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i profili concernenti il processo di integrazione allora avviato dall'Ucraina con l'Unione europea, con particolare riferimento alla libera circolazione delle persone e alla crisi economica attraversata a quel momento dal Paese. L'incontro tra la presidente Ravetto e l'ambasciatore Pereygin ha rappresentato l'occasione d'altra parte di condividere lo stato dei rapporti allora esistenti tra Ucraina e Russia, anche in relazione alle elezioni presidenziali ucraine del 25 maggio 2014. Con l'occasione, l'ambasciatore ha sollecitato l'invio di una delegazione parlamentare italiana a partecipare alle elezioni con funzioni di osservatore e in particolare ha invitato una delegazione parlamentare del Comitato a svolgere una visita presso le Istituzioni ucraine. Nel corso del colloquio, l'Ambasciatore ha manifestato l'auspicio che possa concretizzarsi al più presto il processo di integrazione avviato con l'Unione europea, in particolare, in tema di libera circolazione delle persone. L'Ambasciatore ha infine esteso l'invito affinché una delegazione parlamentare del Comitato possa recarsi in visita presso le Istituzioni ucraine, per definire i prossimi temi inerenti alla reciproca cooperazione. Il Presidente Laura Ravetto, nel ringraziare l'Ambasciatore per l'incontro svoltosi, ha manifestato interesse ad approfondire il dialogo sulle tematiche illustrate, accogliendo l'invito da parte delle autorità ucraine ed esprimendo la disponibilità del Comitato ad avviare un proficuo scambio sui temi di interesse comune, con particolare riferimento alla libera circolazione delle persone nell'area Schengen.

La presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, on. Laura Ravetto, ha svolto poi una missione a Milano, l'8 luglio 2014, per incontrare la Commissaria europea agli Affari interni, Cecilia Malmström, a margine della riunione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea competenti in materia di giustizia e affari interni, cosiddetto Consiglio GAI. Nel corso dell'incontro bilaterale avuto con la presidente Ravetto, la Commissaria Malmström ha ribadito l'importanza di un'ampia operazione europea di gestione e controllo dei flussi migratori – come aveva proposto in sede di Consiglio GAI del 7 ottobre 2013, confermando tale posizione durante la sessione plenaria del 7-10 ottobre 2013 del Parlamento europeo - comprendente il fronte marittimo da Cipro alla Spagna, superando in tal modo il carattere frammentario delle singole missioni. In quell'occasione, la presidente Ravetto ha rappresentato alla Commissaria Malmström l'opportunità emersa nel Comitato Schengen di prevedere un inserimento dell'operazione

Mare Nostrum nelle competenze dell'agenzia Frontex, a prescindere dalla sede dell'agenzia, o quanto meno un maggior coinvolgimento di altri Stati membri dell'Unione europea nella gestione dei massicci flussi migratori sulle coste italiane. La presidente del Comitato Schengen ha d'altra parte evidenziato l'esigenza di un ripensamento del criterio fissato dal c.d. Regolamento di Dublino III, sull'individuazione del Paese di primo approdo ai fini dell'esame della richiesta di asilo, anche ai fini dell'accoglimento in Unione europea del principio del mutuo riconoscimento del diritto di asilo in Italia. La Commissaria europea agli affari interni, Cecilia Malmström, ha condiviso l'esigenza di un possibile coinvolgimento di altri Stati membri nella gestione degli sbarchi, con un affiancamento della missione italiana *Mare Nostrum* ad altre iniziative gestite da Frontex. Sulla riforma del regolamento c.d. Dublino III ha ricordato l'esigenza di un accordo degli Stati membri ad una sua eventuale modifica, alla quale si è detta peraltro sensibile.

I temi affrontati con la Commissaria Malmström hanno costituito d'altro canto l'oggetto dell'approfondimento svolto da una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, guidato dalla presidente on. Laura Ravetto e composto dal vice presidente del medesimo Comitato, on. Giorgio Brandolin, nel corso di un incontro informale con rappresentanti dell'Assemblea nazionale francese, il 15 luglio 2014. Per la delegazione francese erano presenti, in particolare, i membri dell'Assemblea nazionale, la deputata Marietta Karamanli, componente della Commissione delle Leggi, e il deputato Charles Le Clerc De La Verpilliere, componente della Commissione della Difesa nazionale e delle Forze armate.

A pochi giorni dai tragici eventi di Parigi del 7 gennaio 2015, a seguito dell'attacco terroristico al giornale *Charlie Hebdo*, la presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, on. Laura Ravetto, ha quindi incontrato il 16 gennaio 2015 l'ambasciatrice di Francia a Roma, Catherine Colonna, presso la sede dell'Ambasciata a Palazzo Farnese. Nel corso dell'incontro, la presidente Ravetto ha espresso innanzitutto all'ambasciatrice, anche a nome del Comitato da lei presieduto, il senso del più partecipato cordoglio al popolo francese per le vittime dell'attentato di Parigi. La presidente Ravetto ha ribadito poi l'auspicio di poter presto incontrare a Parigi, compatibilmente con i lavori parlamentari, i colleghi deputati francesi, competenti nelle stesse materie, allo scopo di aprire un confronto reciproco sulle problematiche connesse all'applicazione dell'accordo di Schengen, alla luce delle nuove dinamiche terroristiche che hanno coinvolto l'Europa,

dichiarandosi peraltro contraria ad un suo superamento. L'ambasciatrice Colonna, ringraziando la presidente Ravetto per la sua sensibilità istituzionale, ha ricordato che il problema non è solo per la libertà francese ma per la democrazia di tutta Europa, sottolineando come sia necessario evitare di cadere nella trappola di rinunciare ai propri valori, pur con l'assunzione di provvedimenti eccezionali per fronteggiare la situazione. La presidente Ravetto ha quindi evidenziato come si sia trattato di fatto di cittadini francesi che hanno avuto la possibilità di recarsi all'estero dopo aver compiuto l'attentato. L'ambasciatrice Colonna ha evidenziato al contempo che uno degli aspetti da approfondire è proprio lo scambio di informazioni, con particolare riferimento al tema delle intercettazioni, sul quale la presidente Ravetto si è dichiarata particolarmente interessata a svolgere un approfondimento nel corso delle audizioni del Comitato da lei presieduto.

La presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, on. Laura Ravetto, ha quindi ricevuto presso il suo ufficio di Palazzo San Macuto l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, il 19 febbraio 2015, all'indomani della chiusura della sede diplomatica italiana in Libia, a seguito dell'attentato all'Hotel Corinthia. Nel corso dell'incontro l'ambasciatore Buccino ha ringraziato la presidente Ravetto per averlo voluto incontrare, illustrando i profili di più stretta attualità della situazione politica ed economica attraversata dalla Libia.

Alla luce delle interlocuzioni svolte, la presidente Ravetto si è fatta carico di un'esigenza condivisa anche dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, da lei presieduto: farsi promotrice di un incontro a livello internazionale con rappresentanti di Commissioni omologhe per discutere le problematiche di comune competenza. Con lettera del 18 marzo 2015, la presidente Ravetto, ha scritto infatti ai presidenti delle omologhe Commissioni competenti in materia di Schengen, Europol, e immigrazione dei Parlamenti nazionali degli Stati membri aderenti all'Unione europea e all'accordo di Schengen – informandone la Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, e il Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso - per condividere con loro l'attività di indagine svolta dal Comitato da lei presieduto nel corso della presente legislatura, sui temi concernenti i flussi migratori in Europa, alla luce delle più recenti, drammatiche vicende che hanno coinvolto l'Unione europea e i singoli Paesi aderenti a Schengen su questo versante.

La presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, Laura Ravetto, ha in particolare rappresentato ai propri omologhi come l'attuale dimensione strutturale, e non più solo emergenziale, che ha assunto il fenomeno migratorio di popolazioni provenienti da Paesi esterni all'Unione e al territorio europeo, ponga gli organi parlamentari nazionali, competenti a diverso titolo in queste materie, di fronte all'esigenza non più rinviabile di affrontare, in maniera organica e condivisa, politiche idonee a trovare soluzioni adeguate da sottoporre ai rispettivi Governi e, conseguentemente, alle istituzioni europee. A questo proposito, la presidente Ravetto ha manifestato quindi la necessità di condividere con i rappresentanti delle omologhe Commissioni la proposta di organizzare nel prossimo futuro un primo incontro fra i rappresentanti delle rispettive Commissioni, per esempio a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, per creare un *network* istituzionale sulle tematiche indicate. La presidente del Comitato Schengen ha quindi espresso, anche a nome del Comitato, l'opinione che sia fondamentale la disponibilità e il contributo dei suoi interlocutori nella creazione di una rete delle Commissioni competenti a vario titolo nelle materie di Schengen, Europol, immigrazione e asilo, per condividere proposte e iniziative parlamentari sulle medesime, avviando così un proficuo, reciproco scambio di informazioni al riguardo.

Il presidente della Commissione per la politica estera, del Consiglio Nazionale della Confederazione svizzera, deputato Carlo Sommaruga, con lettera del 19 marzo 2015, ha risposto alla presidente Ravetto sottolineando l'opportunità della proposta ricevuta. Il presidente Sommaruga ha evidenziato al contempo la possibilità che i parlamentari coinvolti nell'iniziativa possano condividere e comprendere meglio, attraverso la medesima iniziativa, le difficoltà reciproche incontrate da ciascuno Stato al riguardo. Il presidente Sommaruga si è quindi dichiarato pronto a partecipare a tale incontro, compatibilmente con i reciproci impegni parlamentari.

Anche Mag Lilijana Kozlovic, presidente della Commissione interni, pubblica amministrazione e governo locale, dell'Assemblea nazionale della Repubblica slovena ha ringraziato la presidente Ravetto per aver assunto l'iniziativa di creare una rete tra le Commissioni competenti in materia di flussi migratori, dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Ue e di Schengen. La presidente Kozlovic ha quindi espresso il convincimento che la condivisione delle conoscenze, delle informazioni e dell'esperienze delle diverse Commissioni su questi temi potrà consentire di meglio affrontare temi così complessi che coinvolgono un largo numero di persone.

Analoghe considerazioni hanno espresso anche il presidente della Commissione per l'interno del Congresso dei deputati spagnolo, Sebastian Gonzalez Vazquez, e il presidente della Commissione per i diritti umani, il ruolo della legge e le petizioni del Senato polacco, Michael Sewrynski. Il presidente Vazquez, nella sua lettera del 9 aprile 2015, si è congratulato con la presidente Ravetto per l'iniziativa da lei assunta a nome del Comitato Schengen, nella convinzione della rilevanza del mutuo interscambio di informazioni in queste importanti materie. Lo stesso ringraziamento ha espresso il presidente Sewrynski, assicurando piena attenzione all'iniziativa assunta dal Comitato.

La presidente del Comitato permanente per l'immigrazione e l'asilo / Giustizia e Consiglio Affari del Senato degli Stati Generali dei Paesi Bassi, Guusje Ter Horst, con lettera del 14 aprile 2015, dopo aver riferito della lettera del Comitato permanente per la giustizia e gli affari interni della Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi, in cui è stata data una risposta positiva alla proposta della presidente Ravetto di organizzare l'incontro indicato, ha precisato di comprendere il desiderio di esplorare modi che possono accelerare la creazione di politiche condivise e coerenti in materia di flussi migratori. La presidente Ter Horst ha peraltro espresso perplessità sulla creazione di una nuova rete di comitati europei destinati a sviluppare proposte e iniziative parlamentari che possono insieme aiutare a inquadrare nazionale e, di conseguenza, la politica europea, ritenendo principalmente competenti i parlamenti nazionali e le altre sedi europee come COSAC e altri importanti incontri interparlamentari esistenti.

PARTE III

L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI FLUSSI MIGRATORI IN ITALIA ATTRAVERSO L'EUROPA, NELLA PROSPETTIVA DELLA RIFORMA DEL SISTEMA EUROPEO COMUNE D'ASILO E DELLA REVISIONE DEI MODELLI DI ACCOGLIENZA

§.1. Le motivazioni della deliberazione dell'indagine.

Il Comitato ha deliberato, il 17 dicembre 2013, di avviare innanzitutto un'indagine conoscitiva sui “Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza”, con l'obiettivo di approfondire le allora recenti problematiche connesse al massiccio afflusso di migranti sul territorio nazionale, nonché di studiare dinamiche e caratteristiche dei principali flussi migratori in transito verso l'Europa. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, ha inteso svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le più recenti problematiche connesse al massiccio afflusso di migranti sul territorio nazionale e all'evolversi dei flussi migratori in transito verso l'Europa.

Dopo i tragici naufragi verificatisi nel mese di ottobre 2013 a largo di Lampedusa, il Governo italiano ha intrapreso l'operazione «Mare nostrum», un'operazione militare ed umanitaria per arginare la tratta degli esseri umani prevedendo il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare con l'impiego di diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate. Il Consiglio dei Ministri dell'interno dell'Unione europea del 7 ottobre 2013 ha convenuto con la proposta avanzata dalla delegazione italiana di istituire una task force congiunta con la Commissione europea, volta ad individuare concrete azioni che assicurino un uso efficace delle politiche e degli strumenti esistenti in tale settore a disposizione dell'Unione europea. Nella riunione del 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza di affrontare le cause profonde dei flussi migratori potenziando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso un appropriato sostegno dell'UE allo sviluppo e un'efficace politica di rimpatrio. Inoltre, ha auspicato la rapida attuazione, da parte degli Stati membri, del nuovo sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) per facilitare il rilevamento delle navi e degli ingressi illegali e contribuire a proteggere e salvare vite umane alle frontiere esterne dell'UE.

In quella sessione, il Consiglio europeo ha deciso di tornare ad occuparsi delle questioni dell'asilo e della migrazione in una prospettiva più ampia e più a lungo termine nel giugno del 2014, quando saranno definiti orientamenti strategici per l'ulteriore

programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Comitato pertanto, con la presente indagine conoscitiva, ha inteso sostanzialmente monitorare questa *road map* in materia di immigrazione e asilo, sia nella fase della predisposizione degli strumenti sia in quella di prima applicazione degli indirizzi, anche in vista dell'assunzione della presidenza di turno dell'UE da parte dell'Italia nel secondo semestre 2014.

A distanza di oltre cinque anni dall'approvazione del cd. Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, il Comitato ha inteso verificare la progressiva attuazione del sistema europeo comune d'asilo nel territorio dell'Unione, per valutare le politiche nazionali ed europee di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei cittadini che godono di protezione umanitaria e per ricostruire lo stato degli accordi in essere sul diritto di asilo, nella prospettiva di loro possibili modifiche e in considerazione della entrata in vigore del cd. Regolamento Dublino III. In secondo luogo, il Comitato ha inteso approfondire le prospettive dell'integrazione sul territorio nazionale ed europeo dei cittadini dei Paesi terzi – non solo se richiedenti asilo – a seguito delle nuove, eccezionali ondate migratorie che si sono recentemente succedute, con un'analisi ad ampio raggio che, partendo dalle procedure di controllo e prevenzione alle frontiere, si è concentrata sui moduli di accoglienza e sulla loro possibile revisione, per poi occuparsi dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro e delle connesse politiche di inclusione e cooperazione.

L'importanza e l'attualità degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'indagine hanno determinato quindi il Comitato a prorogare il termine una prima volta dal 31 dicembre 2014, al 28 febbraio 2015, e quindi ad integrarne il programma.

In considerazione dei sanguinosi conflitti in corso, specie in taluni Paesi del Medio Oriente e dell'Africa, e dopo aver osservato gravi attacchi terroristici in alcuni Paesi europei, è infatti venuta all'attenzione del Comitato l'esigenza di non trascurare nel monitoraggio del fenomeno migratorio in Europa le possibili occasioni di violazione delle frontiere da parte di soggetti che, anche successivamente al loro ingresso in Europa, possano trasformarsi in terroristi o loro fiancheggiatori. Data la complessità di questo profilo, rilevabile solo all'esito di complesse indagini investigative, il Comitato si è quindi proposto di accertare, per quanto di propria competenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in commento, quali cautele ed accorgimenti siano in atto per scongiurare o limitare tale rischio. Per l'Italia, basti pensare alle preoccupazioni presso le competenti autorità circa il verificarsi di simili rischi relativamente a grandi eventi previsti sul proprio territorio come lo svolgimento della manifestazione Expo 2015.

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è stato quindi prorogato al 31 ottobre 2015.

Con riferimento a questi temi, il Comitato ha svolto fino ad oggi le audizioni dei seguenti soggetti: Angela Pria, Capo Dipartimento civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'interno (19 novembre 2013); Giovanni Pinto, Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Ministero dell'interno (10 dicembre 2013 e 4 marzo 2014); Andrea De Bonis, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (25 marzo 2014); rappresentanti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni-OIM (27 maggio 2014); on. Federica Mogherini, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (8 aprile 2014); on. Angelino Alfano, Ministro dell'interno (15 aprile, 28 maggio, 22 ottobre e 19 novembre 2014); on. Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche europee (23 aprile e 27 novembre 2014); Maria Maddalena Novelli, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (11 giugno 2014); Alessandro Menichelli, Consigliere per la Giustizia e gli Affari Interni nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea e membro supplente del Consiglio di amministrazione di Frontex (17 giugno 2014); Piero Fassino, presidente dell'ANCI e sindaco di Torino (18 giugno 2014); Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa (24 giugno 2014); Giuliano Pisapia, sindaco di Milano (15 luglio 2014); Linda Tomasinsig, sindaco di Gradisca d'Isonzo (22 luglio 2014); on. Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali (7 agosto 2014); Naceur Mestiri, Ambasciatore della Repubblica Tunisina (15 settembre 2014); Amr Helmy, Ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto (30 settembre 2014); Hassan Abouyoub, Ambasciatore del Regno del Marocco (8 ottobre 2014); Furio Honsell, sindaco di Udine (30 ottobre 2014); Beatrice Lorenzin, Ministra della salute (11 novembre 2014); Andrea Orlando, Ministro della giustizia (10 dicembre 2014); Eugenio Orlandi, rappresentante di Europol (20 gennaio 2015); sen. Marco Minniti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (28 gennaio 2015); Francesco Paolo Tronca, Prefetto di Milano (28 gennaio 2015); Luigi Savina, Questore di Milano, (10 febbraio 2015); Alessandro Pansa, Capo della Polizia (25 febbraio 2015); Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali (3 marzo 2015); Paolo Gentiloni, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (5 marzo 2015); Mario Papa, presidente del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (11 e 18 marzo 2015); sen. Stefania Giannini, Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca (25 marzo 2015); Mario Morcone, Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (25 marzo 2015); Mario Lucini, sindaco di Como (15 aprile 2015); Elisabetta Margiacchi, Prefetto di Bolzano (29 aprile 2015).

§.2. *Le tematiche emerse.*

Dalle audizioni svolte dal Comitato con riferimento alla materia dei flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, sono emersi alcuni filoni di indagine prevalenti: il dispiegarsi e l'evolversi della operazione italiana *Mare Nostrum* e la sua successiva sostituzione con l'operazione europea *Triton*; le problematiche concernenti l'applicazione e le deroghe relative al cd. Regolamento Dublino III e le esigenze di una sua riforma; la effettiva attualità dello Spazio Schengen, con specifico riferimento ai profili della sicurezza nazionale, del fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters* e dei possibili collegamenti tra terrorismo e migrazione, anche in conseguenza degli attentati che hanno colpito alcune capitali europee all'inizio del 2015; il tema del mutuo riconoscimento del diritto di asilo, le problematiche connesse al *resettlement* e la riforma del cd. codice visti; la necessità di percorrere una cooperazione con Paesi Terzi e la previsione di partenariati di mobilità e sicurezza, anche a partire dalla istituzione di campi profughi; la gestione dei minori stranieri non accompagnati e dei flussi migratori anche dal punto di vista sanitario; le problematiche connesse ai profili finanziari nella gestione delle politiche sull'immigrazione.

Innanzitutto, quindi, la problematica legata all'avvio della operazione italiana *Mare Nostrum* e il suo successivo superamento per effetto dell'operazione europea *Triton*.

§.3. *L'analisi svolta dal Comitato sull'operazione italiana Mare Nostrum e il suo superamento con l'operazione europea Triton: limiti e prospettive.*

Le condizioni di perdurante guerra civile in alcuni Paesi dell'Africa, nonché di grave instabilità politica seguita al crollo di precedenti regimi (per tutti, Siria nel primo caso e Libia nel secondo), hanno comportato, tra l'altro, gravi violazioni dei diritti umani in danno alle popolazioni residenti, che hanno visto nella fuga l'unica opzione possibile per salvare la propria vita, con ciò generando un massiccio flusso di migranti verso l'Italia, soprattutto via mare, ma anche via terra attraverso la rotta dei Balcani, nella convinzione che l'Italia possa rappresentare una porta d'accesso per l'Europa. Tale situazione, se da un lato non ha trovato riscontro nella realtà delle cose, stante la normativa prevista dal Regolamento di Dublino, per cui il Paese di primo ingresso è anche quello cui spetta la responsabilità di fornire accoglienza e prendersi in carico eventuali richiedenti asilo, dall'altro ha posto il Paese nella condizione di sopportare enormi oneri gestionali, umanitari e di ordine pubblico per fronteggiare l'emergenza tuttora in atto. Il Comitato si è trovato quindi innanzitutto ad affrontare il tema della gestione dei grandi flussi migratori nel corso dello svolgimento dell'operazione *Mare Nostrum*.

La principale problematica affrontata dal Comitato Schengen durante la legislatura in corso è stata quella relativa alla cosiddetta operazione *Mare Nostrum*, avviata il 14 ottobre 2013 dal Governo per fronteggiare i flussi migratori, intervenire in soccorso dei migranti e prevenire la tratta degli esseri umani. Si è trattato di un'operazione militare ed umanitaria che ha previsto il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare utilizzando mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate. Il Consiglio dei Ministri dell'interno dell'Unione europea del 7 ottobre 2013, pochi giorni dopo la tragedia, aveva convenuto con la proposta avanzata dalla delegazione italiana di istituire in tempi brevi una *task force*, insieme con la Commissione europea, volta ad individuare concrete azioni per assicurare un uso efficace delle politiche e degli strumenti esistenti in tale settore a disposizione dell'Unione europea. Il 22 ottobre 2014 l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, nel rendere comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, metteva in rilievo la dimensione europea della questione immigrazione, preannunciando la richiesta di immediate misure in ambito comunitario. Il giorno successivo a quella data, il 23 ottobre 2013, il Parlamento europeo approvava una risoluzione sui flussi migratori diretta a realizzare un approccio coordinato basato sulla solidarietà e sulla responsabilità e sostenuto da strumenti comuni a livello UE, anche al fine di evitare il ripetersi dei tragici eventi di Lampedusa¹⁷.

In questo senso, il Consiglio dei Ministri dell'interno dell'Unione europea, nella riunione del 24 e 25 ottobre 2013, sottolineava l'importanza di affrontare le cause profonde dei flussi migratori potenziando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso un appropriato sostegno dell'UE allo sviluppo e un'efficace politica di rimpatrio, auspicando la rapida attuazione, da parte degli Stati membri, del nuovo sistema europeo di sorveglianza

¹⁷ Vale la pena ricordare dalle Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 ottobre quanto previsto dai punti seguenti:

“47. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di affrontare le cause profonde dei flussi migratori potenziando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, anche attraverso un appropriato sostegno dell'UE allo sviluppo e un'efficace politica di rimpatrio. Chiede inoltre una cooperazione più stretta con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni nei paesi terzi interessati. Occorre intensificare la lotta contro la tratta e il traffico di esseri umani non soltanto nel territorio degli Stati membri dell'UE ma anche nei paesi di origine e di transito. Inoltre, il Consiglio europeo chiede di rafforzare le attività di Frontex nel Mediterraneo e lungo le frontiere sudorientali dell'UE. La rapida attuazione da parte degli Stati membri del nuovo sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) sarà determinante per facilitare il rilevamento delle navi e degli ingressi illegali, contribuendo a proteggere e salvare vite umane alle frontiere esterne dell'UE.

48. Il Consiglio europeo invita la *task force* per il Mediterraneo, di recente istituzione, guidata dalla Commissione europea e comprendente Stati membri, agenzie dell'UE e il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna), a individuare - sulla base dei principi di prevenzione, protezione e solidarietà - le azioni prioritarie per un utilizzo a breve termine più efficiente delle politiche e degli strumenti europei. La Commissione riferirà al Consiglio nella sessione del 5-6 dicembre 2013 in merito ai lavori della *task force* al fine di prendere decisioni operative. La presidenza riferirà al Consiglio europeo a dicembre.

49. Il Consiglio europeo ritornerà sulle questioni dell'asilo e della migrazione in una prospettiva più ampia e più a lungo termine nel giugno del 2014, quando saranno definiti orientamenti strategici per l'ulteriore programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.

delle frontiere (EUROSUR), al fine di facilitare il rilevamento delle navi e degli ingressi illegali, così da contribuire a proteggere e salvare vite umane alle frontiere esterne dell'UE. Infine, in quella sessione il Consiglio europeo ha deciso di tornare ad occuparsi delle questioni dell'asilo e della migrazione in una prospettiva più ampia e più a lungo termine, individuando al giugno del 2014 il termine per definire gli orientamenti strategici necessari al fine di un'ulteriore programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Comitato Schengen ha passo passo condiviso il percorso del Governo italiano nell'approntare una risposta alla situazione di emergenza determinatasi alla fine del 2013, con l'obiettivo di prevenire il ripetersi di nuove tragedie dopo quella di Lampedusa, attraverso l'operazione *Mare Nostrum*.

Con il monitoraggio della operazione *Mare Nostrum*, il Comitato ha evidenziato le criticità e le lacune del sistema di immigrazione e asilo europeo, sia nella fase della predisposizione degli strumenti, sia in quella di prima applicazione degli indirizzi, anche in vista dell'assunzione della presidenza di turno dell'UE da parte dell'Italia nel secondo semestre 2014. Più specificamente, sotto questo aspetto, il Comitato ha inteso verificare la progressiva attuazione del sistema europeo comune d'asilo nel territorio dell'Unione, per valutare le politiche nazionali ed europee di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei cittadini che godono di protezione umanitaria e per ricostruire lo stato degli accordi in essere sul diritto di asilo, nella prospettiva di loro possibili modifiche e in considerazione della entrata in vigore del cd. Regolamento Dublino III, già prevista per gennaio 2014.

In secondo luogo, il Comitato ha inteso approfondire le prospettive dell'integrazione sul territorio nazionale ed europeo dei cittadini dei Paesi terzi - non solo se richiedenti asilo - a seguito delle nuove, eccezionali ondate migratorie che si sono recentemente succedute, con un'analisi ad ampio raggio che, partendo dalle procedure di controllo e prevenzione alle frontiere, fosse in grado di concentrarsi sui moduli di accoglienza e sulla loro possibile revisione, per poi occuparsi dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro e delle connesse politiche di inclusione e cooperazione.

Si è così potuto approfondire il quadro normativo del diritto di asilo, soffermandosi in particolare sulle questioni connesse alla condizione giuridica dei richiedenti asilo e dei rifugiati in genere, mettendo a fuoco in particolare lo stato di attuazione e le eventuali possibilità di miglioramento del quadro normativo esistente. In questo senso, il ciclo di audizioni svolte, soprattutto con i principali esponenti del Governo in carica interessati dalla materia, hanno contribuito a fornire un quadro informativo esauriente sia delle norme europee

e internazionali, sia della loro attuazione a livello nazionale, nella prospettiva, appunto, di una riforma che dovrebbe avvenire principalmente a livello di Unione europea.

L'Italia si è trovata così ad affrontare una pressione migratoria nel corso del 2014 che ha superato i livelli record toccati nel 2011. Solo nei primi tre mesi del 2014 il numero di migranti arrivati via mare nel Paese è stato di 13 volte superiore allo stesso periodo del 2013. Più precisamente, nei primi cinque mesi dell'anno gli arrivi di migranti sono stati 39.538 e la regione maggiormente coinvolta dal fenomeno è stata la Sicilia, in cui si sono registrati il 98 per cento degli sbarchi. Ai primi di luglio, le cifre riportate sfioravano le 50.000 persone arrivate sulle coste italiane via mare e alla fine dell'anno sono arrivate alla soglia di oltre 170.000 unità.

Il Comitato ha quindi rappresentato l'esigenza¹⁸ al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, di formulare una valutazione dei risultati dell'operazione *Mare Nostrum* e di adoperarsi in sede europea per aumentare la dotazione finanziaria per fronteggiare gli sbarchi. Il Ministro ha riferito che a fronte dell'emergenza in atto, l'impegno dell'Italia sul piano della solidarietà europea in materia di immigrazione e di asilo, ha trovato con l'operazione *Mare Nostrum* il potenziamento della sorveglianza nel Mediterraneo, il salvataggio dei migranti in difficoltà e il contrasto all'azione criminale connessa all'immigrazione irregolare. *Mare Nostrum* ha rappresentato un'operazione di difficoltà elevata dal punto di vista tecnico, un'operazione interdisciplinare, che ha determinato la necessità di un concorso di assetti militari e delle forze di polizia, anche in ragione dell'ampiezza dello spettro di territorio marino coinvolto e del carattere continuativo dell'operazione. Il Comitato ha anche formulato l'auspicio di un maggiore coinvolgimento, economico e organizzativo di Frontex¹⁹ nelle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime mediterranee dell'UE, oltre chiedere di valutare la possibilità di un trasferimento della sede di Frontex, attualmente a Varsavia, in Italia. L'attuazione di *Mare Nostrum*, infatti, con costi oltre i 9 milioni al mese, ha reso tale onere difficilmente sostenibile per l'Italia mettendo a rischio la continuazione dell'operazione in mancanza di ulteriori contributi dall'Europa. Tale auspicio, espresso dal Comitato al Ministro dell'interno, che più volte è tornato sulla questione, ha rappresentato l'avvio di una difficile e lunga trattativa con l'Europa in vista di uno sforzo ulteriore da parte dei Paesi dell'Unione per aiutare l'Italia, incrementando le risorse finanziarie destinate alle attività di sorveglianza marittima ed accoglienza gestite dal nostro Paese.

In particolare, il tema del salvataggio dei profughi in mare è stato affrontato in base a un principio di solidarietà tra tutti gli Stati membri nella gestione di un fenomeno che

¹⁸ Si veda l'intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 15 aprile 2014.

¹⁹ Si veda l'intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 19 novembre 2014.

dovrebbe interessare l'intera Unione europea. Tuttavia, all'azione di sensibilizzazione e di condivisione della preoccupazione con altri *partner* europei rispetto alla dimensione umanitaria del fenomeno in corso, per molti mesi non è seguita, nei fatti, l'affermazione, né il riconoscimento da parte degli altri Stati membri di una dimensione pienamente europea del problema, frustrando le attese del nostro Paese. Se, quindi, dopo la tragedia di Lampedusa, la creazione di una *task force* dell'Unione europea per la gestione dell'emergenza migratoria nel Mediterraneo e per una più efficace gestione del fenomeno migratorio nel medio periodo, ha costituito un passo in avanti nella presa di coscienza della valenza pienamente europea del problema (non soltanto della sponda sud dell'Europa), l'Italia si è trovata con l'operazione *Mare Nostrum* nella difficile situazione di dovere gestire l'afflusso massiccio di migranti verso sulle proprie coste restando virtualmente sola.

Nella fase ormai conclusiva dell'operazione *Mare Nostrum*, il Comitato ha accertato che i migranti soccorsi, nell'ambito di 563 interventi, sono stati 101.000, di cui 12.000 minori non accompagnati; sono stati rinvenuti 499 corpi di persone decedute, mentre i dispersi, sulla base della testimonianza dei sopravvissuti, potrebbero essere stati più di 1.800; sono stati arrestati 728 scafisti e sequestrate otto imbarcazioni.

Le richieste di protezione internazionale dall'inizio del 2014 sono state 56.485, di cui sono state esaminate 31.185 istanze, con il seguente esito: 3.339 concessioni dello status di rifugiato, equivalenti all'11 per cento; 6.944 concessioni dello status di protezione sussidiaria, corrispondenti al 22 per cento; 8.701 trasmissioni degli atti al questore per il rilascio del permesso umanitario, equivalenti al 28 per cento; 11.196 dinieghi di protezione internazionale, pari al 36 per cento; e infine 985 casi di irreperibilità, secondo dati aggregati, per cui non risulta possibile enucleare il numero preciso dei richiedenti soccorsi dai mezzi di *Mare Nostrum*. Dal mese di ottobre del 2013 all'ottobre 2014, gli stranieri fotosegnalati dalla polizia scientifica sono stati 98.202, anche in questo caso si tratta di un dato aggregato, che non è riferibile soltanto ai migranti venuti in Italia con *Mare Nostrum*²⁰.

A conclusione di quest'ultima, secondo le indicazioni della Marina militare i migranti assistiti nell'ambito di 421 eventi di ricerca e soccorso sono stati 150.810. I presunti scafisti, fermati e consegnati all'Autorità Giudiziaria, grazie anche alla cooperazione con le Procure interessate, hanno raggiunto il numero di 330, mentre sono state sequestrate 5 "navi madre". Questi risultati sono stati raggiunti grazie all'impiego di 32 Unità navali e 2 sommergibili che si sono avvicendati dall'inizio dell'operazione per un totale di oltre 45.000 ore di impiego e l'impegno in media di circa 900 militari al giorno.

²⁰ Si veda l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano del 19 novembre 2014.

In particolare, secondo i dati acquisiti dal Comitato dal Ministero dell'Interno, l'operazione *Mare Nostrum*, dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014, ha portato:

- Eventi di sbarco: 563
- Migranti soccorsi: 100.949, di cui 9.038 minori non accompagnati
- Arresti: 270 tra scafisti, organizzatori e basisti
- Sequestri: 8 imbarcazioni
- Costo dell'operazione: circa 115 milioni di euro.

Le operazioni contestuali a *Mare Nostrum*, operazioni di Frontex (*Hermes*, *Hermes extension*, *Aeneas*) e le altre operazioni di soccorso (mercantili privati, rintracci sulle coste) hanno portato:

- Eventi di sbarco: 498
- Migranti soccorsi: 60.489, di cui 3.679 minori non accompagnati
- Arresti: 172 tra scafisti, organizzatori e basisti
- Sequestri: 39 imbarcazioni.

L'operazione *Mare Nostrum phasing out* dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014 ha portato:

- Eventi di sbarco: 28
- Migranti soccorsi: 3.678, di cui 297 minori non accompagnati
- Arresti: 12 tra scafisti, organizzatori e basisti
- Sequestri: 0
- Costo dell'operazione: 5,6 milioni di euro.

Circa, infine, i dati complessivi relativi ai corpi recuperati durante tutte le operazioni indicate e ai presunti dispersi, acquisite anche sulla base delle dichiarazioni dei superstiti, risultano:

- Corpi recuperati: 560 (721 secondo UNHCR),
- Migranti dispersi: 1807 (2817 secondo UNHCR).

Per approfondire le problematiche relative al ruolo dell'Agenzia Frontex, il Comitato ha audito, nella seduta del 17 giugno 2014, Alessandro Menichelli, consigliere per la giustizia e gli affari interni nella rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e membro supplente del consiglio di amministrazione di Frontex. Il Comitato ha quindi appreso che la creazione dell'Agenzia Frontex mirava, come necessario corollario all'abolizione dei controlli alle frontiere interne, ad assicurare una gestione integrata delle stesse, tale da garantire un livello elevato ed uniforme di controlli in attuazione dell'adesione a Schengen e nel rispetto del suo presupposto fondamentale, cioè di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tra le misure alle quali il Comitato ha guardato con maggiore interesse,

vi è stato, fin da subito, il rafforzamento dell'Agenzia Frontex e il suo coordinamento con il sistema Eurosur per lo scambio di informazioni nella sorveglianza delle frontiere esterne, operativo dal dicembre 2013. Tale rafforzamento dell'agenzia, infatti, come è stato segnalato anche in sede di audizione, risultava essenziale per l'Italia sia da un punto di vista finanziario, sia operativo attraverso una maggiore partecipazione degli Stati membri alle operazioni congiunte. In tal senso, l'adozione da parte del Parlamento europeo del nuovo Regolamento Frontex che, conformemente al diritto internazionale e alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, stabilisce norme comuni e regole di ingaggio per le operazioni congiunte in mare e per la tutela delle persone bisognose di protezione che viaggiano in flussi misti, è sembrato un primo passo in questa direzione. Tuttavia, restava la necessità di una presa in carico del problema e della gestione della questione a livello europeo.

A seguito della successiva conclusione di *Mare Nostrum*, e in previsione dell'avvio dell'operazione *Frontex plus*, ribattezzata *Triton* dal 1° novembre 2014, il Comitato ha richiesto chiarimenti sui tempi previsti per la conclusione di *Mare Nostrum*, sul rapporto tra quest'ultima e *Triton* e sui dettagli di questa operazione, in particolare sul raggio d'azione dell'operazione stessa, sul numero di navi impiegate, con quale personale a bordo e con quale tipo di supporto tecnico²¹. Il Ministro dell'interno, Angelino Alfano ha quindi illustrato al Comitato la disposizione degli assetti aeronavali da dispiegare nel Mediterraneo, operanti sulla base dell'*operational plan* di *Triton*, redatto da Frontex d'intesa con la Commissione europea e i Paesi interessati, con l'indicazione delle caratteristiche dell'operazione, compresi i suoi costi, quantificati in circa 3 milioni di euro mensili, ossia meno di un terzo di quanto stanziato per l'operazione *Mare Nostrum*, non più pagati solo dall'Italia. La regia unitaria della nuova missione europea, che avrebbe assorbito quelle già in atto, cioè *Aeneas* ed *Ermes*, è stata affidata all'Agenzia, la quale per l'espletamento di tale mandato, riceve dall'Unione europea uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e si avvale del Centro di coordinamento internazionale istituito a Pratica di Mare, presso il comando aeronavale della Guardia di finanza, dove saranno distaccati i rappresentanti della stessa agenzia e di tutti i Paesi partecipanti.

Anche in ragione del vasto raggio di azione, che comprende l'intero Mediterraneo centrale e lo Jonio, l'operazione di Frontex avrebbe richiesto la più ampia partecipazione di Stati membri, ma già a partire dal suo avvio l'operazione *Triton* poteva essere qualificata come la più grande e partecipata operazione di controllo delle frontiere messa mai in campo dall'Unione europea nello scenario del Mediterraneo. Secondo quanto emerso, il panel degli

²¹ Si veda l'intervento del senatore Riccardo Mazzoni nella seduta del 22 ottobre 2014.

Stati partecipanti e dei dispositivi su cui contare per l'operazione guidata da Frontex, è stato costituito, oltre all'Italia, da: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda (solo per *Triton* 2015), Islanda, Lettonia (solo per *Triton* 2014), Lussemburgo (solo per *Triton* 2014), Malta, Olanda, Norvegia (solo per *Triton* 2015), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Spagna e Regno Unito. La nuova operazione *Triton* si dispiega essenzialmente nel Mediterraneo centrale e nello Jonio. La sua area operativa risulta piuttosto vasta e, oltre al canale di Sicilia, comprende nel quadrante est la parte ionica della Calabria, estendendosi parzialmente anche alla Puglia, mentre nel settore ovest abbraccia la Sardegna meridionale. La linea di pattugliamento si attesta per gli assetti marittimi a circa 30-40 miglia dalle isole di Lampedusa e Malta. Il dispositivo aereo, invece, si spinge sino al limite dell'intera area operativa.

Il Comitato ha quindi chiesto dei chiarimenti sulle dotazioni e sullo stanziamento di risorse per *Triton*²². È stato riferito al Comitato che gli assetti aeronavali schierati e gli esperti impiegati nei team di supporto appartengono a 24 Stati membri, inclusa l'Italia; otto Stati hanno messo a disposizione un numero complessivo di tre aerei, un elicottero, tre pattugliatori d'altura e tre pattugliatori costieri, mentre l'Italia ha messo a disposizione un aereo della Guardia di finanza, un pattugliatore d'altura della Marina militare con elicottero a bordo e due pattugliatori costieri, rispettivamente della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Inoltre, nell'ambito delle disponibilità complessive offerte dagli Stati, la scelta degli assetti aeronavali da impiegare è stata demandata a Frontex, le cui determinazioni operative rimangono ovviamente vincolate al budget europeo a disposizione, che è stata inizialmente di 3 milioni di euro mensili. Nella fase d'avvio, il dispositivo di *Triton* ha visto schierati al largo delle coste italiane e maltesi due aerei, due elicotteri, due pattugliatori d'altura e quattro pattugliatori costieri. Gli assetti forniti da Malta in particolare hanno provveduto anche alla distruzione delle imbarcazioni lasciate alla deriva dopo il salvataggio dei migranti, che, oltre a costituire un rischio per la navigazione, potevano essere recuperate dalle stesse organizzazioni criminali e riutilizzate per successivi viaggi. Infine, a supporto dell'attività di pattugliamento, è risultato al Comitato che sono stati impiegati cinque *joint debriefing team* per lo svolgimento delle interviste ai migranti sui luoghi di sbarco e due screening team per i primi accertamenti sulla nazionalità dei migranti. Per la costituzione di tali team, hanno dato la loro disponibilità a inviare propri esperti i seguenti Stati: Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Spagna e Regno Unito. I team, guidati da un funzionario della polizia di Stato e integrati da due

²² Si veda l'intervento dell'onorevole Massimo Artini nella seduta del 19 novembre 2014.

esperti per le interviste e da un mediatore culturale, sono dislocati a Mineo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Crotona.

Inoltre, l'operazione *Triton* è stata decisa, portata avanti e finanziata dall'Unione europea con una *governance* complessiva assicurata dall'Agenzia Frontex, organismo della stessa Unione, mentre *Mare Nostrum* era nata da una decisione italiana, con finanziamenti dell'Italia, al fine di dare una risposta emergenziale al gravissimo problema umanitario manifestatosi tragicamente con la sciagura di Lampedusa. La nuova operazione, dunque, dovrebbe avere, nelle intenzioni, un compito del tutto differente rispetto a quello di *Mare Nostrum*, anche in ragione dei diversi obiettivi. Frontex nel Mediterraneo centrale ha l'obiettivo di contrastare l'immigrazione clandestina, la tratta e il traffico di esseri umani, secondo i limiti e le procedure imposte dal Regolamento n. 656/2014²³, che reca le norme a cui l'Agenzia si deve attenere per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne dell'Unione europea. L'elemento di novità, in base a questo Regolamento, dovrebbe inoltre contemplare ogni intervento utile anche in chiave dissuasiva, inclusa l'ispezione del natante, del carico e delle persone che vi sono a bordo, nonché il sequestro del mezzo e il fermo delle persone.

Il Comitato ha appurato che la missione di Frontex svolgerà all'occorrenza anche attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo, conformemente non tanto agli obiettivi della missione stessa, bensì al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla situazione giuridica o dalle circostanze in cui si trovino le persone da soccorrere²⁴. Su tale fronte, il Comitato ha espresso perplessità in ordine all'adeguatezza di *Triton* confrontata a *Mare Nostrum*, relativamente alle attività di soccorso in mare.

Il Comitato ha anche appreso che il Consiglio europeo del 23 aprile 2015, riunitosi d'urgenza dopo una grave tragedia verificatasi nel Mediterraneo, ha deciso, tra l'altro, di potenziare rapidamente le operazioni dell'UE *Triton* e *Poseidon*, almeno triplicando le risorse finanziarie a tale scopo nel 2015 e 2016 e incrementando il numero dei mezzi, in modo da aumentare le possibilità di ricerca e salvataggio nell'ambito del mandato di Frontex. Il Consiglio europeo ha anche deciso di incrementare la lotta contro i trafficanti, prevenire i flussi migratori illegali e rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne. Poiché l'instabilità in Libia crea un ambiente ideale per le attività criminali dei trafficanti, il Consiglio europeo si è impegnato a sostenere gli sforzi a guida ONU diretti a ristabilire l'autorità di

²³ Regolamento n. 656/2014 del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

²⁴ Si veda l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano nella citata seduta del 22 ottobre 2014.

governo in Libia e a intensificare l'azione dell'UE per affrontare le situazioni di conflitto e l'instabilità che sono fattori cruciali di spinta della migrazione, anche in Siria.

§.4 Il cd. Regolamento Dublino III e le esigenze di una sua riforma: in particolare la questione delle deroghe.

Con riferimento alle procedure per la concessione dell'asilo, è emerso nel corso dell'attività svolta dal Comitato che il criterio della competenza del Paese di primo ingresso per l'esame della domanda di protezione internazionale, non essendo stato sostanzialmente modificato dal nuovo Regolamento (Ue) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto Dublino III, conserva aspetti di indubbia criticità per l'Italia. Tale Regolamento, infatti, in larga parte sostenuto dalla maggioranza dei Paesi del centro e del nord Europa, risulta fortemente penalizzante per Paesi come l'Italia, che geograficamente rappresentano il primo punto d'approdo rispetto alle coste africane, quale successivo territorio di transito verso l'Europa continentale. Tuttavia, è emerso altrettanto chiaramente che la frontiera italiana, rappresenta a tutti gli effetti la comune frontiera esterna dell'Unione europea, con ciò sollevando una necessaria assunzione di responsabilità da parte di tutti i Paesi dell'Unione in tema migratorio.

Il sistema di Dublino III presenta il limite obiettivo di caricare pressoché tutto l'onere delle diverse fattispecie di immigrazione, anche massive, sui Paesi di primo ingresso. Il Paese di primo ingresso, tuttavia, può non coincidere con l'ultimo desiderio del migrante, che nella maggior parte dei casi desidera andare da un'altra parte. Le regole di Dublino, quindi, gravano soprattutto l'Italia dell'intero peso di questi flussi migratori come Paese di primo ingresso, nel quale, per di più, si arriva via mare. In casi come questi, cioè di afflusso massiccio di migranti, occorrerebbe, invece, anche dal punto di vista dell'accoglienza, promuovere forme di equa suddivisione degli oneri, non solo perché più favorevoli al Paese, ma anche perché più corrispondenti al senso esistenziale della scelta del richiedente asilo e alla base solidaristica della costruzione europea. In questo senso, il Comitato ha accertato che, diversamente, sembra destinata a permanere una delle cause prime di squilibri macroscopici, con diseconomie evidenti che scaturiscono da situazioni di sovraccarico, a fronte di disponibilità in altri Paesi forse non pienamente utilizzate.

Il Comitato Schengen ha riscontrato che il principio sul quale l'Europa regola la competenza ad accogliere chi chiede e ottiene protezione internazionale, risale ai primi anni Duemila, quando l'opera di riavvicinamento e di armonizzazione delle legislazioni nazionali non era stata nemmeno avviata e si temeva, perciò, che le differenze di regime potessero

incentivare il fenomeno dell'*asylum shopping*. Ormai, però, dopo l'emanazione e il successivo recepimento di numerose direttive sulla materia, tale ostacolo è da ritenersi superato. È da ritenere che, fino a quando non si permetterà al richiedente asilo o al rifugiato di spostarsi all'interno dell'Europa secondo la propria volontà e in adesione a un proprio progetto di vita, la condizione che l'Italia continuerà a subire sarà quella di un estremo svantaggio, visto che tale condizione alimenta flussi che diventano inevitabilmente incontrollati verso altri Stati membri, comportando onerosi ritrasferimenti nel Paese²⁵.

Il Comitato si è anche attivato, nel limite delle proprie competenze, per verificare i problemi collegati al transito dei profughi nella provincia di Bolzano, e ai relativi controlli da parte delle autorità di polizia italiane e austriache²⁶. In questo senso, è stato riferito al Comitato che l'esponenziale aumento dei flussi migratori sulle coste italiane sta comportando per le regioni di confine, quali l'Alto Adige, un visibile, quotidiano e costante transito di migranti che intendono raggiungere i Paesi del centro e del Nord Europa. In particolare, l'Alto Adige, con i propri valichi di confine, soprattutto con quello del Brennero, assurge a meta privilegiata di tappa verso il Nord Europa.

I flussi constano principalmente di cittadini siriani, con presenze anche di eritrei, somali ed afgani, in gran parte componenti di nuclei familiari con figli minori. La maggior parte dei migranti (70%) viaggia a bordo di convogli ferroviari provenienti da Milano, da Lecce o da Verona con destinazione Monaco di Baviera e solo la minima parte transita lungo l'asse stradale del Brennero (Autostrada A22 "del Brennero"). L'intenzione dei migranti è prevalentemente quella di raggiungere i propri familiari residenti nei Paesi del Nord Europa. Infatti, i medesimi nella maggior parte dei casi non sono disposti – malgrado l'invito della locale Questura – a farsi foto-segnalare in Eurodac (infrastruttura di comunicazione o rete virtuale cifrata dedicata ai dati dei richiedenti asilo) in Italia: ciò perché la formalizzazione della richiesta di misure di protezione (internazionale, sussidiaria o umanitaria) alle Autorità Italiane vincolerebbe i migranti a permanere nel nostro Paese fino alla conclusione dell'iter amministrativo volto al riconoscimento dell'eventuale diritto. Da quanto riportato nel Comitato, risulta che nessun migrante ha fino ad ora manifestato l'intenzione di richiedere asilo in Austria, volendo raggiungere invece altri Paesi del Nord Europa. Il Comitato ha quindi accertato che l'incremento del fenomeno delineato comporta, da tempo, un netto potenziamento dei servizi di controllo alla frontiera austriaca – valico del Brennero – con

²⁵ In questo senso, si veda l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche in materia di immigrazione, svolta il 15 aprile 2014.

²⁶ Intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 29 aprile 2015.

conseguente significativo incremento dei casi di “riammissione passiva” effettuati sulla base dell’Accordo bilaterale esistente tra Italia ed Austria²⁷.

Con riguardo al Regolamento Dublino III il Comitato ha accertato d’altra parte la obiettiva difficoltà da parte italiana a proporre modifiche inerenti un testo approvato solo di recente, sottolineando al contempo la necessità di garantire la massima flessibilità nell’applicazione dello stesso nell’ambito dei margini previsti.

In particolare, la logica di Dublino è stata concepita in una fase storica - quasi trent’anni fa - completamente diversa da quella attuale, sia dal punto di vista della situazione geopolitica internazionale, sia da quello della quantità dei flussi a cui fare fronte. Il Regolamento, infatti, riguarda due categorie di migranti, quelli che sono stati identificati e si trovano nello Stato membro individuato (in base alla logica di Dublino) come competente a identificare le domande di asilo, e quelli in attesa di trasferimento, cioè quelli che si trovano nello Stato membro A, ma che, essendo stati identificati come prima entrati nello Stato membro B, sono in attesa di essere trasferiti dallo Stato membro A allo Stato membro B. Queste sono le due categorie attorno alle quali ci sono notevoli rigidità ma anche alcune criticità che, secondo quanto riferito al Comitato, sono la conseguenza del fatto che buona parte della logica di Dublino è obsoleta²⁸.

Tuttavia, ciò che per l’Italia è risultato finora difficile, non è stato il fatto di porre il tema della modifica formale della logica sottesa a Dublino, bensì convincere gli altri Paesi membri della necessità di sottoporre la stessa a revisione. Il Regolamento, infatti, varato nell’estate del 2013, è entrato in vigore nel gennaio 2014, scontando, tra l’altro, un periodo di applicazione estremamente breve. L’intero impianto di Dublino si basa sul presupposto secondo cui in tutta l’area di applicazione del diritto di asilo, dovrebbe esistere un livello di protezione omogeneo. Tuttavia, tale presupposto non corrisponde, allo stato, alla realtà dei fatti, poiché nell’Unione dei 28 Paesi i livelli di protezione e di efficacia dei sistemi di asilo nazionali non sono equiparati. Ci sono una serie di direttive in materia di asilo che cercano di favorire la convergenza di alcune procedure - direttiva sull’accoglienza, direttiva sulle procedure, direttiva sulle qualifiche, sopra ricordate -, ci sono però ancora delle forti differenze tra i sistemi di asilo nazionali dei vari Stati membri. È risultato al Comitato che tra i sistemi di asilo della Svezia e della Germania e i sistemi di asilo della Grecia e della Bulgaria, per esempio, ci siano delle differenze molto rilevanti. Questo è il primo punto che renderebbe in parte inefficace l’impianto di Dublino, il quale presuppone l’esistenza di una

²⁷ Si veda l’audizione del Prefetto di Bolzano, Elisabetta Margiacchi, nella seduta del 29 aprile 2015.

²⁸ Così il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche europee, Sandro Gozi, nel corso della sua audizione del 27 novembre 2014.

condizione che non si è ancora realizzata, cioè un sistema di asilo veramente equiparabile tra i vari Stati membri. Il Comitato ha quindi richiesto chiarimenti sulla possibilità di utilizzare i margini esistenti nello stesso Regolamento di Dublino per una sua applicazione più coerente con la realtà dei fatti che si verificano in Italia²⁹.

Secondo le informazioni fornite al Comitato in materia, un primo punto riguarderebbe il principio del mutuo riconoscimento, considerato molto importante proprio perché, anche in assenza di una modifica formale del Regolamento di Dublino, permetterebbe di fare quello che risulta allo stato precluso. Oggi, infatti, chi ottiene la protezione internazionale in uno Stato membro non ha la possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro per lavorare; il principio del mutuo riconoscimento, invece, assicurerebbe questa possibilità, permettendo di superare una prima criticità posta dal sistema Dublino. È emersa d'altro canto una rigidità con cui alcune norme del Regolamento Dublino III vengono applicate e la mancata applicazione di altre norme del medesimo Regolamento, che invece l'Italia avrebbe tutto l'interesse ad applicare. In particolare, l'articolo 17 del Regolamento di Dublino prevede due clausole molto importanti, in deroga ai criteri generali di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo: la clausola di sovranità e la clausola umanitaria. La clausola di sovranità stabilisce che uno Stato membro, a prescindere dal Regolamento di Dublino, possa sempre decidere di assumere la responsabilità di esaminare una richiesta di asilo presentata in frontiera o sul territorio, anche se, in base ai criteri ordinari, la competenza dovrebbe essere attribuita ad altro Stato membro.

Allo stesso modo, esiste la clausola umanitaria dettata dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento di Dublino III, in base alla quale qualsiasi Stato membro, pur non essendo competente per l'esame della domanda secondo i criteri ordinari, può diventarlo in considerazione di esigenze familiari o umanitarie del richiedente asilo. Ciò riguarda molte situazioni che si è dovuto affrontare in Italia: donne in stato di gravidanza che desiderano raggiungere il marito che si trova in un altro Stato membro; maternità recente; grave malattia; serio handicap; età avanzata e soprattutto maggiore interesse del minore non accompagnato, tema particolarmente grave. Il Comitato ha quindi potuto accertare nel corso dell'attività svolta che anche solo applicando semplicemente le disposizioni indicate, si potrebbero facilitare di gran lunga i ricongiungimenti familiari dei rifugiati o degli immigrati che arrivano nel territorio nazionale, consentendo loro di raggiungere familiari che si trovano in un altro Stato membro³⁰.

²⁹ Si veda l'intervento dell'onorevole Giorgio Brandolin, vice presidente del Comitato, nella seduta del 27 novembre 2014.

³⁰ Nello stesso senso, il sottosegretario Gozi durante l'audizione del 27 novembre 2014, citata.

§.5. *Attualità dello Spazio Schengen: sicurezza nazionale, fenomeno dei cosiddetti foreign fighters e possibili collegamenti tra terrorismo e migrazione. Cenni alle problematiche relative ai detenuti stranieri immigrati.*

Particolare attenzione è stata dedicata dal Comitato a verificare l'efficacia dell'attività di Europol, la sua adeguatezza in ordine al personale, ai mezzi di cui dispone, alle funzioni che le sono assegnate e per quanto riguarda gli strumenti normativi sulla base dei quali opera³¹. Il rappresentante di Europol, Eugenio Orlandi, audito dal Comitato nella seduta del 20 gennaio 2015 ha riferito che l'apertura delle frontiere ha gioco forza comportato un incremento delle dinamiche criminali connesse agli ingressi nell'area Schengen. Secondo i dati acquisiti dal Comitato, risulterebbero attive in Europa 3.600 organizzazioni criminali interessate da episodi di *serious crime*, cioè di crimine grave. In particolare, tra queste, alcune avrebbero sede in Belgio e in Portogallo, con aderenti di 60 nazionalità diverse e operanti in 35 Paesi. In Schengen ci sono 46,6 milioni di *items* (a tutto il 13 marzo 2013): di questi, 38,9 milioni sono numeri di passaporti o documenti che sono stati smarriti o rubati; ci sono, inoltre, 880.000 nominativi di persone, la maggior parte delle quali non si vuole che entrino nell'Unione europea, ma anche 32.000 nominativi di persone con un mandato d'arresto. In tal senso, il Comitato ha appurato come Schengen si ponga più alla stregua di uno scudo per proteggersi da chi viene dall'esterno, che non come un sistema per tracciare le persone che circolano al suo interno, ciò evidenziando un primo aspetto di criticità per il quale i Paesi dovrebbero inserire più dati rispetto a quanto non facciano ora, al fine di migliorare la condivisione degli stessi tra tutti i Paesi membri; non solo, quindi, le persone con un mandato d'arresto, ma anche persone ricercate per altri motivi.

Per citare un esempio, Europol ha nel suo *Europol information system* 250.000 *items*, di cui 78.000 persone, quindi, in un sistema analogo a quello di Schengen, in quanto a dati strutturati, ne ha il doppio, tutti appartenenti al crimine organizzato. Il Comitato ha quindi chiesto di approfondire la problematica della condivisione a livello europeo dei dati utili alle indagini sui reati gravi.³² Proprio in questo senso, è emerso che la criticità, in materia, è data dal fatto che questi dati possono essere mantenuti solo per tre anni, una misura giudicata minima nel caso dell'antiterrorismo, posto che le cellule possono restare dormienti per molto più di tre anni, a meno che uno Stato membro che ha inserito i dati non chieda di mantenerli sulla base di elementi che lo portino a credere che sia necessario mantenere sotto controllo una determinata persona.

³¹ Intervento del senatore Paolo Arrigoni nella seduta del 20 gennaio 2015.

³² Intervento del deputato Giorgio Brandolin, nella seduta del 20 gennaio 2015.

Nell'ottica di una maggiore condivisione dei dati, il Comitato ha accertato che, a differenza di Schengen, Europol dispone della possibilità di avere dati su campioni di DNA, nonché su impronte digitali e che quindi, rispetto a Schengen, potrebbe offrire un ausilio importante in un'ottica preventiva, poiché una volta inseriti i nominativi nel sistema di Europol, quest'ultimo è disegnato per consentire un'analisi dei dati, mediante eventuali collegamenti, al fine di tracciare un *network* che consente di mettere in correlazione le persone. In riferimento al rapporto tra protezione dei dati e *cyber* sicurezza, e in vista dell'adozione dello schema di regolamento che istituirà la banca dati nazionale del DNA prevista dal Trattato di Prüm, il Comitato ha audito il Garante per la protezione dei dati personali, on. Antonello Soro. Nel corso dell'audizione è emerso che proteggere i dati personali da un 11 settembre digitale è il primo presupposto per la sicurezza individuale e collettiva, ma che a tal fine vi è la necessità di una complessiva razionalizzazione del nostro sistema informativo. In particolare, il Comitato ha rappresentato l'esigenza di conoscere chi sia in grado tecnicamente di garantire che non ci siano deviazioni nell'utilizzo dei dati da chiunque raccolti, dal pubblico o dal privato, per le varie necessità³³. Il Garante ha sottolineato a questo proposito che la protezione dei dati e l'attività di messa in sicurezza dei centri privati e pubblici di raccolta dei dati personali e delle stesse infrastrutture dirette su cui viaggiano i flussi informativi fra le amministrazioni, è in se stessa uno strumento utile a rafforzare la capacità difensiva dei nostri sistemi informatici e un valore aggiunto per l'azione antiterrorismo. Vi è stata quindi l'adozione di una serie di provvedimenti prescrittivi volti a rafforzare il livello di sicurezza del sistema informativo Schengen, il cosiddetto NSIS (*National Schengen information system*), rispetto al quale il Garante è designato autorità di controllo incaricata di verificare la correttezza del trattamento effettuato. Si è d'altra parte accertato come il sistema Schengen potrebbe essere facilmente intercettato, posto che opera ad un livello *basic*, mentre per fronteggiare la sfida posta dal terrorismo internazionale diventa fondamentale avere una rete di condivisione dei dati almeno a livello *confidential*. In tal senso, sembra condivisibile la proposta secondo cui Europol dovrebbe diventare un punto di riferimento per raccogliere tutti i dati in circolazione.

Queste problematiche sono risultate particolarmente stringenti in relazione alla scia di attentati terroristici in Europa, di dichiarata matrice jihadista, dell'inizio del 2015, che ha portato all'attenzione del Comitato la problematica dei *foreign fighters* o combattenti stranieri di ritorno. Si tratta di un fenomeno relativamente recente ma che ha assunto portata globale e che, in mancanza di processi di integrazione efficaci tra popolazione autoctona e minoranze

³³ Intervento del senatore Riccardo Conti, nella seduta del 3 marzo 2015.

etniche presenti sui territori, forte di una espandersi della radicalizzazione del messaggio religioso islamico, rischia di diventare endemico nell'ambito delle moderne società multiculturali. Tale quadro ha comportato uno stato di massima attenzione da parte degli apparati di polizia e antiterrorismo nel Paese, il quale ha intensificato la collaborazione con le analoghe strutture degli altri Paesi europei. In questo contesto, il Comitato, già nella seduta del 19 novembre 2014, aveva rappresentato al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, l'esigenza di approfondire le problematiche relative ai flussi di *foreign fighters* di ritorno dalla Siria, con particolare riferimento al rischio terrorismo³⁴. Il Comitato ha accertato, nel limite delle proprie competenze, che lo sforzo investigativo posto in campo, mira ad evitare che estremisti islamici possano fare ingresso sul territorio nazionale o che organizzazioni terroristiche tentino di infiltrare militanti all'interno delle masse dei migranti, con il fine ultimo di attestare proprie cellule o creare articolazioni nel territorio dell'Unione europea. In tale contesto, sono stati adottati mirati dispositivi di controllo, anche presso i valichi di frontiera verosimilmente più esposti - in ragione della loro posizione geografica - al rischio che vi transitino i combattenti diretti verso aree di conflitto o di ritorno da queste ultime; con una implementazione, al contempo, del ricorso alle potenzialità delle banche-dati Schengen nel cosiddetto SIS II.

Il Comitato si è quindi attivato, nel limite delle proprie competenze, per monitorare le iniziative poste in essere dagli organi di polizia per circoscrivere e tenere sotto controllo il fenomeno dei *foreign fighters* italiani³⁵. Dagli elementi acquisiti dal Comitato, in particolare nel corso dell'audizione del Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa e del Presidente del Comitato analisi strategica antiterrorismo, dottor Mario Papa, risulta che alla fine di febbraio 2015 siano stati censiti, individuati e identificati dalle autorità di polizia circa 60 *foreign fighters*. Di questi, 5 risultano avere cittadinanza italiana, 2 hanno doppia nazionalità, mentre gli altri sono di origine straniera e a vario titolo hanno un legame con il Paese. Tutti quelli che sono in Italia sono soggetti a varie forme di attenzione e di controllo da parte delle nostre organizzazioni investigative. L'attività delle forze dell'ordine non è solo di informazione specialistica, ma dal mese di gennaio per decisione del CASA, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, sono stati avviati controlli sul tutto il territorio nazionale, soffermandosi sugli ambienti in cui si ravvisano situazioni maggiormente a rischio.

Al 18 marzo 2015, dal mese di gennaio – a seguito dell'attentato a Charlie Hebdo - nell'ambito dell'attività interforze, sono state controllate 4.432 persone, 141 persone sono state sottoposte a perquisizione domiciliare, 17 persone sono state arrestate non per reati di

³⁴ Si veda l'intervento del deputato Luca Frusone, nella seduta del 19 novembre 2014.

³⁵ Si veda l'intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 25 febbraio 2015.

terrorismo, 33 persone sono state espulse non per questioni di pericolosità sociale, ma per attività che vanno a incidere sul fronte della criminalità comune, che può essere serbatoio per il reclutamento del terrorismo. Per quanto riguarda le armi legali è allo studio un sistema per meglio monitorare il passaggio di possesso delle armi.

Ribadito che la rotta del Mediterraneo centrale, dalla Libia verso l'Italia, è la via di transito principale dei flussi irregolari diretti in Europa dall'Africa e che a causa dell'attuale instabilità politica del Paese, le Autorità libiche, non sono in grado, attualmente, di assicurare il controllo dei confini e contrastare le attività di organizzazioni terroristiche e criminali che sfruttano i flussi migratori, il Comitato ha rappresentato l'esigenza di verificare la possibilità che organizzazioni di tipo terroristico sfruttino l'instabilità della Libia per infiltrare i flussi di migranti in partenza dalle coste libiche o cerchino di gestirne le partenze³⁶. Il Comitato ha appurato che, anche se i flussi migratori, i traffici di esseri umani che si sviluppano nel mondo e nelle aree vicine all'Europa coinvolgono una molteplicità di organizzazioni, di persone, di personaggi, di strutture che sfruttano i migranti, non può essere stabilito un parallelismo tra immigrazione e terrorismo³⁷. È vero che in Libia vi è una particolare complessità politica e di tensione sociale, vi sono due Governi, uno legittimo eletto e un altro in carica, tre aree geografiche - Cirenaica, Tripolitania e Fezzan - in lotta tra loro, con decine di milizie armate, gruppi terroristici - Al Qaeda, alcuni affiliati all'*Islamic State* - che si combattono tra loro; c'è quindi una pluralità di soggetti che operano, per cui non è possibile escludere che anche le organizzazioni terroristiche siano entrate in una parte della gestione delle rotte dei trafficanti di esseri umani, perché si tratta di un business molto lucroso e tutte queste organizzazioni hanno bisogno di finanziarsi. Dai soggetti sbarcati in Italia che sono stati interrogati dagli investigatori italiani e dalle attività investigative conseguenti a queste informazioni, si ha notizia di episodi in cui, negli ultimi mesi, i trafficanti hanno costretto le persone a imbarcarsi con l'uso delle armi e addirittura hanno sparato a uno dei migranti, che è arrivato ferito a una gamba in Italia e ha dichiarato di essere stato colpito perché non voleva imbarcarsi date le condizioni del mare. Non vi è però alcuna conferma di un collegamento tra queste attività e quelle terroristiche.

Particolare attenzione comunque il Comitato ha rivolto alle misure adottate per la sicurezza di siti particolarmente sensibili, come il sito dell'Expo, inaugurato il 1° maggio 2015, e alla necessità di far fronte, con misure più attente, più articolate e con maggiore sinergia, anche alle realtà del confine orientale e dei flussi provenienti dai Balcani attraverso

³⁶ Si veda l'intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 25 febbraio 2015.

³⁷ Si veda l'audizione del Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, seduta del 25 febbraio 2015, citata.

l'Austria³⁸. Il lavoro di analisi e approfondimento svolto negli scorsi mesi ha consentito di evidenziare numerose criticità potenziali, le più macroscopiche delle quali risultano riconducibili sostanzialmente al contesto territoriale, che è un contesto fortemente antropizzato e ad alta densità urbanistica, pieno di importanti infrastrutture legate alla mobilità. Alla luce dei più recenti scenari internazionali, il Comitato ha accertato, nei limiti delle proprie competenze, che sono stati presi in considerazione non soltanto i rischi legati alla criminalità ma anche e soprattutto quelli connessi alle attività dell'antagonismo di matrice anarchica, o comunque di opposizione al sistema istituzionale, nonché i rischi connessi all'eventualità di attacchi terroristici, con o senza uso di sostanze non convenzionali, anche collegate ai fenomeni migratori³⁹.

Un approfondimento specifico connesso alle dinamiche delinquenziali collegate al fenomeno migratorio è stato rivolto dal Comitato all'azione del Governo in materia penitenziaria. A questo riguardo, il Comitato ha in particolare richiesto di essere informato sull'incidenza attuale della componente extracomunitaria nell'ambito della popolazione carceraria italiana e sulle dinamiche correlate⁴⁰. È emerso al proposito che gli ingressi in carcere dalla libertà per il 2014 fanno registrare un'elevata diminuzione del numero dei detenuti entranti rispetto all'anno precedente: 46.074 sino alla fine di novembre 2014 rispetto ai 60.000 del 2013. Il dato mensile medio degli ingressi è passato da 5.000 nel 2013 a poco più di 4.000 nel 2014, ma si sono registrati una modesta diminuzione degli ingressi di soggetti italiani e un leggero aumento degli ingressi degli stranieri. In particolare, il Comitato ha accertato che per quanto concerne i detenuti stranieri, al 30 novembre 2014 erano presenti 17.635 persone in stato di detenzione, pari al 32 per cento del totale, delle quali poco più di 4.000 in attesa di giudizio di primo grado, circa 3.000 condannati a pena non definitiva e poco più di 10.000 condannati a pena definitiva. Un dato sostanzialmente stabile da alcuni mesi, mentre l'anno precedente i detenuti stranieri corrispondevano a circa il 35 per cento del totale e ammontavano a poco più di 5.000 rispetto alla data di riferimento. Per quanto riguarda gli effetti dei provvedimenti assunti dal Governo sulla composizione della popolazione detenuta straniera, è stato fatto notare che fra i detenuti stranieri si registra un dato in controtendenza rispetto a quello complessivo: la diminuzione più accentuata è avvenuta, infatti, fra i detenuti definitivi rispetto ai detenuti in attesa di primo giudizio e ai detenuti con condanna non definitiva. Dei detenuti stranieri, circa un quinto provengono dai Paesi dell'Unione europea,

³⁸ Si veda l'intervento della senatrice Laura Fasiolo nella seduta del 28 gennaio 2015.

³⁹ Si veda l'audizione del Prefetto di Milano, dottor Francesco Paolo Tronca, nella seduta del 28 gennaio 2015 e del Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa nella seduta del 25 febbraio 2015.

⁴⁰ Si veda l'intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 10 dicembre 2014.

mentre gli altri provengano dai Paesi extracomunitari, in particolare dal Marocco, dall'Albania e dalla Tunisia⁴¹.

Il Comitato ha accertato, in questo senso, che in relazione ai reati ascritti ai detenuti stranieri, i dati statistici indicano la presenza di oltre 1.300 persone per reati legati all'immigrazione clandestina, delle quali più di 1.000 per violazione dell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, i cosiddetti «scafisti». Il loro numero è in costante aumento, in ragione del crescente numero degli sbarchi e del conseguente incremento delle attività di controllo. Negli anni passati, alla maggior parte dei detenuti ristretti per reati legati all'immigrazione, risultava ascritto il reato di trattenimento indebito nel territorio dello Stato, previsto dall'articolo 14, comma 5-ter, del Testo unico sull'immigrazione. A seguito della modifica della citata norma, si è registrato un sensibile decremento dei detenuti presenti per il reato previsto dall'articolo 14, in ordine al quale oggi non si registrano detenzioni. Riguardo alla provenienza delle persone detenute cui sono ascritti reati legati all'immigrazione clandestina, si evidenzia che, a fronte di circa 100 italiani, si contano 1.227 stranieri, provenienti da 62 diversi Paesi, in particolare dall'Egitto, dall'Albania, dalla Tunisia, dal Marocco e dalla Nigeria. Il Comitato ha accertato che ai detenuti stranieri, insieme ai reati legati all'immigrazione clandestina, nel 27 per cento dei casi è contestata anche l'associazione per delinquere e nel 15 per cento dei casi la violazione della legge sugli stupefacenti o reati di falsa identità in atti e persone.

Per quanto concerne l'età dei detenuti stranieri, risulta che l'incidenza degli stranieri è inferiore a quella degli italiani nelle fasce dai 35 ai 44 anni, mentre è maggiore in quelle relative ai soggetti più giovani, in ciò rispecchiando il dato generale della minore età media degli stranieri residenti in Italia rispetto agli italiani. Dall'analisi dei dati relativi ai detenuti stranieri condannati a pena definitiva in relazione al quantum di pena inflitta, emerge che nella maggior parte dei casi gli stranieri vengono condannati per reati di limitata entità, connessi alla loro condizione di marginalità e di esclusione dal contesto sociale, e che essi rispetto agli italiani accedono in misura più limitata ai benefici alternativi applicabili in caso di condanna a pene di modesta entità e spesso non ne sono a conoscenza. Per quanto concerne le pene residue, la presenza degli stranieri condannati è più ridotta e si concentra soprattutto nelle fasce di pena sino a due anni. Ciò dipende dal già ricordato ridotto accesso degli stranieri ai benefici penitenziari, dall'efficacia delle misure adottate per un miglior coordinamento delle procedure dirette a rinviare di stranieri nei Paesi di provenienza per farvi espriare la pena e dalla conclusione di accordi bilaterali per il trasferimento dei detenuti

⁴¹ Si veda l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nella seduta del 10 dicembre 2014.

condannati. Tra i detenuti che nel dicembre 2014 risultavano sottoposti alle misure alternative alla detenzione, il Comitato ha rilevato che, rispetto al totale di circa 22.000, il 13 per cento erano stranieri extracomunitari, mentre i cittadini comunitari erano meno del 3 per cento. Nel corso del 2014 sono stati sottoposti all'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione 745 detenuti stranieri, la maggior parte di nazionalità albanese, marocchina e tunisina. È stato riscontrato che l'apparente limitatezza del dato complessivo si spiega con il fatto che il dato deve essere rapportato a circa 6.500 detenuti stranieri condannati, aventi una pena residua da scontare sino a due anni, che è la platea sulla quale si può intervenire.

Il Comitato ha riscontrato come nel corso degli anni si sia verificata anche una crescita numerica dei detenuti stranieri di minore età. Le principali aree geografiche di provenienza continuano a essere l'Est europeo e il Nord Africa. Tra le nazionalità europee, includendo anche quelle comunitarie, prevalgono in particolare la Romania, i Paesi appartenenti all'area dell'ex Jugoslavia e l'Albania, mentre tra le provenienze africane continuano a prevalere i minori del Marocco e della Tunisia. Si registra, tuttavia, un aumento dell'afflusso di altre aree di provenienza che, pur poco rilevanti in termini numerici, hanno però contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dei minori in trattamento, in particolare con la presenza di minori africani e centro-sudamericani. I minori stranieri detenuti sono prevalentemente di sesso maschile. Risulta maggiore rispetto a quella italiana la percentuale di presenza femminile, proveniente soprattutto dall'area dell'ex Jugoslavia e della Romania. Con riferimento alle tipologie di reato, i minori stranieri risultano coinvolti prevalentemente in reati contro il patrimonio, in particolare nei reati di furto e rapina, anche se molto frequenti sono le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti.

Il Comitato ha rappresentato al Ministro della Giustizia l'esigenza di procedere al rafforzamento degli accordi per consentire ai condannati di eseguire la pena nei Paesi d'origine⁴². Il Comitato ha quindi accertato che l'obiettivo della riduzione della popolazione carceraria, congiuntamente con la tutela degli interessi umanitari, può essere perseguito anche attraverso l'applicazione di strumenti di cooperazione internazionale, che consentano alle persone straniere detenute di espiare nei Paesi di origine la pena a loro inflitta. In particolare la decisione-quadro del Consiglio 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, ha semplificato le condizioni per il rimpatrio, in quanto il trasferimento del condannato prescinde dal consenso dello Stato di esecuzione e della persona condannata

⁴² Si veda l'intervento della senatrice Nadia Ginetti nella seduta del 10 dicembre 2014.

quando quest'ultima risulti vivere abitualmente nello Stato di cittadinanza e quando, stante un provvedimento di espulsione, non le sia più consentito di rimanere nello Stato di condanna dopo avervi scontato la pena. Ciò ha portato nel corso del 2014 - dati aggiornati al mese di novembre - da un lato, a un significativo incremento delle richieste avanzate da parte italiana - 475 a fronte delle 272 del 2013 e delle 369 del 2012 - e, dall'altro, a una complessiva flessione del numero dei rimpatri, 107 rispetto ai precedenti 143 del 2013 e 130 del 2012. Il primo dato evidenzia come siano state positivamente recepite dalle autorità giudiziarie competenti le informazioni e le indicazioni interpretative fornite dal Ministero della giustizia, soprattutto in tema di prova indiziaria, dell'assenza di un effettivo e stabile radicamento del soggetto straniero condannato in Italia e di informalità della consultazione del condannato in merito al suo trasferimento. Il Comitato ha in particolare accertato che pur trattandosi di un Paese dell'Unione, è interessante notare che la massima parte (133) delle 215 richieste che al dicembre 2014 risultavano in attesa di risposta, era costituita da quelle inoltrate alla Repubblica di Romania. Peraltro, a tale data, soltanto tre domande erano state definite con decisione negativa. La Romania, infatti, con 2.852 cittadini detenuti nelle carceri italiane, pari al 16,2 per cento del totale degli stranieri, è uno dei Paesi nei rapporti con il quale operano sia la decisione-quadro, sia un accordo sul trasferimento delle persone condannate che è entrato in vigore l'11 aprile del 2006. Sono, dunque, già vigenti nei rapporti con questo Paese strumenti funzionali alla massima semplificazione della cooperazione per l'esecuzione transfrontaliera delle pene detentive e delle misure privative della libertà.

Il Comitato ha riscontrato in ogni caso che, tuttavia, diverse migliaia di detenuti provengono da Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato accordi di cooperazione giudiziaria in materia penale e che sono estranei alla Convenzione di Strasburgo del 1983 e anche alla decisione-quadro del 2008. Tra questi, sono oggetto di particolare attenzione, per l'incidenza numerica dei loro cittadini sulla popolazione carceraria italiana, i seguenti Paesi dell'area mediterranea: la Tunisia, che ha 1.983 detenuti in Italia, pari all'11,3 per cento della popolazione carceraria straniera; l'Egitto, che ha 540 detenuti, pari al 3,1 per cento della popolazione carceraria straniera; e l'Algeria, che ha 400 detenuti, pari al 2,3 per cento della popolazione carceraria straniera. Il Comitato ha sollecitato in questo senso il Governo ad intervenire per procedere verso la riattivazione dei negoziati con tali Paesi, sia sul tema dell'assistenza giudiziaria sia in riferimento all'extradizione e al trasferimento delle persone condannate.

§.6. *Le problematiche connesse al cosiddetto resettlement, il mutuo riconoscimento del diritto di asilo e la riforma del cd. codice visti.*

Il *resettlement*, cioè il ricollocamento presso un altro Stato del soggetto titolare di protezione internazionale, mira all'obiettivo di un'equa distribuzione tra i Paesi europei dei migranti che chiedono asilo e lo ottengono, direttamente nelle coste settentrionali dell'Africa. In realtà, così come è emerso nel corso dell'attività svolta dal Comitato, sono solo alcuni i Paesi dell'Unione europea che si fanno carico dell'intera vicenda della migrazione: Italia, Grecia, Malta, Spagna e Portogallo. Un maggior utilizzo di questo istituto permetterebbe di affrontare l'essenza all'origine del problema che le recenti ondate migratorie pongono, cioè l'equità della distribuzione tra i Paesi europei. Peraltro, un altro risultato che si otterrebbe consisterebbe nella possibilità di sottrarre il flusso dei migranti aventi diritto alla protezione umanitaria, all'asilo, allo status di rifugiato al mercato dei trafficanti di esseri umani⁴³.

Il nuovo assetto di forze messo in campo dall'Unione europea per controllare la comune frontiera marittima esterna, non risolve, infatti, il problema dell'accoglienza, con il peso dei relativi oneri di carattere finanziario e sociale che da ciò scaturiscono, un problema sul quale il Comitato ha più insistito. A queste problematiche, tuttavia, secondo un'opinione condivisa nell'ambito del Comitato da tutte le forze politiche rappresentate, non si può rispondere se non auspicando un maggiore coinvolgimento dell'Europa, anche attraverso una revisione della attuale normativa che regola il diritto d'asilo.

Il principio del non respingimento, secondo il quale non è possibile rinviare le persone verso i Paesi terzi in cui esista un rischio grave per la loro sopravvivenza o incolumità, trova applicazione, di fatto, in tutti i Paesi rivieraschi da cui provengono effettivamente le imbarcazioni. Da ciò deriva - secondo lo stesso Regolamento Frontex -, la necessaria riconduzione del natante verso lo Stato membro che ospita l'operazione.

Il Comitato ha avuto modo di accertare d'altro canto che il controllo delle frontiere si basa anche su un efficace sistema di ingressi legali nel territorio dell'Unione europea, che mira a fare dello spazio Schengen una area effettiva di libertà, a tutela dei diritti e sicurezza. Di fatto, l'azione europea in tema di gestione integrata della mobilità dai Paesi extra Schengen si articola in quattro filoni principali, che mirano a dare un'impostazione organica e funzionale al rilascio dei visti, ai controlli alle frontiere e alla tutela delle banche dati, per coniugare la libertà di movimento con le legittime esigenze di sicurezza. In tal senso, sono state illustrate al Comitato le linee essenziali della riforma del codice visti, con il progressivo

⁴³ Si veda l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano nella seduta del 19 novembre 2014.

dispiegamento del *Visual information system (VIS)*, l'avvio del pacchetto *Smart Borders* e il passaggio al sistema informativo Schengen di seconda generazione⁴⁴.

Secondo i dati illustrati al Comitato dalla Ministra per gli affari esteri Federica Mogherini nell'audizione dell'8 aprile 2014, nel 2013 l'Italia è divenuta il secondo dei *partner* Schengen a concedere visti, con 2.125.490 visti rilasciati; secondo solo alla Francia, con 2.471.220 visti, ma davanti alla Germania, che si è attestata poco sopra i 2 milioni di visti. L'obiettivo è di fare della politica dei visti uno strumento di crescita, attraverso un incremento dei flussi per turismo e affari: a tal fine, le principali modifiche mirano a ridurre i tempi di trattazione delle domande, il rilascio dei visti in frontiera per promuovere il turismo breve, il maggiore ricorso ai visti multi-ingresso e di durata pluriennale.

Alla riforma nel codice visti si affianca la completa operatività, entro il 2015, del *Visual information system (VIS)*, sistema che prevede l'acquisizione da parte degli uffici consolari delle impronte digitali dei richiedenti visto. Entro il 2015 il *VIS* entrerà in vigore nei Paesi in cui i *partner* Schengen rilasciano complessivamente il maggior numero di visti. Tuttavia, in vista della completa attuazione del pacchetto di riforme previste, vi è la possibilità che le misure adottate possano portare ad un incremento di ingressi da parte di stranieri i quali, una volta entrati con regolare visto turistico, potrebbero non lasciare il territorio alla scadenza di quest'ultimo (*overstayers*), con ciò andando ad incrementare la componente di irregolari presenti sul territorio. In tal senso, il Comitato ha accertato che servirà una piena implementazione del pacchetto *Smart Borders*, mirante a monitorare le presenze di stranieri nell'area Schengen e ad agevolare il transito di viaggiatori abituali non a rischio.

L'immigrazione legale costituirebbe lo strumento mezzo per contrastare quella illegale e clandestina, con una più incisiva politica di contenimento della pressione migratoria ispirata a meccanismi di «ingresso protetto», governato con una strategia europea, la cui definizione potrebbe avere importanti e positive ripercussioni, da un lato, scoraggiando i migranti ad affrontare viaggi pericolosissimi in cui rischiano la vita e, dall'altro, incidendo sul giro d'affari delle organizzazioni dei trafficanti di esseri umani⁴⁵.

È emerso dall'attività svolta dal Comitato, per esempio, che i flussi per via terrestre richiederebbero, organizzativamente, una struttura molto più semplice rispetto a quelli via mare, seguendo anche rotte molto più flessibili, che possono cambiare all'interno della stessa giornata, in dipendenza di diversi fattori, tra i quali, principalmente, il dislocamento di autorità di polizia in una posizione piuttosto che in un'altra. La quasi totalità dei migranti che

⁴⁴ In questo senso, si veda l'audizione della Ministra degli affari esteri, Federica Mogherini durante la seduta del 8 aprile 2014.

⁴⁵ Si veda ancora l'audizione della Ministra degli affari esteri, Federica Mogherini nella seduta citata del 8 aprile 2014.

arrivano nei Balcani, per esempio, provengono dalla Turchia, anche se, recentemente, l'intervento di Frontex e dell'Unione europea, con materiali, capacità umane e risorse finanziarie ha reso il confine terrestre greco-turco più controllato, riducendo sensibilmente i movimenti attraverso tale frontiera. Il Comitato ha quindi affrontato la possibilità che un maggiore controllo dei flussi mediterranei, possa avere come conseguenza uno spostamento dei flussi migratori attraverso i Paesi balcanici⁴⁶. E' emerso che tale rafforzamento nei controlli, abbia aperto nuove vie: una parte di questi migranti ha cercato di usare la Bulgaria per entrare nei Balcani, mentre un'altra parte sta utilizzando le isole greche, per poi arrivare in Albania o direttamente in Italia⁴⁷.

Questi flussi di migranti sono composti da richiedenti asilo, rifugiati ma anche da persone che cercano un lavoro o che vanno a raggiungere i familiari altrove. Ponendo l'attenzione sui migranti economici, che più interessano l'Italia e i Paesi dell'area Schengen, emerge che si tratta di persone che, tendenzialmente, non richiedono asilo nei Paesi di prima entrata, ovvero in Bulgaria o in Grecia; se ciò accadesse e fossero ritrovati in Italia, verrebbero rimandati nei Paesi di provenienza, Bulgaria o Grecia appunto. Il Paese dove invece richiedono asilo è nei Paesi dei Balcani, principalmente in Serbia. A tale proposito, è stato segnalato al Comitato che coloro che non sono realmente dei richiedenti asilo o dei rifugiati, richiedono asilo per guadagnare tempo e per avere la possibilità di stare in un centro, di riposarsi, di riprendere i contatti e di proseguire il viaggio. Nei Paesi dei Balcani, dunque, dove il sistema dell'asilo deve essere rivisto o non è completamente in linea con gli *standard* europei, si ha uno sfruttamento della richiesta di asilo quale possibilità ulteriore per interrompere il proprio viaggio prima di continuare verso l'Europa. In tal senso, è emerso che qualsiasi iniziativa fatta sugli arrivi a Lampedusa potrebbe aprire o rinforzare strade attraverso i Balcani che sono già presenti, ma che al momento non sono sfruttate semplicemente perché costano di più o sono più complicate. In altre parole, è emersa la possibilità secondo cui bloccando, in ipotesi, gli arrivi diretti via mare, si avrebbe un aumento dei flussi, da un lato attraverso la Spagna, dall'altro attraverso i Balcani e la Grecia⁴⁸.

Con specifico riferimento ai profughi siriani, a fronte di numeri molto alti e che continuano ad aumentare, uno dei problemi rilevati per l'area dei Balcani è che al momento non vi è un filtro sufficiente tra Siria ed Italia per impedire gli arrivi. Alcuni dei Paesi dei Balcani, infatti, concederebbero loro una *temporary protection* ma non lo stato di rifugiati;

⁴⁶ Si veda l'intervento del deputato Federico Fauttilli nella seduta del 27 maggio 2014.

⁴⁷ Si veda l'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), competenti per l'area dei Balcani (seduta del 27 maggio 2014).

⁴⁸ Si veda ancora l'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), competenti per l'area dei Balcani, citata.

altri li rimanderebbero dalla Serbia in Bulgaria, argomentando che in tale Paese si sarebbe dovuto chiedere asilo. Tuttavia, secondo quanto riferito al Comitato, in mancanza di un filtro costituito da Paesi intermediari in grado di dare ai siriani asilo e rimandando costoro da un Paese all'altro, il numero di quelli che possono arrivare in Italia tende inevitabilmente ad aumentare. Il Comitato, quindi, ha preso atto della proposta secondo cui bisognerebbe intervenire su quei Paesi intermediari, o di transito, per assicurarsi che in essi venga garantito ai siriani, o ad altre comunità profughi, il diritto di chiedere asilo.

Con specifico riferimento al problema della riammissione forzata, è stato segnalato il fatto che rimandare le persone dall'Italia, dall'Ungheria e da tutti i Paesi europei nei Balcani, non risolve il problema. Infatti, i Paesi dei Balcani non dispongono di fondi sufficienti per rimandare i soggetti individuati fuori dai confini nazionali, per cui, di norma, viene genericamente emesso un ordine di lasciare il territorio del Paese entro 30 giorni, stante la possibilità implicita dei migranti di tentare di ripassare o rientrare in Europa.

Un cambiamento nei flussi di migrazione attraverso i Balcani potrebbe essere stato costituito dall'ingresso della Croazia nell'Unione europea, dal 1° luglio del 2013, ciò avendo reso il confine dell'Unione europea con la Bosnia-Erzegovina il più lungo che l'Unione europea ha con un Paese terzo (più di 1.000 chilometri). Secondo i dati dell'ultimo rapporto della *Risk Analysis Unit* di Frontex, relativo al trimestre luglio-settembre 2014, sono stati segnalati in questo periodo 7.157 casi di attraversamento illegale delle frontiere ai confini dell'UE con i Paesi dei balcani occidentali, nella parte nord della regione (Ungheria, Croazia), dato che rappresenta un incremento di circa il 170% raffrontato al trimestre precedente e un incremento del 48% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Un'ulteriore linea d'azione, invece, richiederebbe un intervento del Governo a livello europeo. Ai sensi della direttiva 2001/55 del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e della normativa di attuazione contenuta nel decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, è prevista infatti la possibilità di concedere un permesso temporaneo per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile per al massimo due, a gruppi di persone che giungono in Europa in fuga da conflitti o che siano soggette a rischio grave; ovvero che siano state vittime, di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani nel proprio Paese. Si tratta di un dispositivo eccezionale concepito nel caso di arrivo massiccio nell'Unione Europea di stranieri che non possono rientrare nel loro Paese e che non pregiudica la possibilità di chiedere protezione

internazionale. Se applicato, il permesso varrebbe in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca che non risulta aver ancora dato attuazione alla Direttiva.

Per applicare la direttiva 2001/55/CE, peraltro, è necessaria una decisione del Consiglio dell'Unione europea, che a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione europea o previa domanda di uno Stato membro in tal senso, accerti un afflusso massiccio di sfollati nell'Ue, specificando i gruppi di persone cui si applicherà la protezione temporanea. A tali persone sarebbero in quel caso accordati il diritto di esercitare un'attività di lavoro, di ricevere aiuto in termini di assistenza sociale, contributi al sostentamento qualora non dispongano delle risorse necessarie; cure mediche; il diritto dei minori di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro e il diritto al ricongiungimento familiare in un unico Stato membro. Le persone ammesse alla protezione temporanea potrebbero inoltre presentare domanda di protezione internazionale, salvo che gli Stati membri concordino che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo. Con l'applicazione di tale disposizione, quindi, si permetterebbe al Paese di alleggerire l'onere sul proprio sistema d'asilo durante la protezione temporanea, respingendo l'esame delle domande. È la stessa Unione europea a chiarire che "la normativa stabilisce una tutela immediata e transitoria di tali persone sfollate e assicura un equilibrio degli sforzi realizzati tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze di tale accoglienza". Ai sensi del Considerando, punto (2): "I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro Paese d'origine hanno assunto proporzioni più gravi negli ultimi anni in Europa. In tali casi può essere necessario istituire un dispositivo eccezionale che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone" Ai sensi del successivo punto (8): "È pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse".

Pur essendo l'ambito di applicazione della direttiva 2001/55/CE delimitato in senso stretto, poiché deve trattarsi di stranieri che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese o sono stati evacuati e non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel medesimo, si ritiene che la situazione attuale di alcune comunità presenti sul territorio italiano, per esempio i profughi siriani, potrebbe essere inquadrata in questa fattispecie giuridica. L'applicazione della direttiva 2001/55/CE, per cui è previsto uno stanziamento economico dal Fondo europeo per i rifugiati, sposterebbe, quindi, la

responsabilità politica della gestione di fenomeni emergenziali legati all'afflusso massiccio di migranti sull'Unione europea, non permettendo agli altri Stati di respingere tali profughi. Il Capo VI della direttiva 2001/55/CE, dedicato alla solidarietà, prevede infatti l'obbligo per gli Stati membri di indicare la propria capacità di accoglienza e di cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone da uno Stato all'altro - con il consenso delle persone interessate - con il conseguente trasferimento dell'obbligo di protezione al secondo Stato membro.

Il meccanismo previsto dalla direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea non è finora mai stato applicato, benché richieste in tal senso siano state avanzate dal Governo italiano durante gli arrivi via mare di persone provenienti dalla Tunisia, nei primi mesi del 2011.

§.7. Necessaria cooperazione con Paesi terzi e partenariati di mobilità e sicurezza: la proposta di istituire campi profughi.

Per cercare di supplire ai limiti della legislazione europea sopra evidenziata, il Comitato ha accertato la necessità che l'Unione europea rilanci una visione globale di controllo dei flussi migratori, attraverso la conduzione di una politica estera di conclusione di accordi economici di aiuto allo sviluppo, riprendendo quella tradizione di cooperazione con i Paesi terzi, a cominciare da quelli già oggetto delle Convenzioni di Lomé e di Yaoundé (allora definiti ACP- Africa-Caraibi-Pacifico)⁴⁹.

In questo senso, è stato segnalato al Comitato il nesso indefettibile tra l'instabilità di alcuni regimi, soprattutto nel Nord Africa, e la vicenda migratoria nel nostro Paese. Tale situazione alimenta fughe legate a motivazioni non puramente economiche, bensì alla ricerca di una dimensione di libertà e sicurezza negate nei Paesi di origine. Questa premessa cambia il profilo delle migrazioni, nel senso che, pur restando la difesa della frontiera una priorità, risolve solo parzialmente la questione che riguarda i migranti per ragioni politiche, essendo invece richiesta una strategia di più ampio respiro, andando ad agire sulle cause del fenomeno.

Gli sconvolgimenti politici che interessano le fragili democrazie islamiche dell'area magrebina e la drammaticità della situazione in alcuni Paesi del Corno d'Africa alimentano d'altra parte filiere criminali di ogni sorta, allargando la rete dei trafficanti di esseri umani. Rispetto a tale fenomeno, è stata ribadita la necessità di continuare e rafforzare l'azione di

⁴⁹ Sul rafforzamento della cooperazione con Paesi terzi si sono pronunciati la Ministra degli affari esteri Mogherini e il Ministro dello stesso dicastero, Gentiloni, nel corso delle audizioni, rispettivamente dell'8 aprile 2014 e del 5 marzo 2015.

contrasto già intrapresa, attraverso misure basate soprattutto sulla cooperazione bilaterale. In tal senso, si è appurato che più funzionano le cooperazioni bilaterali tra alcuni Paesi dell'Europa e alcuni Paesi dell'Africa – come Libia e Italia nella fase precedente la caduta del leader libico Gheddafi, o come Spagna e Marocco attualmente - minore risulta la capacità delle organizzazioni criminali di controllare i flussi, che tendono a spostarsi verso altre direzioni. Si ravvisa, dunque, la necessità di una risposta coordinata a tutti i livelli a partire dall'Unione europea, per evitare che sia solo l'Italia a sostenere il peso dell'urto dei flussi migratori verso l'Occidente europeo⁵⁰.

Il Comitato ha accertato in particolare, l'urgenza di accordi bilaterali tra Europa e Paesi terzi specificamente concepiti in funzione del controllo dei flussi migratori, nonché a questo stesso scopo il consolidamento dell'area mediterranea, attraverso un rafforzamento dell'Unione per il Mediterraneo.

Uno degli strumenti che hanno reso possibile una efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina in Italia è stata infatti la stipulazione di una serie di accordi bilaterali in materia di immigrazione (l'ultimo con la Libia). Si tratta, innanzitutto, degli accordi di riammissione degli stranieri irregolari, previsti dal testo unico sull'immigrazione, volti ad ottenere la collaborazione delle autorità del Paese straniero nelle operazioni di rimpatrio dei migranti non regolari, espulsi dall'Italia o respinti al momento dell'attraversamento della frontiera. Con alcuni Paesi, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, sono stati perfezionati pacchetti di intese di portata più ampia che prevedono non soltanto accordi di riammissione, ma anche intese di cooperazione di polizia, nonché accordi in materia di lavoro. Nei decreti annuali sui flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari sono previste quote riservate per gli stranieri provenienti da Paesi che hanno stretto tali accordi globali di cooperazione.

In questo senso, il Comitato ha condiviso l'opinione di quanti suggeriscono che per il futuro gli accordi economici e commerciali conclusi dall'Europa contengano anche clausole inerenti la sfera dei diritti umani, civili e politici e la realtà sociale delle persone nei Paesi di provenienza dei flussi migratori, contribuendo a rilanciare, da parte europea, una visione di civiltà non solo economica ma anche sociale e politica.

L'efficace gestione del fenomeno migratorio, quindi, non può prescindere da un costante dialogo con i Paesi terzi di origine e soprattutto di transito, con una collaborazione a tutto campo, nel segno di una condivisione delle responsabilità. È questo un concetto chiaro da tempo all'Italia, che coltiva importanti rapporti con i Paesi della sponda sud del

⁵⁰ Si veda l'audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, nella seduta del 15 aprile 2014.

Mediterraneo, ma dovrebbe diventarlo anche per l'Europa. L'area del Mediterraneo rappresenta, infatti, una priorità assoluta non soltanto per l'Italia, ma per tutta l'Unione europea, tale tema essendo pienamente comunitario e quindi da condividere.

Il Comitato ha in particolare affrontato il tema degli accordi con la Libia e della possibilità di incrementarli nel corso del semestre di presidenza italiano⁵¹. Secondo quanto accertato dal Comitato, nel 2013, circa il 70 per cento degli arrivi via mare in Europa sono avvenuti attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, con partenza dalla Libia per Italia, contro il 12 per cento della rotta occidentale e il 18 per cento di quella orientale. In Libia, principale Paese di transito dei flussi migratori irregolari verso l'Italia e il resto d'Europa, la situazione politica non consente, ad oggi, un controllo del territorio, né può garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti. Secondo quanto riferito al Comitato, ciò renderebbe impraticabile, allo stato attuale, ogni ipotesi di collaborazione migratoria finalizzata al rimpatrio dei migranti verso tale Paese. In tal senso, il parametro della sicurezza della popolazione risulta connesso alla stabilità politica, in quanto entrambi sono elementi fondamentali per una gestione razionale, sostenibile e rispettosa dei diritti umani nell'ambito dei fenomeni migratori⁵².

Il Comitato Schengen ha avuto la conferma che sono stati avviati, già da qualche anno, programmi di cooperazione bilaterale con la Libia finalizzati sia ad elevarne la capacità di gestione e controllo delle proprie frontiere, sia ad attivare meccanismi più efficaci di rimpatrio volontario assistito. Per comprendere l'importanza di tale ultima forma di intervento, cioè il rimpatrio volontario assistito, tra il 2012 e il 2013 sono stati eseguiti quasi 6 mila rimpatri volontari. Permane, dunque, un forte interesse da parte italiana ad assecondare i processi di stabilizzazione democratica di quel Paese, nonostante le difficoltà di interlocuzione dovute alla frammentazione politica. D'altronde, i flussi dei migranti verso l'Europa, anche in considerazione delle politiche messe in campo dalla Grecia e da Malta, si stanno indirizzando in maniera consistente verso l'Italia dalla Libia, con un aumento dei punti di sbarco sulle coste italiane. È stata segnalata la presenza di un flusso via mare verso le coste italiane, di portata minore rispetto a quello in partenza dalle coste libiche, che origina anche dalla Turchia e dall'Egitto, soprattutto quelle della Calabria. Questa via marittima, che nell'ultimo rapporto di Frontex viene definita *Eastern mediterranean route*, dal 2009 al 2013 ha subito un incremento del 171 per cento in termini di soggetti, a riprova del fatto che tali flussi sono sempre in evoluzione e non può essere trascurato il loro continuo monitoraggio.

⁵¹ Intervento dell' deputato Micaela Campana nella seduta del 1°8 aprile 2014.

⁵² Sul punto si è espressa la Ministra degli affari esteri, Federica Mogherini nella seduta dell'8 aprile 2014, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche in materia di immigrazione.

Il Comitato ha accertato d'altro canto che dalla Tunisia, a partire dal 2011, grazie alla cooperazione tra i servizi specializzati di entrambi i Ministeri degli interni – italiano e tunisino -, ma anche alla vigilanza dei servizi di sicurezza e della Marina tunisina, i clandestini sbarcati sulle coste italiane, da 22.000 sono scesi a 2.500 nel 2012, a 1.097 nel 2013, per arrivare, dal 1 gennaio 2014 a settembre dello stesso anno, a circa 600, di cui 593 già rimpatriati⁵³. Non solo, ma dalle informazioni acquisite, è emerso che le forze di sicurezza tunisine, nell'ambito dell'operazione *Mare Nostrum*, hanno fermato numerosi migranti in mare, che provenendo da diversi Paesi africani e partendo dalla Libia cercavano di dirigersi verso le coste italiane, in ciò rappresentando un valido aiuto per l'Italia.

Sempre sul versante della cooperazione, Il Comitato Schengen ha altresì accertato che l'Egitto, altro partner strategico per l'Italia nella lotta al traffico di esseri umani, è orientato nel senso di ribadire piena collaborazione. Peraltro, il Comitato ha accertato che la possibilità di realizzare corridoi umanitari sotto il controllo delle Nazioni Unite, non potrebbe, allo stato, passare per il territorio egiziano. L'Egitto, infatti, non essendo considerato una delle fonti principali di questa migrazione, difficilmente potrebbe essere considerato per la realizzazione di tale soluzione. L'evidenza più volte ribadita al Comitato è invece quella di risolvere il problema alla radice, cioè trovando soluzione al conflitto politico che ha spinto le popolazioni di migranti a concentrarsi in determinate zone, quindi, aiutando i Paesi che vivono situazioni di conflitto⁵⁴.

Gli sconvolgimenti politici che interessano le fragili democrazie islamiche dell'area magrebina e la drammaticità della situazione in alcuni Paesi del Corno d'Africa alimentano le reti dei trafficanti di esseri umani. Nell'opinione, condivisa dal Comitato, di larga parte dei soggetti auditi, si sottolinea la necessità di contrastare tutte queste filiere criminali attraverso un'azione decisa, basata soprattutto sulla cooperazione bilaterale, posto che l'esperienza in tal senso conferma il dato secondo cui più funzionano le cooperazioni bilaterali tra alcuni Paesi dell'Europa e alcuni Paesi dell'Africa, più i flussi si spostano verso altre direzioni che consentono l'accesso dalla costa nord dell'Africa all'Europa. Vanno quindi nella giusta direzione gli sforzi dell'Unione europea atti a firmare con diversi *partner* dell'area mediterranea partenariati di mobilità e sicurezza. Si tratta di dichiarazioni politiche quadro su tutti i temi della cooperazione in materia migratoria e di asilo, che prevedono, tra l'altro, la conclusione di accordi di riammissione; in tal senso, come già evidenziato, la mancanza di un

⁵³ Si veda l'audizione dell'ambasciatore della Repubblica Tunisina, S.E. Naceur Mestiri, nella seduta del 15 settembre 2014.

⁵⁴ Si veda l'audizione dell'ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto, Amr Helmy, nella seduta del 30 settembre 2014.

accordo in materia migratoria con un *partner* importante dell'Unione europea quale la Cina, rimane una questione sulla quale continuare a lavorare⁵⁵.

A tale proposito, è stata in particolare evidenziata al Comitato l'esperienza del Marocco, un Paese che sta conoscendo uno sviluppo economico e industriale piuttosto significativo, cominciando ad essere esso stesso un Paese da cui si emigra molto meno, per cominciare a essere un Paese in cui si immigra, in particolare dall'Africa equatoriale. Il miglioramento delle condizioni di vita di tali persone all'origine, quindi, costituisce senza meno un tema cruciale su cui riflettere al fine di cominciare ad arrestare i flussi verso l'Europa. Questa formulazione, apparentemente banale, non trova però riscontro con le politiche finora attuate, posto che tra i tanti tagli che vengono operati costantemente, ci sono i finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo. È stata quindi indicata al Comitato la necessità che sia messo in campo un flusso di risorse tale da aiutare quei Paesi in difficoltà a crescere, quale presupposto per trattenere il flusso di migranti proiettato verso l'Europa⁵⁶.

Per esempio, il Marocco ha messo in atto una politica di «regolarizzazione» dei clandestini, i quali, in molti casi, secondo le notizie riportate al Comitato, laddove decidono di provare ad usare tale Paese come terra di transito, finiscono poi con il rimanervi perché trovano crescita, progresso economico e libertà politica. In particolare, secondo i dati acquisiti dal Comitato Schengen, in un anno sarebbero state già registrate più di 20.000 le richieste di regolarizzazione presentate in quel Paese e di queste oltre 10.000 sarebbero state già trattate, compresi i casi di profughi che avrebbero fatto richiesta d'asilo in Marocco⁵⁷.

Il Comitato ha anche affrontato la problematica dello sviluppo di centri per immigrati in Nord Africa, finalizzati a facilitare lo screening e le operazioni di ritorno volontario dei migranti economici, così come l'identificazione di persone che hanno bisogno di aiuto⁵⁸. È stato riferito in proposito al Comitato che il Ministero dell'interno segue in materia due direttrici. Una è maturata soprattutto nel corso della Presidenza italiana, ed è quella correlata al Processo di Khartoum, e mira a raggiungere accordi con alcuni Paesi del centro Africa (Niger e Sudan) per bloccare a sud della Libia le rotte verso l'Europa, eventualmente trasferendo le persone che effettivamente hanno diritto alla protezione internazionale, come i siriani, e rimandando al Paese di origine, anche col rimpatrio volontario e assistito, coloro che non hanno diritto a tale protezione. Risulta al Comitato che su questo schema stiano lavorando sia il Ministero degli esteri, sia quello dell'Interno, sia l'Unione europea, e che una

⁵⁵ In tal senso, si veda l'audizione della Ministra degli affari esteri, Federica Mogherini, nella seduta dell'8 aprile 2014.

⁵⁶ Si veda l'audizione del presidente dell'ANCI, Piero Fassino, nella seduta del 18 giugno 2014.

⁵⁷ Si veda l'audizione dell'ambasciatore del Regno del Marocco, S.E. Hassan Abouyoub dell'8 ottobre 2014.

⁵⁸ Si veda l'intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 25 marzo 2015.

missione a tal fine sia in corso di svolgimento in Niger. Si tratta di una missione a cui sono interessati altri Paesi europei, in particolare la Germania, e per la quale è in corso il reperimento di risorse atte a finanziarla. È risultato inoltre che nell'ambito del Consiglio giustizia e affari interni dell'UE del secondo semestre 2014 siano state discusse anche altre iniziative dello stesso tipo, ma da realizzarsi in Paesi come Egitto e Tunisia. Anche in questo caso si tratterebbe di allestire campi gestiti dalle organizzazioni internazionali, OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Agenzia dell'ONU per i rifugiati), per fornire adeguate garanzie sulla qualità della vita in questi centri. Dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità di trasferire in Europa, su disponibilità di tutti i Paesi europei, quote di persone che hanno diritto alla protezione internazionale ed eventualmente operare rimpatri assistiti per coloro a cui, invece, questa protezione sia stata negata.

§.8. Il tema dei minori stranieri non accompagnati e la gestione dei flussi dal punto di vista sanitario e scolastico.

Dall'attività svolta dal Comitato Schengen nel corso della XVII legislatura, è emerso che a differenza di altri Paesi dell'Unione europea, la normativa italiana prevede l'inespellibilità del minore, ciò rappresentando un fattore incentivante che spinge la famiglia del minore a mandare quest'ultimo in Italia. Il sistema italiano di protezione dei minori non accompagnati si caratterizza per gli alti standard di tutela, definiti dalla normativa nazionale in applicazione della Convenzione di New York sui diritti all'infanzia, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. L'intero sistema trova il suo fondamento nel principio di inespellibilità dei minori stranieri, definito dall'articolo 19 del Testo Unico dell'immigrazione. Nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di New York, ai minori presenti in Italia sono riconosciuti molteplici garanzie e strumenti di protezione, tra cui il diritto all'istruzione, alla salute, al collocamento in luogo sicuro e alla nomina di un tutore.

Secondo le informazioni acquisite dal Comitato, al 1° gennaio 2013 i minori stranieri non accompagnati in Italia risultavano pari a 6.666, di cui 2.958 provenienti dall'emergenza nord-Africa. A novembre 2013 tali soggetti aumentavano a 8.691, dei quali, però, 2.118 irreperibili⁵⁹. Nel sistema nazionale di accoglienza le regioni e gli enti locali svolgono un ruolo essenziale, le prime essendo competenti nel definire gli *standard* di accoglienza delle comunità per minori, i secondi essendo responsabili della presa in carico del minore e, dunque, dell'attivazione di tutte le azioni in cui si articolano la protezione del minore e il suo

⁵⁹ Si veda l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione nella seduta dell'8 maggio 2014.

progetto di inserimento sociale individuale, nonché della copertura dei costi relativi. La situazione attuale è caratterizzata dalla crescita esponenziale di questo fenomeno e dal continuo ingresso di minori via mare, ciò rendendo difficile la sostenibilità del sistema a condizioni invariate, soprattutto se si considera che l'accoglienza dei minori è stato al suo massimo storico, con 7.182 minori stranieri non accompagnati presenti e 2.184 minori giunti via mare nei primi cinque mesi del 2014.

Tuttavia, tra gli elementi che sono stati segnalati all'attenzione del Comitato come meritevoli di ulteriore analisi, c'è anche il fatto per cui, allo stato attuale, questa popolazione viene gestita con la legge n. 328 del 2000, che è stata concepita, scritta e messa in essere quando non vi erano condizioni di emergenza come quelle attuali, mentre occorrerebbe che anche la gestione dei minori stranieri non accompagnati fosse ricondotta all'interno dello schema *a tre tappe* contenuto nel piano di recente adozione da parte del Governo d'intesa con alcuni comuni. In particolare, appare necessario che nel primo impatto i ragazzi vengano accolti e non sfuggano, perché è appena sbarcati che spesso la criminalità organizzata cerca di arruolarli o, peggio, asservirli alle loro iniziative criminose⁶⁰. E' stato inoltre riferito al Comitato che, allo stato attuale, la gestione dei minori non accompagnati rappresenta una delle attività più delicate da parte dell'ente locale, perché, come da normativa, la responsabilità è in capo al Comune nel quale i minori sono individuati e identificati. Di fatto, nelle province l'identificazione viene effettuata praticamente sempre dalla questura, per cui tutti i minori di una data provincia sono in carico del comune capoluogo⁶¹.

I dati relativi ai minori stranieri che sono stati raccolti e illustrati al Comitato mostrano come il fenomeno della presenza dei minori non accompagnati rappresenti una componente costante dei flussi migratori in Italia. Sulla base delle informazioni raccolte e censite dal Governo, ai sensi dell'articolo n. 5 del DPCM n. 535 del 1999, alla data del 31 luglio 2014 risultavano presenti in Italia 8.558 minori stranieri non accompagnati, in prevalenza di genere maschile (circa il 94 per cento), il 75 per cento di età superiore ai 16 anni. Gli Stati di principale provenienza di tali minori risultavano essere l'Egitto, l'Eritrea, la Somalia e l'Albania.

Il Comitato ha accertato che, in generale, negli ultimi anni in conseguenza delle condizioni di instabilità economica dei Paesi del Nord Africa, poi accentuate dalla crisi siriana e dell'area libica, è progressivamente aumentato il numero dei minori non accompagnati, che giungono nel contesto del fenomeno degli sbarchi. In particolare, durante il 2014 tali arrivi hanno subito un picco significativo: 3.750 minori sbarcati sulle coste italiane nel primo

⁶⁰ Si veda l'audizione del Presidente dell'ANCI, Piero Fassino, nella seduta del 18 giugno 2014.

⁶¹ Si veda l'audizione del sindaco di Como, Mario Lucini, nella seduta del 15 aprile 2015.

semestre del 2014. Si tratta di numeri molto significativi, soprattutto se comparati ai dati del 2013, rispetto ai quali gli arrivi tramite sbarco sono più che triplicati. Da un punto di vista prettamente geografico, durante il 2014 il fenomeno degli arrivi via mare ha interessato quasi esclusivamente la regione Sicilia, in particolare i suoi enti locali in cui si trovano i minori non accompagnati. In dettaglio, dall'inizio del 2014 risultavano più di 3.400 minori sbarcati in Sicilia, pari al 95 per cento del totale. Nella regione erano quindi presenti 4.220 minori non accompagnati, pari al 50 per cento del totale di tutti i presenti minori in Italia. La Sicilia presenta quindi le maggiori criticità⁶². E' stato riferito al Comitato⁶³ che, secondo l'organizzazione *Save the Children*, fino alla metà dell'ottobre 2014 sarebbero oltre 22.000 i minori stranieri arrivati in Italia via mare, 11.507 dei quali non accompagnati, facendo registrare un tasso d'incremento assai significativo anche rispetto all'anno precedente. Sulla base dei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aggiornati al 31 dicembre 2014, risultano presenti nel territorio dello Stato 10.536 minori stranieri non accompagnati. Per garantire efficaci sistemi di protezione dei minori e al fine di dotare tutti gli attori istituzionali competenti di uno strumento unitario e condiviso di coordinamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta realizzando un sistema informativo consistente in una banca dati condivisa, che, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, permette di raccogliere e aggiornare in tempo reale le informazioni relative ai minori presenti sul territorio nazionale. Il sistema, permette di monitorare la presenza dei minori sulla base di dati attendibili e rappresenta uno strumento per il rafforzamento dell'azione sinergica fra gli attori coinvolti nell'ambito di una cornice procedurale strutturata e più uniforme.

Per i minori non accompagnati le difficoltà del viaggio e i pericoli dello sfruttamento illegale una volta giunti in Italia sono ancora più gravi e più significativi di quelli che riguardano gli immigrati maggiorenni. Tuttavia, a fronte delle cifre complessive riportate sopra, secondo i dati forniti dal Dipartimento della giustizia, i minori in carico agli uffici dei servizi sociali per i minorenni e quelli collocati presso i centri di prima accoglienza sono stati poche centinaia. Risulta, infatti, molto elevato il numero di minori che fuggono dai centri di prima accoglienza entro i primi giorni dall'arrivo, esponendosi a rischi enormi di sfruttamento e di avviamento all'illegalità. Tra le cause di questo fenomeno vi è la volontà dei minori di sottrarsi alle procedure di identificazione sul territorio italiano. In base al sistema delineato dal regolamento cosiddetto «Dublino III», infatti, il Paese dell'Unione europea attraverso il quale gli stranieri hanno fatto ingresso nell'Unione rimane responsabile delle decisioni in tema

⁶² Si veda in questo senso, l'audizione del sottosegretario per il Lavoro e le Politiche sociali, Franca Biondelli nella seduta del 7 agosto 2014.

⁶³ Si veda l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nella seduta del 10 dicembre 2014.

di status dell'immigrato. Poiché molti dei migranti hanno come destinazione finale Paesi diversi dall'Italia, essi cercano di non essere registrati nel territorio nazionale.

La Commissione europea ha aperto d'altro canto una procedura di infrazione per la violazione del diritto dell'Unione europea nei confronti dell'Italia⁶⁴, con riferimento alla presunta violazione delle direttive n. 9 del 2003 e n. 85 del 2009 sulla situazione dei minori non accompagnati e richiedenti asilo. Pur essendo consapevole dell'esistenza della criticità, il Ministero della giustizia ha fornito al Dipartimento per le politiche europee, per l'inoltro alla Commissione, elementi informativi utili a rispondere alle contestazioni mosse. In particolare, la Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari presso il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia ha in corso di perfezionamento l'accordo per l'applicazione della procedura per l'identificazione e l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati, che è stata redatta il 12 giugno 2014 dal Tavolo interregionale immigrati e servizi sanitari. Nel marzo 2003 la stessa direzione generale competente ha emanato la direttiva sui tutori volontari nonché la direttiva sui richiedenti asilo e altre forme di protezione. Il Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della Giustizia ha più volte richiamato, con diverse circolari, l'attenzione delle direzioni dei centri per la giustizia minorile presenti sul territorio su alcune disposizioni relative alle modalità di corretta gestione dei minori non accompagnati. Gli uffici giudiziari hanno in molti casi predisposto protocolli operativi tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, al fine di velocizzare e rendere più efficienti le pratiche di affidamento dei minori, riducendo il periodo di permanenza nei centri⁶⁵.

Tra questi, come esempio di una buona pratica che potrebbe essere ulteriormente estesa, è stato segnalato al Comitato l'accordo stipulato il 14 maggio 2012 tra le prefetture di Bergamo, la questura di Bergamo, il tribunale di Brescia, il giudice tutelare di Bergamo, il consiglio di rappresentanza dei sindaci e le assemblee distrettuali dei sindaci, inerente procedure e modalità uniformi per l'affidamento dei minori stranieri con o privi di riferimenti parentali. Sulla base di queste considerazioni, il Comitato ha accertato una possibile positiva chiusura della procedura di infrazione.

Sul piano normativo, è stato rilevato che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 ha previsto delle specifiche tutele, dando attuazione nell'ordinamento nazionale

⁶⁴ La Commissione europea ha avviato, con lettera di costituzione in mora inviata il 24 ottobre 2012, una procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell'Italia, contestando la violazione di obblighi previsti dalla legislazione UE in materia di asilo, specificatamente dalle direttive 2005/85/CE (direttiva "procedure"), 2003/9/CE (direttiva "accoglienza").

⁶⁵ Si veda in questo senso, l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nella seduta del 10 dicembre 2014.

alla direttiva n. 36 del 2011 contro la tratta. Tra queste, vi è l'obbligo di informazione del minore sui diritti di cui gode, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. Nell'ipotesi in cui sussistano dubbi sull'età del minore e questa non sia accertabile attraverso i documenti identificativi, come spesso avviene, si prevede una misura multidisciplinare di determinazione dell'età anagrafica, da realizzarsi nel pieno rispetto dei diritti del minore da parte di personale specializzato, con procedure che tengano nella dovuta considerazione l'origine etnica e culturale del minore, eventualmente anche mediante l'utilizzo delle autorità diplomatiche. Nel caso in cui la procedura appena accennata non risulti idonea a determinare esattamente l'età del minore, così come nelle more del procedimento, il soggetto si presume e si considera di minore età. La disposizione non appare, tuttavia, sufficiente senza un sistema nazionale chiaramente organizzato, che consenta di attribuire con certezza competenze e responsabilità. Il Comitato Schengen ha accertato infatti che allo stato attuale, infatti, le competenze sono frammentate tra diverse istituzioni locali e centrali e tra gli stessi Ministeri.

È emerso in Comitato come risultati utili potrebbero derivare dall'approvazione della proposta di legge⁶⁶ atto parlamentare n. 1658, recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, attualmente in discussione in Parlamento. La proposta, presentata nell'ottobre 2013 e sostenuta da quasi tutti i gruppi politici, è finalizzata a modificare il Testo unico sull'immigrazione. Il testo mira a disciplinare in modo organico sul territorio nazionale la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, superando l'attuale gestione emergenziale, anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche, considerato che nella gestione di emergenza i costi risultano maggiori ed è più difficile garantire l'efficienza e la trasparenza. Il Governo ha auspicato in proposito un iter rapido della proposta, che ha ricevuto, tra gli altri, il contributo dell'ANCI e quello di gran parte delle organizzazioni che si occupano della tutela dei minori⁶⁷. Inoltre, la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha stanziato 8 milioni di euro per l'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e dello sfruttamento di esseri umani.

⁶⁶ Atto Camera 1658 “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

⁶⁷ Si veda l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche della giustizia connesse all'immigrazione nella seduta del 10 dicembre 2014.

Il Comitato ha accertato d'altro canto che l'arrivo di un elevato numero di migranti nel territorio nazionale in tempi relativamente brevi, ha richiesto e tutt'oggi richiede alle autorità sanitarie uno sforzo notevole per identificare e gestire tempestivamente gli eventi che hanno impatto sullo stato di salute delle persone e che possono avere conseguenze sia a livello individuale, sia a livello della comunità ospitante. Il Comitato ha accertato che la gestione dei flussi migratori sotto l'aspetto sanitario, in particolar modo con riferimento al periodo di prima accoglienza delle persone e a tutta la durata della loro permanenza nei centri e nelle strutture dedicati, richiede un approccio coordinato da parte di tutte le amministrazioni che presentano profili di competenza in materia, per potenziare la tutela della salute pubblica sia dei cittadini italiani che dei migranti. E' stato in particolare evidenziato come debba essere considerata la complessità degli scenari epidemiologici internazionali, con l'emergenza e la riemersione di malattie infettive che sono in grado di determinare la reintroduzione di infezioni in Paesi indenni. D'altra parte, non è possibile ignorare come la permanenza nei centri per migranti sia in grado di determinare un impatto negativo sullo stato di salute di persone già di per sé vulnerabili⁶⁸.

Il Comitato Schengen ha appurato la necessità che, con riguardo alle persone che arrivano e soggiornano nel Paese, sia assicurata un'assistenza sanitaria in linea con le loro necessità e nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e anche internazionale. Si è riscontrato che nel corso del semestre a guida italiana, si è raggiunta una maggiore consapevolezza da parte di Paesi membri come, per esempio, quelli dell'area scandinava, che si sentono distanti dal problema di questi grandi flussi, posto che in realtà, l'impatto dei grandi flussi migratori che possono entrare, dal mare come in Italia, ovvero dalla Turchia, dove si è riscontrata l'apertura di un nuovo canale, alla fine diventa una questione riguardante non più soltanto il singolo Stato.

Riguardo ai controlli sanitari sui migranti al momento del loro arrivo in Italia, è emerso dai lavori del Comitato che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali in materia di profilassi internazionale delle malattie infettive, il Ministero della salute ha partecipato attivamente con i propri medici all'operazione *Mare Nostrum*, nonostante non vi fosse un obbligo a parteciparvi, in quanto il compito di quel dicastero consiste nella sorveglianza nel territorio nazionale nell'ambito delle proprie competenze. Secondo quanto riferito al Comitato, l'attivazione di *Mare Nostrum* e l'intensificazione dei flussi, hanno reso necessario l'invio di operatori sanitari e medici del Ministero della salute, in supporto alla componente medica della Marina militare, in modo da anticipare, già durante la navigazione a bordo

⁶⁸ Si veda l'audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, nella seduta dell'11 novembre 2014.

dell'unità della Marina militare, l'effettuazione dei controlli volti ad accertare la presenza di segni e sintomi sospetti di malattie infettive che richiedono, ai sensi del Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, la messa in atto di misure di sanità pubblica nei confronti dei migranti recuperati in mare.

Altri controlli sono stati effettuati a terra dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute, nell'ambito delle loro ordinaria attività di vigilanza sanitaria transfrontaliera, direttamente o in collaborazione con le Aziende sanitarie locali. In questo contesto, sono state fornite al Comitato informazioni assai rilevanti dal punto di vista dei controlli sanitari: le navi italiane militari sono le uniche dotate a bordo di camere operatorie e sistemi diagnostici capaci di effettuare *screening* sanitari. Un sistema ritenuto un fiore all'occhiello per il sistema della salute nazionale, anche per il ruolo svolto dalla Marina e che potrebbe essere utilizzato maggiormente. Circa le modalità operative con cui sono stati garantiti i controlli sanitari sulle persone soccorse in mare, è stato riferito al Comitato che un iniziale triage è stato effettuato al momento del soccorso dallo stesso personale medico o, in alternativa, dove presente, dal personale del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, supportato, in caso di necessità, da personale medico della Marina militare. I codici rossi e gialli sono stati evacuati al porto più vicino con motovedette o, in casi estremi, con elicottero militare; all'arrivo in banchina è intervenuto il sistema 118 per il trasporto in ospedale. Il personale USMAF ha verificato il sospetto per malattie soggette al Regolamento sanitario internazionale, a cui si è fatto riferimento, prima dello sbarco in banchina e prima dell'avvio verso i centri di immigrazione; a bordo è avvenuto, quindi, un primo *screening* importante, con una separazione delle persone che mostravano una sintomatologia da quelle che avevano soltanto un problema dovuto a condizioni di viaggio drammatiche.

I soggetti venivano quindi visitati dai medici e intervistati dai mediatori culturali, in modo da capire lo stato vaccinale dei singoli soggetti, ossia per comprendere quali soggetti, sia adulti, sia bambini, fossero stati sottoposti nell'arco della loro vita a vaccinazioni fondamentali, come, per esempio, la polio, la meningite e il tetano. In alcuni casi sono state effettuate vaccinazioni sia sugli adulti, sia sui minori; una volta arrivati in banchina, l'Azienda sanitaria competente per territorio ha coordinato le attività di *triage*, avvalendosi, ove necessario, del personale sanitario della Croce rossa italiana. Il Comitato ha accertato che l'assistenza sanitaria è stata garantita, anche nei centri di accoglienza governativi e nei centri di accoglienza straordinaria; un'attenzione particolare è stata posta alle attività svolte sui minori non accompagnati. In questo caso, infatti, le prefetture hanno individuato le strutture dove far accomodare i minori non accompagnati e le Aziende sanitarie di riferimento hanno

ricevuto comunicazione e provveduto a verificare l'esistenza dei requisiti igienico-sanitari. A questo punto sono intervenute le aziende sanitarie locali di competenza, nella maggior parte dei casi siciliane e, in altri, calabresi. Per quanto riguarda l'attività delle Aziende sanitarie siciliane sono state fornite al Comitato informazioni più di dettaglio: vi sono 12 USMAF centrali e 25 territoriali. Gli USMAF sono situati all'interno dei porti e degli aeroporti e costituiscono un filtro contro le malattie, atteso che sono le prime strutture chiamate a fare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio nazionale e comunitario. Negli USMAF lavoravano, al novembre 2014, 448 persone, di cui 79 medici. È stato segnalato al Comitato che tale dotazione, soprattutto quella medica, è da ritenersi non adeguata, anche a causa del blocco del *turn over* del personale sanitario in queste regioni, a fronte della necessità di dover gestire un'attività di emergenza che richiede personale altamente qualificato, tra cui esperti di igiene pubblica, virologi ed esperti di malattie infettive.

Circa i controlli sanitari sui migranti, è emerso che oltre 120.000 migranti sono arrivati via mare dall'inizio dell'anno, di cui circa 80.000 da quando è iniziata la diretta partecipazione del Ministero della salute, con propri medici, all'operazione *Mare Nostrum*. Vi sono stati 17.000 controlli a bordo e 48.000 a terra da parte dei medici del ministero della salute. Gli altri sono stati effettuati dai medici della Marina militare, dai medici di associazioni come la Croce Rossa e da altre organizzazioni. I casi sospetti di malattie infettive di interesse del Regolamento sanitario internazionale sono stati gestiti secondo le modalità sopra sintetizzate, al pari di ogni altra situazione sanitaria richiedente immediata attenzione, sia che si trattasse di malattie infettive (morbillo, scarlattina e varicella), di affezioni respiratorie, di sindromi febbrili non accompagnate da altri sintomi, di congiuntiviti, di casi di scabbia e di pediculosi conseguenti alle disagiate condizioni di vita prima e durante gli imbarchi, sia che si trattasse di condizioni patologiche quali ustioni, traumatismi, cardiopatie, diabete, esiti di poliomielite o altre affezioni neurologiche o di condizioni fisiologiche, come, per esempio, lo stato di gravidanza. Risulta siano nate decine e decine di bambini a bordo delle navi. È stato segnalato inoltre al Comitato, che, per rendere più efficace la sorveglianza sanitaria nel particolare contesto degli interventi adottati nei riguardi del flusso migratorio, fin dal 2011, anno di massiccio afflusso di immigrati irregolari, il Ministero della salute, con la circolare del 7 aprile 2011, ha diramato istruzioni affinché fossero garantiti in parallelo sia sistemi ordinari di sorveglianza delle malattie infettive, sia sistemi di sorveglianza sindromica, finalizzata cioè a rilevare tempestivamente situazioni specifiche tali da richiedere l'adozione immediata di misure di sanità pubblica.

Nell'ambito della gestione delle problematiche sanitarie è stato segnalato al Comitato anche il documento di raccomandazioni elaborato dal gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero della salute nel 2012 «Raccomandazioni per la gestione di problematiche sanitarie connesse con l'afflusso di migranti sulle piccole isole». Tale documento offre una visione globale degli aspetti di preparazione, sanificazione e igiene dell'acqua e degli alimenti, nonché sul trasferimento dei migranti che necessitano di cure mediche e trattamenti sanitari verso altri siti e dell'accertamento dell'età di soggetti, soprattutto non accompagnati, di cui si sospetta la minore età. E' stata anche segnalata la partecipazione del Ministero della salute ad alcune attività progettuali svolte in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Nello specifico, il Ministero della salute ha sottoscritto un accordo con l'OMS e ha finanziato un progetto triennale, *Public Health Aspects of Migration in Europe*, la cui durata è stata estesa fino alla fine del 2015 e che prevede lo sviluppo di varie attività. La prima è il rafforzamento della capacità di risposta degli Stati membri della regione europea dell'OMS a emergenze sanitarie legate ad aumenti di flussi migratori. E' stato segnalato al Comitato che si tratta di un problema di vaste proporzioni, in quanto nell'area del Mediterraneo permane una situazione di grandissimo stress sanitario, oltre che geopolitico, con guerre, guerre civili e rivolte, nonché l'assenza di strutture sanitarie complesse, che, ovviamente, aiuta l'evolversi delle epidemie. Come esempio di questa situazione sono state indicate le condizioni dei campi profughi in Turchia e in Giordania, dove arrivano migliaia e migliaia di persone dalla Siria, dalla Libia e da altri Paesi in stato di conflitto, con ceppi di epidemie, come, per esempio, la polio, la tubercolosi di stampo aggressivo e altre malattie. È evidente che una situazione di non controllo in questi campi può provocare, oltre a condizioni al di là dei protocolli sanitari internazionali, un pericolo per tutti.

A tale proposito è stato osservato che nel passaggio da *Mare Nostrum* a *Triton* c'è stata una parziale presa di atto e di consapevolezza da parte dell'Europa sul fatto che la sponda del Mediterraneo non è un problema solo dell'Italia, di Malta, della Grecia o di Cipro, ma è una questione che riguarda tutti. Questa consapevolezza è ancora più importante dal punto di vista sanitario. Per questo motivo il Ministero della salute ha portato avanti insieme all'OMS, anche con un nuovo intervento della Commissione europea, interventi di assistenza e monitoraggio sanitari in loco, che riguardano tutte le strategie di supporto alle vaccinazioni per gli esseri umani, ma anche per gli animali. A titolo di esempio, il Comitato è stato informato che vi è una grave epidemia di afta in Nord Africa, particolarmente in Libia e nei Paesi limitrofi; l'afta è devastante per le produzioni zootecniche nazionali. Se dal Nord Africa

l'afta dovesse arrivare in Italia, avrebbe un'incidenza sulla zootecnia europea e comporterebbe un disastro economico di portata veramente globale. E' stato quindi osservato che l'Italia può utilizzare il ruolo che ha avuto per decenni come leader in tutti i Paesi del Medio Oriente e nei Paesi nordafricani nel settore veterinario, con gli Istituti zooprofilattici e che l'Europa, tramite l'Italia, si può fare portavoce di progetti per cercare almeno di realizzare un contenimento sanitario, anche nell'interesse dell'economia dei Paesi europei e, in particolare, dell'Italia, che nel settore agroalimentare e zootecnico ha uno degli elementi principali dell'assetto economico.

Il Comitato è stato quindi informato che si prevede la creazione di un database nazionale in tema di sanità pubblica e migrazioni che in prospettiva si ritiene debba essere europeo. E' stata anche segnalata al Comitato l'esigenza di conoscere il flusso delle persone, dei loro spostamenti, di sapere se sono vaccinati, perché l'ingresso di persone non vaccinate può provocare un recrudescenza dei virus. E' stata quindi portata all'attenzione del Comitato la necessità di iniziare una nuova politica delle vaccinazioni, forte quasi quanto quella degli anni Sessanta, anche per non abbassare il livello di sicurezza raggiunto nei decenni passati in Europa. Non risulta essere infatti un problema solo italiano, ma europeo, degli Stati Uniti e del Canada, dove l'alto benessere ha fatto venire meno la soglia di attenzione da parte della popolazione. È emersa quindi la necessità di prevedere Linee guida basate sull'esperienza maturata soprattutto nel territorio italiano, ma anche in altri Paesi, con un'esposizione simile ai flussi migratori. Ancora, si prevede l'istituzione di un osservatorio su salute e migrazioni, nonché la disseminazione e condivisione delle conoscenze e delle esperienze maturate anche con aspetti formativi e di *capacity building*, in modo da avere un sistema epidemiologico adeguato. Il Comitato è stato informato infine della definizione di un programma a lungo termine da parte dell'Ufficio regionale europeo dell'OMS.

Nel corso della attività svolta, il Comitato ha potuto infine accertare che il tema dell'integrazione degli alunni stranieri coinvolge direttamente le politiche scolastiche ed educative di tutti i Paesi europei. Si tratta per alcuni Stati di un'esperienza pluridecennale, ad esempio per i Paesi che sono stati oggetto di un flusso migratorio ormai remoto come la Germania, il Belgio, l'Olanda l'Inghilterra e la parte mitteleuropea⁶⁹. Il caso italiano si inserisce nella fascia euromediterranea con Portogallo, Spagna, Grecia, che hanno avuto flussi migratori molto più recenti, più rapidi e intensi e quindi anche più traumatici dal punto di vista delle politiche di controllo e di gestione, con particolare attenzione al tema dei minori e dell'integrazione educativa. In particolare, è stato riferito al Comitato che la caratteristica

⁶⁹ In questo senso, l'audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, nella seduta del 27 marzo 2015.

fondamentale delle politiche educative in Italia è quella che si definisce inclusione scolastica. L'Italia cerca di portare gli alunni stranieri, spesso non italofofoni, a un'inclusione linguistica, culturale e comportamentale all'interno della classe. Ciò significa evitare la costruzione di luoghi di apprendimento separati, quindi evitare *classes d'accueil* o "classi di accoglienza", avere una cultura dell'accoglienza della diversità, perché il bambino straniero è a pieno titolo inseribile in una comunità altra rispetto a quella dei bambini italiani e italofofoni, modello questo che viene sviluppato anche in altri settori, quali il settore delle disabilità e che diventa culturalmente e politicamente il modello dominante nel nostro Paese nei confronti di tutte le forme di diversità, ivi inclusa quella per lingua, per etnia e per cultura.

Il Comitato ha accertato quindi che, nel disegno di legge di riforma della scuola, in corso di esame in Parlamento, è previsto che le scuole, nel redigere il piano triennale dell'offerta formativa, dovranno inserire tra le priorità specifiche misure che riguardino l'alfabetizzazione e/o il perfezionamento della lingua italiana per studenti e alunni allofotti, quindi stranieri in quanto non in possesso non solo della cittadinanza, ma della lingua madre, anche attraverso l'attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici in rete.

Per quanto riguarda i dati sui bambini e i ragazzi stranieri che frequentano le scuole italiane, è stato riferito al Comitato che nel 2014 si è raggiunta la quota del 9,7 per cento di alunni stranieri, con un dato assoluto pari a circa 800.000 alunni stranieri nell'ultimo anno scolastico. Una distinzione fondamentale anche ai fini delle misure metodologiche successive è quella tra i bambini nati in Italia e quelli arrivati nel corso dell'anno scolastico che vengono definiti NAI, cioè i neoarrivati in Italia. Tale distinzione appare importante perché i primi rappresentano ormai il 51,7 per cento, e questa percentuale raggiunge la punta dell'85 per cento nelle scuole dell'infanzia, mentre i neoarrivati nell'ultimo anno scolastico sono poco più di 30.000, cioè meno del 5 per cento della popolazione scolastica. Queste due tipologie, gli stranieri nati in Italia e i neoarrivati, hanno caratteristiche proprie e devono essere oggetto e soggetto di processi di apprendimento e di alfabetizzazione linguistica specifica. Di questo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha tenuto conto nelle misure previste nel disegno di legge di riforma della scuola, anche ipotizzando una classe di insegnanti specializzata in questi temi. Tra i neoarrivati si registra nel 2014 un significativo aumento dei minori stranieri non accompagnati. Si tratta di 10.000 sui 30.000 precedentemente citati, il più alto numero di presenze che sia stato mai registrato nel nostro Paese, e più del 90 per cento appartiene alla fascia d'età adolescenziale tra i 15 e i 17 anni, maschile. Negli ultimi anni l'aumento più significativo della presenza di alunni stranieri è

stato registrato nelle scuole secondarie di secondo grado, prevalentemente negli istituti tecnici, che rappresentano la prima scelta degli studenti stranieri, con una percentuale del quasi 40 per cento, nei professionali, poco meno (37,9), mentre nei licei sono rappresentati da una percentuale minoritaria, che si attesta intorno al 23 per cento.

Il Comitato ha quindi potuto accertare che la suddivisione di scelta e iscrizione ai diversi tipi di scuole conferma una maggiore difficoltà dei ragazzi stranieri a completare gli studi, soprattutto a completare studi di carattere teorico e ad avere brillanti risultati nella carriera scolastica. A 15 anni (prendendo un numero fisso per un calcolo comparativo) 7 studenti stranieri su 10 sono in ritardo rispetto al percorso scolastico. Si tratta di un dato molto importante dal punto di vista quantitativo che deve essere valutato anche nello studio delle misure per il recupero. Ci sono tassi di ripetizione dell'anno scolastico molto elevati soprattutto nel primo anno delle scuole secondarie, anno in cui è molto intenso il fenomeno del *drop out*, della dispersione scolastica, un anno cruciale in cui si addensano le complessità legate all'evoluzione psicoattitudinale dei ragazzi. Un leggero miglioramento della regolarità dei processi scolastici ed esiti più positivi si ritrovano nella seconda generazione degli studenti stranieri. Questo fa *pendant* con i dati di Paesi con un'immigrazione più remota, e le recenti valutazioni (internazionali OCSE e nazionali INVALSI) segnalano un positivo avvicinamento progressivo degli studenti di seconda generazione al livello dei bambini italiani e italofoeni. Per quanto riguarda gli studi universitari, invece, il dato va scorporato dalle immatricolazioni degli studenti stranieri che quasi mai sono di seconda generazione o stranieri residenti in Italia. Il dato che riguarda stranieri con cittadinanza non comunitaria immatricolati nel corso dello scorso anno accademico è molto basso, 1,8 per cento, e tra questi i diplomati in Italia sono la maggioranza. Questo è il segno di un aumento degli studenti universitari di seconda generazione, seppur molto lento e progressivo. Il numero degli studenti stranieri immatricolati nelle università italiane supera attualmente di poco il 3 per cento, quindi si parla di 50-52.000 studenti sul complesso degli universitari.

Il Comitato ha riscontrato d'altra parte che vi è l'accentuazione di un approccio medicalizzante al tema dell'accoglienza degli studenti stranieri, ossia dell'aumento delle certificazioni per disabilità. Tale certificazione, a partire dagli anni in cui la migrazione è stata più evidente anche a livello di minori, è in crescita. Nell'anno scolastico 2007-2008 erano 11.000 i ragazzi stranieri con disabilità, mentre l'anno scorso erano 26.626. Risulta inoltre che, sia per una non perfetta costruzione dei questionari diagnostici per le varie forme di disabilità, sia per mancanza di approfondimento degli stessi strumenti di diagnosi, si tenda a confondere la scarsa abilità linguistica con patologie che hanno tutt'altra motivazione. È stato

segnalato in ogni caso al Comitato che il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca intende favorire la creazione di un Osservatorio nazionale, costituito in passato ma poi rimasto silente su questi temi per diversi anni. A questo proposito, il Comitato ha potuto accertare che nel settembre 2014 l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri all'educazione interculturale, costituito da rappresentanti del mondo della ricerca in questo settore, delle associazioni, di altri Ministeri, dei dirigenti scolastici, ha riattivato le proprie attività e si è anche collegato alla Fondazione ISMU, che da anni si occupa di Iniziative e Studi sulla Multietnicità, che ha prodotto anche quest'anno il rapporto, "Alunni con cittadinanza non italiana". In particolare, la ministra Giannini nel corso della sua audizione presso il Comitato ha illustrato l'ultimo Rapporto redatto dall'ISMU, recante dati anche disaggregati che consentono di avere una fotografia più dettagliata dei micro processi in atto.

Il Comitato ha quindi avuto contezza della predisposizione da parte del Governo di un Piano nazionale per l'insegnamento e l'apprendimento dell'italiano come lingua seconda. Il Piano ha carattere pluriennale e tiene conto della distinzione tra non italofoeni neoarrivati e bambini di seconda generazione che hanno un'italofonia derivata dal contesto, ma non un contesto familiare in grado di supportarla. A questo progetto, si correla l'istituzione di una classe di concorso specifica per l'insegnamento dell'italiano lingua seconda. Il Governo intende d'altro canto valorizzare il ruolo dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPA) per assicurare sia ai giovani sia agli adulti un'offerta formativa ampia e articolata. Il Comitato ha accertato quindi l'impegno del Governo, in particolare tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per favorire l'integrazione scolastica dei migranti (tipologia composta da rom, sinti e camminanti), attraverso il loro inserimento nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di una serie di città individuate dal progetto. Queste, insieme al progetto di formazione dei dirigenti e all'indagine nazionale tuttora in corso sugli studenti stranieri di seconda generazione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta realizzando in collaborazione con Istat, sono gli elementi di conoscenza acquisiti dal Comitato in riferimento alla gestione dei migranti dal punto di vista scolastico.

§.9. Le problematiche connesse ai profili finanziari nella gestione delle politiche sull'immigrazione.

In un quadro di risorse scarse, viene lamentata la necessità che siano stabilite priorità di intervento in caso di emergenze umanitarie come quelle in atto, posto che per far fronte alle

esigenze e alle continue richieste in tal senso, è necessario poter contare su risorse certe. Si potrebbe pensare a risorse messe a disposizione non nell'immediato, bensì gradualmente, ma con una maggiore certezza circa lo stanziamento di tali fondi, a garanzia di un flusso di risorse in mancanza del quale si rischia il collasso del sistema.

Il Comitato ritiene che interventi finanziari di questo tipo dovrebbero essere messi in campo anche per favorire crescita e sviluppo in Paesi limitrofi all'Unione europea. È stato riscontrato, per esempio, che in Paesi come il Marocco, dove lo sviluppo economico ed industriale è stato piuttosto significativo, si sono create le condizioni per trasformare quella realtà in un luogo da cui si emigra molto meno e che comincia a diventare destinazione di migranti, in particolare dall'Africa equatoriale. È emerso, infatti, che le misure adottate contro la povertà, con criteri di *empowerment* delle organizzazioni e della popolazione della società civile locale, prevengono i conflitti e le conseguenti situazioni di disperazione che ne derivano, portando migliaia di soggetti ad intraprendere i cosiddetti viaggi della speranza.

Il Comitato ritiene che il Governo italiano dovrebbe farsi portatore in Unione europea dell'esigenza di non effettuare tagli alle risorse dedicate all'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, posto che per contenere le partenze, soprattutto di quei migranti che lasciano il loro Paese per motivi economici, il problema che si pone è di farli vivere meglio nei loro territori. Questa formulazione, che potrebbe apparire banale, non trova conferma nelle nostre politiche attuali mirate all'aiuto verso i Paesi in via di sviluppo, laddove costantemente si effettuano tagli ai finanziamenti a favore di tali Paesi. Ciò permetterebbe, poi, seppure indirettamente, all'Italia di razionalizzare i costi destinati alla gestione dei fenomeni migratori.

In questo senso, il Comitato ha accertato che in Italia la spesa media per profugo sia di circa 35 euro al giorno, un dato che moltiplicato per 365 giorni e per 19.000 posti messi a disposizione nell'ambito dello SPRAR porta ad un totale di 250 milioni di euro circa all'anno. La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2015, art. 1, co. 181-182) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel quale confluiscono le risorse del precedente Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che viene contestualmente soppresso. Il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015 (art. 17, co. 14). Il Comitato ritiene necessario che le amministrazioni centrali competenti lavorino insieme alle regioni e agli enti locali al fine di individuare in via ordinaria una procedura di coordinamento e cooperazione interistituzionale necessaria per gestire in maniera efficace e qualitativamente adeguata il sistema di protezione verso questi soggetti. Allo stato attuale, infatti, questa

popolazione viene gestita con la legge n. 328 del 2000, che è stata concepita, scritta e messa in essere quando non vi erano condizioni di emergenza come quelle attuali. Il Comitato deplora che vi sia stata una assenza di programmazione nelle operazioni di accoglienza dei migranti nonostante che prefetture, Ministero dell'interno e sindaci fossero da tempo allertati sulla possibilità del verificarsi di tale emergenza. Il Comitato ritiene che sia di fondamentale importanza passare dalla gestione emergenziale ad una gestione programmata del fenomeno migratorio, anche per scongiurare che, dietro la dicitura di attività di accoglienza, possano in realtà celarsi obiettivi di mero *business*, se non illeciti.

Nell'ottica di affrontare il problema migratorio sin dalle sue radici, portando dunque l'azione dell'Unione europea direttamente nelle aree di origine del fenomeno, occorre intervenire sul potenziamento dei programmi di protezione regionale esistenti, condotti in collaborazione e d'intesa con l'UNHCR. È necessario che nei Paesi da cui nascono i maggiori movimenti migratori siano apprestati standard adeguati di assistenza, in linea con quelli europei, che riguardino le persone bisognose di protezione internazionale. Bisogna, quindi, accrescere i mezzi finanziari che alimentano tali programmi, sostenendo le proposte formulate dalla Commissione europea, che ha già indicato la necessità di estenderli a regioni finora non direttamente coperte, come il Sahel. Un maggiore intervento in questa direzione non può prescindere dalla disponibilità degli Stati membri a mettere a disposizione risorse finanziarie più consistenti. Le politiche di cooperazione dovranno mirare non solo all'assistenza *in loco*, ma anche al rafforzamento delle *capacity building* dei Paesi terzi. Una visione di ampio respiro deve sapere collegare il governo del fenomeno migratorio a nuove opportunità di sviluppo che aiutino i Paesi destinatari delle forme di assistenza tecnica ad acquisire livelli crescenti di autosufficienza e autonomia.

PARTE IV

L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI LAVORATORI IMMIGRATI IN ITALIA

§.1. Le motivazioni della deliberazione dell'indagine.

Sul versante più strettamente interno il Comitato ha avviato una seconda indagine conoscitiva volta a verificare l'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole, per approfondire le situazioni del territorio nazionale particolarmente problematiche come quelle legate al distretto artigianale di Prato. Anche in questo caso, il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, ha inteso svolgere una indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole, avente ad oggetto l'evoluzione dei flussi migratori in ingresso in Italia, con particolare riferimento agli accordi bilaterali con i Paesi di origine a fini di riammissione e in materia di lavoro, nonché alla complessiva osservanza del Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero. L'indagine intrapresa è seguita al tragico incendio verificatosi il 1° dicembre 2013 in una fabbrica di Prato, con l'obiettivo di riprendere ed implementare la breve attività conoscitiva che il Comitato avviò nella precedente legislatura circa le implicazioni del frequente ricorso ad irregolari procedure di reclutamento di personale extracomunitario stagionale nelle attività agricole, all'indomani dei disordini avvenuti a Rosarno nel gennaio 2010⁷⁰.

Il Comitato ha infatti avuto la consapevolezza che il diffuso impiego di manodopera straniera, spesso clandestina, unitamente alle modalità di conduzione delle aziende e di insediamento delle comunità sul territorio pongono, in primo luogo, seri problemi di ordine e sicurezza (pubblica e sui luoghi di lavoro), con implicazioni inerenti la filiera produttiva, i fenomeni della contraffazione delle merci, nonché dell'inquinamento della concorrenza imprenditoriale e dei flussi finanziari. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Comitato ha inteso pertanto occuparsi della questione soprattutto per evidenziare il fenomeno dei flussi migratori in ingresso in Italia, attratti da poli produttivi con elevata disponibilità di manodopera straniera, spesso clandestina o irregolare. L'indagine si è proposta in primo luogo l'obiettivo di verificare le modalità di applicazione del principio della programmazione dei flussi, che calibra, sulla base delle esigenze di manodopera interna, il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro. In secondo luogo, permane l'esigenza di analizzare la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio, con riguardo all'osservanza delle regole di ingresso, soggiorno, controllo, stabilizzazione dei migranti e

⁷⁰ Si veda al riguardo quanto evidenziato *supra* nella relazione alla Parte II, §. 1.

repressione delle relative violazioni, nonché lo stato di attuazione dei processi di integrazione, onde valutare la congruità delle attuali politiche pubbliche di accoglienza e contrasto, ma anche dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro finora seguiti.

All'indomani dei tragici fatti accaduti a Prato, è parso necessario al Comitato verificare il livello di tutela dei diritti sociali riconosciuti agli stranieri da specifiche disposizioni del testo unico sull'immigrazione – segnatamente gli articoli da 28 a 41 -, anche alla luce della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo nel 1992 tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 203 del 1994, che garantisce agli stranieri residenti nei Paesi aderenti ampi diritti di espressione, riunione e associazione, e prevede, soprattutto nelle collettività locali con significative presenze di residenti stranieri, il diritto di costituire organi consultivi rappresentativi a livello locale.

Su questi temi, sono stati auditi: Natale Forlani, direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (17 dicembre 2013); informalmente, rappresentanti di Unioncamere (20 marzo 2014); rappresentanti del Comune di Prato, di organizzazioni industriali e sindacali e di imprese artigiane del medesimo distretto (1 aprile 2014); il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti (8 maggio 2014); il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina (24 febbraio 2015) la Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi (22 aprile 2015). Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui lavoratori immigrati, inizialmente fissato al 31 dicembre 2014, è quindi stato prorogato al 31 maggio 2015.

§.2. L'utilizzo di lavoratori immigrati: dinamiche economiche e sociali connesse al fenomeno dell'immigrazione in Italia.

In considerazione della sua peculiare posizione geografica, che la rende così vicina alle coste africane, l'Italia si trova particolarmente esposta alle contingenze africane e del Vicino Oriente, ciò traducendosi nella opportunità di riconsiderare alcune previsioni a livello europeo in materia di immigrazione, rafforzando, al contempo, gli strumenti di cooperazione con i Paesi coinvolti da tali esodi di massa. Secondo il parere di molti dei soggetti auditi ed in linea con le previsioni dei principali osservatori internazionali, tale ondata migratoria in atto sarebbe destinata a persistere, perlomeno fin quando non si perverrà ad una parziale stabilizzazione dei principali regimi in essere nei Paesi da cui originano tali flussi (migrazioni di profughi), ma anche fin tanto che permarranno divari sensibili di ricchezza e di sviluppo tra

le diverse aree a Nord e a Sud del Mediterraneo (migrazioni per ragioni economiche). Si rileva, infatti, un cambiamento del profilo dei principali flussi migratori in atto, da migrazioni economiche a migrazioni per ragioni politiche, con la predominanza di flussi di tipo misto, una fattispecie che determina, secondo il diritto internazionale, in capo ai soggetti migranti specifici diritti. In tal senso, se la difesa della frontiera rimane una priorità, tale misura tende a risolvere solo parzialmente la questione, non potendo riguardare coloro che fuggono dalle persecuzioni o che migrano per ragioni politiche. Nel corso dell'attività svolta dal Comitato è stata opinione condivisa, quindi, che lo scenario attualmente delineatosi richieda da parte dell'Unione europea l'adozione di una strategia comune di intervento e di gestione dei fenomeni in atto, accordando la massima attenzione all'evoluzione politica degli accadimenti in corso, dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, a quelli del Vicino e Medio Oriente, ai territori della fascia sub-sahariana del Sahel.

L'attuale fase di crisi economica, sommata alla instabilità politica in molti di questi Paesi, ha reso i flussi migratori molto più consistenti che in passato e caratterizzati, sempre più spesso, da soggetti che offrono una manodopera scarsamente qualificata, essendo rifugiati e richiedenti asilo politico, con ripercussioni tutt'altro che positive dal punto di vista del mercato del lavoro. Molti Stati membri, infatti, si trovano a scontare tassi di deficit demografico e di invecchiamento della popolazione che, secondo gli osservatori, porteranno nei prossimi anni i lavoratori europei a diminuire. Tuttavia, l'offerta di lavoro sul mercato europeo richiederà sempre di più alta professionalità e specializzazione delle competenze, in controtendenza con i profili dei migranti in arrivo. Le dimensioni stesse degli attuali flussi migratori rischiano di diventare un ulteriore fattore destabilizzante per i Paesi di destinazione, laddove non vengano approntate per tempo politiche di regolarizzazione ed integrazione verso questa moltitudine di soggetti.

Il rischio, in altre parole, è che in mancanza di una cooperazione per lo sviluppo dei Paesi di origine di tali migranti, si possano generare fenomeni di emarginazione e discriminazione, di cui sono già presenti allarmanti segnali in molti Paesi europei. È stata quindi segnalata al Comitato l'esigenza, da parte delle Istituzioni, nazionali ed europee, di adottare politiche in grado di attirare manodopera altamente qualificata da Paesi terzi, al fine di garantire *trend* di crescita positivi, sia sotto l'aspetto economico, sia culturale nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione⁷¹. In tal senso, se le politiche migratorie dell'Unione europea hanno sempre lasciato ampio potere alle singole realtà statali, soltanto

⁷¹ In questo senso, si veda l'audizione di Natale Forlani, direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 17 dicembre 2013.

negli ultimi anni ci si è resi conto dell'importanza di una politica europea comune per gestire al meglio il fenomeno.

L'Italia in particolare, a seguito dei massiccio esodo verificatosi già a partire dall'estate del 2013, si è trovata a dovere affrontare una vera e propria emergenza umanitaria in termini di arrivi, a fronte di un dispositivo di accoglienza non idoneo a gestire un fenomeno dalle dimensioni e dal carattere eccezionali con ciò invocando iniziative a livello europeo e la messa in campo di nuovi strumenti di cooperazione tra Unione e Paesi terzi.

Un approfondimento specifico è stato quindi condotto dal Comitato attraverso l'indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole, sulle tematiche relative l'utilizzo di lavoratori stranieri immigrati in Italia. Secondo quanto riferito al Comitato, nel corso degli anni 2000 è triplicata la presenza di lavoratori e lavoratrici stranieri residenti in Italia, un fenomeno che nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione europea è stato inferiore solo alla Spagna⁷². Gli anni della crisi economica e occupazionale hanno tuttavia segnato una discontinuità importante nella presenza degli immigrati nel nostro mercato del lavoro. Nello stesso periodo, analogamente all'aumento dell'occupazione concentrata essenzialmente nel settore domestico, è aumentata la disoccupazione degli immigrati (più 220.000), fino a raggiungere le 380.000 unità, ed è calato il tasso di occupazione (meno 7 per cento). La crisi colpisce soprattutto gli stranieri di sesso maschile occupati nei settori del manifatturiero e delle costruzioni, e in buona parte lungo soggiornanti con famiglia a carico. Gli immigrati in cerca di lavoro, sommando gli stranieri disoccupati con le cifre provenienti da familiari ricongiunti e dalle seconde generazioni, crescono più rapidamente della domanda di lavoro specificamente rivolta agli immigrati.

E' stata evidenziata, in questo contesto, l'importanza assunta negli anni 2000 dalla componente neocomunitaria, che rappresenta il 30 per cento dei residenti, ma che concorre a soddisfare il 40 per cento della domanda di lavoro rivolta agli stranieri. La libera circolazione, peraltro, consente loro di rispondere con estrema flessibilità alle esigenze del mercato del lavoro. In prospettiva, deve essere valutato il cambiamento di aspettative indotto dalla crisi economica, che sta riportando una quota significativa di disoccupati o inattivi italiani a rendersi disponibili verso tipologie e rapporti di lavoro che, negli anni recenti, erano soddisfatti da lavoratori stranieri, tendenza accentuata dagli effetti dell'allungamento dell'età pensionabile. Risulta, quindi, attiva una dinamica che porta cittadini italiani ad essere disponibili o interessati a svolgere attività che, precedentemente, erano appannaggio di

⁷² In tal senso, si veda l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione, nella seduta dell'8 maggio 2014.

cittadini extracomunitari o neocomunitari. Dai dati acquisiti dal Comitato, emerge quindi che gli occupati stranieri nel 2012 erano circa 2.334.000, 83.000 in più rispetto al 2011, quasi tutti concentrati nei servizi alla persona, mentre in altri contesti come il manifatturiero c'è una riduzione di occupazione anche da parte dei cittadini stranieri o neocomunitari. Rispetto al 2011 le persone in cerca di lavoro di cittadinanza europea sono cresciute di oltre 19.000 unità, mentre tra le forze di lavoro di cittadinanza extra Ue i disoccupati aumentano di 53.000 unità⁷³.

§.3. L'impiego di lavoratori immigrati in agricoltura.

È stato quindi indicato al Comitato come l'impiego di lavoratori immigrati in agricoltura è monitorato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, attraverso l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), oggi operante nel Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA), che svolge da diversi anni un'indagine annuale sull'impiego degli immigrati extracomunitari nel settore agricolo con l'obiettivo di stimare l'entità del fenomeno e di individuarne gli elementi qualitativi caratterizzanti⁷⁴. L'elemento qualificante dell'indagine INEA è quello di operare una stima complessiva della presenza nel settore agricolo degli stranieri regolari e di quelli in posizione irregolare sotto il profilo quantitativo, sociologico e qualitativo anche dal punto di vista delle dinamiche contrattuali.

Il rapporto più recente, pubblicato alla fine del 2014, illustrato al Comitato, mostra come nel 2012 ci sia stato un aumento di circa 36.000 unità - 15 per cento in più - per un corrispettivo complessivo di cittadini stranieri occupati nelle campagne italiane, pari a circa 269.000 unità. A questo incremento contribuiscono i lavoratori extra UE, 143.620 in totale (+13 per cento), e i lavoratori dei Paesi comunitari, 125.340 in totale, che fanno registrare, in questo caso, una variazione del 18 per cento. Riguardo alla provenienza geografica si registra un aumento dei cittadini dei Paesi provenienti dall'Est Europa che hanno superato numericamente la storica componente nordafricana. Dagli elementi qualitativi dell'indagine INEA è emersa la necessità di un'azione organica e specifica su scala nazionale relativa all'accompagnamento e alla gestione del fenomeno migratorio in agricoltura per mettere fine allo sfruttamento dei lavoratori immigrati, in particolare di quelli clandestini, anche rispetto ai fenomeni più pervasivi di caporalato, in modo da garantire il rispetto e la dignità del lavoro come principi non trattabili fondamentali per tutti.

⁷³ Si veda l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione nella seduta dell'8 maggio 2014.

⁷⁴ Si veda l'audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, svolta nella seduta del 24 febbraio 2015.

Il Comitato ha accertato che l'Italia da questo punto di vista, nel corso della sua presidenza del semestre europeo, ha rappresentato in Europa l'esigenza di tradurre in fatti più operativi e concreti gli sforzi di inquadramento del problema delle migrazioni, a partire proprio dall'approccio globale sulla migrazione e la mobilità del 2011. Sul piano più operativo, legato al lavoro agricolo, il Governo si è impegnato su due fronti, quello nazionale e quello europeo. Relativamente all'impegno nazionale, su proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata istituita la Rete del lavoro agricolo di qualità, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014⁷⁵, cosiddetto decreto competitività, la cui cabina di regia è composta dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni professionali, insieme ai rappresentanti dei ministeri interessati, ossia politiche agricole, lavoro ed economia, alla Conferenza delle regioni. La Rete del lavoro agricolo di qualità è parte di un programma più generale, denominato *Campo Libero*, finalizzato a rendere riconoscibile e valorizzato il ruolo dell'impresa agricola in regola con gli adempimenti nei confronti dei lavoratori agricoli. Possono, infatti, fare richiesta per entrare nella Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che risultano in possesso di stringenti requisiti che ne dimostrino la regolarità dal punto di vista contributivo. La Rete del lavoro agricolo di qualità apre la strada a una semplificazione dei controlli previdenziali sulle imprese agricole che aderiranno. L'obiettivo è quindi quello di introdurre un meccanismo virtuoso per cui l'accesso è anche motivo di semplificazione sul versante del rapporto, in particolare, in questo caso, con l'INPS.

E' stato prospettato al Comitato un ulteriore sviluppo di questo progetto che dovrà essere completato da ulteriori meccanismi premiali in favore delle imprese che vi accederanno. E' stato riferito al Comitato che un primo riscontro operativo e concreto della potenzialità dello strumento si è avuto durante un incontro con le organizzazioni della grande distribuzione organizzata, nel corso del quale è stato presentato lo strumento della Rete del lavoro agricolo di qualità e si è riscontrato un notevole interesse delle imprese a utilizzarlo. Allo stato attuale, infatti, le imprese della grande distribuzione utilizzano soggetti privati per farsi certificare il lavoro delle imprese di produzione a cui attingono. Il Governo ha accertato che il fatto di poter sperimentare insieme uno strumento pubblico riconosciuto, come la Rete per il lavoro agricolo di qualità, è potenzialmente una leva interessante anche quella aziende. Per quanto riguarda il rafforzamento della Rete stessa è stato riferito al Comitato che la Commissione agricoltura del Senato ha già enucleato le proposte di rafforzamento della Rete

⁷⁵ Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

stessa e ha proposto di introdurre nell'ambito dell'esame del disegno di legge collegato in materia di agricoltura all'esame di quell'organo parlamentare.

Ulteriori strumenti per la regolarizzazione del lavoro agricolo risultano essere gli incentivi alle assunzioni stabili che sono stati introdotti con il decreto-legge n. 91 del 2014 e poi nuovamente con la legge di stabilità del 2015, e la possibilità di effettuare assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura. In questo modo le aziende del settore possono, infatti, cogliere nuove opportunità di sviluppo e assumere congiuntamente specialisti, ripartendosi gli oneri. Secondo quanto riferito al Comitato, a partire dal 7 gennaio 2015, i datori di lavoro o i soggetti abilitati interessati possono effettuare le comunicazioni obbligatorie relative a instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione tramite il nuovo modello UNILAV-Cong, disponibile esclusivamente *on line*, previo accredito al sistema. A livello di politica agricola europea sono state segnalate al Comitato alcune iniziative sul tema del lavoro in agricoltura. Si tratta, in particolare, del Regolamento n. 1307 del dicembre 2013, relativo ai pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune, che ha previsto all'articolo 11 che la riduzione dei pagamenti (il cosiddetto *capping*) di almeno il 5 per cento venga effettuata per gli importi di aiuti superiori ai 150.000 euro, partendo dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore, sottratti i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro. Si tratta di un aspetto ritenuto molto importante, perché nelle disposizioni nazionali per la riforma della PAC, con il decreto ministeriale n. 6513 la riduzione dei pagamenti si applica in maniera molto più incisiva rispetto al minimo del 5 per cento proposto dall'Unione europea. Si tratta di un importante contributo a un incentivo positivo per favorire la regolarizzazione del lavoro agricolo nelle aziende di maggiore dimensione, le quali utilizzano gran parte del lavoro dipendente, i cui esiti saranno valutati nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione della PAC. In questo modo, se, quindi, si dichiara tutto il costo del lavoro, si ha un ritorno vantaggioso sul versante, in questo caso, dell'applicazione della PAC 2014-2020.

Un altro aspetto della politica agricola che è stato sottoposto all'attenzione del Comitato è quello relativo a una nuova e rafforzata politica di cooperazione allo sviluppo, avviata con la legge 11 agosto 2014, n. 125, "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", e al quale il Ministero per le politiche agricole partecipa attivamente come membro del Consiglio nazionale della cooperazione e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. In quest'ambito, è stato segnalato al Comitato che, dopo undici anni di assenza, nel novembre 2014, a Palermo, si è tenuta

nuovamente la Conferenza agricola euromediterranea, che ha coinvolto 30 Paesi dell'area. Al centro dei lavori è stato posto il tema dell'agricoltura come mezzo di dialogo e l'impegno dei partecipanti a una cooperazione per la crescita e lo sviluppo del settore, con particolare attenzione ai modelli agricoli sostenibili e al sostegno dell'agricoltura familiare. Un focus particolare si è avuto sul lavoro in agricoltura, con alcuni scambi di buone pratiche, anche di buone pratiche legislative, particolarmente utile per alcuni Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. A seguito di questa conferenza, a gennaio 2015 è stato sottoscritto con il ministro dell'agricoltura egiziano un memorandum d'intesa a largo raggio per promuovere la collaborazione in materia agricola e agroalimentare tra le istituzioni e le imprese italiane. In particolare, i focus fondamentali sono legati proprio alla ricerca annuale in materia di sviluppo rurale, alle produzioni, alla meccanizzazione agricola e alla qualità del lavoro. Successivamente è stata siglata un'intesa analoga anche con il Governo algerino. Nel complesso, il Comitato ha accertato che le collaborazioni tecnico-agronomiche e commerciali con i Paesi dai quali provengono la maggior parte dei flussi migratori che insistono sull'Italia rappresentano uno strumento essenziale di lavoro.

§.4. I lavoratori immigrati impiegati nelle attività produttive.

Una realtà nazionale specifica approfondita dal Comitato è stata quella di Prato, con 186.000 abitanti, la terza città del centro Italia che, secondo quanto emerso, contava all'aprile 2014 una presenza di circa 34.000 stranieri effettivamente registrati e presenti, più 15-20.000 - forse 25.000 - clandestini o comunque stranieri senza titolo di soggiorno, la maggior parte di origine cinese. L'assessore all'immigrazione del Comune di Prato ha riferito al Comitato che, per quanto siano molto limitati i poteri a livello locale in ambito di immigrazione, in seguito ai controlli eseguiti siano stati sequestrati in cinque anni di mandato amministrativo più di 22.000 macchinari (macchine da cucire e simili) e capannoni, e siano stati sgomberati numerosi immobili industriali al cui interno, in genere, i cinesi - costretti a lavorare anche 16-18 ore al giorno - ricavano anche i locali dove vivono. A seguito di una campagna anti-sfruttamento portata avanti dal Comune, un cittadino cinese si è fidato delle istituzioni italiane e ha denunciato il proprio aguzzino. Questi è stato condannato penalmente in primo grado, nonché ad un risarcimento per la parte lesa. Dopo questo esempio, altri cittadini cinesi lo hanno seguito nel corso del 2014. Il Comitato ha accertato che il problema non consiste tanto nella concorrenza sleale, che pure costituirebbe un argomento sufficiente, quanto nel trattamento disumano dei lavoratori che, come si è verificato in diverse occasioni, porta a delle situazioni drammatiche, come l'ultima vicenda tragica avvenuta il 1° dicembre 2013, con

la morte di sette lavoratori cinesi – molti dei quali clandestini – in seguito al rogo in un'azienda.

Per quanto riguarda le procedure seguite, il Comitato è stato informato che, in seguito al controllo e al sequestro dell'azienda, viene emesso un decreto di espulsione del clandestino. Quest'ultimo, nella migliore delle ipotesi, si muove dal distretto pratese agli altri distretti cinesi - quello milanese, quello di Carpi -, altrimenti ritrova occupazione in altre aziende, perché la rete all'interno della comunità cinese è assolutamente funzionale e permette a tutti costoro di ritrovare una collocazione all'interno del proprio ambito lavorativo, al pari di una vera e propria protezione. Qualora la persona cinese si ribelli o denunci, viene di fatto emarginata dalla comunità e perde assolutamente i diritti e le protezioni interne. Questo serve a dissuadere gli altri dal denunciare. Il Comitato ha accertato che, secondo una ricerca dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), presentata a novembre 2013, il 50 per cento del fatturato che proviene dalla provincia di Prato è generato da aziende cinesi, in parte regolari. E' stato riferito al Comitato che la provincia di Prato è la terza provincia a livello nazionale per la rimessa di soldi all'estero; il denaro, quindi, non rimane nel territorio, ma è in gran parte trasferito, con una cifra ipotizzabile di 187 milioni nell'anno 2012, a fronte di 464 milioni di euro di rimesse verso la Cina nell'anno 2009. Il presidente dell'Unione Industriale di Prato ha riferito di avere denunciato più volte, anche tramite Confindustria, il problema del distretto pratese, e che tale problema si ritrova a livello nazionale: ci sarebbero aziende che lavorano alla luce del sole e sono interessate continuamente da controlli e verifiche e aziende che lavorano nella totale illegalità. A Prato questa situazione risulta evidente, ma si starebbe espandendo anche in altre zone. I controlli verrebbero effettuati solo su certe aziende, quelle che risultano maggiormente in vista.

A tale proposito, risulta al Comitato che il contrasto al lavoro irregolare sia uno degli obiettivi che compete essenzialmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere azioni di vigilanza specifiche. In proposito è stato riferito al Comitato che il personale ispettivo della direzione territoriale del lavoro di Prato è stato incrementato e, a partire dal 2012, è stato istituito uno specifico fondo, le cui risorse sono destinate all'utilizzo di interpreti di lingua cinese⁷⁶.

La direzione territoriale di Prato risulta avere inoltre avviato, da tempo, un'intensa collaborazione sia con i funzionari ispettivi Inps e Inail, sia con la polizia municipale di Prato; il 12 ottobre 2013 è stato sottoscritto dalle istituzioni locali e dal Ministero del lavoro il Patto

⁷⁶ Si veda al riguardo l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione nella seduta dell'8 maggio 2014.

per Prato sicura 2013, che ha rinnovato gli analoghi impegni già sottoscritti nel 2007 e nel 2010. Le attività produttive svolte da minoranze etniche, in particolare dalla comunità cinese, nella provincia di Prato risultano dunque essere oggetto di costante attenzione da parte del personale ispettivo ministeriale, soprattutto nell'ambito dell'industria, considerata la prevalente attività svolta dalla comunità cinese nel settore tessile.

Il Comitato si è quindi attivato per monitorare la presenza di lavoratori immigrati nell'ambito delle attività produttive e industriali a livello nazionale, con riferimento in particolare alla percentuale di lavoratori stranieri occupati rispetto a quella degli italiani, alla ripartizione della presenza degli occupati stranieri nei settori della manifattura, delle costruzioni, del commercio, della ristorazione e dei servizi e alla consistenza del numero di imprese costituite da cittadini provenienti da Paesi extracomunitari⁷⁷. È stato evidenziato al Comitato⁷⁸ come, rispetto all'impatto dell'immigrazione sul sistema produttivo italiano, il fenomeno immigratorio possa essere analizzato sotto due principali punti di vista. Il primo di essi fa riferimento alla crescente domanda di personale immigrato da parte del settore industriale e dei servizi; il secondo invece riguarda l'importanza che nel corso degli ultimi anni ha assunto la presenza di imprenditori di origine straniera all'interno del nostro sistema economico e del nostro tessuto industriale. In particolare, in merito al primo punto, i dati elaborati dal progetto Excelsior di Unioncamere sui fabbisogni professionali e formativi per il 2014 mostrano che, nel 2013, i lavoratori stranieri presenti in Italia erano 2.356.000, in una fase di tendenziale crescita rispetto agli occupati italiani, viceversa, in riduzione, dal terzo trimestre del 2008; salvo alcune episodiche variazioni positive in alcuni trimestri dell'ultimo quinquennio. Il trend di crescita dei lavoratori stranieri si nota soprattutto nel settore dei servizi che occupa da solo circa 1,5 milioni di stranieri immigrati, seguito poi dall'industria, dalle costruzioni e, da ultimo, dal comparto agricolo.

In merito all'analisi sul settore dell'industria e dei servizi, è stato riferito al Comitato che, nel 2014, i nuovi posti di lavoro creati dalle imprese siano stati complessivamente pari a 613.400, di cui 83.000, quindi il 13,5 per cento, ricoperti da lavoratori di nazionalità straniera, dei quali circa il 34 per cento assunto in imprese con meno di 50 dipendenti. La prevalenza delle assunzioni è nel comparto dei servizi, dove si concentra il 69 per cento dei nuovi lavoratori stranieri, mentre il restante 31 per cento è assorbito dal comparto industriale, in particolare dalle costruzioni, seguito poi dalla industria metalmeccanica e dal sistema moda, quindi tessile, abbigliamento e calzature. Le assunzioni, da un punto di vista geografico,

⁷⁷ Si veda l'intervento della Presidente Laura Ravetto nella seduta del 22 aprile 2015.

⁷⁸ Si veda l'audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, svolta nella seduta del 22 aprile 2015.

avvengono soprattutto nel Centro-Nord, dove è concentrato circa l'80 per cento del totale. L'analisi dei dati sui profili professionali richiesti rileva che, pur rimanendo elevata la domanda dei lavoratori stranieri dagli *skill* medio-bassi, con circa il 56 per cento del totale, si registra un aumento delle assunzioni di persone con profili intermedi, quali ad esempio impiegati e personale qualificato del commercio e dei servizi, circa il 34 per cento del totale, e con profili più qualificati, definiti *high skill*, con una percentuale ancora bassa, circa il 10 per cento il totale, ma comunque in un *trend* di crescita.

Sulla base dell'analisi dei flussi dei lavoratori immigrati, è stato sottolineato al Comitato⁷⁹ come sempre di più l'apporto di manodopera straniera assuma un carattere strutturale rispetto all'intero sistema produttivo nazionale e che sempre meno questo vada considerato come un fenomeno di carattere marginale; d'altro canto, le imprese operanti in Italia cominciano gradualmente a richiedere lavoratori immigrati con profili professionali tendenzialmente medio alti. Per quanto riguarda l'importanza che sta assumendo, all'interno del sistema industriale italiano, la presenza di imprenditori di origine straniera, nel corso degli anni, il sistema delle imprese a livello europeo, prima ancora che a livello nazionale, ha visto sempre di più la presenza di imprenditori immigrati, che arrivano dall'estero, all'interno di vari settori produttivi.

Si tratta quindi di un fenomeno nazionale, ma che insiste in un *trend* di carattere europeo. La Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, ha ricordato al riguardo che il rapporto *Immigrazione e Imprenditoria 2014 elaborato da IDOS e Unioncamere*, mostra come gli imprenditori di origine immigrata incidano per quasi un quindicesimo sull'insieme delle attività imprenditoriali a livello europeo, con elevate concentrazioni soprattutto in Germania, dove si concentra quasi un quarto del totale, seguita poi da Regno Unito, Spagna e Italia. Tale analisi evidenzia anche come i principali settori di attività in cui operano questi imprenditori immigrati ormai trascendano dagli ambiti tradizionali relativi alle specifiche esigenze commerciali e di servizio delle comunità di appartenenza, ma si riferiscano anche a settori di attività analoghi in cui operano gli imprenditori autoctoni, per cui c'è un ampliamento del "range" dei settori industriali che non sono più quelli tipicamente legati alla provenienza della nazionalità di questi imprenditori.

E' stato riferito al Comitato che nel contesto produttivo nazionale, su una struttura di poco più di 6 milioni di imprese, nel 2014, circa 400.000 di queste, quindi 24.000 unità in più rispetto al 2013, sono condotte da cittadini immigrati, che arrivano da fuori l'Unione europea, con un'incidenza del 6,8 per cento sul totale delle imprese, di cui 86.550, quindi un po' più 21

⁷⁹ Si veda l'audizione della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, svolta nella seduta del 22 aprile 2015.

per cento del totale delle imprese dei migranti, sono femminili; è dunque un dato caratteristico da un punto di vista di genere.

Questi dati consolidano la posizione delle imprese immigrate che dal 2011 al 2013 hanno avuto un *trend* di aumento del 9,5 per cento, a fronte di una lieve diminuzione, nello stesso periodo, di quelle facenti capo a imprenditori autoctoni, che invece hanno avuto una flessione del -1,6 per cento. Si tratta in larga maggioranza di imprese individuali. In effetti, alla fine del 2013, circa un ottavo delle ditte individuali registrate è risultata intestata a un lavoratore di origine straniera. Inoltre, analizzando il fenomeno da un punto di territoriale, la presenza di queste imprese si concentra nelle regioni del Centro-Nord, in particolare Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Veneto che da sole ospitano circa il 60 per cento del totale delle imprese immigrate. Da un punto di vista settoriale, invece, si osserva una sorta di alternanza fra imprenditori di origine straniera e imprenditori nazionali, in settori che sono forse più facilmente accessibili, che certamente hanno un minor valore aggiunto e con un livello iniziale di investimenti abbastanza basso. I due comparti privilegiati sono quelli dell'edilizia e del commercio. Le imprese indicate, pur offrendo prodotti e servizi anche ai clienti italiani, mostrano una forte propensione a servire le comunità immigrate di appartenenza, con numerose piccole imprese che forniscono specifici servizi alle comunità immigrate. Vi sono esempi in tal senso, nel campo dell'editoria, con alcuni giornali cosiddetti etnici, o dell'assistenza legale e burocratica, oltre che di natura sociale.

PARTE V

LA PROPOSTA COMUNE DEL COMITATO SCHENGEN AL PARLAMENTO

§.1. L'applicazione della direttiva 55/2001.

A fronte dei recenti massicci arrivi di migranti sulle coste italiane e alla prospettiva del perdurare di una crisi umanitaria di vaste proporzioni, il Comitato ritiene sia necessario che il Governo richieda alle istituzioni europee, Commissione europea e Consiglio, di applicare la direttiva 2001/55/CE che stabilisce una tutela immediata e transitoria delle persone sfollate con distribuzione dei profughi tra i vari Stati membri in base alla disponibilità accordata da ciascuno Stato. L'istituzione di un regime di questo tipo potrebbe essere accompagnata dalla creazione di corridoi umanitari, ossia da misure di evacuazione dei destinatari della protezione, senza che essi debbano affidarsi a trafficanti e scafisti per raggiungere il territorio dell'Unione europea. Si ritiene infatti che l'istituzione del regime di protezione temporanea non si pone affatto come una modalità emergenziale per il riconoscimento del diritto alla protezione, che resta invece regolato dalle norme a regime, essendo piuttosto da considerarsi come una misura complementare a quanto già previsto in relazione al riconoscimento del diritto a ottenere protezione quando si fugge da un conflitto o da una situazione di violenza generalizzata; un elemento fondamentale della normativa dell'Unione europea, la quale riconosce tale diritto come soggettivamente esigibile (senza che, quindi, gli Stati membri possano opporre alle corrispondenti richieste dinieghi fondati su considerazioni di sostenibilità economica).

A causa dell'instabilità politica che caratterizza alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, si è verificato negli ultimi mesi alle frontiere italiane un afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro Paese d'origine. In questo senso, la direttiva 2001/55/CE, del 20 luglio 2011, stabilendo un dispositivo eccezionale nel caso di arrivo massiccio nell'Unione europea di stranieri che non possono rientrare nel proprio Paese, in particolare a causa di una guerra, violenze o violazioni dei diritti umani, permetterebbe, tra l'altro, una tutela immediata e transitoria delle persone sfollate, assicurando l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza.

La tutela transitoria può venire accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio abbia adottato, su proposta della Commissione, una decisione che accerti un afflusso massiccio di sfollati nell'Unione europea e che specifichi i gruppi di persone cui si applicherà la protezione. La durata della protezione temporanea è pari a un anno e può essere prorogata

per un periodo massimo di due anni. Può terminare anche quando il Consiglio abbia accertato, su proposta della Commissione, che la situazione nel Paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile degli sfollati. Gli Stati membri devono rilasciare alle persone ammesse alla protezione temporanea un titolo di soggiorno valido per tutta la durata della protezione. Si consentirebbe in questo modo all'occorrenza, agli sfollati di disporre di agevolazioni per ottenere i visti prescritti, con formalità e costi ridotti al minimo. I componenti di una stessa famiglia che sono stati separati e che sono stati ammessi alla protezione temporanea in Stati membri differenti, o di cui alcuni componenti non sono ancora sul territorio dell'Unione europea, per esempio, possono beneficiare del ricongiungimento familiare in un unico Stato membro. I minori non accompagnati sono collocati presso componenti adulti della loro famiglia, presso una famiglia ospitante, in centri d'accoglienza per minori o presso la persona che si è presa cura di loro durante la fuga dal paese d'origine.

Per applicare la direttiva 2001/55/CE, peraltro, è necessaria una decisione del Consiglio dell'Unione europea, che a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione europea o previa domanda di uno Stato membro in tal senso, accerti un afflusso massiccio di sfollati nell'Ue, specificando i gruppi di persone cui si applicherà la protezione temporanea. A tali persone sarebbero in quel caso accordati il diritto di esercitare un'attività di lavoro, di ricevere aiuto in termini di assistenza sociale, contributi al sostentamento qualora non dispongano delle risorse necessarie; cure mediche; il diritto dei minori di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro e il diritto al ricongiungimento familiare in un unico Stato membro. Le persone ammesse alla protezione temporanea potrebbero inoltre presentare domanda di protezione internazionale, salvo che gli Stati membri concordino che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo.

Con l'applicazione di tale disposizione, quindi, si permetterebbe al Paese di alleggerire l'onere sul proprio sistema d'asilo durante la protezione temporanea, respingendo l'esame delle domande. È la stessa Unione europea a chiarire che "la normativa stabilisce una tutela immediata e transitoria di tali persone sfollate e assicura un equilibrio degli sforzi realizzati tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze di tale accoglienza".

§.2. *Il mutuo riconoscimento del diritto di asilo.*

Il possibile coinvolgimento di altri Stati membri nell'operazione *Mare nostrum* sotto egida Frontex, mediante assorbimento da parte dell'Agenzia dell'assetto operativo attualmente posto in essere solo da Italia e Slovenia, aveva rappresentato, come indicato al Comitato nel

corso della sua attività, un'indicazione di tipo politico di cui il Consiglio dell'Unione europea avrebbe dovuto farsi carico. La sostituzione di *Mare Nostrum* con *Triton* e le ennesime tragedie verificatesi all'inizio di marzo 2015 nel Canale di Sicilia, hanno dimostrato peraltro che l'Italia rimane ancora troppo sola a gestire un'emergenza umanitaria che non è più solo nazionale o europea. Solo nel momento in cui tale esigenza verrà specificamente indicata, potranno seguire passi concreti in tal senso. Più specificamente, tale *input* politico, una volta indicato, dovrà trovare traduzione nei vari momenti decisionali previsti a livello europeo, dal Consiglio dell'Unione europea, con il pieno coinvolgimento degli Stati membri in quel consesso, alla Commissione europea. Tuttavia, se anche tale *input* politico fosse prossimo a materializzarsi, il Comitato esprime perplessità sul fatto che tali procedure siano effettivamente corrispondenti alle necessità di una mobilitazione rapida del dispositivo per far fronte ad emergenze improvvise come quelle affrontate finora dall'Italia.

È opinione del Comitato, quindi, che a fronte di una situazione oggettiva che vede la mobilità internazionale in forte aumento, per affrontare la complessa realtà migratoria occorrono azioni adeguate alle esigenze e alle priorità di tutte le parti interessate, attraverso un uso migliore degli strumenti esistenti, anche per esempio i partenariati per la mobilità e le norme comuni in materia di visti; potenziando, laddove possibile, la partecipazione di tutti gli Stati membri all'applicazione delle politiche comunitarie in tema di immigrazione e asilo, posto che tali fenomeni, se gestiti bene, offrono autentici vantaggi a tutte le parti coinvolte, sia ai migranti, sia ai Paesi di destinazione. Il Comitato ha acquisito elementi sufficienti per considerare necessaria l'introduzione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di asilo all'interno dell'Unione europea, con ciò completando la normativa prevista dal Regolamento di Dublino. La necessità di riformare il sistema asilo ed in particolare il sistema d'accoglienza e le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale impongono una riflessione sulla trasposizione delle nuove direttive europee in materia, il cui recepimento porterà a modificare i decreti legislativi n. 140 del 2005 e n. 25 del 2008⁸⁰ che disciplinano l'accoglienza dei richiedenti asilo e le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Le direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE sono state emanate dall'Unione al fine di costruire un Sistema Comune Europeo dell'Asilo. Tale obiettivo, però, non potrà essere raggiunto se, al di là degli interventi normativi, non si riuscirà a costruire un vero sistema solidaristico tra gli Stati membri dell'Unione. Le misure di cui si discute, dunque, che hanno un evidente impatto sul sistema italiano dell'asilo, devono essere integrate

⁸⁰ Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" e decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

da un adeguato lavoro del Governo a livello europeo per sostenere, sulla base di proposte concrete, un impegno di tutti gli Stati europei nella costruzione di un sistema realmente europeo d'asilo, basato su impegni di condivisione e solidarietà tra Stati.

Il Comitato ritiene che una delle proposte di cui l'Italia dovrebbe continuare a farsi portatrice - avendolo già proposto senza successo nel Consiglio europeo del 26, 27 giugno 2014 - è quella del mutuo riconoscimento della protezione internazionale, come d'altronde richiesto sia dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nelle sue raccomandazioni alla Presidenza italiana, sia dall'ECRE, l'*European Council on Refugees and Exiles*, il network europeo delle associazioni che si occupano di rifugiati. Uno dei problemi principali in Italia, infatti, è che i potenziali rifugiati che arrivano via mare non si vogliono fermare nel Paese, bensì proseguire il loro viaggio verso altri Paesi europei, dove vivono i loro parenti o dove hanno maggiori speranze d'integrazione. Nel loro caso, però, il Regolamento Dublino III impone vincoli molto restrittivi al riguardo, che obbligano, di fatto, tali soggetti ad espletare la procedura di richiesta di asilo nel Paese europeo di primo ingresso. Per di più, anche quando essi fossero riconosciuti rifugiati in un Paese membro, comunque, in mancanza del mutuo riconoscimento di questa protezione, non potrebbero spostarsi in altro Paese europeo. L'Italia ha da tempo predisposto una strutturata rete di accoglienza dei migranti, oggetto anche recentemente di ulteriore implementazione, per il triennio 2014-2016, che ha portato a circa 20 mila unità la ricettività del sistema SPRAR. Lo stesso dicasi per le procedure di riconoscimento della protezione internazionale, in considerazione del recente ampliamento delle Commissioni territoriali con il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2014, n. 146. Va sottolineato, peraltro, che questo intervento, nel velocizzare le dinamiche amministrative, mantiene intatti gli standard di garanzia già previsti, cercando, ove vi siano margini, anche di migliorarli. Risulta al Comitato che il Governo sta valutando se le risorse già assegnate siano sufficienti per la copertura degli obblighi imposti dal recepimento delle direttive, ma appare imprescindibile fare un salto di qualità nelle politiche di gestione del fenomeno migratorio.

Sostenere un mutuo riconoscimento dello *status* di richiedente asilo, in modo da facilitare la circolazione di questi soggetti in tutto il territorio dell'Unione, nonché di lavorare per l'apertura di canali legali di immigrazione, appare la soluzione preferibile. Se si accettasse il principio per cui il riconoscimento della protezione internazionale ha un valore in tutti i Paesi europei, si garantirebbe d'altra parte la possibilità a coloro che hanno maggiori possibilità d'integrazione in altri Paesi di spostarsi verso queste mete, così come già accade per i cittadini europei. Una revisione del Trattato di Dublino attraverso un sistema di mutuo

riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo permetterebbe al beneficiario di stabilirsi in ogni Stato membro.

Il Comitato Schengen, attraverso le audizioni svolte, ha seguito il Governo italiano nei passaggi che lo hanno portato alla fine di giugno 2014 a sollevare il tema del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di asilo in sede europea; il tema è rimasto fino alla penultima bozza di conclusioni del Consiglio europeo, ma la forte opposizione al mantenimento di quella disposizione da parte di alcuni stati membri, tra i quali Regno Unito e Germania, ha escluso tale soluzione. Il Comitato ritiene comunque necessario impegnare il Governo a perseverare su questa linea in sede europea, come già fatto tra l'altro nel documento del Consiglio europeo di Lussemburgo dell'ottobre 2014. Il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni d'asilo, anche in assenza di una modifica formale del Regolamento di Dublino, permetterebbe infatti di fare quello che oggi non è possibile.

Inoltre, appare auspicabile anche un rafforzamento nell'impegno per la piena attuazione del Sistema europeo di asilo, attraverso la fissazione di *status*, procedure e livelli di accoglienza unici per tutti i Paesi dell'Unione. Su queste basi, il Comitato ritiene che dovrebbero essere avviati progetti per il trattamento delle domande di protezione anche al di fuori del territorio dell'Unione europea, principalmente in quei territori maggiormente interessati dal movimento di migranti, il che consentirebbe di istituire canali dedicati all'ingresso per i richiedenti asilo. A tale proposito, è altresì emersa nel Comitato l'opportunità di accogliere il principio del mutuo riconoscimento delle domande di asilo presentate in un Stato membro, quale ulteriore fattore in grado di migliorare la mobilità e il ricollocamento dei soggetti richiedenti. Il Comitato, al fine della definizione di una cornice operativa efficace in tema migratorio, ritiene necessario quindi mettere a fattor comune strumenti disponibili e soggetti titolari di responsabilità per portare a sintesi azioni e competenze che spesso risultano frammentarie e non coordinate tra loro, in un quadro dove, da un lato, si collocano le questioni inerenti al rispetto dei diritti umani e al dovere di solidarietà dei Paesi avanzati nei confronti di quelli con maggiori difficoltà, dall'altro il diritto/dovere delle singole nazioni di garantire alle proprie popolazioni la piena regolarità dei flussi migratori, anche tramite un efficace controllo della legalità del mercato del lavoro, la predisposizione delle migliori condizioni per l'integrazione sociale ed economica dei migranti, la tutela della coesione sociale e della sicurezza.

In questo senso, deve essere valutata anche la proposta di superare il sistema dei grandi centri di accoglienza. La concentrazione di un numero elevato di richiedenti asilo in un unico posto produce infatti una serie di criticità evidenti, a cominciare dal rispetto dei servizi

erogati, per proseguire con la difficile gestione da parte della pubblica sicurezza, fino ad impattare sulla vita della popolazione locale. Inoltre, un'elevata concentrazione dei richiedenti asilo in grandi centri determina forti rallentamenti nella procedura per la determinazione della protezione internazionale: aumentano infatti i tempi di attesa e, di conseguenza, lievitano i costi dell'accoglienza. Gestire il fenomeno dell'accoglienza attraverso piccoli centri, che limitino l'impatto sui contesti sociali che li ospitano appare più lungimirante, oltre che efficiente.

L'assenza di pianificazione, d'altra parte, ha portato in questi ultimi anni alla necessità di predisporre risposte di carattere emergenziale sempre molto dispendiose. L'apertura di centri emergenziali, come è accaduto nel 2014, ha determinato una serie di criticità che non hanno prodotto effetti negativi solo sui richiedenti asilo, ma, a cascata, anche sulle comunità ospitanti. E' evidente, infatti, che questi centri, aperti velocemente per dare una risposta immediata all'emergenza, non sempre sono stati gestiti da personale formato. La pianificazione, quindi, deve costituire il cuore dell'azione del Governo e dell'attività amministrativa. In tal senso, potrebbe essere opportuno prevedere l'obbligo di adozione annuale di un documento di programmazione che dia indicazione circa le modalità secondo cui gestire i flussi di richiedenti asilo, nell'eventualità che essi si presentino, che dovrebbe essere previsto, dunque, nell'ambito di una riforma del sistema d'accoglienza. L'attività di pianificazione, inoltre, dovrebbe andare di pari passo con un'attività ordinaria di monitoraggio non solo della qualità dell'accoglienza fornita, ma anche dei servizi per richiedenti asilo che i soggetti gestori dei centri si sono impegnati ad erogare. Il monitoraggio dovrebbe essere sistematico ed organizzato in maniera efficace, onde evitare situazioni di abuso che sono emerse in inchieste avviate da ultimo dalla magistratura. La proposta di modificare l'organismo competente sulla valutazione delle domande di asilo, è complessa e necessita di un maggiore approfondimento. È comunque opportuno rilevare come sia da considerare ed esplorare con attenzione qualsiasi proposta tesa a rafforzare e a garantire un aumento delle competenze e della professionalità di coloro che hanno il difficile compito di valutare le domande di protezione internazionale, e ciò a garanzia di tutti, sia dei richiedenti, sia anche dello Stato italiano.

Si indica, inoltre, l'opportunità di una mappatura dei posti di accoglienza disponibili nei vari Stati membri. Ci sono, in vari Stati dell'Unione europea, dei posti disponibili per far fronte alle situazioni di emergenza che si creano all'improvviso, ma serve un meccanismo per il quale si possa chiedere che quegli Stati si facciano carico dell'accoglienza. Tutto questo oggi avviene su base volontaria: ricollocazione dei richiedenti asilo e condivisione dell'onere

sono su base volontaria. Occorre lavorare, almeno in alcuni casi, per rendere questo meccanismo più automatico, ma su questo tema, così come segnalato al Comitato, non sembra esservi condivisione a livello europeo. Da ultimo, vi sono in Italia molti meno richiedenti asilo rispetto ad altri Paesi europei ciò essendo dovuto al fatto che tanti richiedenti asilo vogliono arrivare in quei Paesi, desiderando solo passare dall'Italia, per esempio arrivare in Svezia, Germania o Francia. In tal senso, si impone la necessità di recepire e migliorare la legislazione e l'amministrazione del sistema d'asilo in Italia in modo funzionale a queste esigenze. Ripensare il sistema dell'accoglienza in una chiave non emergenziale richiede il ricorso a forme organizzative più razionali e meno dispersive.

§.3. L'applicazione puntuale dell'articolo 17 del Regolamento di Dublino III.

Il Comitato è giunto d'altra parte, anche alla valutazione per cui un'applicazione più puntuale del Regolamento di Dublino permetterebbe di raggiungere buoni risultati.

Il regolamento Dublino prevede due categorie di migranti: quelli che sono stati identificati e si trovano nello Stato membro individuato (in base al medesimo Regolamento) come competente a identificare le domande di asilo; quelli in attesa di trasferimento, cioè quelli che si trovano nello Stato membro A, ma che, essendo stati identificati come prima entrati nello Stato membro B, sono in attesa di essere trasferiti dallo Stato membro A allo Stato membro B. L'intero impianto si basa sul presupposto secondo cui tutta l'area del diritto di asilo in questione deve avere un livello di protezione omogeneo.

Come si è detto, il Comitato ha riscontrato a questo proposito che, poiché nell'Unione dei 28 Paesi, i livelli di protezione e di efficacia dei sistemi di asilo nazionali non sono equiparati. Tra i sistemi di asilo della Svezia e della Germania e i sistemi di asilo della Grecia e della Bulgaria ci sono infatti differenze molto rilevanti. L'articolo 17 del Regolamento di Dublino prevede però due clausole molto importanti, in deroga ai criteri generali di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo: la clausola di sovranità e la clausola umanitaria. In particolare, la clausola di sovranità stabilisce che uno Stato membro, a prescindere dal Regolamento di Dublino, può sempre decidere di assumere la responsabilità di esaminare una richiesta di asilo presentata in frontiera o sul territorio, anche se, in base ai criteri ordinari, la competenza dovrebbe essere attribuita ad altro Stato membro. La clausola c'è, ma è necessario creare la volontà politica per attuarla.

La clausola umanitaria dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento di Dublino, prevede d'altro canto che qualsiasi Stato membro, pur non essendo competente per l'esame della domanda secondo i criteri ordinari, può diventarlo in considerazione di esigenze

familiari o umanitarie del richiedente asilo. Ciò riguarda tante situazioni che è dovuto affrontare in Italia: una donna in stato di gravidanza che vuole raggiungere il marito che si trova in un altro Stato membro; maternità recente, grave malattia, serio handicap, età avanzata e soprattutto maggiore interesse del minore non accompagnato, tema di enorme gravità. Se si applicasse oggi, il Regolamento di Dublino, anche senza modificarlo, è possibile chiedere l'attivazione di queste clausole. Ciò significherebbe facilitare i ricongiungimenti familiari dei rifugiati o degli immigrati che arrivano in Italia e, in base a questa clausola, consentire loro di raggiungere familiari che si trovano in un altro Stato membro.

Il Comitato intende ribadire quindi l'esigenza di rendere quanto mai flessibile l'applicazione del criterio, confermato nell'ultima versione del Regolamento di Dublino (cosiddetto Dublino III), che conferma la responsabilità in capo al primo Stato di ingresso quale principale soggetto competente ad accogliere la richiesta di asilo, a conferma di un approccio al problema che sembra avere privilegiato l'orientamento dei Paesi nordeuropei.

§.4. Accordi bilaterali di riammissione in materia di immigrazione e programmazione europea dei flussi migratori.

L'efficace attuazione di norme comuni in materia di criteri e procedure relative al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri, anche al fine di contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina, il contrabbando di migranti e la tratta di esseri umani spesso, purtroppo, gestiti da organizzazioni criminali. L'approccio iniziale dell'Unione europea al tema del controllo e della gestione integrata di esso alle sue frontiere esterne era intimamente connesso alla necessità di dare attuazione concreta a uno dei principi fondanti del Trattato, cioè il principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. In base a tale disposizione gli obiettivi di Frontex non avrebbero potuto essere conseguiti in misura sufficiente ed ottimale da uno Stato membro, dovendo invece essere la risultante del concorso di tutti i membri dell'Unione. Il Comitato ritiene d'altro canto che tale principio, con specifico riferimento, all'emergenza profughi che si protrae ormai da alcuni anni in Europa, non sembra avere trovato concreta applicazione.

In tal senso, un primo rilievo rappresentato al Comitato è stata la necessità di proseguire sulla strada di una completa attuazione degli accordi di riammissione che sono stati finora siglati dall'Unione, al fine di assicurare un effettivo ritorno, coordinato e finanziato dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri; naturalmente, dando la precedenza ai ritorni volontari e rispettando la dignità umana e i diritti

fondamentali dell'individuo, così come disposto dalla direttiva sui rimpatri del 2008⁸¹ e dal relativo Codice di frontiera⁸² predisposto da Frontex per questo tipo di operazioni. È condivisibile l'opinione, infatti, che solo il perseguimento di un dialogo integrato di tutti i competenti attori nazionali e sovranazionali e l'integrazione di tutte le componenti politiche interne ed esterne all'Unione è possibile anticipare le sfide e raggiungere gli obiettivi in materia di gestione delle frontiere esterne, prevenendo e contrastando i traffici di esseri umani, spesso gestiti da organizzazioni criminali, preservando, al tempo stesso, la dignità umana.

L'articolo 21 del Testo unico sull'immigrazione⁸³ prevede la possibilità di concludere accordi bilaterali finalizzati alla regolamentazione delle procedure di riammissione nei Paesi di origine dei cittadini stranieri entrati irregolarmente nel Paese. A tutt'oggi, però, mancano accordi analoghi, soprattutto con Paesi di provenienza di molte comunità straniere presenti in Italia. A questo proposito, il Comitato ha accertato per esempio che con la Cina, *partner* commerciale di primo piano per l'Italia, non esiste alcun accordo in tal senso; per contrastare l'illegalità presente nei flussi delle persone, delle merci e delle risorse finanziarie gestite da persone e organizzazioni di origine cinese. Tale mancanza di accordo assume particolare rilievo anche alla luce delle segnalazioni che i rappresentanti locali della città di Prato hanno espresso al Comitato, come si è detto sopra⁸⁴, con riferimento all'impossibilità di porre un freno concreto al dilagare della clandestinità nelle condizioni di vita e lavoro di soggetti appartenenti alla comunità cinese del territorio. Il Comitato auspica, quindi, l'avvio di un dialogo fra Governo nazionale e Governo cinese in materia migratoria, quale misura propedeutica alla promozione di intese specifiche in materia di riammissione e di riqualificazione dei flussi di ingresso.

Analogamente sembra necessario ripercorrere la conclusione di accordi di partenariato con alcuni Paesi del nord Africa, in cui sia possibile contare su una maggiore stabilità politica; laddove questa difetti appare necessario creare comunque una cabina di regia nazionale per il coordinamento delle azioni necessarie a fronteggiare l'emergenza migratoria in atto in

⁸¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

⁸² Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), così come modificato dalla decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

⁸³ Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

⁸⁴ Si veda al proposito *supra* la Parte IV, §. 3 della presente Relazione.

Europa, attraverso l'Italia. In questo senso, il Comitato condivide la necessità ad esso rappresentata di individuare un soggetto in grado di fare sintesi sul tema dell'immigrazione, con compiti di vigilanza e controllo trasversali, che funga da raccordo utile tra le iniziative e le misure adottate da ciascun Ministero. Analogamente, sul versante del territorio, si ravvisa la necessità di un maggiore coordinamento tra le azioni messe in campo per fare fronte all'emergenza migratoria, sempre più strutturale, al fine di evitare una frammentazione delle competenze e un rinvio delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, a discapito di azioni che devono essere mirate ed efficaci. Tale indicazione è stata illustrata al Comitato anche a seguito del recente verificarsi di eventi per cui centinaia di migranti e rifugiati di varie nazionalità - provenienti principalmente da Siria, Somalia ed Africa Sub-Sahariana- sono stati trasportati per alcuni tratti stradali, per essere poi abbandonati, senza alcuna assistenza. Tale episodio, nello sconcerto dei più, ha reso evidente la mancanza di criteri funzionali e condivisi per una puntuale distribuzione e sistemazione dei profughi in arrivo sul territorio nazionale, richiamando la necessità di un più stretto coordinamento tra i tutti soggetti istituzionali chiamati ad operare.

Va rilevato inoltre che un'ipotesi di programmazione europea degli ingressi per motivi di lavoro, allo stato attuale, non è proposta da alcun Paese aderente alla Ue. È stato indicata al Comitato l'opportunità di richiedere, da parte italiana alle istituzioni europee, proprio il rafforzamento delle azioni volte a contrastare l'ingresso di flussi irregolari, nonché di sostenere finanziariamente i Paesi più esposti nelle politiche di contrasto e di accoglienza. Si favorirebbe così una redistribuzione più equa tra gli Stati aderenti di coloro che hanno i requisiti per ottenere lo *status* di beneficiari di protezione internazionale, prevenendo situazioni di crisi, invece di intervenire *ex post* a livello europeo, come accade oggi per esempio con l'operazione *Triton* gestita dall'Agenzia *Frontex*. Il Comitato ritiene che incentivare strategie di partenariato con i Paesi di origine e anche con quelli di transito dei flussi migratori può tradursi in un efficace deterrente all'immigrazione illegale. Molto più efficace potrebbe rivelarsi anche un'interlocuzione che abbia effetti reali con i Paesi dell'Africa subsahariana, del Corno d'Africa, cioè sotto la Libia. L'instabilità dei Governi di numerosi Stati della sponda sud del Mediterraneo produce la difficoltà di avere interlocutori affidabili e in grado di cooperare nell'attività di controllo e rimpatrio dei migranti. Da questo punto di vista, la crisi in Libia ha comportato la riapertura dei corridoi di transito di migliaia di profughi, provenienti in particolare dal Corno d'Africa, e allo stato attuale solo alcuni Paesi, che hanno sottoscritto con l'Italia accordi bilaterali per il controllo dei flussi irregolari, collaborano all'attività di riconoscimento e di rimpatrio dei migranti. Esiste, quindi,

un'oggettiva difficoltà ad affrontare questo tema. Il Comitato avverte quindi la necessità di creare una *capacity building* nei Paesi di origine, con un investimento su *standard* e su attività di controllo che deve essere considerato un investimento produttivo per l'Europa.

L'assunzione di responsabilità su questo tema da parte dell'Europa diventa un fattore d'altra parte determinante per il Comitato anche dal punto di vista finanziario.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA


I — DATI STATISTICI

PAGINA BIANCA


SBARCHI SULLE COSTE ITALIANE

Fonte: Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

**TREND DEGLI ARRIVI DEI MIGRANTI SULLE COSTE ITALIANE
ANNI: 2011 - 2012 - 2013 - 2014**




Comparazione andamento sbarchi - anni 2013/2014 numero di migranti sbarcati – suddivisione per mese




ANNO 2014

Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco


Siria	42323
Eritrea	34329
Mali	9908
Nigeria	9000
Gambia	8691
Palestina	6082
Somalia	5756
Senegal	4933
Bangladesh	4386
Egitto	4095
altre nazionalità	40597



Paesi di partenza dei natanti (periodo di riferimento 1° gennaio 2015 - 4 maggio 2015) – comparazione con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2014



Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 Gennaio 2015 fino al 04 Maggio 2015, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2014




SISTEMA DI ACCOGLIENZA

ANNO 2013

Distribuzione generale dei migranti nelle strutture temporanee, nei CARA, nello SPRAR

TOTALE: 22118




Dato al 31 dicembre 2013

ANNO 2014

Distribuzione generale dei migranti nelle strutture temporanee + CARA + SPRAR

TOTALE: 66066




Dato al 31 dicembre 2014

Numero dei migranti ospitati nelle strutture temporanee, nei CARA, nello SPRAR

Percentuale di distribuzione per Regione

TOTALE: 73.705




dato al 4 maggio 2015

Numero dei migranti ospitati nelle strutture temporanee, nei CARA, nello SPRAR


Territorio	immigrati presenti nelle strutture temporanee	immigrati presenti nei CARA/CDA E CPSA	Posti SPRAR occupati	totale immigrati presenti sul territorio Regione	percentuale di distribuzione dei migranti presenti per Regione
Sicilia	6120	6322	4526	16.968	23%
Lazio	2930	919	4569	8.418	11%
Lombardia	5619		806	6.425	9%
Puglia	1571	2253	1754	5.578	8%
Campania	4451		1066	5.517	7%
Calabria	1488	1190	1822	4.500	6%
Piemonte	3324		889	4.213	6%
Emilia-Romagna	3181		782	3.963	5%
Toscana	2610		549	3.159	4%
Veneto	2608		303	2.911	4%
Marche	1486	74	538	2.098	3%
Friuli-Venezia Giulia	1489	227	323	2.039	3%
Liguria	1106		313	1.419	2%
Sardegna	981	306	88	1.375	2%
Molise	740		405	1.145	2%
Umbria	731		364	1.095	1%
Abruzzo*	776		217	993	1%
Basilicata	598		382	980	1%
Trentino A. A.	698		149	847	1%
Valle d'Aosta	62			62	0%
TOTALI	42.569,00	11.291,00	19.845,00	73.705,00	100%

Percentuale di distribuzione dei migranti




dato al 04 maggio 2015

Strutture temporanee presenti in Italia – dato per Regione



14 CENTRI GOVERNATIVI PER RICHIEDENTI ASILO (CARA-CPSA-CDA)




DOMANDE DI ASILO ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

Richiedenti asilo anni 2013 - 2014


	2014	2013	variazione %
Totale richiedenti	64.886	26.620	144%
Nigeria	10.138	3.519	188%
Mali	9.771	1.806	441%
Gambia	8.556	1.760	386%
Pakistan	7.191	3.232	122%
Senegal	4.678	1.021	358%
Bangladesh	4.582	464	888%
Afghanistan	3.180	2.056	55%
Ghana	2.178	577	277%
Ucraina	2.149	34	6221%
Costa D'Avorio	1.511	259	483%
Guinea	935	171	447%
Somalia	812	2.774	-71%
Iraq	802	553	45%
Egitto	671	907	-26%
Siria	505	635	-20%
Tunisia	484	509	-5%
Eritrea	480	2.109	-77%
Guinea - Bissau	415	117	255%
Turchia	413	495	-17%
Iran	394	396	-1%
Altri	5.041	3.226	56%

variazione % principali nazionalità
2013 - 2014




Richiedenti asilo – maggiori nazionalità anni 2013 - 2014

principali nazionalità 2013




principali nazionalità 2014




Esiti richieste di asilo


	2013	2013%	2014	2014%
rifugiati	3.078	13%	3.649	10%
sussidiaria	5.564	24%	8.121	22%
umanitaria	5.750	24%	10.091	28%
diniogo	6.765	29%	13.327	37%
altri esiti	2.477	10%	1.142	3%
totale esaminati*	23.634	100%	36.330	100%



tipologie esiti 2014




percentuali esiti 2014




Richieste di asilo – Principali Aree di provenienza

TOTALE: 20.858



Commissioni Territoriali – esiti richieste asilo dal 1 gennaio al 30 aprile 2015



Status rifugiato	942
Status prot. Sussidiaria	2736
Prop. Prot. Umanitaria	3564
Non riconosciuti	6927
Irreperibili	461
Altro Esito	6
Totale	14636

UNITA' DUBLINO


Trend richieste in uscita e in entrata ANNI 2011 – 2012 – 2013 – 2014



ANNI 2013 - 2014

Richieste in ingresso – Principali Stati membri richiedenti


TOTALE: 28.904




ANNO 2014

Richieste di competenza

28904




5412



ANNO 2014

Richieste in ingresso: Principali nazionalità

Somalia	3229
Eritrea	2747
Nigeria	2514
Siria	1939
Tunisia	1708
Marocco	1196
Afghanistan	1177
Iran	1077
Sudan	608
Pakistan	497



Altre nazionalità: 12.212

DANIMARCA

Richieste di assunzione di competenza presentate sia in entrata che in uscita dall'Italia

ANNO 2014

1016




139

DANIMARCA

Richieste di assunzione di competenza presentate sia in entrata che in uscita dall'Italia

ANNI: 2013-2014




	2013	2014
Entrata	1029	1016
Uscita	82	139


CITTADINANZA

CITTADINANZA CONCESSA

ANNI 2010/2014




Paesi con maggior numero di concessioni Anno 2014




Istanze inserite Anni 2013 - 2014

DATO ANNUALE	2013			2014			Aumento in percentuale
	Art. 5	Art. 9	Totale	Art. 5	Art. 9	Totale	
ISTANZE INSERITE	22.037	57.810	79.847	26.059	75.744	101.803	27,49





Istanze inserite dal 1 gennaio al 30 aprile 2015 comparate con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2014

DATO QUATRIMESTRALE	2014 (alla data del 30/04/2014)			2015 (alla data del 30/04/2015))			Aumento in percentuale
	Art. 5	Art. 9	Totale	Art. 5	Art. 9	Totale	
ISTANZE INSERITE	7.895	25.093	32.988	11.510	36.594	48.104	45,82




**DISTRIBUZIONE PERCENTUALE MIGRANTI DIVISA PER REGIONE
PRESENZA TOTALI 73.465 (04/05/2015)**






Territorio	A	B	C	D	percentuale di distribuzione dei migranti presenti per Regione
	immigrati presenti nelle strutture temporanee	immigrati presenti nei CARA/CDA E CPSA	Posti SPRAR occupati	totale immigrati presenti sul territorio Regione	
Sicilia	5706	6332	4526	16.564	23%
Lazio	2970	919	4569	8.458	12%
Lombardia	5593		806	6.399	9%
Puglia	1584	2253	1754	5.591	8%
Campania	4502		1066	5.568	8%
Calabria	1473	1190	1822	4.485	6%
Piemonte	3394		889	4.283	6%
Emilia-Romagna	3174		782	3.956	5%
Toscana	2656		549	3.205	4%
Veneto	2654		303	2.957	4%
Marche	1450	74	538	2.062	3%
Friuli-Venezia Giulia	1464	227	323	2.014	3%
Sardegna	996	306	88	1.390	2%
Liguria	1055		313	1.368	2%
Molise	740		405	1.145	2%
Umbria	755		364	1.119	2%
Abruzzo*	782		217	999	1%
Basilicata	611		382	993	1%
Trentino A. A.	698		149	847	1%
Valle d'Aosta	62			62	0%
TOTALI	42.319,00	11.301,00	19.845,00	73.465,00	100%

*popolazione residente in Abruzzo al netto dell'Aquila





PAGINA BIANCA

**II - FONTI NORMATIVE RELATIVE
ALLA COMPETENZA DEL COMITATO SCHENGEN**

PAGINA BIANCA

Legge 30 settembre 1993, n. 388

"Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990"

(ESTRATTI)

(...) Art. 18.

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.
3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.
4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.
5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.
6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Legge 30 luglio 2002, n. 189

"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (ESTRATTI)

Art. 37.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

10.7.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 176/1

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis

(1999/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo «Schengen»);

- (1) considerando che è necessario definire l'acquis di Schengen affinché il Consiglio possa determinare, in conformità della pertinente disposizione dei trattati, le basi giuridiche per ciascuna delle disposizioni dell'acquis di Schengen;
- (2) considerando che la determinazione della base giuridica è necessaria solo per le disposizioni e decisioni vincolanti costituenti l'acquis di Schengen tuttora in vigore;
- (3) considerando che il Consiglio dovrebbe quindi stabilire per quali disposizioni o decisioni costituenti l'acquis di Schengen non è necessario determinare la base giuridica a norma della pertinente disposizione dei trattati;
- (4) considerando che il fatto che per talune disposizioni dell'acquis di Schengen non sia necessario o opportuno che il Consiglio determini una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati può essere attribuito ai seguenti motivi:
 - a) La disposizione non è giuridicamente vincolante e una disposizione ad essa paragonabile può essere adottata dal Consiglio soltanto sulla base di uno strumento che non rinvii ad alcuna base giuridica contemplata in uno dei trattati.
 - b) Il tempo trascorso e/o i fatti intervenuti hanno reso superflua la disposizione.
 - c) La disposizione riguarda regolamentazioni istituzionali che dovranno essere considerate come sostituite da procedure dell'Unione europea.

d) L'oggetto della disposizione è contemplato da una disposizione giuridica della Comunità o dell'Unione europea o da un atto adottato da tutti gli Stati membri e pertanto reso obsoleto.

e) La disposizione è resa superflua dall'accordo che sarà concluso con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo 6 del protocollo Schengen.

f) La disposizione riguarda un settore che non rientra nel campo di attività della Comunità né fa parte degli obiettivi dell'Unione europea e riguarda pertanto un settore nel quale gli Stati membri si riservano il diritto di agire singolarmente. Ciò vale anche per le disposizioni che possono rivestire un'importanza soltanto ai fini del calcolo di diritti finanziari degli o fra gli Stati membri interessati;

(5) considerando che, anche qualora non sia necessario o opportuno per uno di questi motivi che il Consiglio definisca la base giuridica per determinate disposizioni dell'acquis di Schengen, ciò non ha per effetto di renderle inesistenti o di privarle della loro efficacia giuridica; che rimangono impregiudicati gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base di tali disposizioni;

(6) considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;

DECIDE:

Articolo 1

1. In conformità dell'allegato del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'acquis di Schengen comprende tutti gli atti enumerati nell'allegato A della presente decisione.

L 176/2

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

10.7.1999

2. L'acquis di Schengen di cui al paragrafo 1 è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ad eccezione delle disposizioni che figurano all'articolo 2 o delle disposizioni classificate «riservate» al momento dell'adozione della presente decisione dal Comitato esecutivo «Schengen».

3. Il Consiglio si riserva il diritto di pubblicare ulteriormente nella *Gazzetta ufficiale* anche altre parti dell'acquis di Schengen e in particolare quelle disposizioni la cui pubblicazione appare necessaria nell'interesse generale o alle quali il Consiglio attribuisce importanza ai fini dell'interpretazione dell'acquis di Schengen.

Articolo 2

Non è necessario che il Consiglio — deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del protocollo «Schengen» — determini, in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, una base giuridica per le seguenti disposizioni o decisioni, facenti parti dell'acquis di Schengen:

- a) le disposizioni della convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen, con relativo atto finale e dichiarazioni (in appresso denominata «la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen»), che sono enumerate nella parte 1 dell'allegato B;
- b) le disposizioni degli accordi e protocolli d'adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di applicazione del-

l'accordo di Schengen con la Repubblica italiana (firmati a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giugno 1991), la Repubblica ellenica (firmati a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica d'Austria (firmati a Bruxelles il 28 aprile 1995) e il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), che sono enumerate nella parte 2 dell'allegato B;

c) le decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen che sono enumerate nella parte 3 dell'allegato B;

d) le decisioni la cui adozione in seno al Gruppo centrale è stata autorizzata dal Comitato esecutivo che sono enumerate nella parte 3 dell'allegato B.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia immediatamente.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

10.7.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 176/3

ALLEGATO A

Articolo 1

ACQUIS DI SCHENGEN

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.
3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la convenzione di applicazione dell'accordo del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.
4. Le decisioni e le dichiarazioni del Comitato esecutivo «Schengen».
5. Le decisioni la cui adozione in seno al Gruppo centrale è stata autorizzata dal Comitato esecutivo.

10.7.1999

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 176/17

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen

(1999/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

concerne il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna;

deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo Schengen);

- (1) considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del protocollo di Schengen a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, quale definito nell'allegato al protocollo, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo;
- (2) considerando che la presente decisione non pregiudica in alcun modo gli obblighi tuttora vigenti in virtù della convenzione del 1990;
- (3) considerando che il mandato conferito al Consiglio dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del protocollo di Schengen, di determinare deliberando all'unanimità, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, prevede, tra gli altri obiettivi, quello di determinare la base giuridica di eventuali future proposte e iniziative volte a modificare o ad estendere l'acquis di Schengen, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 primo comma del protocollo Schengen, che saranno soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati, comprese quelle che definiscono la forma dell'atto da adottare e la procedura per l'adozione dello stesso;
- (4) considerando che talune disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 prescrivono agli Stati membri di introdurre sanzioni ai fini della loro effettiva applicazione, senza tuttavia richiedere alcuna armonizzazione di dette sanzioni; considerando pertanto che la base giuridica da determinare per tali disposizioni dovrebbe essere quella determinata per le norme la cui violazione deve essere oggetto di sanzioni, fatte salve le basi giuridiche di eventuali future misure volte all'armonizzazione delle sanzioni;
- (5) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen non pregiudica l'esercizio delle responsabilità spettanti agli Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del TCE e dell'articolo 33 del TUE per quanto

- (6) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen o il fatto di determinare che non è necessaria alcuna base giuridica per tali disposizioni o decisioni, lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare controlli sulle merci soggette a divieti o restrizioni stabiliti dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;
- (7) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea per le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 concernenti in particolare le condizioni di entrata nel territorio degli Stati contraenti o il rilascio di visti lascia impregiudicate le norme attuali in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio;
- (8) considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;
- (9) considerando che nell'ambito dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea occorre tener conto dei rapporti esistenti tra il protocollo sulla posizione della Danimarca, il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione a determinati aspetti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea ed il protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, sulla cui base sono previste diverse forme di accettazione e di partecipazione all'acquis di Schengen ed al suo ulteriore sviluppo;
- (10) considerando che il protocollo Schengen stesso prevede l'associazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, sulla base dell'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996;
- (11) considerando che gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando, affinché sia assicurata la certezza del diritto e le disposizioni facenti parte del protocollo Schengen possano essere applicate in ogni momento;

L 176/18

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

10.7.1999

(12) considerando che, tenuto conto dell'articolo 134 della Convenzione di Schengen, l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito della Comunità europea lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, le autorità degli stessi ed i documenti di viaggio e di altro tipo da essi rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione determina la base giuridica per ciascuna delle disposizioni e delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, di cui agli allegati da A a D, ad eccezione delle disposizioni e decisioni per le quali il Consiglio — deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo Schengen — abbia deciso che una base giuridica non è necessaria.

Articolo 2

La base giuridica delle disposizioni della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (in appresso denominata convenzione di Schengen), nonché del relativo atto finale, è determinata ai sensi dell'allegato A.

Articolo 3

La base giuridica delle disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), con il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati Bonn il 25 giugno 1991), con la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), con la Repubblica d'Austria (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) e il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), e relativi atti finali e dichiarazioni, è determinata ai sensi dell'allegato B.

Articolo 4

La base giuridica delle decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen è determinata ai sensi dell'allegato C.

Articolo 5

La base giuridica degli atti adottati ai fini dell'attuazione della convenzione di Schengen dagli organi ai quali il comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali è determinata ai sensi dell'allegato D.

Articolo 6

Per quanto riguarda gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il campo di applicazione territoriale delle disposizioni o decisioni che formano l'acquis di Schengen, per le quali il Consiglio, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del summenzionato protocollo, ha determinato una base giuridica nel titolo IV della terza parte del trattato CE, e il campo di applicazione territoriale di misure fondate su tali disposizioni o decisioni o che modificano le stesse, corrispondono al campo di applicazione stabilito nell'articolo 138 della Convenzione di Schengen del 1990 nonché nelle pertinenti disposizioni degli strumenti di adesione a tale Convenzione.

Articolo 7

La presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti di viaggio e d'identità rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 8

Gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando.

Articolo 9

La presente decisione ha efficacia immediata ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BUELMANN

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/37

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)

(2009/371/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'istituzione di un Ufficio europeo di polizia (Europol) è prevista dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 e disciplinata dalla convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) ⁽²⁾.
- (2) La convenzione Europol è stata oggetto di una serie di modifiche contenute in tre protocolli che sono entrati in vigore dopo un lungo processo di ratifica. Di conseguenza, la sostituzione della convenzione con una decisione faciliterà le ulteriori modifiche necessarie.
- (3) La semplificazione ed il miglioramento del quadro normativo di Europol possono essere parzialmente raggiunti facendo di Europol un'entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, cui andrebbero ad applicarsi le norme e le procedure generali.
- (4) Gli strumenti giuridici che di recente hanno istituito analoghe entità dell'Unione nei settori contemplati dal titolo VI del trattato sull'Unione europea [decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ⁽³⁾, e decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Ac-

cademia europea di polizia (CEPOL) ⁽⁴⁾] hanno assunto la forma di decisioni del Consiglio in quanto più facilmente adattabili al mutare delle circostanze e alle nuove priorità politiche.

- (5) L'istituzione di Europol come entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, rafforzerà il ruolo di controllo del Parlamento europeo su Europol, attraverso la partecipazione del Parlamento europeo all'adozione del bilancio, comprese la tabella dell'organico e la procedura di discarico.
- (6) Assoggettando Europol alle norme e alle procedure generali applicabili ad analoghe entità dell'Unione si garantirà una semplificazione amministrativa che consentirà ad Europol di destinare più risorse allo svolgimento dei suoi compiti fondamentali.
- (7) Il funzionamento di Europol può essere ulteriormente semplificato e migliorato attraverso misure dirette ad aumentare le possibilità per Europol di fornire assistenza e sostegno alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri, senza conferire poteri esecutivi al personale Europol.
- (8) Uno di tali miglioramenti consiste nel disporre che Europol possa assistere le autorità competenti degli Stati membri nella lotta contro determinate forme gravi di criminalità, senza che debbano sussistere gli indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale richiesti attualmente.
- (9) L'istituzione di squadre investigative comuni dovrebbe essere incoraggiata ed è importante che il personale Europol sia in grado di parteciparvi. Per assicurare che tale partecipazione sia possibile in ogni Stato membro, è opportuno garantire che il personale Europol che partecipa, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni non benefici di immunità. Ciò sarà possibile dopo l'adozione di un regolamento a tal fine in base all'articolo 16 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
- (10) Per evitare procedure inutili, è opportuno che le unità nazionali di Europol abbiano accesso diretto a tutti i dati del sistema di informazione Europol.

⁽¹⁾ Parere del 17 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

L 121/38

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

- (11) Per realizzare i suoi obiettivi Europol tratta dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. È opportuno pertanto adottare le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.
- (12) Una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sarà applicabile al trasferimento di dati personali dagli Stati membri a Europol. Tale decisione quadro lascia impregiudicata la pertinente serie di disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla presente decisione e la presente decisione dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali che disciplinano più dettagliatamente tali materie a motivo della natura, delle funzioni e delle competenze particolari di Europol.
- (13) È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali relativi al personale Europol, protetti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.
- (14) È opportuno aumentare le attuali possibilità per Europol di creare e gestire sistemi di trattamento delle informazioni a sostegno dei suoi compiti. Tali ulteriori sistemi di trattamento delle informazioni dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente ai principi generali di protezione dei dati sanciti nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981, e nella raccomandazione R(87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, mediante una decisione del consiglio di amministrazione approvata dal Consiglio.
- (15) La presente decisione consente che si tenga conto del principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
- (16) Per adempiere alla sua missione Europol dovrebbe cooperare con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie europei che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati, compresa Eurojust.
- (17) Europol dovrebbe poter concludere accordi e accordi di lavoro con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità, al fine di aumentare l'efficacia reciproca nella lotta contro forme gravi di criminalità che rientrano nelle rispettive competenze delle parti ed evitare la duplicazione di lavori.
- (18) È opportuno razionalizzare le possibilità per Europol di cooperare con organizzazioni e paesi terzi, per garantire la coerenza con la politica generale dell'Unione in questo settore, prevedendo nuove disposizioni che definiscano le modalità future di tale cooperazione.
- (19) La governance di Europol dovrebbe essere migliorata semplificando le procedure, descrivendo i compiti del consiglio di amministrazione in termini più generali e istituendo una norma comune secondo cui tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di due terzi.
- (20) È inoltre auspicabile prevedere disposizioni per rafforzare il controllo del Parlamento europeo su Europol, affinché Europol resti un'organizzazione trasparente che rende pienamente conto del suo operato, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.
- (21) Il controllo giurisdizionale su Europol sarà esercitato a norma dell'articolo 35 del trattato sull'Unione europea.
- (22) Perché Europol continui a svolgere i suoi compiti al meglio è opportuno prevedere misure transitorie ponderate.
- (23) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile della cooperazione delle attività di contrasto a livello dell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea e di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/39

(24) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Ai fini della presente decisione, per «autorità competenti» si intendono tutti gli organi pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale.

DECIDE:

Articolo 4

Competenza

1. Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo ed altre forme gravi di criminalità elencate nell'allegato che interessano due o più Stati membri in modo tale da richiedere, considerate la portata, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.

2. Su raccomandazione del consiglio di amministrazione, il Consiglio definisce le priorità di Europol, in particolare tenendo conto delle analisi strategiche e delle valutazioni delle minacce preparate da Europol.

3. Europol è altresì competente per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:

- a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
- b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rispetto ai quali è competente Europol;
- c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti rispetto ai quali è competente Europol.

Articolo 5

Compiti

1. I compiti principali di Europol sono:

- a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e intelligence;
- b) comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso l'unità nazionale di cui all'articolo 8, le informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati;
- c) facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;

CAPO I ISTITUZIONE E COMPITI

Articolo 1

Istituzione

1. La presente decisione sostituisce le disposizioni della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol).

Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

2. Ai fini della presente decisione, Europol succede giuridicamente a Europol, come sancito dalla convenzione Europol.

3. Europol è in contatto in ogni Stato membro con un'unica unità nazionale istituita o designata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 2

Capacità giuridica

1. Europol ha personalità giuridica.

2. In ogni Stato membro Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Europol può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

3. Europol ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 3

Obiettivo

Obiettivo di Europol è sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri.

L 121/40

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

d) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, svolgere o coordinare indagini e di proporre l'istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici;

e) fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano;

f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di situazione in relazione all'obiettivo, incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità organizzata.

2. Rientra nei compiti di cui al paragrafo 1 assistere gli Stati membri nei loro compiti di raccolta delle informazioni da Internet e relativa analisi, per aiutare a identificare le attività criminali agevolate da o commesse attraverso Internet.

3. Europol ha altresì i seguenti compiti addizionali:

a) approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e offrire consulenza per le indagini;

b) fornire intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività;

4. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante supporto, consulenza e attività di ricerca, nei seguenti settori:

a) la formazione dei membri delle autorità competenti, se del caso in cooperazione con l'Accademia europea di polizia;

b) la logistica e le attrezzature di tali autorità, agevolando la fornitura di supporto tecnico tra gli Stati membri;

c) metodi di prevenzione della criminalità;

d) metodi e analisi di polizia tecnica e scientifica e procedure investigative.

5. Europol agisce inoltre quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro⁽¹⁾. Europol può altresì promuovere il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsifica-

zione dell'euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con organi europei e di paesi terzi. Su richiesta, Europol può fornire sostegno finanziario a indagini volte a contrastare la falsificazione dell'euro.

Articolo 6

Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. Il personale Europol può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni⁽²⁾ dell'articolo 13 della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁽³⁾, o dell'articolo 24 della convenzione, del 18 dicembre 1997, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali⁽⁴⁾, nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza di Europol in virtù dell'articolo 4 della presente decisione.

Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune; conformemente al paragrafo 4. Esso non prende tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.

2. Le modalità amministrative della partecipazione del personale Europol ad una squadra investigativa comune sono stabilite in un accordo tra il direttore e le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla squadra in questione, con il coinvolgimento delle unità nazionali. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

3. Le norme di cui al paragrafo 2 precisano le condizioni in cui il personale Europol è messo a disposizione della squadra investigativa comune.

4. Conformemente all'accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri di una squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra, a norma della presente decisione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui constano i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10. In caso di collegamento diretto, Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni di tale collegamento.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

⁽¹⁾ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 35.

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/41

5. Le informazioni ottenute da un membro del personale Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di cui all'articolo 10 alle condizioni previste dalla presente decisione.

6. Durante le operazioni di una squadra investigativa comune il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili.

Articolo 7

Richiesta di Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri trattano le richieste di Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e le esaminano debitamente. Gli Stati membri comunicano a Europol se l'indagine richiesta sarà avviata.

2. Prima di formulare una richiesta per l'avvio di indagini penali, Europol ne informa Eurojust.

3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro decidano di non dar seguito ad una richiesta di Europol, lo informano della loro decisione e dei motivi che la giustificano, salvo che questi non possano essere rivelati perché altrimenti:

a) lederebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; oppure

b) comprometterebbero il buon esito di indagini in corso o la sicurezza delle persone.

4. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono a Europol le risposte alle sue richieste per l'avvio, lo svolgimento o il coordinamento delle indagini in determinati casi e le informazioni sui risultati delle indagini, conformemente alle norme della presente decisione e della legislazione nazionale pertinente.

Articolo 8

Unità nazionali

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'unità nazionale affinché svolga i compiti indicati nel presente articolo. In ogni Stato membro è designato un agente a capo dell'unità nazionale.

2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale.

L'unità nazionale riceve al tempo stesso da Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, in particolare dalle pertinenti norme costituzionali nazionali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro unità nazionali possano svolgere i propri compiti e, in particolare, abbiano accesso ai dati nazionali pertinenti.

4. Le unità nazionali:

a) forniscono di loro iniziativa a Europol le informazioni e l'intelligence necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) rispondono alle richieste di informazioni, intelligence e consulenza inoltrate da Europol;

c) aggiornano le informazioni e l'intelligence;

d) valutano le informazioni e l'intelligence per conto delle autorità competenti, nel rispetto della legislazione nazionale, e trasmettono loro il relativo materiale;

e) chiedono a Europol consulenza, informazioni, intelligence e analisi;

f) trasmettono a Europol informazioni da conservare nelle banche dati;

g) assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse.

5. Fatto salvo l'esonero delle responsabilità degli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni e intelligence se così facendo:

a) si ledono interessi fondamentali della sicurezza nazionale;

L 121/42

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

- b) si compromette il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; oppure
- c) si divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, di loro iniziativa o su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore, per assistere Europol in questioni operative in particolare per:

- a) esaminare e elaborare proposte volte a migliorare l'efficacia di Europol sul piano operativo e a incoraggiare l'impegno degli Stati membri;
- b) valutare i rapporti e le analisi redatti da Europol a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) ed elaborare misure volte a contribuire all'attuazione delle loro conclusioni;
- c) sostenere l'istituzione delle squadre investigative comuni cui partecipa Europol a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 6.

Articolo 9

Ufficiali di collegamento

1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando disposizioni specifiche della presente decisione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

2. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi 4 e 5, gli ufficiali di collegamento:

- a) comunicano a Europol le informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali;
- b) trasmettono alle rispettive unità nazionali le informazioni provenienti da Europol;
- c) cooperano con il personale Europol fornendo informazioni e consulenza; e
- d) collaborano allo scambio di informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali con gli ufficiali di collegamento di

altri Stati membri sotto la loro responsabilità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali scambi bilaterali possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale.

4. All'attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 35.

5. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione.

6. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 51, paragrafo 2.

7. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, per quanto compatibile con la loro posizione.

8. Europol mette gratuitamente a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l'espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco di ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine, incluse quelle per l'attrezzatura di tali ufficiali, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio di Europol.

CAPO II

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 10

Trattamento delle informazioni

1. Per quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, Europol tratta informazioni e intelligence, inclusi i dati personali, a norma della presente decisione. Europol istituisce e mantiene il sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11, e gli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14. Europol può istituire e mantenere anche altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto delle possibilità offerte dai sistemi esistenti di trattamento delle informazioni di Europol e previa consultazione dell'autorità di controllo comune, decide in merito all'istituzione di un nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La decisione del consiglio di amministrazione è sottoposta al Consiglio per approvazione.

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/43

3. La decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 2 definisce le condizioni e le limitazioni secondo cui Europol può istituire il nuovo sistema di trattamento dei dati personali. La decisione del consiglio di amministrazione può autorizzare il trattamento di dati personali correlati alle categorie di persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1, ma non il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale. La decisione del consiglio di amministrazione assicura che le misure e i principi di cui agli articoli da 18, 19, 20, 27, 29 e 35 siano attuati correttamente. In particolare, la decisione del consiglio di amministrazione definisce le finalità del nuovo sistema, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione.

4. Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11, negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e previa consultazione dell'autorità di controllo comune, definisce le condizioni relative al trattamento di tali dati, in particolare riguardo all'accesso ai dati, al loro uso e ai termini per la loro conservazione e cancellazione, che non può superare i sei mesi, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 27. La decisione del consiglio di amministrazione è trasmessa al Consiglio per approvazione.

Articolo 11

Sistema di informazione Europol

1. Europol mantiene il sistema di informazione Europol.
2. Europol garantisce l'osservanza delle disposizioni della presente decisione che disciplinano il funzionamento del sistema di informazione Europol. Risponde del corretto funzionamento del sistema di informazione Europol dal punto di vista tecnico e operativo e, in particolare, adotta tutti i provvedimenti necessari per la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 20, 29, 31 e 35 per quanto riguarda il sistema di informazione Europol.
3. L'unità nazionale degli Stati membri è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione Europol. In particolare, è competente per le misure di sicurezza di cui all'articolo 35 relative alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per l'esame di cui all'articolo 20 e, per quanto previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali di quello Stato membro, per la corretta attuazione della presente decisione in qualsiasi altra materia.

Articolo 12

Contenuto del sistema di informazione Europol

1. Il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare unicamente i dati necessari allo svolgimento dei compiti di Europol. I dati immessi riguardano:
 - a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;
 - b) persone riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol.
2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
 - a) cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) sesso;
 - e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
 - f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto; e
 - g) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, in particolare caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili, quali i dati dattiloscopici ed il profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA).
3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare le seguenti indicazioni relative alle persone di cui al paragrafo 1:
 - a) reati commessi, reati imputati, date, luoghi e modi in cui tali reati sarebbero stati commessi;

L 121/44

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

- b) strumenti di reato effettivi o potenziali, comprese informazioni relative alle persone giuridiche;
- c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;
- d) sospetto di appartenenza ad un'organizzazione criminale;
- e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;
- f) parte che ha introdotto i dati.

Tali dati possono essere immessi anche quando non contengono ancora riferimenti a persone. Se a introdurre i dati è Europol, questo ne indica la fonte, oltre al riferimento della pratica.

4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale.

Nel caso in cui tali informazioni complementari si riferiscano ad uno o più reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il dato conservato nel sistema d'informazione Europol è corredato di un'indicazione per consentire alle unità nazionali e ad Europol di procedere allo scambio di informazioni relative ai reati connessi.

5. Se il procedimento contro l'interessato è definitivamente archiviato o quest'ultimo è assolto in via definitiva, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

Articolo 13

Utilizzo del sistema di informazione Europol

1. Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato hanno il diritto di introdurre e ricercare dati direttamente nel sistema di informazione Europol. Europol può estrarre i dati nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti in casi particolari. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento estraggono i dati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente decisione.

2. Solo la parte che ha immesso i dati può modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'altra parte ha motivo di ritenere che i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, siano errati, o se desidera integrarli, ne avverte al più presto la parte che li ha introdotti, la

quale esamina senza indugio la comunicazione e, se necessario, modifica, integra, rettifica o cancella immediatamente i dati.

3. Qualora il sistema contenga dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, riguardanti una persona, ogni parte può immettere altri dati di cui a detta disposizione. In caso di contraddizione palese tra i dati introdotti, le parti interessate si consultano e si accordano.

4. Se una parte intende cancellare completamente i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che ha introdotto in relazione ad una persona sulla quale altre parti hanno introdotto dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la responsabilità in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e il diritto di modificare, integrare, rettificare e cancellare quei dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sono trasferiti alla parte che successivamente ha immesso i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, su quella persona. La parte che intende cancellare i dati ne informa la parte cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati.

5. La parte che estrae, introduce o modifica dati nel sistema di informazione Europol è responsabile della legittimità di tali operazioni. Tale parte deve poter essere identificata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale.

6. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri. L'interrogazione tuttavia consente solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite l'unità nazionale.

7. Le informazioni relative ai servizi competenti designati a norma del paragrafo 6 e le loro successive modifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio che provvede a pubblicarle nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Archivi di lavoro per fini di analisi

1. Qualora sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol può conservare, modificare e utilizzare in archivi di lavoro per fini di analisi dati relativi ai reati di sua competenza, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Gli archivi di lavoro per fini di analisi possono contenere dati sulle seguenti categorie di persone:

- a) persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/45

- b) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in esame o di procedimenti penali conseguenti;
- c) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato;
- d) persone di contatto e di accompagnamento; e
- e) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.

Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale sono autorizzati soltanto se strettamente necessari per le finalità dell'archivio interessato e se tali dati integrano altri dati personali già immessi in quell'archivio. È vietata la selezione di una categoria specifica di persone partendo unicamente dai dati sensibili summenzionati, in violazione delle citate norme relative alla finalità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi, predisposti dal consiglio di amministrazione, sulla scorta del parere dell'autorità di controllo comune, che precisano in particolare le categorie di dati personali previste nel presente articolo, la sicurezza dei dati interessati e il controllo interno del loro uso.

2. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi, definita come la raccolta, il trattamento o l'uso di dati a sostegno delle indagini penali. Ciascun progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo di analisi cui partecipano:

- a) gli analisti e gli altri membri del personale Europol designati dal direttore;
- b) gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sono implicati nell'analisi ai sensi del paragrafo 4.

Solo gli analisti sono autorizzati a immettere dati nell'archivio interessato e a modificarli. Tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell'archivio.

3. Su richiesta di Europol o di loro iniziativa, le unità nazionali comunicano a Europol, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie alla finalità di un determinato archivio di lavoro per fini di analisi. Gli Stati membri trasmettono i dati soltanto qualora anche la loro legislazione nazionale

ne permetta il trattamento a scopo di prevenzione o analisi dei reati, oppure di lotta contro gli stessi. A seconda del grado di urgenza, i dati provenienti dalle autorità competenti designate possono essere trasmessi direttamente agli archivi di lavoro per fini di analisi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

4. In caso di analisi generale di tipo strategico tutti gli Stati membri, tramite i rispettivi ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, specie mediante la comunicazione dei rapporti di Europol.

Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri e hanno scopi direttamente operativi partecipano i rappresentanti:

- a) degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali è stato deciso di costituire l'archivio di lavoro ai fini di analisi, o che sono direttamente interessati da tali informazioni, e degli Stati membri che il gruppo di analisi invita in un secondo tempo ad associarsi poiché anch'essi interessati;
- b) degli Stati membri che, consultata la funzione indice di cui all'articolo 15, ravvisano la necessità di essere informati e la fanno valere alle condizioni stabilite al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Possono far valere la necessità di essere informati gli ufficiali di collegamento autorizzati. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di ufficiali.

Per far valere la necessità di essere informato di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), l'ufficiale di collegamento trasmette a tutti i partecipanti all'analisi una dichiarazione scritta motivata, convalidata dall'autorità gerarchica cui fa capo nel suo Stato membro. È quindi associato automaticamente all'analisi in corso.

Se nel gruppo di analisi sorgono obiezioni, l'associazione automatica è differita fino a conclusione di una procedura di conciliazione comprendente le tre fasi seguenti:

- a) i partecipanti all'analisi cercano un accordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessità di essere informato. Essi dispongono a tal fine di un massimo di otto giorni;
- b) se non raggiungono un accordo, i capi delle unità nazionali interessate e il direttore si riuniscono entro tre giorni e cercano un accordo;

L 121/46

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

c) se il disaccordo persiste, i rappresentanti delle parti interessate in sede di consiglio di amministrazione si riuniscono entro otto giorni. Se lo Stato membro interessato non rinuncia a far valere la necessità di essere informato, la sua associazione all'analisi è decisa per consenso.

6. Lo Stato membro che ha comunicato un'informazione a Europol è il solo che può giudicare il grado di sensibilità e le possibili variazioni, e ha facoltà di definirne le condizioni di trattamento. La diffusione o l'uso operativo dei dati comunicati a Europol è deciso dallo Stato membro che li ha trasmessi. Se non è possibile stabilire quale Stato membro ha comunicato i dati a Europol, la decisione di diffonderli o usarli a scopi operativi è presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si unisca ad un'analisi in corso non può diffondere o usare i dati senza il previo consenso dello Stato membro inizialmente interessato.

7. In deroga al paragrafo 6, se dopo l'immissione di dati in un archivio di lavoro per fini di analisi, Europol rileva che questi si riferiscono ad una persona o ad un oggetto per i quali già sussistono nell'archivio dati forniti da un altro Stato membro o terzi, lo Stato membro o i terzi interessati sono immediatamente informati del collegamento identificato, conformemente all'articolo 17.

8. Europol può invitare esperti delegati dalle entità di cui agli articoli 22, paragrafo 1 o 23, paragrafo 1 da associare alle attività di un gruppo di analisi, se:

- a) un accordo o un accordo di lavoro, come quello di cui agli articoli 22, paragrafo 2 o 23, paragrafo 2, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, e sulla riservatezza delle informazioni scambiate, è in vigore tra Europol e l'entità interessata;
- b) l'associazione degli esperti dell'entità è nell'interesse degli Stati membri;
- c) l'entità è direttamente interessata dal lavoro di analisi;
- d) tutti i partecipanti accettano che gli esperti dell'entità vengano associati alle attività del gruppo di analisi.

Alle condizioni stabilite al primo comma, lettere b), c) e d), Europol invita gli esperti dell'Ufficio europeo per la lotta anti-frode a essere associati alle attività del gruppo di analisi se il progetto di analisi riguarda frodi o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee.

L'associazione di esperti di un'entità alle attività di un gruppo di analisi è subordinata a un accordo tra Europol e l'entità. Il

consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

Gli accordi tra Europol e le entità sono trasmessi all'autorità di controllo comune, che può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.

Articolo 15

Funzione indice

1. Europol crea una funzione indice per i dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi.
2. Il direttore, i vicedirettori e il personale Europol debitamente autorizzato, gli ufficiali di collegamento e i membri debitamente autorizzati delle unità nazionali hanno diritto di accedere alla funzione indice. Tale funzione è strutturata in modo da consentire alle persone che la usano di sapere chiaramente, in base ai dati consultati, se un archivio di lavoro per fini di analisi contiene dati di interesse per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'accesso alla funzione indice è concepito in modo tale che sia possibile determinare se un'informazione è conservata in un archivio di lavoro per fini di analisi, ma non effettuare collegamenti o deduzioni ulteriori riguardo al contenuto dell'archivio.
4. Il consiglio di amministrazione definisce le modalità relative alla struttura della funzione indice, comprese le condizioni di accesso alla stessa, previo parere dell'autorità di controllo comune.

Articolo 16

Provvedimento costitutivo di un archivio di lavoro per fini di analisi

1. Per ciascun archivio di lavoro per fini di analisi il direttore specifica in un provvedimento costitutivo:
 - a) la denominazione dell'archivio;
 - b) la finalità dell'archivio;
 - c) le categorie di persone su cui si conservano dati;
 - d) il tipo di dati da conservare e i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale che sono strettamente necessari;

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/47

- e) il contesto generale della decisione di creare l'archivio;
- f) i partecipanti al gruppo di analisi al momento della creazione dell'archivio;
- g) le condizioni per comunicare i dati personali conservati nell'archivio, a quali destinatari e secondo quale procedura;
- h) la frequenza dei controlli e la durata della conservazione;
- i) le modalità relative alla stesura dei verbali.

2. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune sono immediatamente informati dal direttore del provvedimento costitutivo dell'archivio o di ogni successiva modifica degli elementi di cui al paragrafo 1 e ricevono la relativa pratica. L'autorità di controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato.

3. Gli archivi di lavoro per fini di analisi sono conservati per un periodo massimo di tre anni. Tuttavia, prima della scadenza di questo termine Europol esamina la necessità di conservare l'archivio. Se strettamente necessario alla finalità dell'archivio, il direttore può decidere la conservazione per un altro triennio. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune sono immediatamente informati dal direttore degli elementi contenuti nell'archivio che giustificano la stretta necessità di conservarlo. L'autorità di controllo comune invia al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato.

4. Il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento incaricare il direttore di modificare un provvedimento costitutivo o di chiudere l'archivio di lavoro per fini di analisi. Il consiglio di amministrazione decide la data in cui tale modifica o chiusura ha effetto.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 17

Obbligo di comunicazione

Fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, Europol comunica senza indugio alle unità nazionali e, su richiesta di queste, ai

loro ufficiali di collegamento le informazioni riguardanti i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti identificati tra reati di competenza di Europol, ai sensi dell'articolo 4. Possono inoltre essere comunicate informazioni e intelligence su altre forme gravi di criminalità di cui Europol viene a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 18

Disposizioni sul controllo del recupero dati

Europol istituisce, in cooperazione con gli Stati membri, adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità delle operazioni di recupero dati dagli archivi automatizzati per trattare dati personali e consentono agli Stati membri di accedere, su richiesta, ai verbali. I dati così raccolti sono usati da Europol e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 33 e 34 soltanto a scopo di verifica e sono cancellati dopo diciotto mesi, a meno che siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina le modalità dei meccanismi di controllo, previa consultazione dell'autorità di controllo comune.

Articolo 19

Norme d'uso dei dati

1. I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol o trasmessi con altri mezzi appropriati possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Qualora uno Stato membro, paese terzo o organo terzo comunichino certi dati subordinandone l'uso a particolari restrizioni in quello Stato membro, paese terzo o presso quell'organo terzo, dette restrizioni sono rispettate anche da chi usa i dati, eccetto il caso specifico in cui la legislazione nazionale disponga una deroga alle restrizioni a favore delle autorità giudiziarie, degli organi legislativi o di qualsiasi altro organo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo delle autorità nazionali competenti. In questo caso i dati sono usati solo previa consultazione dello Stato membro che li ha comunicati, tenendo conto per quanto possibile dei suoi interessi e punti di vista.

3. L'uso dei dati per finalità diverse o da parte di autorità diverse dalle autorità nazionali competenti è possibile solo previa consultazione dello Stato membro che li ha trasmessi nella misura in cui la legislazione nazionale di quello Stato lo permette.

L 121/48

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

Articolo 20

Termini per la conservazione e la cancellazione dei dati

1. Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata al più tardi tre anni dopo l'introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione di Europol e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.

2. Durante l'esame le unità di cui al paragrafo 1, terza e quarta frase, possono decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo che ha luogo dopo un ulteriore periodo di tre anni qualora ciò sia ancora necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati, questi sono automaticamente cancellati.

3. Qualora uno Stato membro cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol e da questo conservati in altri archivi, esso ne informa Europol. In tal caso Europol cancella i dati, salvo che abbia un interesse ulteriore per gli stessi in base a intelligence che va al di là di quella posseduta dallo Stato membro che ha trasmesso i dati. Europol informa lo Stato membro interessato dell'ulteriore conservazione di tali dati.

4. Tali dati non sono cancellati se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato.

Articolo 21

Accesso a dati provenienti da altri sistemi di informazione

Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può estrarre dati personali in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni.

CAPO IV

RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 22

Relazioni con istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o della Comunità

1. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istitu-

zioni, gli organi, gli uffici e le agenzie istituite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea, o sulla base dei medesimi, in particolare con:

- a) Eurojust;
- b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾;
- c) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ⁽²⁾;
- d) l'Accademia europea di polizia (AEP);
- e) la Banca centrale europea;
- f) l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ⁽³⁾.

2. Europol stipula accordi o accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Gli accordi o accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. Tale accordo o accordo di lavoro può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che quest'ultimo abbia ottenuto, in relazione allo scambio di dati personali, il parere dell'autorità di controllo comune.

3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo o dell'accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente informazioni, inclusi dati personali, dalle entità di cui al paragrafo 1, e usarle, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, a tali entità, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

⁽¹⁾ Decisione. 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/49

4. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra Europol e il destinatario esiste un accordo sulla protezione del segreto.

Articolo 23

Relazioni con paesi e organizzazioni terzi

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con:

a) paesi terzi;

b) organizzazioni quali:

i) organizzazioni internazionali e enti di diritto pubblico a quelle subordinate;

ii) altri organi di diritto pubblico istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più Stati; e

iii) l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2. Europol stipula accordi con le entità di cui al paragrafo 1 che sono state immesse nell'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a). Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate, se trasmesse attraverso un punto di contatto designato, individuato nell'accordo di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo. Tali accordi possono essere stipulati solo previa approvazione del Consiglio, che abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione e, nella misura in cui essi riguardano lo scambio di dati personali, abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune tramite il consiglio di amministrazione.

3. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può ricevere direttamente ed utilizzare informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.

4. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

5. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni diverse da dati personali e informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non sono sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), se ciò è assolutamente

necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol.

6. Europol può, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, trasmettere alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) dati personali e informazioni classificate qualora ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol; e

b) dati personali qualora Europol abbia stipulato con l'entità interessata un accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo che autorizza la trasmissione di tali dati sulla base di una valutazione dell'esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale entità.

7. La trasmissione da parte di Europol di informazioni classificate alle entità di cui al paragrafo 1 è permessa solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo di riservatezza.

8. In deroga ai paragrafi 6 e 7 e fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, Europol può trasmettere dati personali e informazioni classificate in suo possesso alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora il direttore ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati e gli interessi di cui sopra. Il direttore informa quanto prima il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune della sua decisione e della base di valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate.

9. Prima di trasmettere dati personali a norma del paragrafo 8, il direttore valuta l'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dalle entità interessate tenendo conto di tutte le circostanze relative alla trasmissione di dati personali, in particolare:

a) il tipo di dati;

b) la loro finalità;

c) la durata del trattamento previsto;

d) le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili all'entità;

e) il fatto che l'entità abbia o meno acconsentito alle condizioni particolari richieste da Europol in relazione ai dati.

L 121/50

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

Articolo 24

Trasmissione dei dati

1. Se a trasmettere a Europol i dati in questione è uno Stato membro, Europol li trasmette alle entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro in questione può dare un consenso preventivo alla trasmissione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile in qualsiasi momento.

Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro trasmissione non sia tale da:

- a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro;
- b) costituire una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio.

2. Europol è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.

Articolo 25

Informazioni provenienti da parti private e persone private

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «parti private», entità e organi costituiti secondo la legge di uno Stato membro o di un paese terzo, soprattutto società, associazioni professionali, organizzazioni senza scopo di lucro e altre persone giuridiche di diritto privato, che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1;
- b) «persone private» tutte le persone fisiche.

2. Se necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare informazioni, inclusi dati personali provenienti da parti private alle condizioni previste al paragrafo 3.

3. I dati personali provenienti da parti private possono essere trattati da Europol alle seguenti condizioni:

- a) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di uno Stato membro possono essere trattate da Europol solo se trasmesse tramite l'unità nazionale di tale Stato membro conformemente alla legislazione nazionale. Europol non può contattare direttamente parti private negli Stati membri per ottenere informazioni;
- b) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol ha stipu-

lato, a norma dell'articolo 23, un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trasmessi a Europol solo tramite il punto di contatto di tale Stato, individuato dall'accordo di cooperazione in vigore e in conformità con lo stesso;

- c) i dati personali provenienti da parti private costituite secondo la legge di un paese terzo con cui Europol non ha stipulato un accordo di cooperazione che consente lo scambio di dati personali possono essere trattati da Europol solo se:

i) la parte privata in questione è sull'elenco di cui all'articolo 26, paragrafo 2; e

ii) Europol e la parte privata interessata hanno stipulato un memorandum d'intesa sulla trasmissione di informazioni, inclusi dati personali, che conferma la legittimità della raccolta e della trasmissione dei dati personali ad opera della parte privata e specifica che i dati personali trasmessi possono essere usati solo per il legittimo svolgimento dei compiti di Europol. Tale memorandum d'intesa può essere stipulato solo previa approvazione del consiglio di amministrazione dopo che questi abbia ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

Se i dati trasmessi influiscono sugli interessi di uno Stato membro, Europol informa senza indugio l'unità nazionale dello Stato membro in questione.

4. Oltre al trattamento di dati provenienti da parti private a norma del paragrafo 3, Europol può direttamente ottenere e trattare dati, inclusi dati personali, da fonti accessibili al pubblico, quali i media e i fornitori di dati pubblici e di intelligence commerciale conformemente alle disposizioni della presente decisione relative alla protezione dei dati. A norma dell'articolo 17 Europol trasmette alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti.

5. Le informazioni, inclusi dati personali, provenienti da persone private possono essere trattate da Europol se ricevute tramite un'unità nazionale conformemente alla legislazione nazionale o il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Se riceve informazioni, inclusi dati personali, da una persona privata che risiede in un paese terzo con cui non ha stipulato accordi di cooperazione, Europol può trasmetterle solo allo Stato membro o al paese terzo interessati con cui ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23. Europol non può contattare direttamente persone private per ottenere informazioni.

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/51

6. I dati personali trasmessi a Europol o ottenuti dallo stesso ai sensi del paragrafo 3, lettera c) del presente articolo possono essere trattati solo ai fini della loro inclusione nel sistema di informazione Europol di cui all'articolo 11 e negli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14 o in altri sistemi di trattamento dei dati personali istituiti a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, se tali dati sono connessi ad altri dati già introdotti in uno dei suddetti sistemi o sono connessi ad una interrogazione effettuata precedentemente da un'unità nazionale in uno dei suddetti sistemi.

La responsabilità dei dati trattati da Europol, trasmessi alle condizioni previste al paragrafo 3, lettere b) e c) e al paragrafo 4 del presente articolo, e delle informazioni trasmesse tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha stipulato un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23 incombe a Europol a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

7. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione un rapporto completo sull'applicazione del presente articolo due anni dopo la data di applicazione della presente decisione. Su consiglio dell'autorità di controllo comune o di propria iniziativa, il consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi misura ritenuta appropriata a norma dell'articolo 37, paragrafo 9, lettera b).

Articolo 26

Norme di attuazione relative alle relazioni di Europol

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo:

a) stabilisce un elenco dei paesi e organizzazioni terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 con cui Europol stipula accordi. L'elenco è preparato dal consiglio di amministrazione ed è, ove necessario, riesaminato; e

b) adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con le entità di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate. Le norme di attuazione sono preparate dal consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

2. Il consiglio di amministrazione redige e, ove necessario, riesamina un elenco che stabilisce le parti private con cui Europol può stipulare memorandum d'intesa a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e adotta norme relative al contenuto e alla procedura di conclusione di detti memorandum d'intesa dopo aver ottenuto il parere dell'autorità di controllo comune.

CAPO V

PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI

Articolo 27

Livello di protezione dei dati

Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione, Europol tiene conto dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e della raccomandazione R(87)15 del 17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Europol rispetta questi principi nel trattamento dei dati personali, fra l'altro per i dati automatizzati e non automatizzati che detiene in forma di archivi, in particolare qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

Articolo 28

Responsabile della protezione dei dati

1. Il consiglio di amministrazione nomina su proposta del direttore, tra i membri del personale, un responsabile della protezione dei dati. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in modo indipendente.

2. I compiti del responsabile della protezione dei dati sono:

a) garantire, in maniera indipendente, la legittimità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali riguardanti il personale Europol;

b) garantire che sia mantenuta traccia scritta della trasmissione e del ricevimento di dati personali a norma della presente decisione;

c) garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi della presente direttiva;

d) cooperare con il personale Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

e) cooperare con l'autorità di controllo comune;

f) redigere un rapporto annuale e trasmetterlo al consiglio di amministrazione e all'autorità di controllo comune.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

L 121/52

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

4. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni della presente decisione relative al trattamento dei dati personali non siano state rispettate, ne informa il direttore chiedendo allo stesso di porre rimedio all'inadempienza entro un termine determinato.

Se il direttore non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione e concorda con quest'ultimo un termine determinato per la risposta.

Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge all'autorità di controllo comune.

5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.

Articolo 29

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. La responsabilità dei dati trattati presso Europol, in particolare per quanto riguarda la legittimità della loro raccolta, la trasmissione a Europol e l'introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo dei termini di conservazione incombono:

- a) allo Stato membro che ha introdotto o comunicato i dati;
- b) a Europol, per quanto riguarda i dati comunicatigli da terzi, compresi i dati comunicati da privati a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) e dell'articolo 25, paragrafo 4, nonché i dati comunicati tramite il punto di contatto di un paese terzo con cui Europol ha concluso un accordo di cooperazione a norma dell'articolo 23, o che costituiscono il risultato di analisi svolte da Europol.

2. I dati trasmessi a Europol ma non ancora immessi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilità in materia di protezione dei dati della parte che li ha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantire la sicurezza dei dati, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo cui può consultare tali dati, finché sono immessi in un archivio, solo il personale Europol autorizzato, al fine di stabilire se possono essere trattati presso Europol o da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito di una valutazione Europol ha motivo di ritenere che i dati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne dà notizia alla parte che li ha trasmessi.

3. Inoltre, fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, Europol è responsabile di tutti i dati da esso trattati.

4. Se Europol è in possesso di prove in base alle quali i dati inseriti in uno dei suoi sistemi di cui al capo II contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa lo Stato membro o l'altra parte interessata.

5. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o la parte terza che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell'analisi di Europol.

Articolo 30

Diritto di accesso della persona

1. Chiunque ha diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni se i dati personali che lo riguardano sono stati o meno trattati da Europol e di avere tale comunicazione in forma intelligibile, o di farli verificare in tutti i casi alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Chiunque desidera esercitare i diritti riconosciutigli dal presente articolo può presentare, senza costi eccessivi, un'apposita domanda, nello Stato membro di sua scelta, all'autorità designata a tal fine in quello Stato. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Europol risponde alla domanda a norma del presente articolo.

4. Europol consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati prima di decidere in merito alla risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Europol e gli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione. In ogni caso in cui uno Stato membro si opponga alla risposta proposta da Europol, comunica la motivazione a Europol.

5. La comunicazione di informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1 è rifiutata nella misura in cui tale rifiuto sia necessario per:

- a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol;
- b) tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico negli Stati membri o prevenire la criminalità;
- c) garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa;
- d) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/53

Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto degli interessi della persona interessata.

6. In caso di rifiuto di comunicare informazioni in risposta ad una domanda a norma del paragrafo 1, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

7. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo comune, a intervalli ragionevoli, di verificare se il modo in cui Europol ha raccolto, conservato, trattato e usato dati personali che lo riguardano è conforme alle disposizioni della presente decisione relativa al trattamento dei dati personali. L'autorità di controllo comune comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

Articolo 31

Diritto dell'interessato di rettifica e cancellazione dei dati

1. Chiunque ha il diritto di chiedere a Europol che i dati errati che lo riguardano siano rettificati o cancellati. Se dalla richiesta di rettifica o cancellazione, oppure in altro modo, emerge che dati in possesso di Europol comunicati da terzi o risultanti dalle analisi di Europol sono errati oppure sono stati immessi o conservati in violazione della presente decisione, Europol provvede alla loro rettifica o cancellazione.

2. Se i dati errati o trattati in violazione della presente decisione sono stati trasmessi a Europol direttamente dagli Stati membri, gli Stati membri interessati li rettificano o li cancellano in collaborazione con Europol.

3. Se i dati errati sono stati trasmessi con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancata trasmissione o sono trasmessi in violazione della presente decisione, oppure al fatto che Europol ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione della presente decisione, Europol li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri o i terzi che hanno ricevuto i dati sono informati senza indugio e sono tenuti a rettificarli o cancellarli. Qualora la cancellazione non sia possibile, i dati sono bloccati per impedire eventuali trattamenti futuri.

5. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi, Europol informa per iscritto il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati.

Articolo 32

Ricorsi

1. Nella risposta ad una domanda di verifica o di accesso ai dati oppure di rettifica o cancellazione dei dati, Europol informa il richiedente che se la decisione non lo soddisfa può presentare ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune. Il richiedente può altresì rivolgersi all'autorità di controllo comune se non ha ricevuto risposta alla sua domanda entro i termini previsti agli articoli 30 o 31.

2. Se il richiedente presenta ricorso dinanzi all'autorità di controllo comune, il ricorso è istruito da tale autorità.

3. Qualora il ricorso riguardi una decisione di cui agli articoli 30 o 31, l'autorità di controllo comune consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione dell'autorità di controllo comune, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

4. Se il ricorso riguarda l'accesso a dati immessi nel sistema di informazione Europol da Europol o a dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente di Europol, può, sentito Europol e lo Stato membro o gli Stati membri di cui all'articolo 30, paragrafo 4, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se tale maggioranza non è raggiunta l'autorità di controllo comune comunica il rifiuto al richiedente, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

5. Se il ricorso riguarda la verifica di dati immessi nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, o di dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha immesso i dati. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

L 121/54

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

6. Se il ricorso riguarda la verifica di dati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

Articolo 33

Autorità di controllo nazionale

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro nel sistema di informazione Europol o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, secondo le procedure nazionali applicabili.

Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.

Inoltre, secondo le procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano l'autorità di controllo comune delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.

2. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e della consultazione di tali dati da parte dello Stato membro interessato.

Il diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Articolo 34

Autorità di controllo comune

1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente incaricata di sorvegliare, nel rispetto della presente decisione,

le attività di Europol per accertarsi che la conservazione, il trattamento e l'uso dei dati in possesso di Europol non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono. L'autorità di controllo comune controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti da Europol. Si compone di un massimo di due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna autorità di controllo nazionale indipendente con le capacità richieste, nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto. L'autorità di controllo comune sceglie un presidente al suo interno.

Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità.

2. Europol assiste l'autorità di controllo comune nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare:

- a) fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo comune e le permette di accedere a tutti i documenti e fascicoli nonché ai dati conservati nei suoi archivi;
- b) permette all'autorità di controllo comune di accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i suoi locali;
- c) esegue le decisioni dell'autorità di controllo comune in relazione ai ricorsi.

3. Compete all'autorità di controllo comune esaminare i problemi di attuazione e interpretazione connessi con le attività di Europol in relazione al trattamento e all'uso di dati personali, esaminare i problemi inerenti alle verifiche svolte indipendentemente dalle autorità di controllo nazionali degli Stati membri o all'esercizio del diritto di accesso, ed elaborare proposte armonizzate per la soluzione comune di problemi esistenti.

4. Qualora constati violazioni della presente decisione nella conservazione, nel trattamento o nell'uso di dati personali, l'autorità di controllo comune invia al direttore le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un determinato termine. Il direttore informa il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. Se non è soddisfatta della risposta del direttore, l'autorità di controllo comune si rivolge al consiglio di amministrazione.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti, per contribuire ad una maggiore coerenza nell'applicazione delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati, l'autorità di controllo comune coopera per quanto necessario con altre autorità di controllo.

15.5.2009

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/55

6. L'autorità di controllo comune redige periodicamente rapporti di attività. I rapporti sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione può formulare osservazioni che vengono accluse ai rapporti.

L'autorità di controllo comune decide se rendere pubblico il rapporto di attività, nel qual caso stabilisce le modalità di pubblicazione.

7. L'autorità di controllo comune adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

8. L'autorità di controllo comune istituisce un comitato interno composto di un rappresentante qualificato per ogni Stato membro con diritto di voto. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi di cui all'articolo 32. Su richiesta, le parti sono ascoltate dal comitato e possono farsi assistere a tal fine da consulenti. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate.

9. L'autorità di controllo comune può istituire una o più commissioni in aggiunta a quella di cui al paragrafo 8.

10. L'autorità di controllo comune è consultata sulla parte del bilancio di Europol che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

11. L'autorità di controllo comune è assistita da un segretario i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

Articolo 35

Sicurezza dei dati

1. Europol adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione. Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che comportano è proporzionato all'obiettivo di protezione.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, ogni Stato membro ed Europol attuano misure dirette a:

a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);

h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);

j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE

Articolo 36

Organi di Europol

Gli organi di Europol sono:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il direttore.

L 121/56

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.5.2009

Articolo 37

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Egli può essere rappresentato da un supplente: questi, in assenza del titolare, può esercitare il diritto di voto.
2. Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono scelti nell'ambito e a cura del gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di diciotto mesi del Consiglio. Essi assolvono tali funzioni per il periodo di diciotto mesi corrispondente a detto programma. Durante tale periodo il presidente non ricopre più l'incarico di rappresentante del proprio Stato membro in seno al consiglio di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.
3. Il presidente è responsabile del corretto funzionamento del consiglio di amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti fissati al paragrafo 9, che assicurano una particolare attenzione alle questioni strategiche e ai compiti principali di Europol di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
4. Il presidente è assistito dal segretariato del consiglio di amministrazione, il quale in particolare:
 - a) è strettamente e costantemente coinvolto nell'organizzare, coordinare ed assicurare la coerenza dell'operato del consiglio di amministrazione; sotto la responsabilità e la guida del presidente, assiste quest'ultimo nella ricerca di soluzioni;
 - b) fornisce al consiglio di amministrazione gli strumenti amministrativi necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
5. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
6. I membri del consiglio di amministrazione o i loro supplenti e il direttore possono farsi accompagnare da esperti.
7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.
8. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri tranne se diversamente disposto nella presente decisione.
9. Il consiglio di amministrazione:
 - a) adotta una strategia per Europol che prevede parametri di riferimento per valutare se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti;
 - b) controlla la qualità del lavoro del direttore, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
 - c) prende qualsiasi decisione o disposizione di attuazione a norma della presente decisione;
 - d) adotta le norme di attuazione applicabili al personale Europol, su proposta del direttore e previa richiesta di accordo della Commissione;
 - e) ~~adotta il regolamento finanziario e designa il contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, previa consultazione della medesima;~~
 - f) crea la funzione di revisione contabile interna e nomina i revisori dei conti fra i membri del personale Europol. Il consiglio di amministrazione adotta inoltre le ulteriori norme di attuazione riguardanti la funzione di revisione contabile interna. Tali norme di attuazione dovrebbero riguardare, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza della funzione. La funzione di revisione contabile interna risponde unicamente al consiglio di amministrazione e ha accesso a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei propri compiti;
 - g) adotta un elenco di almeno tre candidati al posto di direttore e vicedirettori da presentare al Consiglio;
 - h) è responsabile dell'espletamento degli altri compiti che il Consiglio gli affida, in particolare nell'ambito delle disposizioni di attuazione della presente decisione;
 - i) adotta il suo regolamento interno, comprese le disposizioni che sanciscono l'indipendenza del segretariato.
10. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta:
 - a) il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico da presentare alla Commissione, e il bilancio finale;
 - b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol, previo parere della Commissione;

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

15.5.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/57

c) un rapporto generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso, compresi i risultati raggiunti rispetto alle priorità fissate dal Consiglio.

Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione.

11. Entro quattro anni dalla data di applicazione della presente decisione, e successivamente ogni quattro anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione della presente decisione e sulle attività di Europol.

Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine precisi termini di riferimento.

Il rapporto della valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

12. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire gruppi di lavoro. Le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro sono stabilite dal regolamento interno.

13. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3, in relazione al direttore, fatto salvo l'articolo 38, paragrafi 1 e 7.

Articolo 38

Direttore

1. Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni. Il Consiglio, su proposta del consiglio di amministrazione, che ha previamente valutato la qualità del lavoro del direttore, può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo non superiore a quattro anni.

2. Il direttore è assistito da tre vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti.

3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore, compresa la proroga dei rispettivi mandati. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

4. Il direttore è responsabile:

a) dello svolgimento dei compiti assegnati a Europol;

b) dell'ordinaria amministrazione;

c) dell'esercizio, nei confronti del personale e dei vicedirettori, fatti salvi i paragrafi 2 e 7 del presente articolo, dei poteri di cui all'articolo 39, paragrafo 3;

d) dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e della risposta alle sue richieste;

e) dell'assistenza al presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dello stesso consiglio;

f) della redazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico, e del programma preliminare di lavoro;

g) della stesura della relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, lettera c);

h) dell'esecuzione del bilancio di Europol;

i) della trasmissione, su base periodica, al consiglio di amministrazione di informazioni sull'attuazione delle priorità stabilite dal Consiglio e sulle relazioni esterne di Europol;

j) dell'istituzione e dell'attuazione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, di una procedura efficiente ed efficace di controllo e di valutazione in relazione al rendimento di Europol in termini di raggiungimento di obiettivi. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati di tale controllo;

k) svolgimento di tutti gli altri compiti assegnati al direttore dalla presente decisione.

5. Il direttore rende conto dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio di amministrazione.

6. Il direttore è il rappresentante legale di Europol.

7. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni con decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, previo parere del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fissa le norme applicabili in tali casi. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Articolo 39

Personale

1. Al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo la data di applicazione della presente decisione si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito denominati rispettivamente «lo statuto del personale» e «il regime») previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detti statuto e regime.
2. Ai fini dell'attuazione dello statuto del personale e del regime, Europol è considerata un'agenzia ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto del personale.
3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità autorizzata a concludere i contratti, a norma dell'articolo 37, paragrafo 13, e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) della presente decisione.
4. Il personale Europol è costituito da personale temporaneo e/o contrattuale. Il consiglio di amministrazione di Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione decide quali posti temporanei previsti nella tabella dell'organico possono essere coperti solo da personale assunto dalle autorità nazionali competenti. Il personale assunto per occupare tali posti è costituito da agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera a) del regime ai quali possono essere accordati solo contratti a tempo determinato rinnovabili una volta sola per un ulteriore periodo determinato.
5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.
6. Europol applica i principi del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali relativi al personale Europol.

... *Omissis* ...

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2008/615/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'entrata in vigore del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»), la presente iniziativa è presentata, di concerto con la Commissione europea, nel rispetto delle disposizioni del trattato sull'Unione europea, allo scopo di incorporare la sostanza delle disposizioni del trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'Unione europea.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 hanno confermato la necessità di migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri al fine di individuare i reati e indagare su di essi.
- (3) Relativamente al programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione

europea del novembre 2004 il Consiglio europeo si è detto convinto che la realizzazione di tale obiettivo richiede un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge.

- (4) Il Consiglio europeo ha pertanto affermato che lo scambio di tali informazioni dovrebbe soddisfare le condizioni che si applicano al principio di disponibilità. Ciò significa che un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro dell'Unione che ha bisogno di informazioni nell'esercizio delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e che le autorità incaricate dell'applicazione della legge nell'altro Stato membro che dispone di tali informazioni sono tenute a trasmettergliene per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso in detto Stato membro.
- (5) Il Consiglio europeo ha fissato al 1° gennaio 2008 il termine per realizzare tale obiettivo del programma dell'Aia.
- (6) La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge ⁽²⁾, stabilisce già le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti rapidamente e efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni penali di intelligence.
- (7) Il programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia afferma altresì che si dovrebbero sfruttare appieno le nuove tecnologie e che dovrebbe altresì esservi l'accesso reciproco alle banche dati nazionali, pur stabilendo che nuove banche dati centralizzate a livello europeo dovrebbero essere create soltanto sulla base di studi che ne dimostrino il valore aggiunto.

⁽¹⁾ Parere del 10 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

L 210/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

- (8) Per una cooperazione internazionale efficiente è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l'uso congiunto dei dati, occorre che tali procedure siano affidabili e prevedano adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate.
- (9) Il trattato di Prüm soddisfa tali requisiti. Per soddisfare i requisiti sostanziali del programma dell'Aia per tutti gli Stati membri nei tempi fissati dal medesimo, la sostanza delle parti essenziali del trattato di Prüm dovrebbe applicarsi a tutti gli Stati membri.
- (10) La presente decisione contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni del trattato di Prüm e intese a migliorare lo scambio di informazioni ai cui sensi gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi di identificazione dattiloscopica, un sistema «hit/no hit» dovrebbe consentire allo Stato membro che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato membro che gestisce lo schedario i dati personali specifici corrispondenti e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI.
- (11) Ciò renderebbe notevolmente più rapide le attuali procedure consentendo agli Stati membri di accertare se un altro Stato membro disponga delle informazioni necessarie e, in caso affermativo, quale sia tale Stato membro.
- (12) Il raffronto transfrontaliero dei dati dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati dovrebbero offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini e svolgere dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle loro autorità, incaricate dell'applicazione della legge e autorità giudiziarie.
- (13) Le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati membri.
- (14) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici, in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera.
- (15) Nell'applicare l'articolo 12, gli Stati membri possono decidere di dare priorità alla lotta alla criminalità grave tenendo presenti le limitate capacità tecniche disponibili per la trasmissione dei dati.
- (16) Oltre a migliorare lo scambio di informazioni è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad esempio pattugliamenti congiunti).
- (17) Una più stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e la protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati, appositamente concepite per tener conto della particolare natura di varie forme di scambio di dati. Tali disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati dovrebbe tener conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Poiché l'accesso in linea non consente allo Stato membro che gestisce lo schedario di effettuare controlli preliminari, dovrebbe essere istituito un sistema che garantisca una verifica a posteriori.
- (18) Il sistema «hit/no hit» offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati supplementari a carattere personale sono scambiati solo dopo una risposta positiva, la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dalla legislazione nazionale comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria. In tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte degli Stati riceventi.
- (19) Nella consapevolezza che uno scambio capillare di informazioni e dati è il risultato di una più stretta cooperazione giudiziaria e di polizia, la presente decisione mira ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati. Essa si attiene al livello di protezione prescritto per il trattamento dei dati personali dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, dal protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 della convenzione nonché dai principi della raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/3

(20) Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella presente decisione comprendono anche i principi in materia di protezione dei dati resi necessari dalla mancanza di una decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro. Detta decisione quadro, una volta approvata, dovrebbe applicarsi all'intero settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a condizione che il suo livello della protezione dei dati non sia inferiore al livello di protezione prescritto dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e relativo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001, e che tenga conto della raccomandazione n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del comitato dei ministri agli Stati membri che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia, anche se i dati non sono trattati in modo automatizzato.

(21) Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare il miglioramento dello scambio di informazioni nell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri isolatamente data la natura transfrontaliera della lotta alla criminalità e delle questioni relative alla sicurezza e poiché in tale ambito gli Stati membri sono costretti a fare affidamento gli uni sugli altri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, cui fa riferimento l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato CE.

(22) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito d'applicazione

Con la presente decisione gli Stati membri mirano a potenziare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori:

- a) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli (capo 2);
- b) disposizioni sulle condizioni di trasmissione dei dati in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera (capo 3);

c) disposizioni sulle condizioni di trasmissione delle informazioni per prevenire reati terroristici (capo 4);

d) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera attraverso varie misure (capo 5).

CAPO 2

ACCESSO IN LINEA E SEGUITO DELLE RICHIESTE

SEZIONE 1

Profili DNA

Articolo 2

Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA

1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le indagini penali. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.

2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non-codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.

3. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a norma dell'articolo 36.

Articolo 3

Consultazione automatizzata dei profili DNA

1. Per le indagini penali gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri di cui all'articolo 6 ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Se nell'ambito di una consultazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato membro ricevente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sono notificati per via automatizzata i dati indicizzati con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri nessuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

L 210/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

Articolo 4

Raffronto automatizzato dei profili DNA

1. Per le indagini penali gli Stati membri raffrontano, di comune accordo e tramite i loro punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili sono effettuati in maniera automatizzata. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Se in esito al raffronto di cui al paragrafo 1 uno Stato membro constata che dei profili DNA trasmessi corrispondono ad alcuni di quelli contenuti nei propri schedari di analisi del DNA, comunica immediatamente al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.

Articolo 5

Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

Articolo 6

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 3 e 4. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA

Se, nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest'ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

- a) lo Stato membro richiedente comunica lo scopo della richiesta;
- b) lo Stato membro richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta dell'autorità competente, come

richiesto dalla sua legislazione nazionale, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare verrebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato membro richiedente; e

- c) le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare nonché per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato membro richiesto.

SEZIONE 2

Dati dattiloscopici

Articolo 8

Dati dattiloscopici

Al fine dell'attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 9

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all'articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

2. La conferma di una concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati dello Stato membro che gestisce lo schedario è effettuata dal punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente sulla base dei dati indicizzati necessari ad una attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.

Articolo 10

Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/5

Articolo 11

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all'articolo 9. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell'articolo 9.

SEZIONE 3

Dati di immatricolazione dei veicoli

Articolo 12

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:

- a) i dati relativi ai proprietari o agli utenti; e
- b) i dati relativi ai veicoli.

Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.

2. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all'articolo 33 disciplinano i dettagli tecnici della procedura.

CAPO 3

EVENTI DI RILIEVO

Articolo 13

Trasmissione di dati non personali

Per la prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del

Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono i dati non personali richiesti a tal fine, su richiesta o di propria iniziativa e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

Articolo 14

Trasmissione di dati a carattere personale

1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, in quanto la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

2. I dati personali possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l'evento dettagliatamente descritto per il quale sono stati trasmessi. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possono più essere raggiunti. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati al massimo entro un anno.

Articolo 15

Punto di contatto nazionale

Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

CAPO 4

MISURE VOLTE A PREVENIRE I REATI TERRORISTICI

Articolo 16

Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici

1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ⁽¹⁾.

(¹) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

L 210/6

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

2. I dati da trasmettere comprendono cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

3. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

4. Lo Stato membro che trasmette i dati può, nel rispetto della legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati e informazioni da parte dello Stato membro ricevente. Quest'ultimo è soggetto a tali condizioni.

assembramenti, catastrofi ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, cercando di prevenire i reati e mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici:

a) informandosi, quanto prima, di tali situazioni aventi implicazioni transfrontaliere e scambiando le informazioni pertinenti;

b) adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in situazioni aventi implicazioni transfrontaliere;

c) nella misura del possibile, su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l'evento, inviando funzionari, specialisti e consulenti e mettendo a disposizione attrezzature.

CAPO 5

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 17

Operazioni congiunte

1. Per potenziare la cooperazione di polizia, le autorità competenti designate dagli Stati membri possono, al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte in cui funzionari o altri agenti designati di altri Stati membri («funzionari») partecipano ad operazioni nel territorio di uno Stato membro.

2. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l'assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità della legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato.

3. I funzionari degli Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

4. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all'articolo 36 in cui stabiliscono gli aspetti pratici della cooperazione.

Articolo 18

Assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi

Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, durante

Articolo 19

Uso di armi, munizioni e attrezzature

1. I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un'operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono ai sensi dell'articolo 17 o 18 indossare l'uniforme nazionale. Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare talune armi, munizioni o attrezzature.

2. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all'articolo 36 in cui elencano le armi, le munizioni e le attrezzature che possono essere utilizzate solo per i casi autorizzati di difesa propria o altrui. Il funzionario dello Stato membro di destinazione, che ha l'effettivo controllo dell'operazione, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale, l'uso di armi, munizioni e attrezzature per fini che vanno oltre quelli menzionati nella prima frase. L'uso di armi, munizioni e attrezzature è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro di destinazione. Le autorità competenti si informano sulle armi, munizioni e attrezzature autorizzate e sulle relative condizioni d'uso.

3. I funzionari di uno Stato membro che in azione utilizzano veicoli nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi della presente decisione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano ai funzionari dello Stato membro di destinazione, anche per quanto riguarda il diritto di precedenza ed eventuali prerogative.

4. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all'articolo 36 in cui stabiliscono gli aspetti pratici dell'uso di armi, munizioni e attrezzature.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/7

Articolo 20

Protezione e assistenza

Ogni Stato membro è tenuto a prestare ai funzionari degli altri Stati membri che attraversano la frontiera, nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

Articolo 21

Norme generali in materia di responsabilità civile

1. Quando funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, lo Stato membro di appartenenza è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi stanno operando.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni secondo le condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3. Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell'articolo 18, questo altro Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le operazioni conformemente alla sua legislazione nazionale.

5. Quando i danni di cui al paragrafo 4 sono dovuti a colpa grave o a dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere il rimborso delle somme versate alle vittime o agli aventi diritto.

6. Fermo restando l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto dal paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

Articolo 22

Responsabilità penale

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari dello Stato membro di destinazione per quanto attiene ai reati da loro perpetrati o subiti, salvo se altrimenti disposto in un altro accordo vincolante per gli Stati membri interessati.

Articolo 23

Rapporto di lavoro

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare.

CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 24

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, allineamento, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione di dati. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l'informazione relativa all'esistenza o meno di una risposta positiva (hit);
- b) «procedura di consultazione automatizzata»: l'accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;
- c) «indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- d) «blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

2. Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.

Articolo 25

Livello di protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi ai sensi della presente decisione, ogni Stato membro garantisce nella propria legislazione nazionale un livello di protezione dei dati personali corrispondente almeno a quello che risulta dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché dal protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione agli Stati membri n. R (87) 15 del comitato dei ministri, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia e ciò anche quando i dati non sono trattati in maniera automatizzata.

2. La trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni del presente capo nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio decide all'unanimità se questa condizione è soddisfatta.

L 210/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (trattato di Prüm).

Articolo 26

Finalità

1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per tali altri fini.

2. Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9, da parte dello Stato membro che effettua la consultazione o il raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:

- a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
- b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione nazionale in caso di concordanza dei dati;
- c) effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 30.

Lo Stato membro che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 30. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al primo comma, lettere b) e c).

3. I dati trasmessi a norma dell'articolo 12 possono essere utilizzati dallo Stato membro che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 30. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell'articolo 30. Lo Stato membro che effettua la consultazione può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

Articolo 27

Autorità competenti

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all'articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

Articolo 28

Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati

1. Gli Stati membri assicurano l'esattezza e l'attualità dei dati personali. Se risulta, ex officio o da una comunicazione della persona interessata, che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi, lo Stato membro o gli Stati membri riceventi ne sono informati quanto prima. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati. Inoltre, i dati personali trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. Se l'autorità ricevente ha motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, ciò viene immediatamente comunicato all'autorità che li ha trasmessi.

2. Ai dati la cui esattezza è contestata dalla persona interessata e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti, è aggiunto un indicatore di validità, su richiesta della persona interessata, in base alla legislazione nazionale degli Stati membri. L'indicatore di validità aggiunto può essere tolto in base alla legislazione nazionale solo con il consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati.

3. I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati:

- a) se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dati personali sono stati trasmessi senza richiesta, l'autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
- b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all'autorità ricevente all'atto della trasmissione.

I dati sono bloccati, e non cancellati, ai sensi della legislazione nazionale, quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/9

Articolo 29

Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

1. L'autorità ricevente e l'autorità che trasmette i dati adottano le misure necessarie a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.
2. I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle modalità di attuazione di cui all'articolo 33 che garantiscono:
 - a) l'adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;
 - b) l'uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti durante il ricorso a reti accessibili pubblicamente; e
 - c) la possibilità di verificare l'ammissibilità delle consultazioni in base all'articolo 30, paragrafi 2, 4 e 5.

Articolo 30

Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata

1. Ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni:
 - a) il motivo della trasmissione;
 - b) i dati trasmessi;
 - c) la data della trasmissione; e
 - d) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario.
2. Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per il raffronto automatizzato in base all'articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati. Su richiesta, l'elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 5, nonché a quelle degli altri Stati membri;
 - b) ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione di dati personali da parte dell'autorità che gestisce

lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate, compresa l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva. La registrazione comprende le seguenti informazioni:

- i) i dati trasmessi;
- ii) la data e l'ora precisa della trasmissione; e
- iii) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario.

L'autorità che effettua la consultazione registra anche il motivo della consultazione o della trasmissione, nonché l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha richiesto la consultazione o la trasmissione.

3. Su richiesta, l'autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato membro interessato preposte alla protezione dei dati sui dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta. I dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

- a) controllare la protezione dei dati;
- b) garantire la sicurezza dei dati.

4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.

5. Le autorità indipendenti o, se del caso, le autorità giudiziarie di ogni Stato membro preposte alla protezione dei dati sono competenti per il controllo della trasmissione o della ricezione di dati personali. Ogni persona può, in base alla legislazione nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, le suddette autorità, nonché le autorità responsabili della registrazione effettuano controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, in base agli schedari pertinenti.

Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati conservano i risultati di tali controlli per diciotto mesi a fini di ispezione. Allo scadere di tale termine, detti risultati sono immediatamente cancellati. Ad ogni autorità preposta alla protezione dei dati può essere richiesto dall'autorità indipendente di un altro Stato membro preposta alla protezione dei dati di esercitare le sue prerogative conformemente alla legislazione nazionale. Le autorità indipendenti degli Stati membri preposte alla protezione dei dati svolgono le ispezioni necessarie per la cooperazione reciproca, soprattutto tramite lo scambio di informazioni pertinenti.

L 210/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

Articolo 31

Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite

1. Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve, conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull'origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e, se lo prescrive la legislazione nazionale, la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾ e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.

2. Se un'autorità di uno Stato membro ha trasmesso dati personali a norma della presente decisione, l'autorità ricevente dell'altro Stato membro non può invocare l'inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione nazionale, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l'autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l'autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all'autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento.

Articolo 32

Informazioni su richiesta degli Stati membri

Lo Stato membro ricevente informa lo Stato membro che ha trasmesso i dati su richiesta del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto.

CAPO 7

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Misure di attuazione

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

necessarie per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione.

Articolo 34

Spese

Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione della presente decisione. In casi particolari, gli Stati membri interessati possono concordare modalità differenti.

Articolo 35

Rapporto con altri strumenti

1. Per gli Stati membri interessati, le pertinenti disposizioni della presente decisione prevalgono sulle corrispondenti disposizioni del trattato di Prüm. Ogni altra disposizione del trattato di Prüm resta applicabile fra le parti contraenti del trattato di Prüm.

2. Fatti salvi i loro impegni adottati ai sensi di altri atti conformemente al titolo VI del trattato:

- a) gli Stati membri possono continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera in vigore alla data di adozione della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi della presente decisione.
- b) Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera dopo l'entrata in vigore della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione.

3. Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono incidere sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.

4. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro quattro settimane dall'entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 2, lettera a), che desiderano continuare ad applicare.

5. Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, lettera b), entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

6. La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali fra Stati membri e Stati terzi.

7. La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/11

Articolo 36

Attuazione e dichiarazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro un anno dalla decorrenza degli effetti della presente decisione, fatta eccezione per le disposizioni del capo 2, per le quali le relative misure necessarie sono adottate entro tre anni dalla decorrenza degli effetti della presente decisione e della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della presente decisione.
2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito all'assolvimento degli obblighi imposti dalla presente decisione e presentano le dichiarazioni previste dalla stessa. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.
3. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 2 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al segretariato generale del Consiglio. Il segretariato

generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione.

4. Sulla base di queste e di altre informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio entro il 28 luglio 2012 una relazione sull'attuazione della presente decisione corredata di proposte che ritiene adeguate per eventuali ulteriori sviluppi.

Articolo 37

Applicazione

La presente decisione ha effetto venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

L.JARC.

L 210/12

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

DECISIONE 2008/616/GAI DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

effettuate attraverso singole consultazioni per le quali saranno trovate le soluzioni appropriate a livello tecnico,

visto l'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio ⁽¹⁾,

DECIDE:

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

CAPO I

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

DISPOSIZIONI GENERALI

considerando quanto segue:

Articolo 1

Obiettivo

(1) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

L'obiettivo della presente decisione è di stabilire le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all'attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli di cui al capo 2 di tale decisione, nonché per le altre forme di cooperazione previste al capo 5 della stessa.

(2) Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell'Unione europea gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (di seguito «trattato di Prüm»).

Articolo 2.

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

(3) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI prevede che il Consiglio adotti le misure necessarie per l'attuazione della decisione 2008/615/GAI a livello dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), seconda frase, del trattato sull'Unione europea. Tali misure devono basarsi sull'accordo attuativo del 5 dicembre 2006 per quanto concerne l'attuazione amministrativa e tecnica e l'applicazione del trattato di Prüm.

a) «consultazione» e «raffronto», di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2008/615/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

(4) La presente decisione stabilisce le disposizioni normative comuni indispensabili per l'attuazione amministrativa e tecnica delle forme di cooperazione previste nella decisione 2008/615/GAI. L'allegato della presente decisione contiene modalità di applicazione di natura tecnica. Inoltre, un manuale distinto, contenente esclusivamente informazioni fattuali che devono essere fornite dagli Stati membri, sarà elaborato e aggiornato dal segretariato generale del Consiglio.

b) «consultazione automatizzata», di cui all'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, la procedura di accesso on line per consultare le basi di dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

(5) Tenuto conto delle capacità tecniche, le consultazioni di routine di nuovi profili DNA saranno in linea di massima

c) «profilo DNA» un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

d) «parte non codificante del DNA» regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ Parere del 21 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/13

- e) «dati indicizzati sul DNA» profilo DNA e numero di riferimento;
- f) «profilo DNA indicizzato» il profilo DNA di una persona identificata;
- g) «profilo DNA non identificato» profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata;
- h) «annotazione» contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito a una consultazione o a un raffronto realizzati da un altro Stato membro;
- i) «dati dattiloscopici» immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;
- j) «dati di immatricolazione dei veicoli» l'insieme dei dati di cui al capo 3 dell'allegato della presente decisione;
- k) «caso per caso», espressione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, e all'articolo 12, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI, un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.

CAPO 2

DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SCAMBIO DI DATI

Articolo 3

Specifiche tecniche

Gli Stati membri osservano specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le domande e le risposte relative alle consultazioni e ai raffronti dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tali specifiche tecniche sono descritte nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Rete di comunicazione

Lo scambio elettronico tra gli Stati membri di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli si effettua mediante la rete di comunicazione Servizi trans-europei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA II) e le sue successive versioni.

Articolo 5

Disponibilità dello scambio automatizzato di dati

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte a garantire che la consultazione o il raffronto automatizzati dei

dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano l'un l'altro immediatamente e concordano a titolo temporaneo un sistema di scambio di informazioni alternativo conformemente alla normativa applicabile. Lo scambio automatizzato di dati viene ristabilito il più presto possibile.

Articolo 6

Numeri di riferimento per i dati sul DNA e i dati dattiloscopici

I numeri di riferimento di cui agli articoli 2 e 8 della decisione 2008/615/GAI sono formati da una combinazione dei seguenti elementi:

- a) un codice che consenta agli Stati membri, in caso di concordanza, di estrarre dati personali e altre informazioni nelle loro banche dati al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 o dall'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI;
- b) un codice per indicare l'origine nazionale del profilo DNA o dei dati dattiloscopici; e
- c) per quanto riguarda i dati sul DNA, un codice per indicare il tipo di profilo DNA.

CAPO 3

DATI SUL DNA

Articolo 7

Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA

1. Gli Stati membri utilizzano le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la «serie europea standard» (European Standard Set — ESS) o la serie di loci standard dell'Interpol (Interpol Standard Set of Loci — ISSOL).

2. Per la consultazione e il raffronto automatizzati di profili DNA, la procedura di trasmissione avviene nell'ambito di una struttura decentrata.

3. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi agli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire l'integrità dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati membri o ad essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO 17025.

L 210/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

5. Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.

Articolo 9

Articolo 8

Norme per le domande e le risposte in relazione ai dati sul DNA

1. La domanda di consultazione o di raffronto automatizzati di cui agli articoli 3 o 4 della decisione 2008/615/GAI contiene unicamente le seguenti informazioni:

- a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) i profili DNA e i relativi numeri di riferimento;
- d) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); e
- e) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.

2. La risposta (relazione sulla concordanza) alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene unicamente le seguenti informazioni:

- a) un'indicazione della presenza o meno di concordanze (hits/no hits);
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;
- d) i codici di Stato membro dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- e) i numeri di riferimento dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- f) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati);
- g) i profili DNA richiesti e quelli per cui è riscontrata una concordanza; e
- h) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.

3. La notifica automatizzata di una concordanza è fornita solo se la consultazione o il raffronto automatizzati abbiano evidenziato una concordanza di un numero minimo di loci. Detto numero minimo è indicato nel capo 1 dell'allegato della presente decisione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le domande siano conformi a dichiarazioni formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2008/615/GAI. Tali dichiarazioni figurano nel manuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della presente decisione.

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformità dell'articolo 3 della decisione 2008/615/GAI

1. Se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato non è stata riscontrata alcuna concordanza nella banca dati nazionale o se è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo DNA non identificato può essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato sono riscontrate concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati nelle banche dati degli altri Stati membri, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, ciò è comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente.

2. Se nella consultazione con un profilo DNA non identificato è riscontrata una concordanza nelle banche dati degli altri Stati membri, ciascuno Stato membro interessato può inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.

Articolo 10

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformità dell'articolo 3 della decisione 2008/615/GAI

Se nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato non è stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato può allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, ciò è comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente.

Articolo 11

Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA in conformità dell'articolo 4 della decisione 2008/615/GAI

1. Se nel raffronto con un profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente.

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/15

2. Se nel raffronto con profili DNA non identificati sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati, ciascuno Stato membro interessato può inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.

CAPO 4

DATI DATTILOSCOPICI

Articolo 12

Principi applicabili allo scambio di dati dattiloscopici

1. La digitalizzazione di dati dattiloscopici e la relativa trasmissione agli altri Stati membri è effettuata secondo il formato dati uniforme di cui al capo 2 dell'allegato della presente decisione.
2. Ciascuno Stato membro garantisce che i dati dattiloscopici da esso trasmessi siano di qualità sufficiente per un raffronto tramite il sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (AFIS).
3. La procedura di trasmissione per lo scambio di dati dattiloscopici avviene nell'ambito di una struttura decentrata.
4. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.

Articolo 13

Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici

1. Ogni Stato membro provvede affinché le sue domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto. Gli Stati membri presentano al segretariato generale del Consiglio le dichiarazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in cui stabiliscono le capacità massime di consultazione al giorno per i dati dattiloscopici di persone identificate e per quelli di persone non ancora identificate.
2. Il numero massimo di candidati ammessi per trasmissione a fini di verifica figura nel capo 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 14

Norme applicabili alle domande e alle risposte relative ai dati dattiloscopici

1. Lo Stato membro richiesto verifica senza indugio la qualità dei dati dattiloscopici trasmessi tramite una procedura interamente automatizzata. Qualora i dati risultino non idonei per un raffronto automatizzato, lo Stato membro richiesto informa senza indugio lo Stato membro richiedente.

2. Lo Stato membro richiesto effettua le consultazioni secondo l'ordine in cui sono pervenute le domande. Le domande sono esaminate entro 24 ore tramite una procedura interamente automatizzata. Lo Stato membro richiedente, qualora lo esiga il suo ordinamento nazionale, può chiedere un trattamento accelerato delle sue domande e lo Stato membro richiesto procede a tali consultazioni senza indugio. Qualora i termini non possano essere rispettati per cause di forza maggiore, il raffronto è effettuato senza indugio non appena siano stati rimossi gli impedimenti.

CAPO 5

DATI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

Articolo 15

Principi applicabili alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli gli Stati membri utilizzano una versione dell'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) appositamente prevista per le finalità dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e le relative versioni modificate.
2. La consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentrata.
3. Le informazioni scambiate tramite il sistema Eucaris sono trasmesse in forma cifrata.
4. Gli elementi dei dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare figurano nel capo 3 dell'allegato della presente decisione.
5. Nell'attuazione dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri possono dare la priorità alle consultazioni connesse con la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Articolo 16

Spese

Ciascuno Stato membro sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione dell'applicazione software Eucaris di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

CAPO 6

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 17

Pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte

1. Conformemente al capo 5 della decisione 2008/615/GAI, in particolare alle dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4, di tale decisione, ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto al

L 210/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

6.8.2008

fine di consentire agli altri Stati membri di rivolgersi alle autorità competenti e ogni Stato membro può definire le procedure per porre in essere pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte, le procedure per le iniziative degli altri Stati membri con riguardo a tali operazioni, nonché altri aspetti pratici e le modalità operative relative a tali operazioni.

2. Il segretariato generale del Consiglio compila e aggiorna un elenco dei punti di contatto e comunica alle autorità competenti qualsiasi variazione apportata a tale elenco.

3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono assumere l'iniziativa di porre in essere un'operazione congiunta. Prima dell'avvio di un'operazione specifica, le autorità competenti di cui al paragrafo 2 prendono accordi verbali o scritti che possono riguardare i seguenti aspetti:

- a) le autorità competenti degli Stati membri per l'operazione;
- b) lo scopo specifico dell'operazione;
- c) lo Stato membro di destinazione in cui l'operazione deve avere luogo;
- d) la zona geografica dello Stato membro di destinazione in cui l'operazione deve avere luogo;
- e) il periodo coperto dall'operazione;
- f) l'assistenza specifica che lo Stato membro o gli Stati membri di origine devono fornire allo Stato membro di destinazione, compresi funzionari o altri agenti, elementi materiali e finanziari;
- g) i funzionari che partecipano all'operazione;
- h) il funzionario responsabile dell'operazione;
- i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione;
- j) le armi, le munizioni e le attrezzature specifiche che i funzionari dello Stato membro di origine possono utilizzare durante l'operazione a norma della decisione 2008/615/GAI;
- k) le modalità logistiche relative al trasporto, all'alloggio e alla sicurezza;
- l) la ripartizione delle spese dell'operazione congiunta, se differisce da quanto disposto dall'articolo 34, prima frase, della decisione 2008/615/GAI
- m) qualsiasi altro eventuale elemento richiesto.

4. Le dichiarazioni, le procedure e le designazioni di cui al presente articolo figurano nel manuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Allegato e manuale

1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2008/615/GAI figurano nell'allegato della presente decisione.

2. Il segretariato generale del Consiglio elabora e aggiorna un manuale contenente esclusivamente informazioni fattuali fornite dagli Stati membri mediante dichiarazioni formulate a norma della decisione 2008/615/GAI o della presente decisione o mediante notifiche al segretariato generale del Consiglio. Il manuale assume la forma di un documento del Consiglio.

Articolo 19

Autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della presente decisione, gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati o le autorità giudiziarie di cui all'articolo 30, paragrafo 5, della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 20

Preparazione delle decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI

1. Il Consiglio adotta una decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario.

2. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione si basa inoltre su una visita di valutazione e un'esperienza pilota effettuate una volta che lo Stato membro interessato abbia informato il segretariato generale a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, prima frase, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio.

3. Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capo 4 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 21

Valutazione dello scambio di dati

1. Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2008/615/GAI, in particolare dell'uso del meccanismo dell'articolo 15, paragrafo 5, è effettuata periodicamente. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2008/615/GAI al momento della valutazione ed è

6.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/17

effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

2. Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capo 4 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 22

Rapporto con l'accordo attuativo del trattato di Prüm

Per gli Stati membri vincolati dal trattato di Prüm le pertinenti disposizioni della presente decisione e del relativo allegato, una volta pienamente in vigore, prevalgono sulle disposizioni corrispondenti contemplate dall'accordo attuativo del trattato di Prüm. Eventuali altre disposizioni dell'accordo attuativo restano applicabili fra le parti contraenti del trattato di Prüm.

Articolo 23

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro i termini previsti all'articolo 36, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 24

Applicazione

La presente decisione ha effetto venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

III – FONTI NORMATIVE EUROPEE

PAGINA BIANCA

25.11.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/1

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.
- (2) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
- (3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).

(4) Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.

(5) L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.

(6) Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.

(7) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e all'ontamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

(8) L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

(9) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.

(1) Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.

L 349/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.11.2004

- (10) L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.
- (11) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.
- (12) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
- (13) Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.
- (14) L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.
- (15) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.
- (16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, dovrebbe applicarsi all'Agenzia.
- (19) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.
- (20) L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.
- (21) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

25.11.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/3

(23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE⁽¹⁾ del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la piena partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, dovrebbe essere concluso un accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

(24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(25) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽²⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(26) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽³⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(27) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi

delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

(28) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(29) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO.

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

4. Ai fini del presente regolamento, per frontiere esterne degli Stati membri s'intendono le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

L 349/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.11.2004

CAPO II

COMPITI

Articolo 2

Compiti principali

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:
 - a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;
 - b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;
 - c) effettua analisi dei rischi;
 - d) segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;
 - e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;
 - f) offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.
2. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.

Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

L'Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4. L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

Articolo 4

Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Formazione

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

Articolo 6

Follow-up della ricerca

L'Agenzia segue gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

25.11.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/5

Articolo 7**Gestione delle attrezzature tecniche**

L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia.

Articolo 8**Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne**

1. Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

a) fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;

b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario.

3. L'Agenzia può acquisire attrezzature tecniche per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne da mettere a disposizione dei propri esperti per la durata della loro missione nello/negli Stato/i membro/i in questione.

Articolo 9**Cooperazione in materia di rimpatrio**

1. L'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio.

2. L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente.

Articolo 10**Esercizio dei poteri di esecuzione**

L'esercizio dei poteri di esecuzione da parte del personale dell'Agenzia e degli esperti di uno Stato membro che operano nel territorio di un altro Stato membro è soggetto al diritto interno di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 11**Sistemi di scambio delle informazioni**

L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 12**Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito**

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito.

2. Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

Articolo 13**Collaborazione con l'Europol e le organizzazioni internazionali**

L'Agenzia può collaborare con l'Europol e le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

Articolo 14**Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi**

L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

L 349/6

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.11.2004

L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

CAPO III

STRUTTURA

Articolo 15

Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo comunitario. Essa è dotata di personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità.

Articolo 16

Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.

Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

Articolo 17

Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2. L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un numero sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 18

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 19

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 20

Poteri del consiglio di amministrazione

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26;

b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;

25.11.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/7

- c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;
- d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;
- e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;
- f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;
- g) adotta il suo regolamento interno;
- h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia.

3. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il follow-up della ricerca di cui all'articolo 6.

5. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.

Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventual-

mente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.

Articolo 21

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano, tra l'altro, la natura, l'estensione e le modalità particolareggiate di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 22

Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

Articolo 23

Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

L 349/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.11.2004

4. L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

6. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Votazione

1. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.

3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 25

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a) prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

c) prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;

d) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 29 e dà esecuzione al bilancio sulla base dell'articolo 30;

f) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g).

4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Nomina di alti funzionari

1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4. Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

25.11.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/9

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Articolo 27

Traduzione

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea⁽¹⁾.

2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 28

Trasparenza e comunicazione

1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.

2. L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente.

⁽¹⁾ GU L 7 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI

Articolo 29

Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatte salve altre entrate, da:

— un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»),

— un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

— compensi per i servizi forniti,

— contributi volontari degli Stati membri.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3. Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e lo trasmette entro il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscriverne nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

L 349/10

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

25.11.2004

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10. Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

11. Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

Articolo 30

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.
2. Entro il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»).
3. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 31

Lotta alle frodi

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia.
3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 32

Disposizioni finanziarie

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002⁽²⁾ della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

25.11.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/11

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Valutazione

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni nonché l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula per la Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d'azione completo di calendario. Sia le raccomandazioni che i risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1° maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK

29.6.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/31

REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⁽⁴⁾. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo (CEAS), costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione del CEAS basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo in tal modo che nessuno sia rinvio in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (*non-refoulement*). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il CEAS dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(6) Si è ora completata la prima fase dei lavori per l'istituzione di un CEAS che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, fissando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia ha invitato la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(7) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di

⁽¹⁾ GU C 317 del 23.12.2009, pag. 115.

⁽²⁾ GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 370) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ha inoltre sottolineato che il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del CEAS, poiché ripartisce con chiarezza tra gli Stati membri la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale.

- (8) Le risorse dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ dovrebbero essere disponibili per fornire sostegno adeguato agli uffici competenti degli Stati membri responsabili dell'attuazione del presente regolamento. In particolare, l'EASO dovrebbe prevedere misure di solidarietà, quali il gruppo d'intervento in materia d'asilo con le squadre di sostegno per l'asilo, per fornire assistenza agli Stati membri che sono sottoposti a pressione particolare e in cui i richiedenti protezione internazionale («richiedenti») non possono beneficiare di standard adeguati, in particolare con riguardo all'accoglienza e alla protezione.
- (9) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari, in vista dell'esperienza acquisita, a migliorare l'efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. Dato che il buon funzionamento del sistema di Dublino è fondamentale per il CEAS, i suoi principi e il suo funzionamento dovrebbero essere periodicamente riesaminati parallelamente all'introduzione di altre componenti del CEAS e di altri strumenti di solidarietà dell'Unione. Dovrebbe essere previsto un «controllo di qualità» completo sotto forma di esame fattuale, che contempra gli effetti giuridici, economici e sociali del sistema di Dublino, comprese le sue ripercussioni sui diritti fondamentali.
- (10) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e la coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta⁽²⁾, l'ambito di applicazione del presente regolamento comprende i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.
- (11) La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-

le⁽³⁾, dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.

- (12) La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale⁽⁴⁾, dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.
- (13) Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.
- (14) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.
- (15) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande, la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti e di non separare i membri di una stessa famiglia.
- (16) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato.

⁽¹⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

⁽³⁾ Cfr. pagina 96 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/33

- (17) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento
- (18) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del presente regolamento e della possibilità, nel corso del colloquio, di fornire informazioni sulla presenza negli Stati membri di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, al fine di agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente.
- (19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.
- (20) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.
- (21) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati da particolari pressioni, o a cui contribuiscono particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'acquis dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.
- (22) Per garantire una solida cooperazione nell'ambito del presente regolamento e per sviluppare la fiducia reciproca tra Stati membri con riguardo alla politica in materia di asilo, è opportuno istituire un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione in caso di crisi nel settore dell'asilo atto a prevenire un deterioramento o il collasso dei sistemi di asilo, in cui l'EASO svolga un ruolo determinante avvalendosi delle sue competenze ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010. Tale meccanismo dovrebbe assicurare che l'Unione sia avvisata il prima possibile qualora si tema che sia messo a repentaglio il corretto funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento a causa di una particolare pressione sui sistemi di asilo di uno o più Stati membri e/o di loro carenze. Tale processo consentirebbe all'Unione di promuovere misure preventive in una fase precoce e di prestare la debita attenzione politica a tali situazioni. La solidarietà, che è un elemento cardine del CEAS, va di pari passo con la fiducia reciproca. Attraverso il rafforzamento della fiducia, il meccanismo di allerta rapido, preparazione e gestione di crisi nel settore dell'asilo potrebbe migliorare l'indirizzo delle misure concrete di solidarietà reale e pratica verso gli Stati membri, allo scopo di assistere gli Stati membri colpiti in generale e i richiedenti in particolare. Ai sensi dell'articolo 80 TFUE, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione dovrebbero contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione del principio di solidarietà e il meccanismo dovrebbe essere accompagnato da questo tipo di misure. Le conclusioni su un quadro comune per una reale e concreta solidarietà nei confronti degli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni anche a causa di flussi migratori misti, adottate dal Consiglio l'8 marzo 2012, prevedono uno «strumentario» composto di misure esistenti e di possibili nuove misure di cui si dovrebbe tener conto nell'ambito di un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi.
- (23) È opportuno che gli Stati membri collaborino con l'EASO nella raccolta d'informazioni riguardanti la loro capacità di gestire pressioni particolari sui rispettivi sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento. L'EASO dovrebbe riferire periodicamente sulle informazioni raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010.
- (24) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (1) i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto

(1) GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

L 180/34

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.
- (25) La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del TFUE e la definizione di politiche dell'Unione relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.
- (26) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri a norma del presente regolamento.
- (27) Lo scambio dei dati personali di un richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima di un trasferimento, permetteranno alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un'assistenza adeguata ai richiedenti e di assicurare la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere specifiche disposizioni che garantiscano la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in detta situazione, ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- (28) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.
- (29) È opportuno garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (CE) n. 343/2003 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto⁽²⁾.
- (30) Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
- (31) Il funzionamento del sistema di informazione previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata⁽³⁾, in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.
- (32) Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (33) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁽⁴⁾.
- (34) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un opuscolo comune su Dublino/Eurodac, nonché di un opuscolo specifico per i minori non accompagnati; di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

⁽²⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/35

- (35) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio dei suoi poteri di adottare atti delegati, la Commissione non va al di là dell'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (36) Nell'applicazione del presente regolamento, compresa la preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti, tra gli altri, di tutte le autorità nazionali pertinenti.
- (37) Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1560/2003. È opportuno integrare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1560/2003 nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull'applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne l'ambito di applicazione a tutto il presente regolamento.
- (38) Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (39) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.
- (40) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (41) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (42) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide («Stato membro competente»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione europea;

L 180/36

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;
- c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento;
- e) «ritiro di una domanda di protezione internazionale»: l'azione con la quale il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2013/32/UE;
- f) «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;
- g) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:
- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
 - i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
 - se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto,
 - se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto
- responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;
- h) «parenti»: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
- i) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;
- j) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
- k) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento;
- l) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;
- m) «visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
- «visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione o la decisione, emessa da uno degli Stati membri conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore a tre mesi,

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/37

— «visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione emessa da uno Stato membro ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio di uno o più o tutti gli Stati membri la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri,

— «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

n) «rischio di fuga»: la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 3

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

3. Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme delle garanzie previste dalla direttiva 2013/32/UE.

Articolo 4

Diritto di informazione

1. Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

a) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale;

b) i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;

c) il colloquio personale ai sensi dell'articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;

d) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento;

e) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;

f) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'articolo 5.

L 180/38

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un opuscolo comune, nonché un apposito opuscolo per i minori non accompagnati, contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detto opuscolo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 e, in particolare, lo scopo per il quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito di Eurodac. L'opuscolo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Colloquio personale

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4.

2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:

a) il richiedente sia fuggito; o

b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

5. Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale.

6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali

informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.

Articolo 6

Garanzie per i minori

1. L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le pertinenti disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE.

3. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) le possibilità di ricongiungimento familiare;

b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;

c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

A tal fine, detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.

Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 35 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/39

5. Al fine di facilitare l'azione appropriata per l'identificazione dei familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione compreso un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

CAPO III

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 7

Gerarchia dei criteri

1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui agli articoli 8, 10 e 16, gli Stati membri tengono conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima che un altro Stato membro accolga la richiesta di presa o ripresa in carico dell'interessato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 25, e che le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito.

Articolo 8

Minori

1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.

2. Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il

parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

3. Se familiari, fratelli o parenti di cui ai paragrafi 1 e 2 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.

4. In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente di cui ai paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 riguardo all'identificazione di familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 6, paragrafo 3.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 9

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 10

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

L 180/40

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

Articolo 11

Procedura familiare

Quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

- a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;
- b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Articolo 12

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti⁽¹⁾. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.

3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:

- a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
- b) lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

⁽¹⁾ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri.

Qualora il richiedente sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.

5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo 13

Ingresso e/o soggiorno

1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, che il richiedente - entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possono accertare le circostanze dell'ingresso - ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Se il richiedente ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/41

Articolo 14**Ingresso con esenzione dal visto**

1. Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo o l'apolide presenta la domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 15**Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto**

Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

CAPO IV**PERSONE A CARICO E CLAUSOLE DISCREZIONALI****Articolo 16****Persone a carico**

1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

2. Se il figlio, il fratello o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio, il fratello e o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Detto Stato membro non è soggetto all'obbligo di condurre il figlio, il fratello o il genitore del richiedente nel suo territorio.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 riguardo agli elementi di cui tenere conto per valutare il vincolo di dipendenza, ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati, ai criteri per valutare la capacità della persona in questione di occuparsi della persona a carico e agli elementi di cui tenere conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 17**Clausole discrezionali**

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa, utilizzando la rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente.

Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo lo indica immediatamente nell'Eurodac ai sensi del regolamento (UE) n. 603/2013, aggiungendo la data in cui è stata adottata la decisione di esaminare la domanda.

2. Lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

L 180/42

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

Lo Stato richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L'eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.

Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.

CAPO V

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 18

Obblighi dello Stato membro competente

1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
 - a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
 - b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
 - c) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
 - d) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
2. Per quanto riguarda i casi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente.

Nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l'esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. In

tali casi gli Stati membri provvedono affinché l'esame della domanda sia portato a termine.

Nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l'interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.

Articolo 19

Cessazione delle competenze

1. Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

3. Gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

La domanda presentata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

CAPO VI

PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO

SEZIONE I

Avvio della procedura

Articolo 20

Avvio della procedura

1. La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/43

2. La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3. Ai fini del presente regolamento, la situazione di un minore che accompagna il richiedente e risponde alla definizione di familiare, è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

4. Quando una domanda di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente. Tale Stato membro è informato tempestivamente della presenza del richiedente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale modifica nello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.

SEZIONE II

Procedure per le richieste di presa in carico

Articolo 21

Presentazione di una richiesta di presa in carico

1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013, la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare, della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 22

Risposta a una richiesta di presa in carico

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

2. Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di prova e circostanze indiziarie.

L 180/44

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

a) Prove:

i) si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;

ii) gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 44 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali;

b) circostanze indiziarie:

i) si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito;

ii) il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.

4. Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5. In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la sua risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.

SEZIONE III

Procedure per le richieste di ripresa in carico

Articolo 23

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente

1. Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato

una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013.

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.

4. Una richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 24

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente

1. Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/45

soggiorno è irregolare⁽¹⁾, ove uno Stato membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di soggiorno decida di consultare il sistema Eurodac ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 603/2013, la richiesta di ripresa in carico di una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) o c), del presente regolamento o di una persona di cui al suo articolo 18, paragrafo 1, lettera d), la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta con una decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 603/2013.

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

3. Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, lo Stato membro sul cui territorio l'interessato soggiorna senza titolo di soggiorno gli offre la possibilità di presentare una nuova domanda.

4. Qualora una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva in uno Stato membro, si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, quest'ultimo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato o di avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE.

Se il secondo Stato membro decide di chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato, non si applicano le norme previste dalla direttiva 2008/15/CE.

5. La richiesta di ripresa in carico della persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente i due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), e adotta condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 25

Risposta a una richiesta di ripresa in carico

1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell'in-

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

teressato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2. L'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso.

SEZIONE IV

Garanzie procedurali

Articolo 26

Notifica di una decisione di trasferimento

1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Se l'interessato è rappresentato da un avvocato o un altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all'interessato e, se del caso, comunicare la decisione all'interessato.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all'interessato siano comunicate a quest'ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.

3. Qualora l'interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole supporre possa capire.

Articolo 27

Mezzi di impugnazione

1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

L 180/46

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

3. Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

- a) che il ricorso o la revisione conferisca all'interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del ricorso o della revisione; o
- b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
- c) che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all'organo giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d'ufficio di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o della revisione.

5. Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza legale nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all'interessato che non può assumersene i costi. Gli Stati membri possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

Senza limitare in modo arbitrario l'accesso all'assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non sia concessa l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l'autorità competente o l'organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.

Se la decisione di non concedere gratuitamente l'assistenza e la rappresentanza legale ai sensi di tale paragrafo è adottata da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione.

Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legale

non sia oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso del richiedente alla giustizia.

L'assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'autorità giudiziaria e può essere limitata ad avvocati o consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza.

Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.

SEZIONE V

Trattenimento ai fini del trasferimento

Articolo 28

Trattenimento

1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.

2. Ove sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l'interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive.

3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal ricevimento della richiesta. L'assenza di risposta entro due settimane equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico o di riprendere in carico la persona, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo della stessa.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l'interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

29.6.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/47

Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di sei settimane di cui al terzo comma, la persona non è più trattata. Gli articoli 21, 23, 24 e 29 continuano ad applicarsi di conseguenza.

4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33/UE.

SEZIONE VI

Trasferimenti

Articolo 29

Modalità e termini

1. Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.

Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

3. Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 30

Costi del trasferimento

1. I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.

2. Se l'interessato deve essere trasferito in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.

3. I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire a norma del presente regolamento.

Articolo 31

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all'interessato un'assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti conformemente al diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

2. Nella misura in cui l'autorità competente dispone delle pertinenti informazioni conformemente al diritto nazionale, lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:

- a) qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare onde far sì che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;
- b) gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;
- c) nel caso dei minori, informazioni sulla loro istruzione;
- d) una stima dell'età di un richiedente.

3. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento tramite la rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste dal paragrafo 1 del presente articolo e non sono oggetto di ulteriore trattamento.

4. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione redige, mediante atti di esecuzione, un formulario uniforme per il trasferimento dei dati richiesti ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

5. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafi da 8 a 12.

Articolo 32

Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

1. Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 1 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante o, se il richiedente si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, quando tale trasmissione è necessaria per la salvaguardia degli interessi vitali del richiedente o di un'altra persona. Il mancato consenso, compreso un rifiuto del consenso, non osta al trasferimento.

3. Il trattamento dei dati personali sanitari di cui al paragrafo 1 è effettuato unicamente da un professionista della sanità che è tenuto al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza professionale.

4. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra professionisti della sanità o altre persone di cui al paragrafo 3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste al paragrafo 1 e non sono oggetto di ulteriore trattamento.

5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

6. Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafi da 8 a 12.

Articolo 33

Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi

1. Qualora, sulla base in particolare delle informazioni ottenute dall'EASO a norma del regolamento (UE) n. 439/2010, la Commissione stabilisca che l'applicazione del presente regolamento può essere ostacolata da un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o da problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro, in cooperazione con l'EASO, rivolge raccomandazioni a tale Stato membro invitandolo a redigere un piano d'azione preventivo.

Lo Stato membro interessato informa il Consiglio e la Commissione della sua intenzione di presentare un piano d'azione preventivo al fine di porre rimedio alla pressione e/o ai problemi nel funzionamento del sistema di asilo pur garantendo la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale.

Uno Stato membro può redigere, su propria discrezione e iniziativa, un piano d'azione preventivo e procedere alle revisioni successive del medesimo. Nell'elaborare tale piano, lo Stato membro può chiedere l'assistenza della Commissione, di altri Stati membri, dell'EASO e di altre agenzie pertinenti dell'Unione.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/49

2. Quando è redatto un piano d'azione preventivo, lo Stato membro interessato lo sottopone unitamente alle relazioni periodiche sull'attuazione del medesimo al Consiglio e alla Commissione. Quest'ultima informa pertanto il Parlamento europeo in merito agli elementi principali del piano d'azione preventivo. La Commissione presenta le relazioni sull'attuazione del piano al Consiglio e le trasmette al Parlamento europeo.

Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale pressione sul suo sistema di asilo o per assicurare che le carenze individuate siano risolte prima del deteriorarsi della situazione. Qualora il piano d'azione preventivo contenga misure intese a porre rimedio alla speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro che può ostacolare l'applicazione di tale regolamento, la Commissione chiede il parere dell'EASO prima di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Qualora la Commissione stabilisca, sulla base dell'analisi dell'EASO, che l'attuazione del piano d'azione preventivo non abbia posto rimedio alle carenze individuate o vi siano gravi rischi che la situazione in materia di asilo nello Stato membro interessato diventi critica, alla quale è improbabile porre rimedio con un piano d'azione preventivo, essa, in cooperazione con l'EASO, se del caso, può chiedere allo Stato membro interessato di redigere un piano d'azione per la gestione delle crisi e, ove necessario, provvedere alle revisioni del medesimo. Per tutta la durata del processo il piano d'azione per la gestione delle crisi assicurerà il rispetto dell'*acquis* in materia di asilo dell'Unione, in particolare dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.

In seguito alla richiesta di redigere un piano d'azione per la gestione delle crisi, lo Stato membro interessato, in cooperazione con la Commissione e l'EASO, interviene tempestivamente e al più tardi entro tre mesi dalla richiesta.

Lo Stato membro interessato sottopone il suo piano d'azione per la gestione delle crisi e, almeno ogni tre mesi, una relazione sull'attuazione del medesimo alla Commissione e agli altri soggetti interessati pertinenti, come, se del caso, l'EASO.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del piano d'azione per la gestione delle crisi, delle eventuali revisioni e dell'attuazione del medesimo. In tali relazioni lo Stato membro interessato riferisce sui dati per controllare il rispetto del piano d'azione per la gestione delle crisi, quali la durata della procedura, le condizioni di trattenimento e la capacità di accoglienza in relazione all'afflusso di richiedenti.

4. Per tutta la durata del meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi di cui al presente articolo il Consiglio segue la situazione da vicino e può chiedere maggiori informazioni e fornire orientamenti politici, in particolare per quanto riguarda l'urgenza e la gravità della situazione e, pertanto, l'esigenza per uno Stato membro di redigere o un piano d'azione preventivo o, se necessario, un piano d'azione per la gestione delle crisi. Per tutta la durata del processo il Parlamento europeo e il Consiglio possono esaminare e fornire orientamenti in merito a eventuali misure di solidarietà che ritengano opportune.

CAPO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 34

Scambio di informazioni

1. Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

- a) della determinazione dello Stato membro competente;
- b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;
- c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

- a) i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome e, eventualmente, cognome precedente; soprannomi o pseudonimi; cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita);
- b) i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ecc.);
- c) gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma del regolamento (UE) n. 603/2013;

L 180/50

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g) la data di presentazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3. Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L'altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente.

4. Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente.

5. Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro cinque settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Il mancato rispetto del termine di cinque settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall'obbligo di rispondere. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza dei termini previsti agli articoli 21, 23 e 24 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico. In questo caso i termini di cui agli articoli 21, 23 e 24 per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro.

6. Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1.

7. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

a) della determinazione dello Stato membro competente;

b) dell'esame della domanda di protezione internazionale;

c) dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8. Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9. Il richiedente ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se il richiedente constata che i dati sono stati trattati in violazione del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché essi sono incompleti o inesatti, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

L'autorità che effettua la rettifica o la cancellazione dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

Il richiedente ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

10. In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11. I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/51

12. Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro adotta misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 35

Autorità competenti e risorse

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti.

2. La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In caso di cambiamenti, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 ricevono la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste, risposte e tutta la corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 36

Disposizioni amministrative

1. Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a) scambi di ufficiali di collegamento;

b) una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti.

2. Gli Stati membri possono anche mantenere gli accordi amministrativi conclusi ai sensi del regolamento (CE)

n. 343/2003. Qualora tali accordi non siano compatibili con il presente regolamento, gli Stati membri interessati li modificano in modo da eliminare le incompatibilità constatate.

3. Prima di concludere o modificare un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati consultano la Commissione riguardo alla sua compatibilità con il presente regolamento.

4. Qualora la Commissione ritenga che un accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), sia incompatibile con il presente regolamento, lo notifica agli Stati membri interessati entro un periodo ragionevole. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti appropriati per modificare l'accordo in questione entro un termine ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità constatate.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi di cui al paragrafo 1 e le relative denunce e modifiche.

CAPO VIII

CONCILIAZIONE

Articolo 37

Conciliazione

1. In caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2.

2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall'articolo 44. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

L 180/52

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Sicurezza e protezione dei dati

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trasmessi e, in particolare, per evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.

Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità nazionale o le autorità di nazionali di controllo designate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE sorvegli in modo indipendente, conformemente al rispettivo diritto interno, la legittimità del trattamento, ai sensi del presente regolamento, dei dati personali da parte dello Stato membro in questione.

Articolo 39

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di cui all'articolo 35 siano vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Articolo 40

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati ai sensi del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale conformemente al diritto nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 41

Disposizioni transitorie

Quando la domanda è stata presentata dopo la data di cui all'articolo 49, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, a esclusione di quelli indicati all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 42

Calcolo dei termini

I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

- a) se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

- b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

- c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

Articolo 43

Ambito di applicazione territoriale

Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente regolamento si applica soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 44

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il comitato non esprime un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 45

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 8 paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/53

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8 paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 46

Controllo e valutazione

Entro il 21 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 603/2013.

Articolo 47

Statistiche

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 826/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale ⁽¹⁾, gli Stati membri

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER

trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Articolo 48

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 343/2003 è abrogato.

L'articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 49

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 343/2003.

I riferimenti nel presente regolamento al regolamento (UE) n. 603/2013, alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2013/33/UE si intendono fatti, fino alle date della loro applicazione, rispettivamente al regolamento (CE) n. 2725/2000 ⁽²⁾, alla direttiva 2003/9/CE ⁽³⁾ e alla direttiva 2005/85/CE ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

L 180/60

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ⁽³⁾. Per ragioni di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

⁽¹⁾ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 79.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 184) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non-refoulement» (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

(4) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme dell'Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione.

(5) La prima fase di un sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la direttiva 2005/85/CE, che costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

(6) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase. Conformemente al programma dell'Aia, l'obiettivo che sottende la creazione del regime europeo comune in materia di asilo è l'istituzione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l'Unione.

(7) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistevano forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecitava ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, di un sistema europeo comune di asilo.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/61

- (8) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo l'impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma, le persone che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati sia riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale. L'obiettivo consiste nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.
- (9) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.
- (10) Nell'attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall'EASO.
- (11) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta⁽¹⁾, è opportuno che il quadro dell'Unione sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica.
- (12) Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell'Unione.
- (13) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri,
- nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l'applicazione negli Stati membri della direttiva 2011/95/UE.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.
- (15) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.
- (16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.
- (17) Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili.
- (18) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.
- (19) Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all'esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande presentate in precedenza, senza derogare ai tempi, ai principi e alle garanzie procedurali applicabili normalmente.
- (20) In circostanze ben definite per le quali una domanda potrebbe essere infondata o vi sono gravi preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter accelerare la procedura di esame, introducendo in particolare termini più brevi, ma ragionevoli, in talune fasi procedurali, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo e un accesso effettivo del richiedente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

L 180/62

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- (21) Fintantoché un richiedente sia in grado di motivare debitamente, la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alle procedure di frontiera o accelerate.
- (22) È altresì nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero tra l'altro consentire loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare gli strumenti più appropriati per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.
- (23) È opportuno che nei procedimenti di ricorso i richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate condizioni, dell'assistenza e rappresentanza legali gratuite fornite da persone competenti ai sensi del diritto nazionale, e che in tutte le fasi del procedimento abbiano il diritto di consultare, a proprie spese, avvocati o consulenti legali ammessi o autorizzati a tal fine dal diritto nazionale.
- (24) La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.
- (25) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente almeno: il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale; il diritto a un'appropriate notifica della decisione e della relativa motivazione in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale; il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che capisce o è ragionevole supporre possa capire; e, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
- (26) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti informazioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale tenendo debitamente conto, tra l'altro, dei pertinenti orientamenti elaborati dall'EASO. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e che manifestano l'intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.
- (27) Considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale⁽¹⁾. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero registrare il fatto che tali persone sono richiedenti protezione internazionale.
- (28) Per agevolare l'accesso alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno poi che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate dichiarino l'intenzione di chiedere protezione internazionale.
- (29) Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o

(1) Cfr. pagina 96 della presente Gazzetta ufficiale.

29.6.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/63

- altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.
- (30) Qualora un sostegno adeguato non possa essere fornito a un richiedente che necessita di garanzie procedurali speciali nell'ambito di procedure accelerate o di frontiera, tale richiedente dovrebbe essere esonerato da tali procedure. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che potrebbero evitare l'applicazione di procedure accelerate o di frontiera dovrebbero significare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui il suo ricorso non abbia un effetto sospensivo automatico, al fine di renderlo effettivo in circostanze specifiche.
- (31) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).
- (32) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare, i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.
- (33) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato.
- (34) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.
- (35) Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, tale perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata una perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.
- (36) Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.
- (37) Per il coinvolgimento del personale di un'autorità diversa dall'autorità accertante che conduce tempestivamente i colloqui sul merito di una domanda, il concetto di «tempestivamente» dovrebbe essere valutato rispetto ai termini previsti all'articolo 31.
- (38) Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.
- (39) Nel determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza, gli Stati membri dovrebbero garantire l'ottenimento di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti quali l'EASO, l'UNHCR, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che qualsiasi rinvio della conclusione della procedura rispetti pienamente gli obblighi ai sensi della direttiva 2011/95/UE e dell'articolo 41 della Carta senza pregiudizio dell'efficacia e dell'equità delle procedure previste dalla presente direttiva.
- (40) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumere la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni.

L 180/64

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- (41) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi o ai beneficiari della protezione internazionale, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.
- (42) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.
- (43) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.
- (44) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.
- (45) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di protezione internazionale dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei.
- (46) Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell'EASO, di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo⁽¹⁾, nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR.
- (47) Per favorire lo scambio sistematico di informazioni sull'applicazione nazionale dei concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro nonché un riesame periodico da parte della Commissione dell'uso di tali concetti da parte degli Stati membri, e per preparare un'eventuale nuova armonizzazione in futuro, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione o comunque la informino periodicamente dei paesi terzi a cui applicano i concetti. È opportuno che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo sui risultati dei propri riesami.
- (48) Al fine di garantire l'applicazione corretta dei concetti di paese sicuro basati su informazioni aggiornate, gli Stati membri dovrebbero condurre riesami periodici sulla situazione in tali paesi sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni di altri Stati membri, dell'EASO, dell'UNHCR, del Consiglio d'Europa e di altre pertinenti organizzazioni internazionali. Quando gli Stati membri vengono a conoscenza di un cambiamento significativo nella situazione relativa ai diritti umani in un paese designato da essi come sicuro, dovrebbero provvedere affinché sia svolto quanto prima un riesame di tale situazione e, ove necessario, rivedere la designazione di tale paese come sicuro.
- (49) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.
- (50) È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(1) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/65

- (51) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
- (52) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma della presente direttiva.
- (53) La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide⁽²⁾.
- (54) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. 604/2013, quale integrazione e lasciare impregiudicate le disposizioni di detto regolamento.
- (55) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche.
- (56) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (57) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (58) A norma degli articoli 1, 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (59) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
- (60) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.
- (61) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2005/85/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (62) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2005/85/CE, di cui all'allegato II, parte B.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati; modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

L 180/66

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- b) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE e che possa essere richiesto con domanda separata;
- c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali;
- e) «decisione definitiva»: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95/UE e che non è più impugnabile nell'ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;
- f) «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;
- g) «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE;
- h) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che soddisfa i requisiti dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE;
- i) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria di cui alle lettere j) e k);
- j) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
- k) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;
- l) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;
- m) «minore non accompagnato»: il minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;
- n) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantire l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;
- o) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva 2011/95/UE;
- p) «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d'esame;
- q) «domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.

Articolo 3.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese a ottenere qualsiasi forma di protezione che esula dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/67

Articolo 4

Autorità responsabili

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'autorità diversa da quella di cui al paragrafo 1 al fine di:

a) trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. 604/2013; e

b) accordare o rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 43, secondo le condizioni di cui a detto articolo e in base al parere motivato dell'autorità accertante.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dell'autorità accertante di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto una formazione adeguata. A tal fine essi predispongono formazioni pertinenti che comprendono gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Gli Stati membri tengono conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.

4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

Articolo 5

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Articolo 6

Accesso alla procedura

1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l'articolo 28.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato.

4. In deroga al paragrafo 3, una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando un formulario sottoposto dal richiedente o, qualora sia previsto nel diritto nazionale, una relazione ufficiale è pervenuta alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi.

Articolo 7

Domande presentate per conto di persone a carico o minori

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.

L 180/68

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

2. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l'opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

Il consenso è chiesto all'atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all'atto del colloquio personale con l'adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali della presentazione della domanda per proprio conto e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, o tramite un rappresentante.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁽¹⁾, abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva 2011/95/UE.

5. Gli Stati membri possono determinare nel diritto nazionale:

- a) i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;
- b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a);
- c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisca anche la presentazione di una domanda di protezione internazionale per eventuali minori non coniugati.

(1) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

Articolo 8

Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera

1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni e persone nei suddetti valichi e, in particolare, subordinare l'accesso a un accordo con le autorità competenti degli Stati membri. I limiti su tale accesso possono essere imposti solo qualora, a norma del diritto nazionale, essi siano obiettivamente necessari per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa dei valichi interessati, purché l'accesso non risulti in tal modo seriamente ristretto o non sia reso impossibile.

Articolo 9

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l'interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 41, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo⁽²⁾ o altro, o in un paese terzo, o presso un giudice o un tribunale penale internazionale.

3. Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell'Unione di detto Stato membro.

(2) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/69

Articolo 10**Criteri applicabili all'esame delle domande**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. Nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l'interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito conosca i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati;

d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

4. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

5. Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

Articolo 11**Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda riguardante lo status di

rifugiato e/o lo status di protezione sussidiaria sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che contempli tutte le persone a carico, tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età. In tali casi, all'interessato è rilasciata una decisione separata.

Articolo 12**Garanzie per i richiedenti**

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie:

a) il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 13;

b) il richiedente riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

c) non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato;

L 180/70

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- d) il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;
- e) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente;
- f) il richiedente è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e).

Articolo 13

Obblighi dei richiedenti

1. Gli Stati membri impongono ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui tali obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda.
2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:
- a) i richiedenti abbiano l'obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica;
- b) i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti;
- c) i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di

residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

- d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi della presente direttiva provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica;
- e) le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e
- f) le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

Articolo 14

Colloquio personale

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma del diritto nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui personali sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti dal personale dell'autorità accertante. Il presente comma lascia impregiudicato l'articolo 42, paragrafo 2, lettera b).

Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all'atto pratico all'autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale di detta altra autorità riceve in anticipo la formazione pertinente, comprendente gli elementi elencati all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010. Le persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti conformemente alla presente direttiva hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato.

Quando un richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, a ciascun adulto a carico è data la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

2. Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/71

- a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure
- b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

3. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

4. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5. A prescindere dall'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

Articolo 15

Criteria applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
 - a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;

- b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;

- c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;

- d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia;

- e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

Articolo 16

Contenuto del colloquio personale

Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Articolo 17

Verbale e registrazione del colloquio personale

1. Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.
2. Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. Qualora si proceda a tale registrazione, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione o una trascrizione della stessa siano disponibili unitamente al fascicolo del richiedente.

L 180/72

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

3. Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete. Gli Stati membri chiedono poi al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio.

Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale se il colloquio personale è registrato ai sensi del paragrafo 2 e la registrazione è ammissibile come prova nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Fatto salvo l'articolo 16, qualora gli Stati membri prevedano sia la trascrizione che la registrazione del colloquio personale, essi possono derogare al diritto del richiedente di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sulla trascrizione.

4. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo.

Tale rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.

5. Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale definiti all'articolo 23 hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione.

Qualora gli Stati membri prevedano sia una trascrizione sia una registrazione del colloquio personale, essi non possono fornire l'accesso alla registrazione nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In questi casi, essi forniscono nondimeno l'accesso alla registrazione nelle procedure di impugnazione di cui al capo V.

Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora la domanda sia esaminata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere che sia concesso l'accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alla registrazione contemporaneamente alla decisione.

Articolo 18

Visita medica

1. Qualora sia ritenuto pertinente dall'autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica.

La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l'esito è sottoposto quanto prima all'autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.

2. Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti che possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica concernente i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.

3. L'autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda.

Articolo 19

Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado

1. Nelle procedure di primo grado di cui al capo III gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente. In caso di decisione negativa su una domanda di primo grado, gli Stati membri forniscono altresì ai richiedenti, su richiesta, informazioni — oltre a quelle fornite ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), — al fine di chiarire i motivi di tale decisione e spiegare in che modo è possibile contestare la decisione.

2. La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 21.

29.6.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/73

Articolo 20

Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione

1. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente.

2. Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l'articolo 19 non si applica.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice o un'altra autorità competente ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.

Se una decisione di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi di tale paragrafo è presa da un'autorità diversa dal giudice, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione.

In applicazione di tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 21.

Articolo 21

Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite

1. Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 siano organizzazioni non governative, professionisti di autorità governative o servizi statali specializzati.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 sono concesse da tali persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale.

2. Gli Stati membri possono prevedere che siano fornite le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20:

a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b) soltanto tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 siano fornite soltanto nelle procedure di impugnazione a norma del capo V dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.

Gli Stati membri possono altresì disporre che non siano concesse l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20 ai richiedenti che non sono più presenti nel loro territorio in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c).

3. Gli Stati membri possono prevedere le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20.

4. Gli Stati membri possono altresì:

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite di cui all'articolo 20, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso alla fornitura di informazioni giuridiche e procedurali e all'assistenza e rappresentanza legali;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Articolo 22

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura

1. Ai richiedenti è data la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

L 180/74

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

2. Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti nell'ambito delle procedure di cui al capo III e al capo V conformemente al diritto nazionale.

Articolo 23

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base che è o sarà presa una decisione.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:

- a) aprono l'accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V; e
- b) stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente.

Con riguardo alla lettera b), gli Stati membri possono, in particolare, dare accesso a dette informazioni o fonti all'avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/33/UE.

3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale un richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale.

Gli Stati membri possono disporre che l'avvocato o altro consulente legale possano intervenire solo alla fine del colloquio personale.

4. Fatto salvo il presente articolo o l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

Fatto salvo il presente articolo o l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità competente svolga un colloquio personale con il richiedente.

Articolo 24

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

1. Gli Stati membri valutano entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale, se il richiedente sia un richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti e/o nella valutazione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE e non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i richiedenti siano stati identificati come richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, essi siano forniti di sostegno adeguato per consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi della presente direttiva per tutta la durata della procedura d'asilo.

Qualora tale sostegno adeguato non possa essere fornito nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 8, e all'articolo 43, in particolare qualora gli Stati membri ritengano che il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, essi non applicano o cessano di applicare l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43. Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 46, paragrafo 6, ai richiedenti ai quali non possono essere applicati l'articolo 31, paragrafo 8, e l'articolo 43 a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono, almeno, le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la necessità di garanzie procedurali speciali sia altresì affrontata, conformemente alla presente direttiva, qualora tale necessità emerga in una fase successiva della procedura, senza necessariamente riavviare la procedura.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/75

Articolo 25

Garanzie per i minori non accompagnati

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli da 14 a 17, gli Stati membri:

- a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. La persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva 2013/33/UE;
- b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l'età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli da 14 a 17 e 34, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;
- b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di

cui all'articolo 19 anche nelle procedure di revoca della protezione internazionale previste al capo IV.

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore.

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuta di sottoporsi a visita medica;
- b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati; e
- c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

6. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva.

Qualora gli Stati membri individuino, durante la procedura di asilo, una persona come un minore non accompagnato, essi possono:

- a) applicare o continuare ad applicare l'articolo 31, paragrafo 8, solo se:
- i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o

L 180/76

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata di protezione internazionale ammissibile a norma dell'articolo 40, paragrafo 5; o
- iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
- b) applicare o continuare ad applicare l'articolo 43, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33/UE, solo se:
- i) il richiedente viene da un paese che soddisfa i criteri per essere considerato un paese d'origine sicuro ai sensi della presente direttiva; o
- ii) il richiedente ha introdotto una domanda reiterata; o
- iii) il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro oppure il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; o
- iv) sussistono fondati motivi per ritenere un paese che non è uno Stato membro paese terzo sicuro per il richiedente, a norma dell'articolo 38; o
- v) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando documenti falsi; o
- vi) in malafede, il richiedente ha distrutto o fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza.
- Gli Stati membri possono applicare i punti v) e vi) solo in singoli casi qualora sussistano gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione negativa e purché al richiedente sia data pienamente la possibilità, tenuto conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati, di motivare debitamente le azioni di cui ai punti v) e vi), compreso consultando il rappresentante;
- c) considerare la domanda inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), se un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore;
- d) applicare la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, quando il rappresentante del minore possiede le qualifiche giuridiche a norma del diritto nazionale.

Fatto salvo l'articolo 41, applicando l'articolo 46, paragrafo 6, ai minori non accompagnati, gli Stati membri forniscono almeno le garanzie previste dall'articolo 46, paragrafo 7, in tutti i casi.

Articolo 26

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente. I motivi e le condizioni del trattenimento e le garanzie per i richiedenti trattenuti sono conformi alla direttiva 2013/33/UE.

2. Qualora un richiedente sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva 2013/33/UE.

Articolo 27

Procedura in caso di ritiro della domanda

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente ritiri esplicitamente la domanda di protezione internazionale, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda.

2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza prendere una decisione. In tal caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Articolo 28

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, se l'autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, respingere la domanda.

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:

- a) il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/77

b) è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo.

Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41.

Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta.

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non-refoulement».

Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. 604/2013.

Articolo 29

Ruolo dell'UNHCR

1. Gli Stati membri consentono che l'UNHCR:
 - a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
 - b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
 - c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro

interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

Articolo 30

Raccolta di informazioni su singoli casi

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

- a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;
- b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

SEZIONE I.

Articolo 31

Procedura di esame

1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) n. 604/2013, il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l'esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall'autorità competente.

Gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se:

- a) il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e/o in diritto;

L 180/78

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

c) il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 da parte del richiedente.

In casi eccezionali debitamente motivati gli Stati membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

4. Fatti salvi gli articoli 13 e 18 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura di esame se non si può ragionevolmente attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti al paragrafo 3 a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri:

a) riesaminano la situazione del paese di origine almeno ogni sei mesi;

b) comunicano ai richiedenti interessati, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio;

c) comunicano alla Commissione, entro un termine ragionevole, il rinvio della procedura per il paese di origine in questione.

5. In ogni caso gli Stati membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato:

a) sia informato del ritardo; e

b) sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

7. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, in particolare:

a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata;

b) qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, o necessiti di garanzie procedu-

rali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato.

8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 se:

a) nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE; oppure

b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; o

c) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o

d) è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o

e) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o

f) il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale inammissibile ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5; o

g) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o immimente che ne comporterebbe l'allontanamento; o

h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o

29.6.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/79

- i) il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto ⁽¹⁾; o
- j) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.
9. Gli Stati membri stabiliscono termini per l'adozione di una decisione nella procedura di primo grado di cui al paragrafo 8. I termini sono ragionevoli.

Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono superare i termini laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

Articolo 32

Domande infondate

1. Fatto salvo l'articolo 27, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

2. Nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell'articolo 31, paragrafo 8, gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dal diritto nazionale.

SEZIONE II

Articolo 33

Domande inammissibili

1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

- a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
- b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo 35;
- c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38;
- d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
- e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustificino una domanda separata.

Articolo 34

Norme speciali in ordine al colloquio sull'ammissibilità

1. Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 42, in caso di una domanda reiterata.

Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013.

2. Gli Stati membri possono disporre che il personale di autorità diverse da quella accertante conduca il colloquio personale sull'ammissibilità della domanda di protezione internazionale. In tal caso gli Stati membri provvedono a che tale personale riceva preliminarmente la necessaria formazione basilare, soprattutto in ordine a diritto internazionale dei diritti umani, acquis dell'Unione in materia di asilo e tecniche di conduzione dei colloqui.

SEZIONE III

Articolo 35

Concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

⁽¹⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

L 180/80

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione; ovvero
- b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement»,

purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell'articolo 38, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.

Articolo 36

Concetto di paese di origine sicuro

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se:

- a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero
- b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

2. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

Articolo 37

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo.

3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

Articolo 38

Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

- a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
- b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE;
- c) è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
- d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e
- e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese:

- a) norme che richiedono un legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;
- b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;
- c) norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/81

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4. Se il paese terzo non concede al richiedente l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II.

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

Articolo 39

Concetto di paese terzo europeo sicuro

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di protezione internazionale e della sicurezza del richiedente stesso nel suo caso specifico, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi.

3. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo europeo sicuro a motivo del fatto che il paese terzo interessato non è sicuro relativamente alle sue condizioni specifiche.

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non-refoulement», prevenendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a) ne informano il richiedente; e

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

6. Se il paese terzo non riammette il richiedente, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

SEZIONE IV

Articolo 40

Domande reiterate

1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2. Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.

3. Se l'esame preliminare di cui al paragrafo 2, permette di concludere che sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni.

4. Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46.

L 180/82

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

6. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di:

a) una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo; e/o

b) un minore non coniugato che presenti una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera c).

In questi casi l'esame preliminare di cui al paragrafo 2 consiste nell'esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico o del minore non coniugato giustificano una domanda separata.

7. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterare sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva.

Articolo 41

Deroghe al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

1. Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:

a) abbia presentato una prima domanda reiterata, che non è ulteriormente esaminata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o

b) manifesti la volontà di presentare un'altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.

Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l'autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il «refoulement» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell'Unione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono altresì:

a) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, conformemente al diritto nazionale qualora la procedura d'esame sia accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera g);

b) derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli articoli 33 e 34, conformemente al diritto nazionale; e/o

c) derogare all'articolo 46, paragrafo 8.

Articolo 42

Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 40 godano delle garanzie di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 40. Queste disposizioni possono, in particolare:

a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 6.

Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione.

SEZIONE V

Articolo 43

Procedure di frontiera

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

a) sull'ammissibilità di una domanda, ai sensi dell'articolo 33, ivi presentata; e/o

29.6.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/83

b) sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura a norma dell'articolo 31, paragrafo 8.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 44

Revoca della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

Articolo 45

Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l'interessato goda delle seguenti garanzie:

- a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
- b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

4. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, sono applicabili anche l'articolo 20, l'articolo 22, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 29.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino.

CAPO V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

Articolo 46

Diritto a un ricorso effettivo

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
 - i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
 - ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 2;
 - iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;

L 180/84

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- iv) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 39;
- b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
- c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 45.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato.
- Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), qualora lo status di protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell'Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato, detto Stato membro può ritenere inammissibile un'impugnazione di una decisione di ritenere inammissibile una domanda in relazione allo status di rifugiato a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.
3. Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.
4. Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso.
- Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 43.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.
6. Qualora sia stata adottata una decisione:
- a) di ritenere una domanda manifestamente infondata conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, o infondata dopo l'esame conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, a eccezione dei casi in cui tali decisioni si basano sulle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 8, lettera h);
- b) di ritenere inammissibile una domanda a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) o d);
- c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28; o
- d) di non esaminare o di non esaminare esaurientemente la domanda ai sensi dell'articolo 39.
- un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.
7. Il paragrafo 6 si applica soltanto alle procedure di cui all'articolo 43 a condizione che:
- a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e, al meno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; e
- b) nel quadro dell'esame della domanda di cui al paragrafo 6 il giudice esamini la decisione negativa dell'autorità accertante in termini di fatto e di diritto.
- Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte si applica il paragrafo 5.
8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7.
9. I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013.
10. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.
11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nel diritto nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/85

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 47

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Articolo 48

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Articolo 49

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Allorché ricorrono alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri informano la Commissione non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali e almeno annualmente. Quest'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.

Articolo 50

Relazioni

Entro il 20 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Nel contesto della prima relazione la Commissione riferisce altresì in particolare sull'applicazione dell'articolo 17 e sui vari strumenti usati in relazione al verbale del colloquio personale.

Articolo 51

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 30, all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, agli articoli da 32 a 46, agli articoli 49 e 50 e all'allegato I entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 20 luglio 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 51, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 51, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 20 luglio 2018 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2005/85/CE.

Articolo 53

Abrogazione

La direttiva 2005/85/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

L 180/86

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 47 e 48 si applicano dal 21 luglio 2015.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER

L 180/96

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

DIRETTIVA 2013/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri ⁽⁴⁾. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
- (3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare

all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), affermando così il principio di «non respingimento» (*non-refoulement*). La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici, tra cui la direttiva 2003/9/CE, previsti dai trattati.

- (4) Nella riunione del 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase.

- (5) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma, ribadendo il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Il programma di Stoccolma reputa inoltre essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza.

- (6) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

⁽¹⁾ GU C 317 del 23.12.2009, pag. 110 e GU C 24 del 28.1.2012, pag. 80.

⁽²⁾ GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348) e posizione del Consiglio in prima lettura del 6 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 10 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

- (7) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell'attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE al fine di migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti»).

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/97

- (8) Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedure relative alla domanda di protezione internazionale, in tutti i luoghi e i centri di accoglienza dei richiedenti e purché essi siano autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri in qualità di richiedenti.
- (9) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse superiore del minore e dell'unità familiare, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispettivamente.
- (10) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.
- (11) È opportuno adottare norme in materia di accoglienza dei richiedenti che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.
- (12) L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.
- (13) Per assicurare la parità di trattamento tra tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente *acquis* dell'Unione sull'asilo, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta⁽¹⁾, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.
- (14) L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia.
- (15) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale.
- (16) Per quanto riguarda le procedure amministrative correlate ai motivi di trattenimento, la nozione di «debita diligenza» richiede per lo meno che gli Stati membri adottino misure concrete e significative per assicurare che il tempo necessario per verificare i motivi di trattenimento sia il più breve possibile e che vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti.
- (17) I motivi di trattenimento stabiliti nella presente direttiva lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale, non correlati alla domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o dall'apolide.
- (18) È opportuno che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento siano trattati nel pieno rispetto della dignità umana e che la loro accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.
- (19) In alcuni casi può risultare impossibile, nella pratica, assicurare immediatamente il rispetto di determinate garanzie di accoglienza nel quadro del trattenimento, ad esempio a causa della situazione geografica o della struttura specifica del centro di trattenimento. È tuttavia opportuno che qualsiasi deroga a tali garanzie sia temporanea e sia applicata solo nelle circostanze eccezionali previste dalla presente direttiva. Le deroghe dovrebbero applicarsi solo in circostanze eccezionali e dovrebbero essere debitamente giustificate, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso, tra cui il livello di gravità della deroga, la sua durata e i suoi effetti sul richiedente interessato.

(1) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

L 180/98

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

- (20) Al fine di meglio garantire l'integrità fisica e psicologica dei richiedenti, è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l'ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento sono state debitamente prese in considerazione. Ogni eventuale misura alternativa al trattenimento deve rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti.
- (21) Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.
- (22) Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli minori non sposati già presenti nello Stato membro.
- (23) Per favorire l'autosufficienza dei richiedenti e ridurre le ampie divergenze esistenti tra gli Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro.
- (24) Per garantire che il sostegno materiale fornito ai richiedenti sia conforme ai principi stabiliti dalla presente direttiva, è necessario che gli Stati membri ne determinino il livello in base a riferimenti appropriati. Ciò non implica che le prestazioni concesse debbano essere identiche a quelle previste per i cittadini dello Stato in questione. Gli Stati membri possono prevedere un trattamento meno favorevole per i richiedenti rispetto ai propri cittadini secondo quanto disposto dalla presente direttiva.
- (25) La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.
- (26) È opportuno assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti.
- (27) È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti, e pertanto promuovere relazioni armoniose tra le comunità locali e i centri di accoglienza.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.
- (29) In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita ai sensi della direttiva 2011/95/UE.
- (30) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (31) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme relative all'accoglienza dei richiedenti negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁽¹⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (33) A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.
- (34) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/99

(35) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza.

(36) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2003/9/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da detta direttiva.

(37) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva 2003/9/CE, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale («richiedenti») negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;
- b) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- c) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

— il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di

fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,

— i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,

— il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato, nei casi in cui detto richiedente è minore e non coniugato,

d) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;

e) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

f) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;

g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono: alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

h) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

i) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti;

j) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva;

k) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

L 180/100

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

Articolo 3**Ambito di applicazione**

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi ⁽¹⁾.

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese a ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla direttiva 2011/95/UE.

Articolo 4**Disposizioni più favorevoli**

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti e di parenti stretti dei richiedenti presenti nello stesso Stato membro quando siano a loro carico, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II**DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA****Articolo 5****Informazione**

1. Gli Stati membri informano i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, almeno di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

Articolo 6**Documentazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, ai richiedenti sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente è in stato di detenzione e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro Stato.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/101

6. Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1. I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita dalla diritto nazionale.

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

5. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8

Trattenimento

1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;

c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽²⁾, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

f) conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ⁽³⁾.

I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

⁽²⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁽³⁾ Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

L 180/102

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

Articolo 9

Garanzie per i richiedenti trattenuti

1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa.

3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali. Ciò comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

7. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

8. Gli Stati membri possono altresì:

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non restringano arbitrariamente l'assistenza e la rappresentanza legali;

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

9. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

10. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/103

Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale.

Quando i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.

2. I richiedenti trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3. Gli Stati membri garantiscono ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Tale possibilità si applica alle organizzazioni che operano nel territorio dello Stato membro interessato per conto dell'UNHCR, conformemente a un accordo con detto Stato membro.

4. Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, qualora i richiedenti siano trattenuti in un posto di frontiera o in una zona di transito. Tale deroga non si applica nei casi di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE.

Articolo 11

Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari

1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.

Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario.

2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori.

L'interesse superiore del minore, come prescritto all'articolo 23, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.

I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.

3. I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile.

I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari.

Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.

Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.

4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.

5. Alle richiedenti trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dai richiedenti uomini, salvo che si tratti di familiari e che tutti gli interessati vi acconsentano.

Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.

L 180/104

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

6. In casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2, terzo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE.

Articolo 12

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente.

Articolo 13

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti a esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 14

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte o per conto del minore.

Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolare l'accesso e la partecipazione al sistema educativo come stabilito al paragrafo 1.

3. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.

Articolo 15

Lavoro

1. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

2. Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso

Per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

3. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

Articolo 16

Formazione professionale

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.

Articolo 17

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.

2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/105

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.

5. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base del livello o dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è parzialmente fornito in natura o quando il livello o i livelli, applicati ai cittadini, sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.

Articolo 18

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

- a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;
- b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
- c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2. Fatte salve le condizioni specifiche di trattenimento di cui agli articoli 10 e 11, in relazione agli alloggi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) sia garantita ai richiedenti la tutela della vita familiare;
- b) i richiedenti abbiano la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati o i consulenti legali, i rappresentanti dell'UNHCR e altri organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi competenti;
- c) ai familiari, agli avvocati o ai consulenti legali nonché ai rappresentanti dell'UNHCR e di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato, sia consentito l'accesso al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei locali e dei richiedenti.

3. Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5. Gli Stati membri provvedono, per quanto possibile, che i richiedenti che sono adulti dipendenti con particolari esigenze di accoglienza siano alloggiati insieme a parenti stretti adulti già presenti nel medesimo Stato membro e che sono responsabili nei loro confronti in base alla legge o alla prassi dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti possano informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

7. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

8. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

L 180/106

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

9. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

- a) sia richiesta una valutazione delle esigenze specifiche del richiedente, ai sensi dell'articolo 22,
- b) le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Articolo 19

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.
2. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Articolo 20

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1. Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:
 - a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso; o
 - b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o
 - c) abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE.

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di esse.

2. Gli Stati membri possono inoltre ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

4. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

5. Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

6. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 5.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI

Articolo 21

Principio generale

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/107

Articolo 22

Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili

1. Al fine di applicare efficacemente l'articolo 21, gli Stati membri valutano se il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari e precisano la natura delle stesse.

Tale valutazione è avviata entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali esigenze di accoglienza particolari siano affrontate, secondo le disposizioni della presente direttiva, anche se si manifestano in una fase successiva della procedura di asilo.

Gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi della presente direttiva tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 non deve assumere la forma di una procedura amministrativa.

3. Solo le persone vulnerabili ai sensi dell'articolo 21 possono essere considerate come persone con esigenze di accoglienza particolari e possono pertanto beneficiare del sostegno particolare previsto conformemente alla presente direttiva.

4. La valutazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica la valutazione delle esigenze di protezione internazionale di cui alla direttiva 2011/95/UE.

Articolo 23

Minori

1. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore;
- c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;

d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), e attività all'aria aperta.

4. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la responsabilità, per legge, o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione.

Articolo 24

Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato, per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e possiede le competenze necessarie a tale scopo. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti.

Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche, anche per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato.

2. I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

- a) presso familiari adulti;

L 180/108

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

b) presso una famiglia affidataria;

c) in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

d) in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 25

Vittime di tortura e di violenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate.

2. Le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 26

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.

2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali su richiesta, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza legali sono necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Ciò include, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali a nome del richiedente.

L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

3. Gli Stati membri possono anche disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse:

a) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b) soltanto mediante i servizi forniti da avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti.

Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un'autorità competente ritiene che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4. Gli Stati membri possono altresì:

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali;

29.6.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/109

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

5. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

6. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 27

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Articolo 28

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I entro il 20 luglio 2016.

Articolo 29

Personale e risorse

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi.

2. Gli Stati membri stanziavano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Relazioni

Entro il 20° luglio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione entro il 20 luglio 2016.

Successivamente alla prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 12, da 14 a 28 e 30 e all'allegato I entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulta che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

L 180/110



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.6.2013

Articolo 33**Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 13 e 29 si applicano dal 21 luglio 2015.

Articolo 34**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
A. SHATTER

29.6.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/111

ALLEGATO I

Modulo per la comunicazione, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2

Trascorsa la data di cui all'articolo 28, paragrafo 2, le informazioni a cura degli Stati membri devono essere ripresentate alla Commissione se una modifica sostanziale nel diritto o nella prassi nazionale rende necessario sostituirlle.

1. Sulla base dell'articolo 2, lettera k), e dell'articolo 22, indicare le varie fasi di identificazione delle persone con particolari esigenze di accoglienza, specificando il momento in cui tale identificazione ha inizio e come vengono affrontate di conseguenza tali esigenze, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati, le vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e le vittime della tratta di esseri umani.
2. Fornire informazioni complete su tipo, denominazione e formato dei documenti di cui all'articolo 6.
3. Con riferimento all'articolo 15, indicare in quale misura l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro è subordinato a determinate condizioni e descrivere tali limitazioni in dettaglio.
4. Con riferimento all'articolo 2, lettera g), descrivere in che modo sono fornite le condizioni materiali di accoglienza (vale a dire in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti.
5. Ove opportuno, con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, illustrare il criterio o i criteri di riferimento applicati per diritto o prassi nazionali per determinare il livello di assistenza finanziaria accordata ai richiedenti. Se i richiedenti sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, spiegarne i motivi.

L 212/12

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

7.8.2001

DIRETTIVA 2001/55/CE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2001

sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati ⁽⁶⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettere a) e b),

(5) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 ⁽⁷⁾ prevede la rapida adozione, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam, delle norme minime necessarie per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e di misure volte a promuovere un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(6) Nelle conclusioni adottate in data 27 maggio 1999 sugli sfollati del Kosovo il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a trarre le conseguenze dalla risposta da essi data alla crisi del Kosovo al fine di emanare opportuni provvedimenti a norma del trattato.

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo che preveda un comune regime europeo di asilo costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo, perseguito dall'Unione europea, della graduale realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

(7) Nella riunione straordinaria del 15 e del 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha riconosciuto la necessità di un accordo basato sulla solidarietà tra gli Stati membri in merito alla questione della protezione temporanea degli sfollati.

(2) I casi di afflusso massiccio di sfollati che non possono ritornare nel loro paese d'origine hanno assunto proporzioni più gravi negli ultimi anni in Europa. In tali casi può essere necessario istituire un dispositivo eccezionale che garantisca una tutela immediata e transitoria a tali persone.

(8) È pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell'accoglienza delle stesse.

(3) Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità hanno espresso preoccupazione per la situazione degli sfollati nell'ambito delle conclusioni relative agli sfollati a causa del conflitto nell'ex Jugoslavia adottate dai ministri competenti per l'immigrazione nelle riunioni tenute a Londra il 30 novembre ed il 1° dicembre 1992 ed a Copenaghen il 1° e 2 giugno 1993.

(9) Tali norme e misure sono correlate e interdipendenti sotto il profilo dell'efficacia, della coerenza e della solidarietà ed in riferimento all'esigenza, in particolare, di prevenire i movimenti secondari. Appare pertanto opportuno adottarle nell'ambito di uno stesso atto giuridico.

(4) Il Consiglio ha adottato, il 25 settembre 1995, una risoluzione relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati ⁽⁵⁾, ed il 4 marzo 1996 una decisione 96/198/GAI su una procedura di allarme e di emergenza relativa alla ripartizione degli oneri per

(10) È necessario che la protezione temporanea sia compatibile con gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri riguardo ai rifugiati. In particolare, essa non deve pregiudicare il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 251.

⁽²⁾ Parere del 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 21.

⁽⁴⁾ Parere del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 262 del 7.10.1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 13.3.1996, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU C 19 del 20.1.1999, pag. 1.

7.8.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 212/13

- (11) È opportuno che venga rispettato il mandato conferito all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nei riguardi dei medesimi e di altre persone bisognose di protezione internazionale e che sia data attuazione alla dichiarazione n. 17, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, sull'articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui devono essere istituite consultazioni con l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni relative alla politica in materia di asilo.
- (12) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per le persone ammesse a fruire della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (13) Dato il carattere eccezionale delle misure previste dalla presente direttiva per far fronte ad un afflusso massiccio o ad un imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non sono in grado di ritornare nel loro paese d'origine, la protezione offerta dovrebbe avere durata limitata.
- (14) L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dovrebbe essere accertata con decisione del Consiglio, obbligatoria in tutti gli Stati membri nei confronti degli sfollati cui si riferisce. È altresì opportuno stabilire i casi e modi in cui cessano gli effetti della decisione stessa.
- (15) È opportuno definire gli obblighi incumbenti agli Stati membri in ordine alle condizioni di accoglienza e di soggiorno delle persone che godono della protezione temporanea concessa nei casi di afflusso massiccio di sfollati. Tali obblighi dovrebbero essere equi e conferire un'adeguata protezione ai soggetti interessati.
- (16) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che godono di protezione temporanea a norma della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti che vietano le discriminazioni.
- (17) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare misure adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali rispetti gli standard di protezione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.
- (18) In conformità degli obblighi internazionali degli Stati membri e delle disposizioni del trattato, è opportuno adottare norme sull'accesso al procedimento d'asilo nel contesto della protezione temporanea nel caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (19) È opportuno definire i principi e le misure disciplinanti il ritorno nel paese d'origine, nonché i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare nei confronti delle persone per le quali la protezione temporanea è giunta a termine.
- (20) È necessario prevedere un sistema di solidarietà inteso a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi in caso di afflusso massiccio. Tale sistema dovrebbe essere costituito da due parti. La prima riguarda gli aspetti finanziari e la seconda l'accoglienza effettiva delle persone negli Stati membri.
- (21) L'applicazione della protezione temporanea dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, di concerto con la Commissione.
- (22) È necessario definire i criteri di esclusione di talune persone dal beneficio della protezione temporanea concesso in caso di afflusso massiccio di sfollati.
- (23) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, ossia l'istituzione di norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5° del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 27 settembre 2000, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.
- (25) In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.
- (26) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

L 212/14

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

7.8.2001

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d'origine e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «protezione temporanea»: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione;
- b) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «sfollati»: i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare:
 - i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
 - ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
- d) «afflusso massiccio»: l'arrivo nella Comunità di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione;
- e) «rifugiati»: i cittadini di paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra;
- f) «minori non accompagnati»: i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o

agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri;

- g) «titoli di soggiorno»: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità di un determinato Stato membro nelle forme previste dalla legislazione nazionale, che consentano al cittadino di un paese terzo o all'apolide di risiedere nel territorio dello Stato medesimo;
- h) «richiedente il ricongiungimento»: un cittadino di un paese terzo che gode della protezione temporanea in uno Stato membro, in forza di una decisione ai sensi dell'articolo 5, che intende ricongiungersi ai suoi familiari.

Articolo 3

1. La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra.
2. Gli Stati membri applicano la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dei loro obblighi in materia di non respingimento.
3. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione della protezione temporanea formano oggetto di regolari consultazioni con l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali competenti.
4. La presente direttiva non si applica alle persone accolte in forza di regimi di protezione temporanea prima della sua entrata in vigore.
5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di istituire o mantenere in vigore condizioni più favorevoli per persone che godono della protezione temporanea.

CAPO II

Durata ed applicazione della protezione temporanea

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.
2. Qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno.

7.8.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 212/15

Articolo 5

1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2. La proposta della Commissione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applicherà la protezione temporanea;
 - b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
 - c) una stima della portata dei movimenti degli sfollati.
3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica la protezione temporanea;
 - b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
 - c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva;
 - d) informazioni fornite dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.
4. La decisione del Consiglio si fonda:
 - a) sull'esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati;
 - b) sulla valutazione dell'opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell'insufficienza di queste misure;
 - c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti.
5. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 6

1. La protezione temporanea cessa:
 - a) al raggiungimento della durata massima; oppure
 - b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata da uno Stato membro affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso.
2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione tempo-

ranea, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione del Consiglio prevista all'articolo 5, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la Commissione.
2. Le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 non si applicano qualora ci si avvalga della possibilità di cui al paragrafo 1, ad eccezione del sostegno strutturale previsto nel Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione 2000/596/CE⁽¹⁾, alle condizioni stabilite nella stessa.

CAPO III

Obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero periodo della stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine.
2. Qualunque sia la durata di validità del titolo di soggiorno di cui al paragrafo 1, il trattamento riconosciuto dagli Stati membri alle persone che godono della protezione temporanea non può essere meno favorevole di quello definito negli articoli da 9 a 16.
3. All'occorrenza gli Stati membri forniscono alle persone ammesse ad entrare nel loro territorio ai fini della protezione temporanea qualsiasi agevolazione utile per ottenere i visti prescritti compresi i visti di transito. Le formalità devono essere ridotte al minimo in considerazione della situazione d'urgenza. I visti dovrebbero essere gratuiti o avere un costo ridotto, al minimo.

Articolo 9

Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione temporanea un documento redatto in una lingua che possa essere da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione temporanea e ad esse pertinenti.

Articolo 10

Ai fini di una efficace applicazione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 5, gli Stati membri registrano i dati personali di cui all'allegato II, lettera a), per le persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio.

⁽¹⁾ GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

L 212/16

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

7.8.2001

Articolo 11

Uno Stato membro riammette una persona che gode della protezione temporanea nel suo territorio qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Gli Stati membri, sulla base di un accordo bilaterale, possono decidere di non applicare la presente disposizione.

Articolo 12

Gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione, nonché di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro. Per ragioni legate alle politiche in materie di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE, a quelli degli Stati vincolati dall'accordo sullo Spazio economico europeo e anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un'indennità di disoccupazione. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che godono della protezione temporanea vengano adeguatamente alloggiati o ricevano, se necessario, i mezzi per ottenere un'abitazione.
2. Gli Stati membri prescrivono che le persone che godono della protezione temporanea le quali non dispongano di risorse sufficienti ricevano l'aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di contributi al sostentamento e di cure mediche. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aiuto necessario per le cure mediche comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale delle malattie.
3. Qualora le persone che godono della protezione temporanea esercitino un'attività di lavoro dipendente o autonomo si tiene conto, nella quantificazione dell'aiuto necessario, della loro capacità di provvedere alle proprie necessità.
4. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza, in particolare medica, alle persone che godono della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 14

1. Gli Stati membri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro

ospitante. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

2. Gli Stati membri possono consentire agli adulti che godono della protezione temporanea di accedere al sistema educativo generale.

Articolo 15

1. Ai fini del presente articolo, nel caso di famiglie già costituite nel paese d'origine che sono state separate a causa di circostanze connesse all'afflusso massiccio, si considerano facenti parte di una famiglia le seguenti persone:

- a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati del richiedente il ricongiungimento o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
- b) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.

2. Qualora i familiari separati godano della protezione temporanea in Stati membri differenti, questi ultimi ricongiungono i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei desideri di tali familiari. Gli Stati membri possono ricongiungere i familiari qualora siano giunti alla conclusione che gli stessi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.

3. Qualora il richiedente il ricongiungimento goda della protezione temporanea in uno Stato membro ed uno o più suoi familiari non si trovino ancora in uno Stato membro, lo Stato membro in cui il richiedente il ricongiungimento gode della protezione temporanea ricongiunge con lo stesso i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che i familiari rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera a). Lo Stato membro può ricongiungere con il richiedente il ricongiungimento i familiari che hanno bisogno di protezione, nel caso in cui sia giunto alla conclusione che essi rientrano nella descrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, caso per caso, delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo.

4. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto del superiore interesse dei minori.

5. Gli Stati membri interessati decidono, tenuto conto degli articoli 25 e 26, in quale Stato membro avviene il ricongiungimento.

7.8.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 212/17

6. Ai familiari ricongiunti è accordato il titolo di soggiorno in virtù della protezione temporanea. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine. Il trasferimento dei familiari nel territorio di un altro Stato membro ai fini del ricongiungimento di cui al paragrafo 2 comporta, nello Stato membro abbandonato, il ritiro del titolo di soggiorno rilasciato e la cessazione degli obblighi incombenti verso gli interessati in base alla protezione temporanea.

7. L'attuazione pratica del presente articolo può avvenire con la cooperazione delle organizzazioni internazionali competenti.

8. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano quanto prima le misure necessarie affinché i minori non accompagnati, ammessi alla protezione temporanea, siano rappresentati mediante tutela legale o, se necessario, mediante rappresentanza assunta da organizzazioni incaricate dell'assistenza e del benessere dei minori o mediante qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo della protezione temporanea i minori non accompagnati siano collocati:

- a) presso componenti adulti della loro famiglia;
- b) presso una famiglia ospitante;
- c) in centri d'accoglienza per minori o in altri alloggi confacenti ai minori;
- d) presso la persona che si è presa cura del minore durante la fuga.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire tale collocazione. Il consenso dell'adulto o delle persone interessate è stabilito dagli Stati membri. Si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e alla maturità dello stesso.

CAPO IV

Accesso alla procedura in materia d'asilo nel contesto della protezione temporanea

Articolo 17

1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo.

2. L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto.

Articolo 18

Si applicano i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo. In particolare, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale persona nel suo territorio.

Articolo 19

1. Gli Stati membri possono disporre che il beneficio della protezione temporanea non sia cumulabile con lo status di richiedente asilo durante il periodo di esame della domanda.

2. Fatto salvo l'articolo 28, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona ammissibile alla protezione temporanea o già beneficiaria di tale protezione, cui sia stato negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione in esito all'esame della domanda d'asilo, fruisca della protezione temporanea o continui a fruirne per il rimanente periodo di protezione.

CAPO V

Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea

Articolo 20

Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana.

Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative.

2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel paese d'origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario.

L 212/18

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

7.8.2001

3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal CAPO III della presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio.

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare dell'ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana.

2. Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole il rimpatrio in casi concreti.

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l'interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone, fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse.

2. Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso.

CAPO VI

Solidarietà

Articolo 24

Le misure previste dalla presente direttiva beneficiano del Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 2000/596/CE, nei termini determinati da quest'ultima.

Articolo 25

1. Gli Stati membri accolgono con spirito di solidarietà comunitaria le persone ammissibili alla protezione temporanea. Essi indicano la loro capacità d'accoglienza in termini numerici o generali. Queste indicazioni sono inserite nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 5. Dopo l'adozione di tale decisione, gli Stati membri possono indicare le eventuali capacità di accoglienza aggiuntive mediante comunicazione rivolta al Consiglio ed alla Commissione. Tali indicazioni vengono rapidamente comunicate all'UNHCR.

2. Gli Stati membri interessati accertano, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, che le persone ammissibili definite nella decisione del Consiglio di cui all'arti-

colo 5, che non si trovino ancora nella Comunità, abbiano manifestato la volontà di essere accolte nel loro territorio.

3. Qualora il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea dopo un afflusso improvviso e massiccio superi la capacità d'accoglienza di cui al paragrafo 1, il Consiglio ~~esamina~~ d'urgenza la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.

Articolo 26

1. Finché dura la protezione temporanea, gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro all'altro, a condizione che le persone interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.

2. Lo Stato membro interessato comunica le domande di trasferimento agli altri Stati membri e ne informa la Commissione e l'UNHCR. Gli Stati membri comunicano allo Stato membro richiedente le loro capacità di accoglienza.

3. Lo Stato membro fornisce riguardo a una persona che gode della protezione temporanea, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni di cui all'allegato II necessarie per trattare un caso ai sensi del presente articolo.

4. Il trasferimento da uno Stato membro all'altro determina la cessazione della validità del titolo di soggiorno nello Stato membro abbandonato nonché degli obblighi incombenti verso il titolare in base alla protezione temporanea in questo Stato. Il nuovo Stato membro ospitante concede la protezione temporanea alle persone trasferite.

5. Gli Stati membri usano il modello di lasciapassare contenuto nell'allegato I per i trasferimenti tra Stati membri delle persone che godono della protezione temporanea.

CAPO VII

Cooperazione amministrativa

Articolo 27

1. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne comunica l'indirizzo agli altri Stati membri ed alla Commissione. Gli Stati membri adottano, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente e nei termini più possibili i dati relativi al numero delle persone che godono della protezione temporanea nonché qualsiasi informazione sulle disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative attinenti all'attuazione della protezione stessa.

7.8.2001

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 212/19

CAPO VIII

Disposizioni specifiche

Articolo 28

1. Gli Stati membri possono escludere una persona dal beneficio della protezione temporanea qualora:

a) sussistano seri motivi per ritenere che abbia commesso quanto segue:

i) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;

ii) un reato grave di natura non politica al di fuori dello Stato membro di accoglienza prima della sua ammissione in tale Stato membro in qualità di persona ammessa alla protezione temporanea. La gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. Le azioni particolarmente crudeli, anche se commesse per un presunto obiettivo politico, possono essere qualificate come reati gravi di natura non politica. Ciò vale tanto per coloro che partecipano al reato quanto per gli istigatori dello stesso;

iii) atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni Unite;

b) sussistano motivi ragionevoli per considerarla un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante o, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato per un reato particolarmente grave, un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante.

2. I motivi d'esclusione di cui al paragrafo 1 devono attenersi esclusivamente al comportamento personale dell'interessato. Le decisioni o i provvedimenti d'esclusione devono fondarsi sul principio della proporzionalità.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 29

Le persone che sono state escluse dal beneficio della protezione temporanea o del ricongiungimento familiare da uno Stato membro hanno diritto a proporre impugnativa nello Stato membro interessato.

Articolo 30

Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 31

1. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 32, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo, all'occorrenza, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.

2. Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni cinque anni.

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VANDE LANOTTE

L 218/60

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 e sulle conclusioni dei Consigli europei di Laeken del dicembre 2001, di Siviglia del giugno 2002, di Salonico del giugno 2003 e di Bruxelles del marzo 2004, l'istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce una delle iniziative fondamentali nell'ambito delle politiche dell'Unione europea volte ad creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ⁽²⁾, definisce il VIS come un sistema per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri.
- (3) È ora necessario definire lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché stabilire le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l'esame delle domande di visto e le relative decisioni, tenendo conto degli orientamenti per lo sviluppo del VIS adottati dal Consiglio il 19 febbraio 2004, e conferire alla Commissione il mandato di istituire il VIS.
- (4) Per un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di taluni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali.

A lungo termine, sulla base di una valutazione d'impatto contenente un'analisi approfondita delle alternative, dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, e sulla base di proposte legislative della Commissione dovrebbe

essere istituito un organo di gestione permanente incaricato di assolvere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- (5) Il VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti favorendo lo scambio tra gli Stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alle domande di visto; di prevenire il «visa shopping» e di agevolare la lotta contro la frode e di facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni così come all'interno del territorio degli Stati membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri ed agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ⁽³⁾, nonché concorrere a prevenire minacce alla sicurezza interna dei singoli Stati membri.
- (6) Il presente regolamento è basato sull'acquis relativo alla politica comune in materia di visti. I dati che il VIS dovrà trattare dovrebbero essere determinati sulla base dei dati contenuti nel modulo comune di domanda di visto introdotto dalla decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune ⁽⁴⁾, nonché tenendo conto delle informazioni figuranti sulla vignetta visto prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ⁽⁵⁾.
- (7) Il VIS dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali degli Stati membri per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di visto e ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.

⁽³⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (GU C 125 F del 22.5.2008, pag. 118) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

⁽²⁾ GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/61

- (8) Le condizioni e le procedure per l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la consultazione dei dati nel VIS dovrebbero tener conto delle procedure definite nell'Istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari⁽¹⁾ («Istruzione consolare comune»).
- (9) Le funzionalità tecniche della rete per la consultazione delle autorità centrali competenti per i visti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni⁽²⁾ («la convenzione di Schengen») dovrebbero essere integrate nel VIS.
- (10) Per garantire il controllo e l'identificazione affidabili dei richiedenti il visto, è necessario inserire nel VIS i dati biometrici.
- (11) È necessario definire le autorità competenti dei singoli Stati membri il cui personale debitamente autorizzato sarà abilitato ad inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici del VIS conformemente al presente regolamento, nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.
- (12) Ogni trattamento dei dati VIS dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da uno strumento giuridico distinto, adottato nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea e concernente l'accesso per la consultazione al VIS da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna.
- (14) I dati personali registrati nel sistema VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai fini del VIS. È opportuno conservare i dati per un periodo massimo di cinque anni, affinché i dati relativi a domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti, e per costituire una documentazione sugli immigranti illegali
- che potrebbero aver presentato in un altro momento una domanda di visto. Un periodo più breve non sarebbe sufficiente a tali scopi. I dati dovrebbero essere cancellati dopo un periodo di cinque anni, a meno che non vi siano motivi per cancellarli prima.
- (15) Si dovranno elaborare norme precise concernenti le responsabilità per l'istituzione e la gestione del VIS e le responsabilità degli Stati membri in relazione ai sistemi nazionali e all'accesso ai dati da parte delle autorità nazionali.
- (16) È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La responsabilità della Commissione in relazione a tali danni è disciplinata dall'articolo 288, paragrafo 2, del trattato.
- (17) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽³⁾, si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento. Tuttavia, occorrerebbe precisare taluni punti per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla tutela dei diritti delle persone i cui dati si riferiscono e al controllo della protezione dei dati.
- (18) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽⁴⁾, si applica alle attività delle istituzioni e degli organismi comunitari nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS. Occorrerebbe tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.
- (19) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dovrebbero verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto riguarda i dati stessi.

⁽¹⁾ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1. Istruzione modificata da ultimo dalla decisione 2006/684/CE del Consiglio (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29).

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

L 218/62

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

- (20) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra loro.
- (21) Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione.
- (23) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema comune di informazione sui visti e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per lo scambio di dati in materia di visti tra Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo la Danimarca dovrebbe decidere, entro un termine di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (27) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽³⁾, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.
- (28) Dovrebbe essere concluso un accordo per permettere ai rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi ⁽⁴⁾, allegato all'accordo di cui al considerando 27.
- (29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽⁶⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (30) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (31) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

⁽⁷⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/63

lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

(32) Dovrebbe essere concluso un accordo per consentire ai rappresentanti della Svizzera di essere associati al lavoro dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato all'accordo di cui al considerando 31.

(33) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005,

d) agevolare i controlli ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;

e) contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

f) agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003;

g) contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del sistema d'informazione visti (VIS) istituito dall'articolo 1 della decisione 2004/512/CE, nonché le relative responsabilità. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni.

Articolo 2

Scopo

Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

- agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
- evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda;
- agevolare la lotta contro la frode;

⁽¹⁾ Decisione 2004/860/CE, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 370 del 17.12.2004, pag. 78).

Articolo 3

Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi

1. Le autorità designate degli Stati membri possono, in casi specifici e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, accedere ai dati conservati nel VIS di cui agli articoli da 9 a 14 qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi. L'Europol può accedere al VIS entro i limiti delle sue competenze e laddove ciò sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni.

2. La consultazione di cui al paragrafo 1 è effettuata attraverso punti di accesso centrali, responsabili di garantire il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso e delle procedure stabilite nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS), da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi ⁽²⁾. Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e amministrativa in adempimento dei loro obblighi costituzionali o legali. In un caso eccezionale d'urgenza, i punti di accesso centrali possono ricevere richieste scritte, elettroniche od orali e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di accesso siano rispettate, compresa la sussistenza di un caso eccezionale d'urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

3. I dati ottenuti dal VIS ai sensi della decisione di cui al paragrafo 2 non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione. Tuttavia, in un caso eccezionale d'urgenza, tali dati

⁽²⁾ Cfr. pag. 129 della presente Gazzetta ufficiale.

L 218/64

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, o messi a loro disposizione, esclusivamente al fine di prevenire e individuare reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni stabilite in tale decisione. Conformemente alla legislazione nazionale, gli Stati membri provvedono a che i dati così trasferiti siano conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il trasferimento di dati da parte dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS è disciplinato dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

4. Il presente regolamento non pregiudica eventuali obblighi derivanti dalla legislazione nazionale in vigore che impongano di comunicare alle autorità competenti informazioni relative a qualsiasi attività criminale, individuata dalle autorità di cui all'articolo 6 nell'esercizio delle loro funzioni, ai fini della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento dei reati ad esse connessi.

Articolo 4

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- 1) «visto»:
 - a) un «visto per soggiorno di breve durata», quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen;
 - b) un «visto di transito», quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Schengen;
 - c) un «visto di transito aeroportuale», quale definito nella parte I, punto 2.1.1, dell'Istruzione consolare comune;
 - d) un «visto con validità territoriale limitata», quale definito all'articolo 11, paragrafo 2, articoli 14 e 16 della convenzione di Schengen;
 - e) un «visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata», quale definito all'articolo 18 della convenzione di Schengen;
- 2) «vignetta visto», il modello uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95;
- 3) «autorità competenti per i visti», le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l'esame delle domande di visto e per l'adozione delle relative decisioni ovvero per l'adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga

dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito ⁽¹⁾;

- 4) «modulo di domanda», il modulo armonizzato per la domanda di visto che figura all'allegato 16 dell'Istruzione consolare comune;
- 5) «richiedente», chiunque sia soggetto all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽²⁾, ed abbia presentato una domanda di visto;
- 6) «membri del gruppo», i richiedenti che, per motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli Stati membri e a lasciare detto territorio congiuntamente;
- 7) «documento di viaggio», il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
- 8) «Stato membro competente», lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema VIS;
- 9) «verifica», il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell'identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni);
- 10) «identificazione», il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (controllo mediante confronto di vari campioni);
- 11) «dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura.

Articolo 5

Categorie di dati

1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

- a) i dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10).

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/65

- b) le fotografie di cui all'articolo 9, punto 5;
- c) dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6;
- d) i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

2. I messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS di cui all'articolo 16, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell'articolo 34.

Articolo 6

Accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati

1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti.
2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, nella misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti, conformemente a detti scopi, e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.
3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l'elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, paragrafo 4, e qualsiasi conseguente modifica. L'elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità è autorizzata a trattare i dati nel VIS.

Entro tre mesi dall'entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, la Commissione pubblica un elenco consolidato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora l'elenco subisca modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Articolo 7

Principi generali

1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei compiti dell'autorità competente stessa.
2. Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare il VIS, essa non discrimina i richiedenti e i titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento

sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità dei richiedenti o dei titolari di un visto.

CAPO II

INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI

Articolo 8

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda

1. Non appena ricevuta la domanda, l'autorità competente per i visti crea senza indugio il relativo fascicolo, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.
2. Nel creare il fascicolo relativo alla domanda, l'autorità competente per i visti verifica nel VIS, conformemente all'articolo 15, se un altro Stato membro abbia già registrato nel sistema una precedente domanda del richiedente in questione.
3. Qualora sia stata registrata una precedente domanda, l'autorità competente per i visti collega ciascun nuovo fascicolo relativo alla domanda al precedente fascicolo relativo alla domanda dello stesso richiedente.
4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo o insieme al coniuge e/o ai figli, l'autorità competente per i visti crea un fascicolo relativo alla domanda per ciascun richiedente e collega i fascicoli relativi alla domanda delle persone che viaggiano insieme.
5. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione «non pertinente». Per le impronte digitali il sistema consente, ai fini dell'articolo 17, di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto; dopo un periodo di quattro anni tale funzione viene meno se non è confermata da una decisione della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 9

Dati da inserire al momento della presentazione della domanda

L'autorità competente per i visti inserisce i seguenti dati nel fascicolo relativo alla domanda:

- 1) numero della domanda;
- 2) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato richiesto un visto;

L 218/66

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

- 3) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede, specificando se la domanda è stata presentata a tale autorità quale rappresentante di un altro Stato membro;
- 4) i seguenti dati ricavati dal modulo di domanda:
- a) cognome, cognome alla nascita [precedente(i) cognome(i)]; nome(i); sesso; data, luogo e paese di nascita;
- b) cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- c) tipo e numero di documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
- d) data e luogo della domanda;
- e) tipo di visto richiesto;
- f) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno:
- i) in caso di persona fisica, cognome, nome e indirizzo;
- ii) in caso di società o altra organizzazione, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione e il cognome e nome della persona di contatto in seno a tale impresa/organizzazione;
- g) destinazione principale e durata del soggiorno prevista;
- h) scopo del viaggio;
- i) data di arrivo e data di partenza previste;
- j) prima frontiera di ingresso o itinerario di transito previsti;
- k) residenza;
- l) occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome della scuola;
- m) nel caso dei minori, cognome e nome del padre e della madre del richiedente;
- 5) una fotografia del richiedente conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;
- 6) impronte digitali del richiedente, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune.

Articolo 10

Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto

1. Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l'autorità che ha rilasciato il visto aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati:

- a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto;
- b) autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;
- c) data e luogo della decisione di rilascio del visto;
- d) tipo di visto;
- e) numero di vignetta visto;
- f) territorio all'interno del quale il detentore del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Istruzione consolare comune;
- g) data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;
- h) numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;
- i) durata del soggiorno autorizzato dal visto;
- j) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato su un foglio separato a norma del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio⁽¹⁾.

2. Qualora, prima dell'adozione di una decisione in merito al rilascio del visto, una domanda sia ritirata dal richiedente o questi non vi dia seguito, l'autorità competente per i visti alla quale la domanda è stata presentata indica che il fascicolo è stato chiuso per tali motivi, specificando la data di chiusura.

(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/67

Articolo 11**Dati da aggiungere in caso di interruzione dell'esame della domanda**

Qualora sia costretta a interrompere l'esame della domanda, l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- 1) informazioni sullo stadio della procedura, con l'indicazione che l'esame della domanda è stato interrotto;
- 2) autorità che ha interrotto l'esame della domanda e relativa sede;
- 3) data e luogo della decisione di interruzione dell'esame;
- 4) Stato membro competente per l'esame della domanda.

Articolo 12**Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto**

1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, l'autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato rifiutato;
- b) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede;
- c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto.

2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente:

- a) è sprovvisto di documenti di viaggio validi;
- b) è in possesso di documento di viaggio falso/contraffatto/alterato;
- c) è sprovvisto di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno; in particolare si ritiene che il richiedente costituisca un rischio di immigrazione illegale ai sensi della parte V dell'Istruzione consolare comune;
- d) ha già soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri;

e) è sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno ovvero di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito;

f) è segnalato ai fini del rifiuto della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS) e/o nel registro nazionale;

g) è ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno Stato membro, o per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾.

Articolo 13**Dati da aggiungere in caso di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto**

1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato annullato o revocato o che il suo periodo di validità è stato ridotto;
- b) autorità che ha annullato, revocato o ridotto il periodo di validità del visto e relativa sede;
- c) luogo e data della decisione;

d) se del caso, nuova data di scadenza del visto;

e) numero di vignetta visto, se la riduzione del periodo di validità del visto richiede una nuova vignetta visto.

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l'annullamento, la revoca o la riduzione del periodo di validità del visto:

- a) in caso di annullamento o di revoca, uno o più dei motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

⁽¹⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 296/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60).

L 218/68

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

b) in caso di decisione di ridurre il periodo di validità del visto, uno o più dei motivi seguenti:

- i) decisione di espulsione del titolare del visto;
- ii) mancanza di adeguati mezzi di sussistenza per la durata inizialmente prevista del soggiorno.

Articolo 14

Dati da aggiungere in caso di proroga del visto

1. Qualora sia adottata una decisione di proroga di un visto, l'autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato prorogato;
- b) autorità che ha prorogato il visto e relativa sede;
- c) luogo e data della decisione;
- d) numero di vignetta visto, qualora la proroga del visto richieda una nuova vignetta visto;
- e) data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato;
- f) periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno;
- g) zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'istruzione consolare comune;
- h) tipo di visto prorogato.

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano la proroga del visto:

- a) forza maggiore;
- b) ragioni umanitarie;
- c) gravi motivi professionali;
- d) gravi motivi personali.

Articolo 15

Uso del VIS per l'esame delle domande

1. L'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca, proroga o

riduzione della validità dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:

- a) numero della domanda;
- b) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera a);
- c) dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 4, lettera c);
- d) il cognome, il nome e l'indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l'indirizzo della società/altra organizzazione di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f);
- e) impronte digitali;
- f) numero di vignetta visto e data di rilascio di eventuali visti precedenti.

3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.

Articolo 16

Uso del VIS per la consultazione e richiesta di documenti

1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali in merito alle domande a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Lo Stato membro competente per l'esame della domanda trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al numero della domanda, indicando lo Stato membro o gli Stati membri da consultare.

Il VIS trasmette la richiesta allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS, che trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha formulato la richiesta.

3. La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi altresì alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e altri messaggi connessi alla cooperazione

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/69

consolare e alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti. Le autorità competenti per i visti rispondono alla richiesta senza indugio.

4. I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.

Articolo 17

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i seguenti dati, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l'identificazione dei singoli richiedenti:

- 1) informazioni sullo stato della procedura;
- 2) autorità competente per i visti e relativa sede;
- 3) cittadinanza attuale del richiedente;
- 4) frontiera dello Stato del primo ingresso;
- 5) luogo e data della presentazione della domanda o dell'adozione della decisione concernente il visto;
- 6) tipo di visto richiesto o rilasciato;
- 7) tipo di documento di viaggio;
- 8) motivi addotti per una decisione concernente il visto o la domanda di visto;
- 9) autorità competente per i visti che ha respinto la domanda di visto e relativa sede nonché data del rifiuto;
- 10) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità competente per i visti, indicando tali autorità, le relative sedi e le date del rifiuto;
- 11) scopo del viaggio;
- 12) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
- 13) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;

- 14) casi in cui, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6.

CAPO III

ACCESSO AI DATI DA PARTE DI ALTRE AUTORITÀ

Articolo 18

Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità all'articolo 5 del codice frontiere Schengen sono soddisfatte, le autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere Schengen, sono abilitate, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a eseguire interrogazioni utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto.
2. Per un periodo massimo di tre anni dall'avvio delle operazioni del VIS, l'interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. A decorrere da un anno dopo l'avvio delle operazioni, tale periodo di tre anni può essere ridotto per le frontiere aeree conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3.
3. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto.
4. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
 - b) fotografie;
 - c) dati inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

L 218/70

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

5. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto e/o l'autenticità del visto e/o se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto o del numero della vignetta visto.

Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;
- b) fotografie;
- c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

3. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti è abilitato alla consultazione in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

Articolo 20

Accesso ai dati a fini di identificazione

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, le

autorità competenti a controllare ai valichi di frontiera esterni, in conformità del codice frontiere Schengen, o all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali della persona.

Qualora le impronte digitali di tale persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) numero della domanda, informazioni sullo stato della procedura e autorità alla quale la domanda è stata presentata;
- b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4;
- c) fotografie;
- d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta ovvero riguardo a domande il cui esame è stato interrotto, di cui agli articoli da 10 a 14.

3. Qualora la persona sia titolare di un visto, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità degli articoli 18 o 19.

Articolo 21

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di asilo

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, conformemente agli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente asilo.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b).

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/71

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d'asilo, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g) inerenti al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;
- b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b);
- c) tipo di visto;
- d) periodo di validità del visto;
- e) durata del soggiorno previsto;
- f) fotografie;
- g) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.

Articolo 22

Accesso ai dati per l'esame della domanda di asilo

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b).

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che un visto rilasciato è registrato nel VIS, l'autorità

competente in materia d'asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e ai fascicoli correlati del richiedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e), del coniuge e dei figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

- a) numero della domanda;
- b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c);
- c) fotografie;
- d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo a eventuali visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta;
- e) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli correlati inerenti al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.

CAPO IV

CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI

Articolo 23

Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34.

Tale periodo decorre:

- a) dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato rilasciato;
- b) dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato;
- c) dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;
- d) dalla data della decisione delle autorità competenti per i visti, qualora un visto sia stato rifiutato, annullato, ridotto o revocato.

L 218/72

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

Articolo 24

Modifica dei dati

1. Soltanto lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso trasmessi al VIS, correggendoli o cancellandoli.

2. Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione delle disposizioni del presente regolamento, ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio può essere trasmesso mediante l'infrastruttura del VIS.

3. Lo Stato membro competente controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente.

Articolo 25

Cancellazione anticipata dei dati

1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda e i collegamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio da parte dello Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.

2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, quest'ultimo provvede ad informarne prontamente lo Stato o gli Stati membri competenti. Tale messaggio può essere trasmesso mediante l'infrastruttura del VIS.

3. Se il rifiuto di un visto è stato annullato da un organo giurisdizionale o da un'istanza di ricorso, lo Stato membro che ha rifiutato il visto sopprime senza indugio i dati di cui all'articolo 12 non appena la decisione di annullamento del rifiuto del visto sia definitiva.

CAPO V

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Articolo 26

Gestione operativa

1. Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione (l'«Autorità di gestione»), finanziato dal bilancio generale

dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il VIS centrale e le interfacce nazionali.

2. L'Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali:

- a) controllo;
- b) sicurezza;
- c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali, in particolare:

- a) compiti di esecuzione del bilancio;
- b) acquisizione e rinnovo;
- c) aspetti contrattuali.

4. Durante un periodo transitorio, prima che l'Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS. La Commissione può delegare tale compito nonché i compiti di esecuzione del bilancio, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi Stati membri.

5. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:

- a) dimostrare di possedere un'ampia esperienza nell'esercizio di un sistema d'informazione su larga scala;
- b) possedere notevoli conoscenze specialistiche in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione su larga scala;
- c) disporre di personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, quali quelle richieste dal VIS;

⁽¹⁾ GUL 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/73

d) disporre di un'infrastruttura costituita da installazioni sicure e appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi informatici su larga scala;

e) disporre di un contesto amministrativo che gli permetta di adempiere adeguatamente ai compiti previsti ed evitare eventuali conflitti d'interesse.

6. Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a intervalli regolari, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.

7. Qualora durante il periodo transitorio deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 4, la Commissione provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Essa assicura in particolare che la delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto comunitario, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.

8. La gestione operativa del VIS consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento del VIS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione della banca dati centrale da parte di uffici consolari, che dovrebbe essere il più breve possibile.

9. Fatto salvo l'articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, l'Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati VIS. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

Articolo 27

Sede del sistema centrale d'informazione visti

Il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS centrale principale in caso di guasto del sistema, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

Articolo 28

Relazione con i sistemi nazionali

1. Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno Stato membro tramite l'interfaccia nazionale dello Stato membro interessato.

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce l'accesso al VIS alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e collega l'autorità nazionale all'interfaccia nazionale.

3. Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate per il trattamento dei dati.

4. Ciascuno Stato membro è responsabile:

- a) dello sviluppo del sistema nazionale e/o del suo adeguamento al VIS conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE;
- b) dell'organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale;
- c) della gestione e delle modalità di accesso al VIS da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento nonché della redazione e dell'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
- d) del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento all'interfaccia nazionale, compresi i costi operativi e di investimento per l'infrastruttura di comunicazione tra l'interfaccia nazionale e il sistema nazionale.

5. Prima di essere autorizzato a trattare dati memorizzati nel VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei relativi reati e sanzioni.

Articolo 29

Responsabilità per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati

1. Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento. Lo Stato membro competente garantisce in particolare:

- a) la legittimità della raccolta dei dati;

L 218/74

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

b) la legittimità della trasmissione dei dati al VIS;

nell'allegato o messi a loro disposizione in casi specifici al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi, anche ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

c) l'esattezza e l'attualità dei dati trasmessi al VIS.

2. L'Autorità di gestione garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2. In particolare, l'Autorità di gestione:

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE o è in vigore un accordo di riammissione tra la Comunità e tale paese terzo o si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), di suddetta direttiva;

a) adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del VIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

b) il paese terzo o l'organizzazione internazionale accetta di utilizzare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi;

b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Autorità di gestione previsti dal presente regolamento.

c) i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili della legislazione comunitaria, in particolare gli accordi di riammissione, e della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni normative relative alla sicurezza e alla protezione dei dati;

3. L'Autorità di gestione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2.

d) gli Stati membri che hanno inserito i dati nel VIS hanno dato il loro assenso.

Articolo 30

Conservazione dei dati VIS in archivi nazionali

1. I dati provenienti dal VIS possono essere conservati in archivi nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità del VIS e nel rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili, comprese quelle riguardanti la protezione dei dati, e per un periodo non superiore a quello necessario nel caso specifico.

3. Tali trasmissioni di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali non pregiudicano i diritti dei rifugiati e delle persone richiedenti protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nei suoi fascicoli nazionali dati che esso stesso ha inserito nel VIS.

3. Qualsiasi uso di dati non conforme ai paragrafi 1 e 2 è considerato un abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

Articolo 32

Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'interfaccia nazionale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal VIS.

2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

Articolo 31

Comunicazione di dati a paesi terzi od organizzazioni internazionali

1. I dati trattati nel VIS in applicazione del presente regolamento non sono trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.

a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

2. In deroga al paragrafo 1, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), possono, ove necessario, essere trasmessi a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini del VIS (controlli all'ingresso delle strutture);

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/75

c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

Articolo 33

Responsabilità

d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito ad un'operazione illegale di trattamento di dati o ad un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un indennizzo per il danno subito da parte dello Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

e) impedire che i dati siano trattati nel VIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel VIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui l'Autorità di gestione o un altro Stato membro abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurre al minimo l'impatto.

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere al VIS abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.

g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al VIS creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 41, su richiesta di queste ultime (profili personali);

Articolo 34

Registri

h) garantire che la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17, 18, paragrafi da 1 a 3, 19, paragrafo 1, 20, paragrafo 1, 21, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, nonché l'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro tiene i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nel VIS, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

2. Tali registri possono essere utilizzati unicamente per il controllo, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati nonché per garantire la sicurezza degli stessi. I registri sono protetti mediante misure adeguate dall'accesso non autorizzato e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già avviate.

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dal VIS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione tali dati personali (controllo del trasporto);

Articolo 35

k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

Verifica interna

3. L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento del VIS, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.

L 218/76

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni abuso di dati inseriti nel VIS sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO VI

DIRITTI E VIGILANZA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 37

Diritto d'informazione

1. Lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), in merito a quanto segue:

- a) l'autorità di controllo designata di cui all'articolo 41, paragrafo 4, compresi i suoi estremi;
- b) lo scopo per il quale i dati sono trattati nell'ambito del VIS;
- c) le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all'articolo 3;
- d) il periodo di conservazione dei dati;
- e) l'obbligo di acquisire tali dati ai fini dell'esame della domanda;
- f) l'esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 41, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente all'atto dell'acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 9, punti 4, 5 e 6.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), nell'ambito dei moduli, che devono essere da loro firmati, giustificativi dell'invito, della presa a carico e dell'impegno di fornire ospitalità.

In mancanza di formulari a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 38

Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati

1. Fatto salvo l'obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al VIS. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro. Ciascuno Stato membro registra ogni siffatta richiesta di accesso.

2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano corretti e che dati illegittimamente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio dallo Stato membro competente in conformità delle proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.

3. Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di 14 giorni. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese.

4. Qualora emerga che i dati registrati nel VIS sono inesatti o sono stati illegittimamente registrati, lo Stato membro competente provvede a correggere o a cancellare i dati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a correggere o cancellare i dati che lo riguardano.

5. Qualora non riconosca che i dati registrati nel VIS sono inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente fornisce senza indugio all'interessato una giustificazione scritta della ragione per cui non intende correggere o cancellare i dati che lo riguardano.

6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o i giudici competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, ivi compresa quella delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 41, paragrafo 1, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/77

Articolo 39**Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati**

1. Gli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4.

2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo nazionale fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

3. L'autorità di controllo nazionale dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo nazionali degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano a tal fine.

Articolo 40**Mezzi di ricorso**

1. In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 38, paragrafi 1 e 2, ad ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano.

2. L'assistenza delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 39, paragrafo 2, rimane disponibile durante l'intero procedimento.

Articolo 41**Vigilanza delle autorità di controllo nazionali**

1. L'autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro che dispongono dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE («autorità di controllo nazionale») controllano autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al sistema VIS e viceversa.

2. L'autorità di controllo nazionale provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati del sistema nazionale, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo nazionale disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.

4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali in seno al VIS, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per quanto

riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro, e ne dà comunicazione alla Commissione.

5. Ciascuno Stato membro fornisce alle autorità di controllo nazionali le informazioni da queste richieste, in particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 28 e all'articolo 29, paragrafo 1, permette loro di consultare gli elenchi di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), e le registrazioni di cui all'articolo 34 e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

Articolo 42**Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati**

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All'Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

3. L'Autorità di gestione fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, nonché di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Articolo 43**Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati**

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.

2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si

L 218/78

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

4. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte. La relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto dalla relativa autorità di controllo nazionale.

Articolo 44

Protezione dei dati durante il periodo transitorio

Qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue responsabilità a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e la possibilità di svolgere pienamente i suoi compiti, compreso lo svolgimento di controlli in loco, e di esercitare i poteri attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Attuazione da parte della Commissione

1. Il VIS centrale, l'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono attuati dalla Commissione quanto prima dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

2. Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 49, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, conformemente all'articolo 8;
- b) l'accesso ai dati conformemente all'articolo 15 e agli articoli da 17 a 22;

- c) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi degli articoli da 23 a 25;
- d) la registrazione dei dati e il relativo accesso conformemente all'articolo 34;
- e) il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 46

Integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen

Il meccanismo di consultazione di cui all'articolo 16 sostituisce la rete di consultazione Schengen a decorrere dalla data stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, una volta che tutti gli Stati membri che usano la rete di consultazione Schengen alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano comunicato le disposizioni tecniche e giuridiche relative all'uso del VIS ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito a domande di visto conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Schengen.

Articolo 47

Inizio della trasmissione.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al VIS centrale attraverso l'interfaccia nazionale.

Articolo 48

Inizio delle attività

1. La Commissione determina la data a partire dalla quale il VIS entra in funzione una volta che:

- a) siano state prese le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2;
- b) la Commissione abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del VIS, che deve essere effettuato dalla Commissione insieme agli Stati membri;
- c) in seguito alla convalida delle disposizioni tecniche, gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella prima regione determinata conformemente al paragrafo 4, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

13.8.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/79

2. La Commissione informa il Parlamento europeo dell'esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).

3. In ogni altra regione, la Commissione stabilisce la data a decorrere dalla quale la trasmissione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, diventa obbligatoria, una volta che gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella regione interessata, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. Prima di tale data, ciascuno Stato membro può iniziare le attività in queste regioni, non appena abbia comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS almeno i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Le regioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3. I criteri per determinare tali regioni sono il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località di tali regioni.

5. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le date di inizio delle attività in ciascuna regione.

6. Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da altri Stati membri al VIS prima che esso stesso, o un altro Stato membro che lo rappresenta, abbia iniziato a inserire i dati conformemente ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 49

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CEE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

⁽¹⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

Articolo 50

Monitoraggio e valutazione

1. L'Autorità di gestione provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2. Ai fini della manutenzione tecnica, l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS.

3. Due anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni due anni, l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, ivi compresa la sua sicurezza.

4. Tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, l'impiego delle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione presenta la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Prima della scadenza dei periodi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione riferisce in merito ai progressi tecnici compiuti per quanto riguarda l'impiego delle impronte digitali alle frontiere esterne e le relative implicazioni per la durata delle interrogazioni effettuate utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, tra l'altro al fine di valutare se la durata prevista di tale interrogazione comporta tempi di attesa eccessivi ai valichi di frontiera. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre, se del caso, opportune modifiche al presente regolamento.

6. Gli Stati membri comunicano all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 4.

L 218/80

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

13.8.2008

8. Durante il periodo transitorio antecedente all'assunzione delle responsabilità da parte dell'Autorità di gestione, la Commissione è responsabile della redazione e della presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 51

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

3. Gli articoli 26, 27, 32, 45, 48, paragrafi 1, 2 e 4, e l'articolo 49 si applicano a decorrere dal 2 settembre 2008.

4. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 26, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità di gestione si intendono fatti alla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

IV – FONTI NORMATIVE NAZIONALI

PAGINA BIANCA

D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
(Pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O.)
- Estratti -

(*Omissis*)

Art. 13 (Espulsione amministrativa) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)⁽¹⁵⁴⁾⁽¹⁶⁴⁾

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:⁽¹⁴⁴⁾

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell' *articolo 10*; ⁽¹⁵⁵⁾

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all' *articolo 27*, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell' *articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68*; ⁽¹⁴²⁾⁽¹⁵⁵⁾

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli *articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. ⁽¹⁵³⁾⁽¹⁵⁶⁾

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell' *articolo 29*, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. ⁽¹⁴¹⁾

2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. ⁽¹⁴⁵⁾

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'*articolo 14*. ⁽¹²⁵⁾⁽¹⁵⁵⁾⁽¹⁵⁷⁾⁽¹⁵⁸⁾⁽¹⁵⁹⁾

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. ⁽¹²⁶⁾⁽¹⁵⁹⁾

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. ⁽¹²⁶⁾

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. ⁽¹²⁶⁾⁽¹⁵⁷⁾⁽¹⁶⁰⁾

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. ⁽¹²⁶⁾

[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico. ⁽¹⁴⁸⁾⁽¹²⁷⁾]

3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell' *articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.* ⁽¹⁵¹⁾

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all' *articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;*

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all' *articolo 14, comma 1-bis;*

f) nelle ipotesi di cui agli *articoli 15 e 16* e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. ⁽¹²⁸⁾

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

- a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
- b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
- d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'*articolo 14*;
- e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.⁽¹⁴⁶⁾

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all' *articolo 14-ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all' *articolo 14-ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall' *articolo 10-bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all' *articolo 10*.⁽¹²⁹⁾

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.⁽¹⁴⁷⁾

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell' *articolo 3*, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da

3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all' *articolo 14*.⁽¹⁴⁷⁾

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.⁽¹³⁰⁾

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all' *articolo 14*, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.⁽¹³¹⁾⁽¹⁶¹⁾

[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b); il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.⁽¹³²⁾]

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell' *articolo 14*, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.⁽¹⁵⁵⁾⁽¹⁶²⁾

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall' *articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*.⁽¹³³⁾⁽¹⁵⁸⁾

[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. ⁽¹⁴⁹⁾⁽¹³⁴⁾]

[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. ⁽¹⁵⁰⁾⁽¹³⁵⁾]

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ⁽¹⁴³⁾

12. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 19*, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell' *articolo 13, comma 2, lettere a) e b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell' *articolo 29*. ⁽¹³⁶⁾⁽¹⁶³⁾

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. ⁽¹³⁷⁾⁽¹⁴⁰⁾

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. ⁽¹³⁸⁾

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell' *articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. ⁽¹³⁹⁾

14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con *legge 30 settembre 1993, n. 388*.⁽¹²⁵⁾

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvio verso tali Stati.⁽¹⁵²⁾

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della *legge 6 marzo 1998, n. 40*. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all' *articolo 14, comma 1*.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.

(125) Comma sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così modificato dagli *artt. 5, comma 1-bis e 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(126) Comma inserito dall' *art. 12, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(127) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2005, n. 155*.

(128) Comma sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(129) Comma sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. d), L. 30 luglio 2002, n. 189*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. c), n. 5), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(130) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, D.L. 4 aprile 2002 n. 51*, convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, L. 7 giugno 2002, n. 106*; sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*; modificato dall' *art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53), dall' *art. 9, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1, lett. c), n. 7), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 34, comma 19, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(131) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall' *art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53).

(132) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. f), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(133) Comma sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. e), L. 30 luglio 2002, n. 189*, modificato dall' *art. 1, comma 2, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2007, n. 249*, non convertito in legge (*Comunicato 3 marzo 2008*, pubblicato nella G.U. 3 marzo 2008, n. 53). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 34, comma 19, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(134) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. f), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(135) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. f), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(136) Comma sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. g), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2-ter, lett. a), D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*, dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5* e dall' *art. 3, comma 1, lett. c), n. 8), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(137) Comma inserito dall' *art. 12, comma 1, lett. g), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 2-ter, lett. b), D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(138) Comma inserito dall' *art. 12, comma 1, lett. g), L. 30 luglio 2002, n. 189* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 2-ter, lett. c), D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(139) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. h), L. 30 luglio 2002, n. 189*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 9), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(140) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(141) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*.

(142) Lettera sostituita dall'*art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 aprile 2007, n. 46*. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), lett. b), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(143) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 7, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(144) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), lett. a), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(145) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(146) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(147) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), n. 6), D.L. 23 giugno 2011, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 agosto 2011, n. 129*.

(148) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189*.

(149) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113*.

(150) Comma così modificato dall'*art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, a decorrere dal 1° luglio 2002.

(151) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

(152) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. d), L. 30 ottobre 2014, n. 161*.

(153) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*.

(154) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 439 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, come modificato dall'*art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione; con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 375 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13* come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione; con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 109 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione.

(155) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.

(156) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 146 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, comma 2*, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata, di nuovo, a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi con ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 200 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2. La medesima Corte, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(157) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 142 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 13, commi 3 e 3-quater*, come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 13, comma 3-quater*, sollevate in riferimento all'*art. 3* della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione.

(158) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-18 aprile 2008, n. 111 (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 27 giugno 2012, n. 170 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, come modificato dall' *art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, promosse in relazione agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 della Costituzione.

(159) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 417 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, come modificato dall' *art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, aggiunto dall' *art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002*, e poi sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241* convertito, con modificazioni, nella *legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. La stessa Corte, con successiva ordinanza 9 - 18 febbraio 2011, n. 59 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2011, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 2, 10, secondo comma, 30, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

(160) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 143 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, introdotto dall' *art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(161) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 19 marzo 2010, n. 109 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come sostituito dal *decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 7 - 10 aprile 2014, n. 93 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, come aggiunto dall' *art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e dell'art. 14 del medesimo *decreto legislativo n. 286 del 1998*, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

(162) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione; la stessa Corte, con ordinanza 5-16 marzo 2007, n. 84 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(163) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 142 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, sollevata in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1º luglio 2005, n.261 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come modificato dall' *art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. La Corte, con altra sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come sostituito dall' *art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271*, e di seguito modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5*, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(164) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 novembre 2004, n. 271*.

(Omissis)

Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) (207)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall' *articolo 13*, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell' *articolo 9*;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;⁽²⁰⁶⁾⁽²⁰⁹⁾

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.⁽²¹⁰⁾

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.⁽²⁰⁸⁾

(206) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 22, lett. p)*, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(207) Rubrica così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. g)*, n. 1); D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(208) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. g)*, n. 2), D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

(209) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 481 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 158 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 361 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, 30 e 31 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70 (Gazz. Uff. 15 aprile 2009, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), e dell'art. 13, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento rispettivamente, agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, e agli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost.; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

(210) La Corte costituzionale: con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, che sostituisce la lettera d) del comma 2 dell' *art. 17 della L. 6 marzo 1998, n. 40*, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 232 (Gazz. Uff. 11 luglio

2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 252 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione; con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 260 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 161 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 162 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 192 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione; con ordinanza 6-22 dicembre 2006, n. 444 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione; con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; inoltre ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 397 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione; con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all' *articolo 45*, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. ⁽²¹¹⁾

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

(Omissis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

Roma, data del protocollo

Ai Sigg. Prefetti di:

BARI- BRINDISI-CALTANISSETTA
CROTONE-GORIZIA-MILANO
ROMA-TORINO-TRAPANI

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
-Segreteria del Dipartimento
-Direzione Centrale dell'immigrazione
e della Polizia delle Frontiere

e.p.c.

Al Gabinetto del Ministro

SEDE



Ministero dell'Interno
D.L.C.I. - Servizi Civili

Protocollo 0014183 del 25/11/2014
UOR: A1 -
T. 0100/0034



0014183 251114

OGGETTO Regolamento unico dei CIE, recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 286/1998 e successive modificazioni".

L'attività di questo Dipartimento è costantemente rivolta ad un'attenta opera di verifica e di monitoraggio sulle condizioni di vita assicurate nei centri governativi ed, in particolar modo, nei Centri di Identificazione ed Espulsione, ove a causa delle condizioni di trattenimento è necessario garantire allo straniero il pieno rispetto dei principi fondamentali di libertà e dignità della persona.

In particolare, è stata ravvisata l'esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l'organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nel territorio nazionale e per l'erogazione dei servizi all'interno degli stessi.

In linea con questo orientamento, tra le iniziative intraprese nel corso dell'anno, particolare importanza è da attribuire al Regolamento recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione", approvato con decreto del Ministro in data 20 ottobre 2014, con cui è stata adottata una disciplina unica per tutti i centri.

Il Regolamento Unico è il frutto di un lavoro coordinato da questo Dipartimento, unitamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per gli aspetti di rispettiva competenza, e ad un Tavolo Tecnico, appositamente costituito, di cui hanno fatto parte il Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale di Sanità, Medici Senza Frontiere, l'INMP, la Croce Rossa Italiana.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

Detto Regolamento Unico supera le difformità di trattamento in precedenza rilevate e a tutela del rispetto dei diritti umani ed individuali degli ospiti dei CIE uniforma le condizioni di trattenimento degli ospiti ed i diritti ed i doveri di cui sono titolari, stabilendo i criteri e le modalità organizzative della gestione quotidiana delle strutture, con particolare riferimento alla erogazione dei beni e dei servizi previsti dal vigente Capitolato d'appalto.

Per assicurare all'interno dei Centri il pieno rispetto del diritto alla salute il Regolamento disciplina inoltre il servizio di assistenza sanitaria in modo da assicurare il rispetto della privacy e la tutela della dignità personale. Viene inoltre determinata la dotazione minima dell'ambulatorio per la quale, se insufficiente, si chiede di inoltrare apposita richiesta entro il 5 dicembre p.v., al fine dell'impegno e del relativo ordine di accreditamento nel corrente esercizio finanziario.

Per quanto concerne l'accesso ai centri, gli articoli 5,6,7 dell'allegato 1 indicano le procedure amministrative che le Prefetture devono adottare per rilasciare l'autorizzazione ai soggetti interessati e le modalità standardizzate per lo svolgimento delle visite.

Particolare rilievo assume l'allegata "Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE" (all. 1a), che sancisce, tra gli altri, il diritto ad essere informato, ad esprimersi nella propria lingua o in altra conosciuta, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza epistolare e telefonica.

Nel trasmettere il Regolamento Unico con i relativi allegati, si invitano le SS.LL. a monitorarne la corretta applicazione all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione di rispettiva competenza territoriale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Morcone



Al Ministro dell'Interno

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 14, che rispettivamente prevedono l’istituzione dei centri di identificazione ed espulsione per il trattenimento del cittadino straniero ai fini dell’esecuzione dell’espulsione e modalità di trattenimento idonee ad assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della dignità umana;
- VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al “Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ed in particolare il comma 11 dell’articolo 20, che prevede l’applicazione dell’art. 13, comma 5 bis, del citato Testo unico ai cittadini comunitari destinatari di un provvedimento di allontanamento;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare gli articoli 21, 22 e 23 sulle modalità di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;
- VISTO il comma 8 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato, che altresì prevede l’adozione da parte del Prefetto delle disposizioni occorrenti per regolare le modalità di permanenza e l’erogazione dei servizi all’interno dei centri in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell’interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 21 novembre 2008, recante lo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso ed accoglienza, dei centri di accoglienza, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e dei centri di identificazione ed espulsione;
- RAVVISATA l’esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l’organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione istituiti nei territori nazionali e per l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Per motivi indicati in premessa, è approvato il regolamento recante criteri per l'organizzazione dei centri di identificazione ed espulsione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Roma,

IL MINISTRO



Ministero dell'Interno
DLCI - Servizi Civili

Protocollo 0012700 del 20/10/2014
UOR: A2 -
T. 0073/0061



0012700 201014



Al Ministro dell'Interno

ALLEGATO 1

Regolamento recante: "CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Articolo 1 (Disposizioni generali)

Allo straniero e/o al cittadino comunitario (di seguito, "straniero") trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione (di seguito, Centro), è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua religione, del suo stato di salute fisica e psichica, fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi dal centro.

Articolo 2 (Informazioni allo straniero)

Al momento dell'ingresso nel Centro, lo straniero viene informato, a cura del personale dell'Ente gestore addetto al ricevimento, coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale durante il suo orario di servizio, dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento, e delle regole di convivenza all'interno della struttura.

Ai fini di cui al comma 1, l'ente gestore mette a disposizione, tramite affissione e consegna allo straniero:

- 1) la Carta dei diritti e dei doveri, nel testo riportato nell'allegato 1 a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura;
- 3) per i richiedenti la protezione internazionale, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- 4) altro materiale informativo eventualmente fornito dalla Prefettura.

Le informazioni di cui al presente articolo sono rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero. Il materiale informativo di cui al comma 2 in ogni caso è tradotto in inglese, francese, spagnolo e arabo.



Al Ministro dell'Interno

Articolo 3

(Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica)

Lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette.

Successivamente all'ingresso e durante la permanenza nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria se provenienti da istituti di pena.

In presenza di elementi che possano determinare l'incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, e nelle more di una nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera, lo straniero viene alloggiato in una stanza di osservazione, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività.

Le visite mediche all'interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della privacy e la tutela della dignità personale. Il presidio sanitario è allestito in conformità alle prescrizioni contenute nell'allegato 1 b) del presente regolamento, ed è dotato delle forniture riportate nell'elenco allegato 1 c) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per ogni straniero è predisposta, a cura del medico responsabile del Centro, una scheda sanitaria, che indica l'esito delle visite effettuate, le eventuali prescrizioni e l'esito delle cure prestate. Una copia della scheda sanitaria è rilasciata allo straniero al momento dell'uscita dal Centro. In caso di trasferimento in un altro Centro, un'ulteriore copia della scheda è consegnata



Al Ministro dell'Interno

al responsabile sanitario della struttura di destinazione per il tramite del responsabile della scorta di accompagnamento.

Nel presidio sanitario di cui al comma 3 è assicurata la presenza di personale medico, in modo da garantire, oltre all'orario giornaliero di servizio presso il centro, la reperibilità per l'intera giornata comprese le ore notturne, ed è assicurata la costante presenza del personale paramedico per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. L'ente gestore provvede alla nomina del medico responsabile del presidio ed individua il personale paramedico, in conformità alle prescrizioni del capitolato d'appalto.

Se a seguito delle visite effettuate nel Centro ai sensi del comma 2 emerge la necessità di trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure, il medico responsabile informa il direttore del Centro che provvede tempestivamente a disporre l'accompagnamento dello straniero, con la scorta della forza pubblica. Se si riscontra l'esigenza di cure immediate, il medico o il personale paramedico presenti nel Centro, avvertono la struttura pubblico - sanitaria per il pronto soccorso dello straniero ed il suo eventuale trasferimento in ospedale.

Al fini di cui al comma 5, il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'articolo 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, attraverso la stipula di **protocolli d'intesa**, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 1 d).

Articolo 4

(Servizi all'interno del Centro)

L'ente gestore assicura la predisposizione e la fruibilità dei servizi previsti nel contratto di appalto per la gestione del Centro, stipulato con la Prefettura sulla base dello schema unico di capitolato d'appalto per la gestione dei Centri di Identificazione ed espulsione, approvato con decreto del Ministro dell'Interno, e ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 .

Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, in particolare, il gestore:

- a) assicura la custodia di effetti e risparmi personali degli stranieri, fermo restando che non è consentito introdurre ovvero detenere strumenti atti ad offendere, compresi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini,



Il Ministro dell'Interno

- fiammiferi e altro materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe ed affini, e quanto altro sia in grado di poter compromettere la generale incolumità e sicurezza delle persone. La consegna e l'uso di penne e matite, vietato all'interno dei moduli abitativi, deve comunque avvenire sotto la stretta sorveglianza dell'ente gestore, che provvederà a ritirarle al cessare delle esigenze. In sostituzione di accendini e/o fiammiferi, vietati all'interno del Centro, la struttura dovrà essere dotata di sistemi di accensione piezoelettrici a muro, ai fine di scongiurare ogni possibile pericolo di incendi;
- b) assicura la custodia degli effetti personali e dei bagagli non ammessi al Centro, salvo le generali disposizioni di legge in materia di sequestri giudiziari ed amministrativi. Il gestore è altresì incaricato della preparazione e custodia dei bagagli dell'ospite, in numero e peso consentiti dal vettore utilizzato per l'esecuzione del rimpatrio;
- c) attiva, con la collaborazione della Prefettura, procedure per il recupero delle merci spettanti agli stranieri per il lavoro svolto all'interno di un istituto carcerario.
- d) assicura il servizio di mensa tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche. I pasti sono serviti in locali adibiti a mensa ed in fasce orarie predeterminate, articolate anche in più turni. Al termine di ogni pasto, e del relativo turno ove previsto, le persone fanno ritorno senza indugio ai propri alloggi. Le modalità di somministrazione dei pasti possono essere temporaneamente modificate, su richiesta del responsabile del dispositivo di vigilanza, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica. L'ente gestore adotta ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso la scelta di materiali idonei, al fine di evitare un eventuale utilizzo improprio degli oggetti necessari per il consumo dei pasti;
- e) individua i locali adibiti ad alloggio anche sulla base delle esigenze segnalate dalle forze di polizia presenti nel Centro. Tali locali sono distinti in base al sesso degli occupanti e, ove possibile, in modo da non creare sovrapposizioni di etnie da cui possono derivare rischi per l'ordine e la sicurezza nel Centro. L'Ente gestore assegna i posti letto nominativamente, curando che ne venga mantenuto il rispetto da parte degli stranieri; l'assistenza deve essere assicurata da personale dello



Al Ministro dell'Interno

stesso sesso. Nell'individuazione degli alloggi, ove possibile, in base alla configurazione della struttura, è riservato uno spazio ai richiedenti asilo, ai portatori di esigenze di accoglienza particolari e ai nuclei familiari composti da coppie di coniugi. In quest'ultimo caso, se non può essere allestito uno spazio apposito, o assicurata l'unità del nucleo familiare attraverso il trasferimento ad altro Centro, è comunque assicurata ai coniugi la possibilità di colloqui diretti secondo modalità da concordare con il responsabile del servizio di vigilanza interna presso il Centro;

- f) cura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza, compresa l'affrancatura e la spedizione di telegrammi secondo le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici telegrafici e postali fissate nel decreto interministeriale previsto dall'articolo 21, comma 3, del DPR n. 394/1999. La corrispondenza in arrivo è consegnata, a termini di legge e per ragioni di sicurezza, in presenza del personale di polizia. Sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso agli stranieri e in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone. Allo straniero è consegnata, al momento dell'ingresso nel Centro e comunque prima della convalida, una tessera telefonica, secondo le modalità fissate nel citato decreto interministeriale sull'utilizzo dei servizi telefonici, postali e telegrafici. Su richiesta dello straniero, l'ente gestore comunica il trattenimento del predetto ai familiari, avvalendosi a tal fine anche del personale di associazioni di volontariato ammesse a svolgere attività di assistenza presso il Centro ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 394/1999;
- g) provvede alla fornitura di un buono economico pari al valore di euro 5 ogni due giorni spendibile all'interno del Centro per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc., in conformità a quanto previsto nel contratto di appalto per la gestione del Centro;
- h) organizza le attività ricreative, sociali e religiose in modo da consentirne la fruizione giornaliera e in spazi appositamente dedicati. A tal fine il gestore predispose un calendario settimanale delle attività previste, da portare a conoscenza di tutti gli stranieri presenti. L'utilizzo di campi da gioco ubicati all'interno della struttura è effettuato secondo le modalità fissate dal



Al Ministro dell'Interno

direttore del Centro, d'intesa con la Prefettura e la Questura. La fruibilità giornaliera dei campi da gioco è assicurata secondo turnazioni, salva la presenza di situazioni connesse all'ordine ed alla sicurezza nel Centro, che temporaneamente ne escludono l'utilizzo. E' comunque consentita la fruibilità quotidiana degli spazi all'aperto;

- i) verifica costantemente il buon funzionamento del Centro, con l'obbligo di segnalare immediatamente alla Prefettura i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti.

Articolo 5

(Accesso del personale in servizio presso i centri)

E' consentito l'ingresso nel Centro:

- a) alle Forze dell'Ordine, al Giudice competente, al personale della ASL competente ed al personale della Prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della tessera di riconoscimento;
- b) agli appartenenti all'ente gestore per motivi di servizio e secondo i turni predisposti, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista;
- c) ai dipendenti appartenenti alle ditte di manutenzione impianti, di servizio catering e servizi di pulizia ed altro, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista fornita dall'ente gestore.

Oltre al personale di cui al comma precedente, possono accedere all'interno del Centro gli appartenenti agli enti, le associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, eventualmente ammesse a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell'ente gestore. In particolare, le collaborazioni possono riguardare i servizi di:

- a) Interpretariato;
- b) Informazione legale;
- c) Mediazione culturale;
- d) Supporto psicologico;
- e) Assistenza sociale;



Al Ministro dell'Interno

f) Attività ricreative .

Le attività svolte ai sensi del comma precedente possono integrare ma non sostituire quelle assicurate dall'ente gestore ai sensi del contratto d'appalto.

Le liste dei nominativi del personale delle lettere b) e c) del 1 comma, nonché del comma 2, curate ed aggiornate dall'ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

Tutto il personale di cui ai precedenti commi, che svolge la propria attività di servizio presso il Centro, nonché il personale delle ditte che forniscono beni e servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture, deve portare in maniera visibile il cartellino di riconoscimento recante l'indicazione della mansione/funzione svolta ed è soggetto agli eventuali controlli disposti dagli operatori addetti alla vigilanza del Centro.

Articolo 6 (Accesso ai centri)

Possono accedere al Centro in qualunque momento senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva segnalazione alla Prefettura:

- ✓ membri del Governo e del Parlamento nazionale, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ membri del Parlamento europeo, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente;
- ✓ magistrati nell'esercizio delle funzioni;
- ✓ delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o suoi rappresentanti autorizzati;
- ✓ Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone detenute.

Le visite dei soggetti indicati al comma 1 possono anche comprendere colloqui con gli stranieri presenti nel Centro, che ne facciano richiesta, ove il responsabile del servizio di vigilanza interna non rilevi rischi per la sicurezza degli ospiti. I visitatori sono accompagnati dal personale dell'ente gestore per tutta la durata della visita ed eventualmente da un funzionario della Prefettura.

E' altresì consentito l'accesso ai centri, previa autorizzazione della Prefettura, dei seguenti soggetti :



Al Ministro dell'Interno

a) rappresentanti di enti, associazioni di volontariato o di cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza sulla base di accordi di collaborazione stipulati con il Ministero dell'Interno o con la Prefettura;

b) garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai centri rientranti nell'ambito della relativa competenza territoriale.

La richiesta di autorizzazione di accesso ai centri da parte dei seguenti soggetti deve essere indirizzata alla competente Prefettura, con congruo anticipo rispetto alla data di accesso richiesta, onde consentire alla Prefettura di acquisire il nulla osta della Questura e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5:

a) giornalisti e foto- cineoperatori;

b) ministri di culto su richiesta dello straniero;

c) coniuge, figli e familiari dello straniero;

d) personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero;

e) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 4, la Prefettura, acquisito il nulla osta della Questura, invia tempestivamente le richieste ai competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per il preventivo parere. La Prefettura, acquisito il parere favorevole del Dipartimento, autorizza l'ingresso e comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate. Per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, la Prefettura può rilasciare un'unica autorizzazione valida per tutta la durata della collaborazione.

Le riprese video fotografiche e/o registrazioni audio della struttura o delle sue immediate pertinenze, nonché degli stranieri ovvero del personale che presta servizio nei Centri a qualsiasi titolo, non sono consentite salvo espressa autorizzazione della Prefettura. Tale divieto sarà ribadito anche a mezzo di affissioni all'interno della struttura.

L'ente gestore assicura che le visite siano effettuate su sette giorni e nelle fasce orarie stabilite dal Prefetto, d'intesa con il Questore, avendo cura di articolare i turni sia al mattino che al pomeriggio e in modo che ciascun turno non sia inferiore a due ore.

Per motivate esigenze di ordine organizzativo il ricevimento può essere ritardato, fatti salvi casi particolari di autorizzazione in deroga. Qualora



Al Ministro dell'Interno

ricorrano tali esigenze, il personale addetto alla vigilanza ne informa il funzionario competente della Prefettura nonché i funzionari della PS responsabili, che - valutate la fondatezza delle esigenze rappresentate - adottano di comune intesa le conseguenti determinazioni.

Articolo 7 (Modalità per lo svolgimento delle visite)

E' necessario che i visitatori (esclusi quelli elencati al comma 1 dell'art. 6) all'atto dell'accesso alla struttura, siano sottoposti ad accurato controllo anche con l'utilizzo di apparecchiatura metal-detector fissa, ovvero con analoghi apparecchi portatili, al fine di evitare l'introduzione abusiva di armi o strumenti atti ad offendere.

Tutti i visitatori devono essere muniti di documento di identificazione e, se stranieri, del permesso di soggiorno in corso di validità, devono essere registrati su apposito registro custodito dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro e devono rispettare gli orari stabiliti.

I colloqui devono avvenire in spazi o locali preventivamente individuati, evitando un eccessivo affollamento della struttura che possa comprometterne la sicurezza.

I ministri di culto possono accedere ad eventuali luoghi riservati al culto e incontrare anche più di una persona contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, di volta in volta valutate dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

I rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono accedere anche alle aree riservate ad alloggio.

Al fini del colloquio con il legale, il personale addetto alla vigilanza ha cura di verificare se lo straniero ha conferito apposito mandato.

Le condotte non conformi al Codice deontologico poste in essere dai difensori che assistono gli stranieri sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La vigilanza, nel corso dei colloqui riservati, dovrà essere discreta ed effettuata con modalità tali da non limitare il diritto alla riservatezza in modo da garantire la sicurezza dei visitatori e degli stessi stranieri.



Al Ministro dell'Interno

Al termine di ogni incontro, il personale di vigilanza procede al controllo di sicurezza degli stranieri prima del loro rientro nelle aree, al fine di verificare l'eventuale possesso di strumenti atti ad offendere o altri oggetti vietati.

La violazione delle regole stabilite nel presente regolamento o la rilevazione di condotte finalizzate esclusivamente a vanificare la finalità del trattenimento e/o creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, segnalate formalmente dalla Questura alla Prefettura, determineranno la perdita dell'autorizzazione all'accesso.

Articolo 8

(Monitoraggio e controllo)

Il Prefetto individua le modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla gestione del Centro da parte dell'Ente gestore e sugli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti.

Ai fini di cui al comma precedente sono effettuati frequenti sopralluoghi, anche collegiali, in giorni e ore non preannunciati all'ente gestore, nel corso dei quali possono essere svolti colloqui con il personale in servizio e con gli stranieri presenti.

Il Prefetto istituisce, con modalità condivise con l'ente gestore, un servizio di segnalazione da parte degli stranieri, garantendone l'anonimato.

L'esito delle attività di cui al presente articolo viene comunicato al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Articolo 9

(Vigilanza esterna)

Presso ogni Centro è istituito un presidio permanente di vigilanza e il Questore, d'intesa con il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno del Centro e per impedire indebiti allontanamenti degli stranieri disponendo, altresì, un piano specifico ai fini del ripristino della misura del trattenimento nel caso in cui la stessa venga violata.



Al Ministro dell'Interno

Il servizio di vigilanza esterna è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente ove previsto, da personale delle altre Forze Armate, ed è sottoposto alla supervisione di un Ufficiale della Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato nell'arco delle 24 ore, radiocollegato con il responsabile del dispositivo di vigilanza interno, in stretto raccordo con la Centrale Operativa della Questura.

Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:

- vigilare l'ingresso del Centro;
- tenere sotto diretto controllo visivo le mura perimetrali esterne della struttura, al fine di scongiurare arbitrari allontanamenti;
- effettuare le verifiche sugli accessi al Centro;
- consentire l'ingresso esclusivamente agli automezzi autorizzati, mantenendo il contatto via radio con il responsabile della vigilanza, previa identificazione delle persone a bordo e verifica del titolo all'ingresso. Nell'ipotesi di accesso di veicoli di imprese impegnate in lavori o forniture, questi ultimi devono essere attentamente controllati — ai fini della sicurezza — sia in entrata sia in uscita.

Sono inoltre previste pattuglie automontate, il cui numero e composizione sarà valutato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, con il compito di effettuare una vigilanza dinamica dedicata lungo il perimetro esterno del Centro.

E' interdetto l'accesso al Centro a coloro che non consentano di sottoporsi ai controlli previsti dalle disposizioni in materia di perquisizioni ed ispezioni personali e reali.

Il Questore integra le suindicate disposizioni in relazione alle caratteristiche strutturali del Centro.

Articolo 10 (Vigilanza interna)

Il servizio di vigilanza interna, disposto dal Questore, si articola sulle 24 ore ed è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché, ove previsto, da personale delle altre Forze Armate, ed è sottoposto alla supervisione di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato per ciascun turno di servizio.



Al Ministro dell'Interno

Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:

- controlla l'ingresso del Centro ed identifica tutti i visitatori non istituzionali che sono autorizzati ad accedervi in modo da evitare l'introduzione di armi o strumenti atti ad offendere, nonché sostanze alcoliche o psicotrope; a tal fine il dispositivo di vigilanza, coadiuvato da personale dell'ente gestore, accerta il contenuto di tutti i pacchi e bagagli destinati agli stranieri;
- interviene nell'immediatezza ogni qual volta vi siano fondati sospetti di azioni che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica;
- fornisce assistenza all'ente Gestore, qualora richiesta, in presenza di atti di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno del Centro;
- richiede, quando ne ravvisa l'esigenza, la collaborazione dell'ente gestore che è tenuto a fornirla.

Articolo 11

(Compiti del responsabile del dispositivo di vigilanza).

Il responsabile del dispositivo di vigilanza, di seguito Responsabile, è l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, individuato dal Questore, che provvede a coordinare l'ordine pubblico e la vigilanza al Centro, impartendo le disposizioni necessarie a scongiurare episodi di allontanamento indebito da parte degli stranieri, nonché a coordinare il dispositivo nella gestione di tutte le situazioni di turbativa della pacifica convivenza degli stranieri.

A tale fine, il responsabile deve disporre controlli da parte del personale di vigilanza ad inizio turno e ad intervalli regolari, verificando il buon funzionamento degli apparati disponibili (radio, telecamere ecc.) e la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni nonché quelle particolari emanate dal Questore. Tali controlli vanno annotati in un apposito registro, segnalando ogni anomalia. Nel registro va dato atto delle ordinarie attività svolte durante ciascun turno, mettendo in particolare evidenza eventuali episodi accaduti al Centro che rivestano carattere eccezionale, in modo da garantire la continuità del servizio sui vari turni. Eventuali tentativi di fuga, episodi rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico e /o dell'incolumità degli



Al Ministro dell'Interno

stranieri, arresti degli stranieri ed ogni altro fatto che crei una turbativa significativa all'interno del Centro devono essere tempestivamente segnalati, con apposita relazione da parte del Responsabile alla Questura, che informerà nell'immediato la Prefettura. I predetti organi, in relazione alla gravità dell'episodio, informano, rispettivamente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Immigrazione e l'Asilo.

Al termine di ciascun turno, il cambio del personale di vigilanza deve avvenire tassativamente sul posto, al fine di assicurare un ininterrotto ed adeguato livello di vigilanza.

Il Responsabile deve controllare che gli operatori addetti abbiano piena cognizione della gestione degli apparati di video sorveglianza presenti nella struttura e delle altre strumentazioni eventualmente presenti.

Il Responsabile verifica che siano attuati i controlli delle persone e/o dei materiali in accesso al Centro e trascritti su apposito registro gli estremi del documento di identità delle persone in entrata e in uscita.

Il Responsabile dispone periodiche attività di bonifica all'interno del Centro, al fine di scongiurare l'introduzione e la disponibilità da parte degli stranieri di strumenti/oggetti pericolosi per l'incolumità loro e del personale ivi operante. Particolare opera di sensibilizzazione è svolta dal Responsabile, affinché il personale preposto non raccolga eventuali provocazioni poste in essere dagli stranieri. In occasione di proteste inscenate dagli ospiti, devono assolutamente essere evitati provvedimenti ritorsivi nei confronti degli stessi, privilegiando l'attività di mediazione e dialogo, anche avvalendosi del supporto del personale dell'ente gestore.

In occasione dell'esecuzione dell'espulsione/allontanamento dello straniero, il Responsabile fornisce al personale che effettua il rimpatrio ogni informazione utile sul comportamento tenuto dello straniero durante il periodo di trattenimento.

Il Responsabile, laddove ve ne sia necessità, individua il personale dell'ente gestore che coadiuva l'operatore della scorta, ove presente, nell'attività di fuoriuscita dell'ospite dal settore nel quale era assegnato.



Al Ministro dell'Interno

Articolo 12.

(Controlli di pacchi e posta in entrata)

Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso dei pacchi e la posta recapitati tramite corrieri sono i seguenti:

- se il pacco è recapitato dalle Poste, bisogna verificare che sia munito di apposito sigillo attestante l'avvenuto controllo radiogeno presso le Poste;
- se il pacco non è stato controllato con il sistema radiogeno di Poste o arrivi da altri corrieri privati viene sottoposto al vaglio dell'unità cinofila, se presente, e/o al controllo del metal detector manuale;
- ove non sia possibile effettuare nessuno dei predetti controlli, il personale addetto alla consegna deve attendere il tempo necessario a che l'ospite destinatario del pacco riconosca il mittente e ne accetti la consegna. Se non riconosciuto dall'ospite, il pacco deve essere respinto.

L'apertura del pacco deve avvenire da parte dell'ospite destinatario, assistito da un operatore dell'ente gestore e da un appartenente del servizio di vigilanza.

Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso dei pacchi, posta, indumenti, alimenti, denaro, ecc., portati fisicamente da visitatori agli stranieri presso il Centro, devono essere i seguenti:

- controllo da parte dell'unità cinofila se presente e/o controllo con il metal detector a mano;
- nel caso non sia presente l'unità cinofila o il metal detector non sia disponibile, il visitatore apre la borsa o pacco contenente gli oggetti o alimenti da consegnare all'ospite, sotto il diretto controllo di un operatore delle forze dell'ordine ed alla presenza di un operatore dell'Ente Gestore che vagliano quali oggetti o alimenti possono essere consegnati all'ospite presente in struttura (distinguendo ciò che può rimanere nella disponibilità dell'interessato da ciò che può essere comunque custodito a cura dell'Ente gestore).

Articolo 13

(Compiti del personale dell'Ufficio Immigrazione)

Il personale dell'Ufficio Immigrazione, distaccato presso il Centro, provvede alla gestione amministrativa dello straniero in stretto raccordo con l'Ufficio Immigrazione presso la Questura. In particolare, procede a:



Al Ministro dell'Interno

- registrare il provvedimento di trattenimento al momento dell'ingresso, avendo cura di acquisire la documentazione inviata dalla Questura che ha accompagnato lo straniero. Tale documentazione viene custodita in un apposito fascicolo, ove sono inserite tutte le notizie rilevanti per pervenire all'identificazione dello straniero nel più breve tempo possibile (SDI, AFIS, Stranieri web);
 - informare lo straniero dei motivi del trattenimento la cui durata è connessa alla sua identificazione, alla quale lo stesso può collaborare;
 - interessare tempestivamente le competenti rappresentanze Diplomatico/Consolari;
 - raccogliere tempestivamente le istanze di protezione internazionale formulate dall'interessato e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilità per il successivo inoltro all'Ufficio Immigrazione presso la Questura;
 - assicurare il colloquio con gli stranieri che lo richiedano durante il periodo di permanenza nel Centro;
 - pianificare e assicurare gli accompagnamenti dello straniero presso gli Uffici giudiziari e consolari, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché presso i posti di frontiera per l'esecuzione del rimpatrio;
 - presenziare, unitamente allo straniero e al suo difensore, alle udienze di convalida del trattenimento e delle successive proroghe, nonché alle audizioni della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nel caso in cui si svolgano all'interno del Centro.
- Prima delle audizioni e delle udienze, il personale dell'Ufficio Immigrazione deve preparare tutta la documentazione utile e, nel corso delle stesse, deve assicurare che lo straniero venga in contatto esclusivamente con il funzionario consolare o diplomatico, il giudice, l'interprete e il difensore di fiducia o d'ufficio, sempre sotto la supervisione del personale del servizio di vigilanza.

Articolo 14
(Procedure di sicurezza)



Al Ministro dell'Interno

L'ente gestore predispone il Piano di Emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in raccordo con il responsabile del dispositivo di vigilanza presso il Centro.

L'ente gestore nomina il Responsabile per la Gestione dell'Emergenza e i componenti delle Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da destinare, con continuità, al rispetto delle citate prescrizioni, in particolare al deflusso degli stranieri nei c.d. luoghi sicuri.



Al. Ministro dell'Interno

All. 1 a)

Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di identificazione ed espulsione

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha diritto:

- a) alla tutela della salute psico-fisica;
- b) ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del Centro, con il proprio difensore, eventualmente utilizzando il servizio di mediazione linguistica;
- c) ad ottenere assistenza da parte di personale dello stesso sesso;
- d) ad essere informato, al momento del suo ingresso nel Centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi del trattenimento e di avere informazioni sulla possibilità di richiedere asilo;
- e) ad essere informato della possibilità di ricevere l'assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore nominato d'ufficio;
- f) a comunicare con l'autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;
- g) al colloquio, durante tutto il periodo del trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione;
- h) alla libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della Prefettura;
- i) al colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'UNHCR nonché con il personale specializzato dell'Ente gestore e le associazioni che operano all'interno del Centro ai fini dell'assistenza legale, sociale e psicologica; nessun colloquio può essere effettuato senza l'assenso dello straniero;
- j) a richiedere un colloquio con personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il Centro;
- k) alla libertà di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel Centro nonché alla riservatezza nei colloqui stessi;
- l) alla libertà di culto e all'assistenza religiosa;
- m) alla tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;



Al Ministro dell'Interno

- n) al recupero degli effetti e dei risparmi personali;
- o) ad ottenere, da parte dell'Ente gestore, i servizi di erogazione pasti (colazione, pranzo e cena, con la possibilità di richiedere tipi di cibi ed una loro preparazione che rispetti il proprio culto-professato); assistenza medica ed infermieristica e fornitura di medicinali (solo se autorizzati dal personale medico), fornitura di prodotti per l'igiene (forniti al momento dell'ingresso e ripristinati periodicamente prodotti quali sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima), fornitura di materiale per il riposo e la cura della persona (al momento dell'ingresso vengono forniti coperte, lenzuola, federe e biancheria da bagno; fornitura di capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita e le condizioni climatiche), servizio di lavanderia degli indumenti personali e servizio barberia, servizio telefonico, postale e telegrafico (al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida viene fornita allo straniero una tessera telefonica del valore di 15 euro. E' inoltre possibile inviare, tramite il gestore, tre lettere e tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 15,50 euro).
- p) ad acquistare, utilizzando il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese, bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc.

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha il dovere di:

- a) non allontanarsi dal Centro;
- b) rispettare le regole di civile convivenza e di avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del Centro;
- c) rispettare l'igiene personale e la pulizia dei locali;
- d) rispettare le regole di organizzazione del Centro;
- e) rispettare i beni e le strutture del Centro;
- f) risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose.



Al Ministro dell'Interno

All. 1 b) Requisiti minimi dell'Ambulatorio e Strumentario

Le aree destinate all'assistenza sanitaria dovranno comprendere, oltre alla stanza destinata alla visita medica, spazi per l'isolamento e la breve osservazione, essere dotati di servizi igienici dedicati e dovranno rispondere alle norme strutturali degli ambulatori aperti al pubblico¹.

In particolare dovranno essere attrezzate con:

- lavandino con rubinetto a pedale
- superfici resistenti al lavaggio e alla disinfezione
- pavimento antidrucciolo resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete
- finestre per un'adeguata ventilazione naturale
- servizio igienico riservato
- farmacia con farmaci di uso comune e con quelli salvavita

Gli ambulatori dovranno essere dotati di: lettino per visita (per i CIE con capienza superiore a 50 persone un secondo lettino per visita), bilancia pesapersona, frigorifero, schedario porta cartelle con serratura, asta porta flebotomi, armadio per stupefacenti con serratura, armadio farmaci con serratura, carrello per medicazioni, barella e arredo consistente almeno in scrivania, sedia e paravento.

¹ D.P.R. 14 gennaio 1997 concernente "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" e successive deliberazioni delle Regioni in cui sono situati i Centri



Al Ministro dell'Interno

All. 1 c) Strumentario e Materiali dell'Ambulatorio.

L'Ente Gestore provvederà alla dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e allo strumentario minimo, come di seguito indicato:

- registro visite
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- termometri
- otoscopio con conii monouso
- glucostick
- multistick per urine
- necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio
- carrello per la gestione delle emergenze dotato di :
 - saturimetro
 - defibrillatore semiautomatico
 - pallone Ambu con adattatore per adulti
 - bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori
 - farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso
 - set per suture
 - materiale monouso sterile (guanti, telini, agocannule)



Al Ministro dell'Interno

All. 1 d) Bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'ASL

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE TRA

La Prefettura di con sede legale in nella persona del Prefetto
.....

E

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di con sede legale in via nella persona
del

PREMESSO CHE

Le Prefetture, ai sensi dell'art. 22 del DPR 394/99, provvedono all'attivazione e gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) disciplinandone anche l'attività;

nel territorio della Prefettura di è attivo il CIE di la cui gestione è affidata ad enti gestori;

gli enti gestori del CIE di sono soggetti al rispetto della convenzione sottoscritta con la Prefettura di, ai sensi del capitolato d'appalto vigente;

I migranti ospitati nella struttura hanno bisogni di salute particolari, che sono dovuti alla vita in comunità ristretta e che richiedono risposte adeguate;

le Parti considerano con grande attenzione il fenomeno delle migrazioni consapevoli che i flussi migratori pongono nuove e continue sfide per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione immigrata e della comunità ospitante;

le Parti intendono confermare e consolidare l'attività di prevenzione, consulenza, diagnosi e cura, rivolta alla popolazione di immigrati presente nel CIE di, considerando che questi interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente;

RITENENDO FONDAMENTALE

garantire ai migranti pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale assicura agli stranieri in regola e non in regola con le normative di soggiorno



Al Ministro dell'Interno

"... le cure urgenti o comunque essenziali, gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, la tutela sociale della gravidanza e della maternità e la salute del minore ...";

poter eseguire visite per la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta presso strutture pubbliche, garantendone al bisogno anche l'effettuazione in orario notturno e/o festivo;

assicurare un tempestivo accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie che richiedono misure di sanità pubblica, anche per gli ospiti del CIE

LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, SI IMPEGNANO A:

garantire la possibilità di effettuare, presso strutture sanitarie della ASL, la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta. La valutazione dovrà verificare le condizioni di incompatibilità con il trattenimento, tra cui la gravidanza, lo status di minore non accompagnato, la presenza di malattie infettive e diffusive nonché malattie e stati di salute che non possono ricevere adeguata assistenza durante il trattenimento, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva. L'ASL si impegna a garantire la possibilità di effettuare suddetta visita in una o più strutture di sua pertinenza (incluso il pronto soccorso) anche in orario notturno e/o festivo.

provvedere al rilascio tempestivo del codice STP all'arrivo nel CIE, qualora il migrante non ne fosse già in possesso, da parte dell'ASL in cui insiste il CIE medesimo previa richiesta da parte dell'ente gestore;

organizzare i servizi sanitari offerti dalla ASL in modo che gli ospiti del CIE possano accedere alla prenotazione e alla successiva erogazione delle prestazioni specialistiche nei presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL;

riconoscere il responsabile sanitario del centro quale punto di contatto tra la ASL e il centro stesso, comunicandone i recapiti agli assessorati regionali



Al Ministro dell'Interno

competenti e al Ministero della Salute per lo scambio di informazioni di carattere sanitario;

garantire agli ospiti del CIE, ove possibile, tempi di attesa adeguati, in particolare per le visite specialistiche;

definire le modalità organizzative per permettere l'acquisizione dei referti sanitari degli ospiti da parte del responsabile sanitario del CIE, per la completezza delle cartelle sanitarie degli ospiti custodite presso il CIE;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie infettive e diffuse, effettuando le notifiche di legge, anche per gli ospiti del CIE;

concorrere alla tutela della salute attraverso attività di vigilanza nel CIE, con personale tecnico-sanitario della ASL, sulle attività sanitarie e sulla conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti;

sviluppare e seguire percorsi operativi standard tra il CIE e le strutture della ASL, individuando persone di riferimento ed eventuali sostituiti e modalità operative.

Il presente protocollo non prevede oneri di spesa per i sottoscrittori.

Per la Prefettura
Il Prefetto

Per la ASL
Il Direttore Generale

PAGINA BIANCA


V — ALTRI ATTI

PAGINA BIANCA

Alunni con cittadinanza non italiana

Tra difficoltà e successi

Rapporto nazionale A.s. 2013/2014




Quaderni Ismu
1/2015

FONDAZIONE
ISMU
INIZIATIVE E STUDI
SULLA MULTICULTURITÀ



**Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**
*Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione,
la partecipazione e la comunicazione*



Presentazione

La nuova indagine *'Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi. Rapporto nazionale 2013/2014'*, realizzata in collaborazione con la Fondazione Ismu ci consegna una fotografia ricca e puntuale sulla presenza degli alunni di nazionalità non italiana nella nostra scuola.

Una realtà sfaccettata, dinamica ma anche, sempre di più, stabile e strutturale. L'indagine fornisce, oltre ai dati, molte chiavi di lettura sulla dimensione multiculturale e multilingue della nostra scuola e apre molte piste di riflessione. Ad esempio sugli alunni di nazionalità non italiana nati in Italia che, proprio nell'anno scolastico a cui si riferisce questa indagine, hanno superato la quota del 50% del totale degli alunni di origine straniera. Ragazzi "in attesa di cittadinanza". Un altro aspetto di grande importanza è quello dei neo arrivati nel nostro sistema scolastico. I due poli, nati in Italia e neo arrivati, presentano caratteristiche e problematiche proprie. Se per chi arriva il nodo è l'alfabetizzazione linguistica, senza la quale si innesca un rapido deterioramento del percorso scolastico, per i nati in Italia la questione è quella di garantire loro una piena integrazione formativa e sociale, perché non si sentano stranieri nel Paese in cui sono venuti al mondo.

Altri aspetti di grande interesse indagati in questo Rapporto riguardano le scuole con elevate percentuali di alunni di origine non italiana, sono spesso le realtà più fragili e complesse; la questione degli alunni con disabilità; il tema degli esiti e delle scelte fatte dopo la scuola secondaria di primo grado; quello degli svantaggi e dei ritardi degli studenti di origine non italiana, ma anche dei successi, in particolare da parte degli studenti di seconda generazione. Altri aspetti, evidenziati per la prima volta in questo Rapporto, e di grande utilità per le politiche di inclusione, sono quelli relativi al passaggio dalla scuola secondaria all'Università e alla scolarizzazione precoce. Nuovi sono anche i capitoli sull'istruzione dei migranti adulti, che spesso sono anche genitori, e sulle competenze dei quindicenni (italiani e non italiani a confronto) in un quadro comparativo fra Paesi europei.

Molte scuole ci segnalano esperienze di positiva integrazione, altre ci segnalano anche timori e preoccupazioni, soprattutto nei territori a maggior complessità multiculturale. A queste preoccupazioni e a questa sfida vogliamo rispondere con azioni concrete che possano valorizzare le competenze dei dirigenti e degli insegnanti, il protagonismo degli studenti e la progettualità e la collaborazione con gli Enti locali e le Associazioni dei genitori e del volontariato. La presenza di alunni, studenti, famiglie di origini diverse può essere davvero, come indica la prospettiva della *'Buona Scuola'*, un'occasione di rinnovamento dell'azione didattica a vantaggio di tutti, un'occasione di cambiamento per tutta la scuola. Una scuola che non solo non genera timori e rifiuti, ma che proprio in ragione della sua complessità diventa più europea, più internazionale, più aperta al confronto.

Stefania Giannini

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Introduzione

Il testo che segue presenta una sintesi dei contenuti del volume **Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi. Rapporto nazionale 2013/2014**, in corso di pubblicazione. Anche quest'anno il gruppo di lavoro composto dai ricercatori della Fondazione Ismu e dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca ha redatto il rapporto nazionale. La pubblicazione si pone in continuità con quelle precedenti relative agli a.s. 2010/11 ("Verso l'adolescenza"), 2011/12 ("Approfondimenti e analisi"), 2012/13 ("L'eterogeneità dei percorsi scolastici"): essa rientra nelle attività previste dal protocollo d'intesa fra Miur e Fondazione Ismu, oltre che nella più recente collaborazione nell'ambito dell'*Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura*, istituito il 9 settembre 2014.

Il volume, come di consueto, si propone di approfondire, con analisi statistiche puntali, le caratteristiche della presenza degli alunni con cittadinanza non italiana in tutti i livelli scolastici, seguendo l'evoluzione del fenomeno in Italia e nei contesti regionali. Si continua a mantenere un approccio longitudinale, ovvero ricostruendo le esperienze scolastiche degli alunni stranieri nell'a.s. 2013/14 e, nello stesso tempo, rintracciando discontinuità e persistenze entro un arco temporale prolungato, attraverso la riproposta di indicatori utilizzati nei rapporti precedenti, ma anche con l'introduzione di nuovi dati e analisi.

La realtà multiculturale delle scuole italiane viene presentata nel Rapporto, sviluppando tre specifiche chiavi di lettura. In primo luogo, l'intento è quello di prendere in considerazione le *traiettorie scolastiche, formative e biografiche* degli alunni stranieri, facendo il punto sui percorsi di inserimento e di integrazione delle seconde generazioni, in una fase storica in cui l'Italia si sta caratterizzando per una progressiva stabilizzazione dei flussi migratori. In secondo luogo, il rapporto analizza la condizione degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema di istruzione e formazione nella prospettiva della *comparazione tra italiani e stranieri*, sostenendo l'idea che sia necessario esaminare le questioni critiche relative alla *scolarizzazione degli stranieri nel quadro della formazione di tutti gli allievi e, in particolare, dei soggetti più svantaggiati*. Infine, il rapporto si sofferma sulle *difficoltà e sulle disuguaglianze* che ancora caratterizzano gli itinerari scolastici degli stranieri rispetto agli autoctoni, non mancando tuttavia di considerare i buoni risultati e i *successi che si verificano nel processo di apprendimento* e che portano un numero crescente di alunni con cittadinanza non italiana - sostenuti dalle loro famiglie - a investire in percorsi di istruzione di lungo periodo. Questi studenti sono portatori di competenze che possono diventare risorse per lo sviluppo delle istituzioni scolastico-formative e dei territori in cui vivono, attraverso percorsi virtuosi di partecipazione e cittadinanza attiva. A ciò si collega, in particolare, la questione del riconoscimento dello status di cittadino sulla base dello *ius soli temperato per i minori nati nello Stato di immigrazione dei genitori*, già da tempo al centro del dibattito italiano. L'idea di ancorare l'acquisizione della cittadinanza a un minimo di percorso scolastico, sostenuta da tempo anche dalla Fondazione Ismu, porterebbe a riconoscere, valorizzandolo, il mondo della scuola quale luogo primario di integrazione sociale, civile e politica.

Al fine di sviluppare queste tre prospettive di analisi, il Rapporto introduce alcune importanti novità. Nell'intento di ricostruire le più ampie traiettorie formative degli studenti, lo sguardo è rivolto all'intero sistema scolastico-formativo, partendo dalle presenze nella scuola dell'infanzia fino ad arrivare all'università, come anche all'offerta pubblica e privata relativa all'educazione degli adulti immigrati. L'ottica è quella, non certo nuova, del policentrismo formativo, che riporta in luce l'esistenza di una pluralità di agenzie e occasioni formative, proprio perché l'educazione non si può circoscrivere in uno solo o anche in più spazi, poiché ogni spazio sociale possiede una propria valenza educativa: così come affermavo già, nel 1974, nel volume *La scuola tra crisi e utopia*.

Inoltre, si propone una sistematica comparazione dei principali indicatori sulle presenze e sui percorsi degli alunni, prendendo in esame i dati disponibili relativi agli stranieri e agli italiani: il rapporto si basa su una ricca documentazione statistica proveniente da molteplici fonti (Miur, Invalsi, Ministero del Lavoro, Isfol, Indire, Istat, Pisa Ocse, ecc.), e riguardante le caratteristiche degli alunni, le presenze nei diversi livelli scolastici, nelle scuole statali e non statali, nei territori, le traiettorie verso l'università e la formazione permanente, ma anche i percorsi senza meta dei Neet (giovani *Not in Employment, Education and Training*).

Infine, un ampio approfondimento è dedicato agli esiti dei percorsi di apprendimento degli studenti stranieri di prima e seconda generazione, sempre comparati con quelli degli allievi autoctoni, al fine di mettere in luce nodi problematici e buoni risultati, difficoltà e miglioramenti fra le nuove generazioni, attraverso elaborazioni su dati nazionali (prove Invalsi a.s. 2013/14) e su database internazionali (indagine PISA OCSE 2012). Le analisi permettono di inquadrare il caso italiano — che si inserisce nel gruppo di paesi con un *Poor and Unequal Educational Opportunity System* — nello scenario europeo, mostrando punti di forza e debolezze del nostro sistema che necessita ancora di investire sul miglioramento delle performance di tutti gli studenti, incrementando l'eccellenza nei risultati, senza tralasciare la promozione di pari opportunità per studenti autoctoni e con cittadinanza straniera.

Come per gli altri rapporti precedenti, questa edizione del Rapporto offre conoscenze utili per la messa a punto di interventi diretti a migliorare le condizioni degli alunni con cittadinanza non italiana (ma non solo) e materiale di riflessione per chi, a vario titolo, è interessato da questa tematica (dirigenti scolastici, insegnanti, enti locali, associazioni, genitori, ecc.): il volume sarà pubblicato entro febbraio 2015 e, successivamente, distribuito dal Miur e dalla Fondazione Ismu, nonché reso disponibile on line sui rispettivi siti.

All'elaborazione e alla stesura del Rapporto 2013/14 hanno collaborato: per il Miur, Vinicio Ongini della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. Per l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, Fiorella Farinelli. Per il CSER (Centri Studi Emigrazione - Roma), Carola Perillo e René Manenti. Per la Fondazione Ismu, Mariagrazia Santagati, Rita Bertozzi, Paolo Barabanti, Elena Besozzi. A Giorgia Papavero si deve l'elaborazione statistica dei dati forniti dal Sistema Informativo e dal Servizio Statistico della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi del Miur, che si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Mariagrazia Santagati e Vinicio Ongini hanno curato il testo.

Vincenzo Cesareo

Il Segretario Generale
Fondazione Ismu

1. Insieme a scuola. Alunni italiani e stranieri a confronto

di Mariagrazia Santagati

Il quadro generale sugli alunni

La trasformazione della presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano è analizzata nella prospettiva della comparazione con gli italiani. I dati confermano un ampio incremento nelle iscrizioni degli alunni stranieri che, nel periodo 2001/02-2013/14, si sono quadruplicate: si è passati dai 196.414 alunni dell'a.s. 2001/02 (2,2% della popolazione scolastica complessiva) agli 802.844 dell'a.s. 2013/2014 (9% del totale). Dal 2008/09 ad oggi, tuttavia, si è registrato un progressivo rallentamento nell'incremento, conseguente alla stabilizzazione dei flussi migratori verso l'Italia, ma anche agli impatti della perdurante crisi economica. Gli iscritti stranieri fra il 2009/10 e il 2013/14 sono cresciuti con ritmi del 19,2% a fronte di un decremento del -2,0% nelle presenze di alunni italiani (passati da 8.283.493 a 8.117.329 unità) e di una diminuzione dello -0,4% della popolazione scolastica complessiva.

Tab. 1.1 - Popolazione scolastica per cittadinanza. A.s. 2009/10, 2011/12 e 2013/14

A.s.	V.a.			%			Numeri indice Base 2009/10=100		
	Stranieri	Italiani	Totale	Stranieri	Italiani	Totale	Stranieri	Italiani	Totale
2009/10	673.592	8.283.493	8.957.085	7,5	92,5	100,0	100	100	100,0
2011/12	755.939	8.204.227	8.960.166	8,4	91,6	100,0	112	99	100,0
2013/14	802.785	8.117.329	8.920.114	9,0	91,0	100,0	119	98	99,6

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Miur

Nell'ultimo decennio il rilevante aumento delle iscrizioni di alunni stranieri ha coinvolto, in maniera differenziata, le scuole di vario ordine e grado. Da un lato, si segnala la perdita di rilevanza degli stranieri nella scuola primaria (in cui nel 2001/02 si concentrava il 42,8% del totale degli alunni stranieri, diventati poi il 35,3% nel 2013/14), dall'altro lato, si registra la forte espansione di questo gruppo nelle scuole secondarie di secondo grado, ambito che è passato ad accogliere dal 14% di studenti stranieri nel 2001/02 al 22,7% nel 2013/14.

Nel contempo, la popolazione scolastica complessiva dall'a.s. 2009/10 all'a.s. 2013/14 è rimasta stabile, con una variazione percentuale del -0,4%, crescendo dello 0,2% nelle scuole primarie e decrescendo del -0,9% nelle secondarie di primo grado. Nello stesso periodo gli alunni italiani sono diminuiti in tutti i livelli scolastici e, soprattutto, nelle scuole dell'infanzia (-2,9%) e nelle secondarie di primo grado (-2,2%), mentre le presenze di alunni con cittadinanza non italiana si sono incrementate complessivamente del +19,2%, con punte del 23,6% e del 27,2% rispettivamente nelle scuole dell'infanzia e nelle secondarie di secondo grado.

Nell'a.s. 2013/14 il 10% degli stranieri e il 13,3% degli italiani sono iscritti nelle scuole non statali. Negli ultimi 5 anni, si è assistito a un aumento nelle presenze di stranieri nelle scuole non statali (+16,6% nel 2013/14 rispetto al 2009/10), anche se con ritmi inferiori alla crescita dello stesso gruppo nelle scuole statali (+19,5%). Per quanto riguarda gli italiani, nello stesso periodo, il declino numerico che li caratterizza è più accentuato nelle scuole non statali (-7,7% in 5 anni) rispetto alle scuole statali (-1,1%).

Nell'a.s. 2013/14 tra le cittadinanze più numerose si confermano quelle degli anni scolastici precedenti: gli alunni con cittadinanza romena rappresentano ancora il gruppo più numeroso nelle scuole italiane (154.621), seguiti dai giovani di origine albanese (107.847) e marocchina (101.176). A distanza troviamo il gruppo degli alunni di origine cinese (39.211) e filippina (24.839): quest'ultima provenienza per la prima volta si trova fra le prime cinque. Tra l'a.s. 2011/12 e il 2013/14, si evidenzia un incremento percentuale superiore all'incremento medio complessivo (+6%) tra gli alunni originari di Egitto (+19,9%), Filippine (+16,7%), Pakistan (+16,6%), Cina (+15,1%), Bangladesh (+12,9%). Si segnala un decremento fra gli ecuadoriani (-6,3%), i macedoni (-3,3%) e i tunisini (-1,7%).

Rispetto alle differenze di genere le alunne straniere sono 385.365 e corrispondono al 48% del totale degli alunni stranieri, una percentuale di poco inferiore a quella osservata tra gli italiani (48,3%). La distribuzione della popolazione scolastica straniera secondo il genere mostra un andamento stabile nel tempo, analogo a quello rilevato sull'intera popolazione scolastica, con una leggera prevalenza del genere maschile in tutti i diversi ordini di scuola, tranne che nelle scuole secondarie di secondo grado ove è la componente femminile a prevalere. All'interno delle singole provenienze solo nel caso della Macedonia le alunne rappresentano la maggioranza di questo gruppo (51,4%). Fra i romeni (49,5%), gli ucraini (49,5%) e gli ecuadoriani (49%), la composizione degli alunni è piuttosto equilibrata sulla base del genere. Fra gli allievi originari dell'Egitto (42,8% di femmine), del Pakistan (43,2%) e dell'India (43,3%), le femmine risultano sottorappresentate.

L'analisi della distribuzione degli alunni stranieri sul territorio italiano, anche per l'a.s. 2013/14, conferma trend noti, ovvero specifiche aree di concentrazione delle presenze e ambiti meno interessati dal fenomeno. La Lombardia si conferma come la prima regione per maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana (197.202) ma anche per il numero più alto di alunni in generale (1.409.671): è seguita da Emilia Romagna (93.434 stranieri); Veneto (92.924), Lazio (77.071) e Piemonte (75.276). Se i tassi di crescita della popolazione scolastica complessiva, tra 2011/12 e 2013/14, sono tendenzialmente negativi o poco rilevanti, vi sono alcune regioni del Sud in cui la crescita degli alunni stranieri è doppia o tripla rispetto alla media del 6,2% (+20,5% in Basilicata, +14,3% in Campania, +12,8% in Sicilia, +10,3% in Calabria).

Romeni, marocchini, albanesi, ovvero i gruppi più numerosi, appaiono meno concentrati in specifiche aree e più diffusi su tutto il territorio nazionale e anche nelle zone più periferiche. Gruppi numericamente meno rilevanti si addensano, invece, in alcune province italiane: tunisini, cinesi, ucraini, indiani sono presenti in aree provinciali più o meno estese del Nord, Centro o Sud. Una forte concentrazione si riscontra per i tunisini in provincia di Trapani (con ben 13 volte la percentuale di presenza rilevata in Italia) e a Ragusa (10 volte); i cinesi a Prato (9 volte); gli ucraini in tutte le province campane (oltre 7 volte a Caserta e a Napoli, 5 volte ad Avellino, Salerno e Benevento); gli indiani nelle province lombarde di Mantova e Cremona (6 volte), di Latina (4 volte), Reggio Emilia e Brescia (3 volte).

Gli alunni stranieri nati in Italia

Gli studenti con cittadinanza non italiana ma nati nel nostro paese sono nell'a.s. 2013/14 415.283, corrispondenti al 51,7% degli alunni stranieri. Tra il 2007/08 e il 2013/14 si evidenzia una crescita esponenziale di nati in Italia nelle scuole secondarie in cui questi alunni si sono quasi triplicati (secondarie di primo grado) o più che triplicati (secondarie di secondo grado), raddoppiati nelle scuole primarie o quasi nelle scuole dell'infanzia. La distribuzione dei nati in Italia non è omogenea sul territorio nazionale: il primato in valori assoluti lo detiene il Nord Ovest che accoglie, nell'a.s. 2013/14, 167.182 alunni stranieri nati in Italia (40,2% del totale), seguito dal Nord Est (123.142 alunni, 29,6% del totale), dal Centro (93.094 pari al 22,4%) e dal Sud e dalle Isole (31.865, 7,8%). I gruppi più numerosi di nati in Italia si concentrano nei primi anni dei diversi livelli scolastici delle scuole del Nord Ovest.

Da un livello scolastico all'altro, l'incidenza dei nati in Italia si riduce: si passa dall'84% di nati in Italia nelle scuole dell'infanzia al 72,4% nel primo anno delle scuole primarie; dal 54,1% di nati in Italia nella classe quinta della primaria al 45,1% della classe prima della secondaria di primo grado; dal 31,1% nel terzo anno della secondaria di primo grado al 20,9% di iscritti al primo anno della secondaria di secondo grado; si arriva infine al 10,1% di nati in Italia presenti nella classe quinta della scuola secondaria di secondo grado.

La Lombardia è la regione con il maggior numero di alunni nati in Italia (oltre le 110mila unità), mentre il Veneto è la prima regione per incidenza percentuale di questo gruppo (59,5% degli alunni stranieri). L'Umbria si distingue per un'incidenza dell'89% di nati in Italia nelle scuole dell'infanzia e del 71,1% nelle scuole primarie, il Veneto per un'incidenza dell'88,8% nell'infanzia e del 74% nelle primarie. Le percentuali più alte nelle secondarie di

primo grado si registrano in Lombardia (43,9%), Veneto (43,1%) ed Emilia Romagna (42,7%), nelle secondarie di secondo grado troviamo ancora la Lombardia (19%) e la Sicilia (19,1%). Quest'ultimo territorio si conferma, come già sottolineato negli anni precedenti, come una regione caratterizzata da una scarsa numerosità di alunni non italiani, ma con una percentuale molto elevata di nati in Italia e di iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.

Ancora emergenza? I neoentrati nel sistema scolastico

Dall'a.s. 2007/08 al 2013/14 gli alunni stranieri entrati per la prima volta nei diversi anni scolastici (neoentrati) si sono ridotti da 46.154 a 30.825 (4,9% degli stranieri), dimezzando il proprio peso rispetto alla componente straniera in sette anni scolastici. In questo periodo, la presenza di neoentrati nella primaria è diminuita del -39%, del -34,6% nella secondaria di primo grado, del -18,4% nelle secondarie di secondo grado. Tuttavia, tra il 2012/13 e il 2013/14 *questo gruppo è tornato a crescere* (+7.989 soggetti). L'incremento è stato più rilevante nella scuola secondaria di secondo grado (+38,9%) e nelle primarie (+36,1%), seguite dalle secondarie di primo grado (+29,1%). L'analisi di dettaglio dei diversi anni di corso conferma il trend di concentrazione delle presenze di neoentrati nei primi anni di corso di ogni livello scolastico: 7.142 sono i neoentrati inseriti in prima elementare su un totale di 14.421 neoentrati nelle primarie, 3.790 inseriti in prima media su un totale di 7.889 presenze nelle secondarie di primo grado, 5.711 in prima superiore rispetto a un totale di 8.515 neoentrati nelle secondarie di secondo grado.

La distribuzione regionale dei neoentrati nel sistema scolastico, in valori assoluti, vede al primo posto la Lombardia (7.130 alunni), seguita da Lazio (3.364), Toscana (3.158), Emilia Romagna (3.119), Veneto (2.679), Piemonte (2.065), Sicilia (1.975), Campania (1.763). Per quanto riguarda la percentuale di neoentrati rispetto al totale degli stranieri, la distribuzione in parte si modifica: in cima alla classifica troviamo regioni del Sud e le Isole, fra cui Sicilia (9,9%), Campania (9,8%), Basilicata (9,7%), Puglia (7,8%), Sardegna (7,6%), Calabria (7,5%).

Il recente aumento dei neoentrati nel sistema scolastico può essere collegato anche all'*incremento significativo di minori stranieri non accompagnati* (Msna) che ha interessato il nostro paese nel 2014. Secondo i dati rilevati dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si tratta, al 31.12.2014, di una presenza di 10.536 minori – il più alto numero di presenze mai registrato in Italia: il 90,7% si colloca nella fascia di età 15-17 anni, il 94,5% è costituito da maschi. Le provenienze più numerose e superiori al migliaio sono relative a Egitto (2.455), Eritrea (1.303), Gambia (1.104), Somalia (1.097), Albania (1.043). In larga maggioranza si tratta di minori accolti nelle regioni del Sud (Sicilia, 43,9% del totale; Puglia il 10,4%; Calabria l'8%), ma anche in Lombardia (7,2%), Lazio (6,4%), Emilia Romagna (5%).

Di questi minori non si hanno dati specifici relativi all'inserimento scolastico, ma di recente è stata tenuta traccia dei percorsi formativi di alcuni di essi. In seguito all'emanazione della legge 2 agosto 2011, n. 129, la Direzione Generale sopra citata è competente nel rilasciare un parere per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai Msna che siano stati affidati o sottoposti a tutela, verificando la presenza almeno triennale in Italia e la partecipazione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Dall'1.1 al 30.9.2014 la Direzione Generale ha emesso 1.681 pareri: la maggioranza dei percorsi di integrazione in cui sono stati coinvolti i 1.681 Msna riguardano *l'inserimento in percorsi scolastici* (76,4% dei pareri), in percorsi scolastici e/o formativi (12,8%), in percorsi lavorativi (5,8%) o di formazione e lavoro (5%).

2. La trasformazione multiculturale delle scuole italiane: alcune questioni aperte

di *Vinicio Ongini*

Il capitolo affronta questioni aperte e problematiche, individuando punti di attenzione per le politiche e per le azioni di promozione dell'integrazione.

Le scuole con elevate percentuali di alunni stranieri

Si definiscono "scuole con elevate percentuali" di alunni stranieri le scuole con tassi di incidenza di alunni stranieri pari del 50% e oltre. Con la denominazione "scuole" si fa riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico, identificati dal relativo codice meccanografico, indipendentemente dall'aver una segreteria amministrativa e didattica.

Il gruppo di scuole a elevata incidenza di alunni stranieri rappresenta la realtà di maggiore complessità: quando si parla di integrazione e di prospettiva interculturale bisogna tener presente che è ben diverso gestire una scuola o insegnare in classi che hanno il 6% di alunni stranieri oppure il 60%. Oltre al dato quantitativo giocano anche altre variabili: se le scuole prese in considerazione sono dell'infanzia o sono scuole secondarie di secondo grado, se sono presenti molti alunni di origine straniera nati in Italia o se prevalgono gli alunni neo-entrati nel sistema scolastico, se sono provenienti da paesi di lingua non latina e quindi con sistemi linguistici molto diversi dall'italiano, se le scuole sono in territori del Nord o del Sud del paese, se in contesti di deprivazione sociale o se in situazioni di sostegno da parte di Enti locali e associazioni.

Tab. 2.1 - Numero di scuole per percentuale di alunni con cittadinanza non italiana e ordine di scuola. A.s. 2013/14

Ordine di scuola	Uguale a 0	Da maggiore di 0 a meno di 15%	Da 15% a meno di 30%	Da 30% a meno di 40%	Da 40% a meno di 50%	Da 50% e oltre	Totale
Infanzia	7.538	11.057	3.493	807	364	322	23.581
Primaria	2.144	11.405	2.933	520	200	120	17.322
Secondaria di I grado	756	5.633	1.520	164	35	22	8.130
Secondaria di II grado	1.282	5.564	818	173	78	43	7.961
Totale	11.720	33.659	8.764	1.664	677	510	56.994
<i>Distribuzione percentuale</i>							
Infanzia	32,0	46,9	14,8	3,4	1,5	1,4	100,0
Primaria	12,4	65,8	16,9	3,0	1,2	0,7	100,0
Secondaria di I grado	9,3	69,3	18,7	2,0	0,4	0,3	100,0
Secondaria di II grado	16,1	69,9	10,3	2,2	1,0	0,6	100,0
Totale	20,6	59,1	15,4	2,9	1,2	0,9	100,0

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Miur

Alunni di cittadinanza non italiana con disabilità

L'esigenza di approfondire il tema degli alunni con disabilità di cittadinanza non italiana è stato sollecitato dal progetto europeo *Diversità multiculturale e specifiche esigenze educative*, un'indagine comparativa che ha coinvolto venticinque paesi, coordinata dall'*European Agency for Development in Special Needs and Inclusive Education*, un ente indipendente finanziato dai paesi aderenti e istituito per fornire dati e valutazioni alla Commissione europea sui temi dell'inclusione. Per l'Italia si considerano "alunni con disabilità" coloro che hanno una disabilità certificata (visiva, uditiva, psicofisica).

Tab. 2.2 - Alunni con disabilità per ordine di scuola e gestione. A.s. 2013/2014

Gestione	Ordine	Alunni con disabilità	di cui: con disabilità grave	Alunni stranieri con disabilità	di cui: con disabilità grave	% alunni stranieri con disabilità su totale alunni con disabilità	% alunni stranieri con disabilità grave su stranieri con disabilità
Statale	Infanzia	15.206	8.820	2.213	1.283	14,6	58,0
	Primaria	80.695	31.060	10.938	3.681	13,6	33,7
	Sec. I grado	63.395	18.775	8.005	1.897	12,6	23,7
	Sec. II grado	53.648	16.018	3.910	920	7,3	23,5
	Totale statale	212.944	74.673	25.066	7.781	11,8	31,0
Non statale	Infanzia	6.317	3.117	1.013	549	16,0	54,2
	Primaria	5.641	2.249	289	172	5,1	59,5
	Sec. I grado	2.168	882	193	83	8,9	43,0
	Sec. II grado	1.611	545	65	32	4,0	49,2
	Totale non statale	15.737	6.793	1.560	836	9,9	53,6
Totale	Infanzia	21.523	11.937	3.226	1.832	15,0	56,8
	Primaria	86.336	33.309	11.227	3.853	13,0	34,3
	Sec. I grado	65.563	19.657	8.198	1.980	12,5	24,2
	Sec. II grado	55.259	16.563	3.975	952	7,2	23,9
	Totale scuole	228.681	81.466	26.626	8.617	11,6	32,4

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Miur

Nell'a.s. 2007/08 gli alunni stranieri con disabilità erano 11.760; nell'a.s. 2013/14 sono 26.626, un aumento notevolissimo che si spiega con alcune considerazioni: gli alunni con disabilità, con il prolungamento dell'obbligo scolastico, frequentano la scuola per un maggior numero di anni. Si constata inoltre una maggior disponibilità degli alunni con disabilità a frequentare anche dopo il biennio obbligatorio. È anche possibile che fenomeni che prima sfuggivano alla rilevazione oggi, invece, vengano rilevati con indagini più accurate. Infine sono aumentati gli alunni stranieri. Tuttavia queste spiegazioni non giustificano il forte aumento delle certificazioni per disabilità. Per affrontare in maniera veramente inclusiva questa varietà di situazioni la strada non è quella di accentuare un approccio di tipo medicalizzante, ma è importante far leva su strategie e azioni didattiche specifiche e individualizzate.

Alunni rom, sinti e camminanti, con o senza cittadinanza italiana

Si utilizza, per brevità, la definizione di "alunni rom" e si sottolinea che non sono disponibili dati relativi alla distinzione tra coloro che sono di cittadinanza italiana e coloro che non lo sono: secondo alcune stime, più della metà degli studenti sarebbe in possesso della cittadinanza italiana.

La definizione di "nomadi" è invece del tutto imprecisa e superata in quanto molti degli appartenenti alle comunità rom hanno perso il carattere nomade e vivono da generazioni negli stessi territori e dunque sono stanziali. Oltre al tema stanzialità/nomadismo vi sono molti altri aspetti che differenziano quelle che chiamiamo comunità o gruppi rom: la lingua, la religione, la provenienza, le abitudini o pratiche sociali. Una varietà di differenze che suggeriscono di non generalizzare e distinguere sempre le diverse situazioni adottando di conseguenza politiche e percorsi educativi e didattici differenziati.

Tab. 2.3 - Alunni rom presenti nel sistema scolastico italiano per ordine di scuola. A.s. 2007/08 2012/13

Anni scolastici	Infanzia	Primaria	Sec. I grado	Sec. II grado	Totale
A.s. 2007/08	2.061	6.801	3.299	181	12.342
A.s. 2008/09	2.171	7.005	3.467	195	12.838
A.s. 2009/10	1.952	6.628	3.359	150	12.089
A.s. 2010/11	2.054	6.764	3.401	158	12.377
A.s. 2011/12	1.942	6.416	3.407	134	11.899
A.s. 2012/13	1.906	6.253	3.215	107	11.481
A.s. 2013/14	1.887	6.132	3.464	174	11.657
Var % 2007/08-2013/14	-8,4	-9,8	5,0	-3,9	-5,6
Var % 2013/14-2012/13	-1,0	-1,9	7,7	62,6	1,5

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Miur

Il numero complessivo degli alunni rom è diminuito del -5,6% dall'anno scolastico 2007/08 al 2013/14, ma la diminuzione è ancor più sensibile nei segmenti scolastici delle scuole dell'infanzia e primaria. Questo dato ripropone degli interrogativi sull'efficacia delle politiche

di inclusione e scolarizzazione attuate (ma a volte solo proclamate) in questi anni e sulla mancanza di una valutazione e di un'analisi critica delle azioni.

Ci sono inoltre altre questioni aperte: manca un'indagine sulla effettiva regolarità della presenza a scuola degli alunni rom; mancano dati sui percorsi scolastici e sugli esiti degli alunni rom; ci sono molte segnalazioni di alunni rom come portatori di disabilità. Infine manca un quadro di dati sui minori rom in obbligo di istruzione e dati sui molti che a scuola non vanno mai.

3. Le traiettorie scolastiche degli alunni con cittadinanza non italiana tra svantaggio e successo

di Rita Bertozzi

L'obiettivo del capitolo è di ricostruire le traiettorie scolastiche degli alunni con cittadinanza non italiana dalle scuole primarie all'università, confrontandole con quelle degli alunni italiani, per individuare indicatori utili a evidenziare difficoltà e successi nei percorsi formativi e biografici.

Un primo indicatore considerato è la regolarità dei percorsi scolastici.

I dati in serie storica mostrano dei miglioramenti, con un decremento degli alunni in ritardo in tutte le fasce d'età, sia italiani sia stranieri. Per gli alunni stranieri, questo miglioramento è in gran parte spiegato dal consistente aumento degli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia, per i quali scompare l'effetto del ritardo in ingresso e si eliminano molte delle difficoltà connesse all'inserimento della prima generazione nel sistema scolastico italiano.

Nonostante questo trend, le percentuali di alunni con cittadinanza non italiana in ritardo nei vari ordini di scuola segnano ancora una disuguaglianza strutturale delle carriere rispetto agli italiani. Nell'a.s. 2013/14, gli alunni con cittadinanza non italiana in ritardo rappresentano il 14,7% nella primaria (contro l'1,9% degli italiani), il 41,5% nella secondaria primo grado (contro il 7,4% degli italiani) e il 65,1% nella secondaria di secondo grado (contro il 23,3% degli italiani).

Un'altra causa di irregolarità dei percorsi scolastici è la non ammissione all'anno successivo. I tassi di ripetenza degli alunni con cittadinanza non italiana nell'a.s. 2013/14 confermano nuovamente il forte divario tra italiani e stranieri in tutti gli ordini scolastici e in particolare nei primi anni di corso. Tale divario è già accentuato nella scuola secondaria di primo grado e cresce nella secondaria di secondo grado. Nella secondaria di primo grado, il tasso di ammissione degli stranieri alla fine del primo anno di corso è dell'89,8% (contro il 96,9% degli italiani), nel secondo anno di corso è del 92,4% (contro il 97,3% degli italiani) e alla fine della terza media (tasso di ammissione all'esame di Stato) è del 91,9% (contro il 97,7% degli italiani). Nelle secondarie di secondo grado, gli istituti professionali raggiungono il tasso di ripetenze più elevato di tutti (14,8%), con percentuali di bocciature al primo anno di corso che raggiungono il 22,7%. In realtà anche in questo caso è evidente la differenza tra studenti nati in Italia e studenti nati all'estero, poiché questi ultimi presentano percentuali di ammissione più basse.

Un secondo indicatore preso in considerazione è il tipo di indirizzo secondario scelto.

Nell'a.s. 2013/14 i dati confermano il forte orientamento tecnico-professionale delle scelte degli alunni con cittadinanza non italiana rispetto agli italiani, che prediligono invece sempre i licei, con una sostanziale conferma di quei processi di canalizzazione formativa che da sempre caratterizzano le traiettorie degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Nonostante questo, il principale cambiamento riguarda una diminuzione dell'incidenza percentuale di alunni con cittadinanza non italiana iscritti negli istituti professionali e, viceversa, un aumento negli istituti tecnici e nei licei. Nell'a.s. 2013/14 gli istituti tecnici rappresentano l'indirizzo maggiormente scelto dagli alunni con cittadinanza non italiana (38,5%), seguiti dagli istituti professionali (37,9%), che perdono un primato storicamente mantenuto, e dai licei (23,5%). Questo maggior spostamento verso le scelte liceali risulta prevalentemente influenzato dalle scelte degli alunni nati in Italia, che si orientano maggiormente verso tecnici (41,1%) e licei (29,6%).

Tab. 3.1 - Alunni italiani e stranieri, stranieri nati in Italia, stranieri nati all'estero per scelta di istruzione secondaria di secondo grado. A.s. 2013/2014

Indirizzo	Italiani	Stranieri nati in Italia	Stranieri nati all'estero	% Italiani	% Stranieri nati in Italia	% Stranieri nati all'estero
Liceo scientifico	592.592	4.318	15.926	23,8	15,5	10,3
Liceo classico	271.287	1.310	5.908	10,9	4,7	3,8
Liceo scienze umane	209.561	1.564	7.717	8,4	5,6	5,0
Liceo artistico	99.564	964	4.762	4,0	3,5	3,1
Liceo linguistico	12.751	96	334	0,5	0,3	0,2
Istituto tecnico	823.610	11.416	58.804	33,1	41,1	38,1
Istituto professionale	476.521	8.122	60.940	19,2	29,2	39,5
Totale	2.485.886	27.790	154.391	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazione Ismu su dati Miur

La generale propensione tecnico-professionale riguarda sia gli studenti sia le studentesse straniere. Al contrario, oltre la metà delle ragazze italiane frequenta i licei (60,2%), con percentuali molto inferiori invece di iscritte ai tecnici e professionali. I ragazzi italiani optano in misura simile agli stranieri per i tecnici e in percentuali superiori per i licei (35,8% contro 14,3%).

Altro dato che emerge nel confronto tra genere e cittadinanze, riguarda le percentuali di iscritte alle secondarie, dove si hanno valori decisamente inferiori alla media per le studentesse provenienti da India (43%) e Pakistan (40,6%).

Tra le possibili opzioni di scelta, viene considerata anche la decisione di frequentare corsi di secondo livello (*ex-serali*) incardinati presso gli istituti di secondo grado. Il 6,8% degli alunni con cittadinanza non italiana risulta iscritto a questi corsi nell'a.s. 2013/14, con una incidenza maggiore nei tecnici e professionali (8,9% e 8,4%).

Un terzo indicatore riguarda l'iscrizione di alunni con cittadinanza non italiana nei percorsi di IeFP. I dati Isfol per l'a.f. 2012/13 mostrano la valenza integrativa di questo settore per gli alunni con cittadinanza non italiana. Gli alunni stranieri rappresentano il 15,5% del totale degli iscritti ai primi tre anni dell'IeFP e il 15,2% al quarto anno. La presenza di alunni con cittadinanza non italiana è particolarmente significativa in corsi relativi a specifiche figure professionali, quali ad esempio operatore meccanico.

Quarto indicatore è il passaggio dalla secondaria di secondo grado all'università, considerato come indicatore di successo delle traiettorie formative e biografiche.

L'analisi si concentra sugli studenti immatricolati nell'a.a. 2013/14, ricostruendo l'età degli immatricolati, il diploma ottenuto, le differenze di genere e di cittadinanze.

I dati dell'Anagrafe nazionale dello Studente sugli immatricolati con diploma conseguito negli istituti secondari italiani nel 2013 mostrano che quasi la metà dei maschi con cittadinanza non comunitaria è in possesso una maturità tecnica (49,7%) e il 17% una maturità professionale (in misura molto simile alle studentesse con maturità professionale, 16,5%); la percentuale di maschi italiani con maturità professionale che prosegue gli studi risulta invece di gran lunga inferiore (3,8%), mentre è preponderante l'incidenza dei liceali sia tra i maschi sia tra le femmine.

Tab. 3.2 - Studenti italiani e stranieri immatricolati all'università nell'a.a. 2013/14, per tipo diploma ottenuto nel 2013 e genere. Valori assoluti e percentuali

Diplomi	Stranieri		Italiani		% stranieri		% italiani	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Maturità liceale	450	966	58.140	74.753	31,6	41,6	66,9	67,2
Maturità tecnica	709	852	23.357	16.785	49,7	36,7	26,8	15,0
Maturità professionale	243	384	3.356	4.778	17,0	16,5	3,8	4,2
Magistrali	22	247	2.018	14.873	1,5	10,6	2,3	13,3
Totale	1.424	2.319	86.871	111.189	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Miur

Leggendo le traiettorie, è interessante osservare che se è vero che gli alunni con cittadinanza non italiana sono maggiormente schiacciati su scelte tecnico-professionali nelle secondarie, questo non impedisce loro di accedere all'università: infatti, in misura maggiore rispetto ai compagni italiani, i diplomati tecnico-professionali non rinunciano a proseguire gli studi all'università (più che doppia e addirittura quadrupla la percentuale di immatricolate straniere provenienti dai tecnici e professionali rispetto alle italiane). Anche il ritardo osservato fin dai primi gradi scolastici non sembra impedire l'accesso all'istruzione terziaria. La maggioranza degli immatricolati stranieri entra all'università tra i 19-20 anni, con un 30% di studenti che ha 20 anni e quasi un 12% che ha tra i 21-22 anni, quindi in ritardo rispetto all'età anagrafica, mentre gli immatricolati italiani entrano all'università a 18-19 anni per oltre l'80% dei maschi e il 90% delle femmine.

Come ultimo indicatore di svantaggio viene considerata l'incidenza dei giovani con cittadinanza non italiana sul totale dei Neet. Nel 2013 i giovani con cittadinanza non italiana rappresentano il 15,8% del totale dei Neet in Italia, con una incidenza maggiore rispetto agli italiani sulla popolazione della stessa età. Una differenza importante è quella di genere: i Neet italiani sono prevalentemente maschi (il 50,3%), mentre i Neet non comunitari sono per il 67,3% giovani donne. Soprattutto per alcune cittadinanze però, questo dato si spiega come indisponibilità a studiare o lavorare per ragioni familiari.

4. Il nodo dell'apprendimento. Una comparazione fra studenti italiani, stranieri di prima e seconda generazione

di Paolo Barabanti

Il confronto tra studenti italiani e studenti stranieri viene sviluppato attraverso l'analisi dei loro esiti scolastici, avvalendosi dei risultati delle prove Invalsi dell'a.s. 2013/14. Il rapporto nazionale, così come le evidenze qui riportate, presentano la situazione attraverso l'analisi dei dati delle classi campione (II e V primaria, III secondaria di primo grado, II secondaria di II grado): per permettere analisi e comparazioni, i risultati delle prove sono espressi sotto forma di punteggio medio. Convenzionalmente, il valore medio nazionale è posto pari a 200; pertanto un valore medio superiore a 200 si posiziona al di sopra della media nazionale e, specularmente, devono essere interpretati come al di sotto della media nazionale i risultati medi inferiori a 200.

Nel complesso (Tab. 4.1), gli studenti immigrati conseguono risultati significativamente inferiori rispetto ai loro compagni con cittadinanza italiana. In particolare, il gap è più marcato tra nativi e studenti immigrati di prima generazione, poiché gli esiti degli studenti di seconda generazione si avvicinano maggiormente a quelli degli italiani. Questo aspetto accomuna i diversi livelli scolastici, i vari indirizzi di studio e tutte le macro-aree italiane, pur con differenze specifiche e peculiarità di ciascun contesto. La performance media degli alunni italiani (a livello di regionale e di macro-area) è solitamente superiore alla media nazionale, mentre quella degli alunni stranieri è generalmente inferiore; anche per le seconde generazioni ci sono alcuni casi di esiti superiori ai 200 punti, rispetto alle prime generazioni. Il divario di punteggio medio tra studenti nativi e studenti di origine straniera è minore nella prova di Matematica rispetto a quella di Italiano.

Tab. 4.1 - Punteggi medi nazionali in Italiano e Matematica degli studenti nativi e di origine straniera in ogni livello scolastico indagato. A.s. 2013/14

Classi	Italiano				Matematica			
	Tutti	Nativi	I gen.	II gen.	Tutti	Nativi	I gen.	II gen.
II primaria	200	202	181	183	200	202	184	187
V primaria	200	202	175	185	200	201	183	188
III secondaria I grado	200	201	182	194	200	201	187	196
II secondaria II grado	200	202	175	188	200	201	187	193

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Invalsi

La Tab. 4.2 mostra il dettaglio dei punteggi medi degli studenti della II secondaria di secondo grado suddivisi per tipologia di scuola frequentata. Gli studenti dei licei ottengono risultati mediamente più elevati degli studenti dei tecnici e questi, a loro volta, di quelli dei professionali. All'interno di ciascuna tipologia di scuola si assiste a una differenziazione di prestazioni tra studenti nativi e stranieri. Tuttavia, tale divario si modifica fra gli istituti e tra le due prove: è infatti più marcato nei licei in Italiano e più lieve nei tecnici e professionali in Matematica. Nei licei tutti gli studenti nativi, stranieri di prima generazione e stranieri di seconda generazione, ottengono punteggi superiori a 200 punti.

Tab. 4.2 - Punteggi medi in Italiano e Matematica degli studenti nativi e di origine straniera della II secondaria secondo grado per tipo di scuola. A.s. 2013/14

Scuole	Italiano				Matematica			
	Tutti	Nativi	I gen.	II gen.	Tutti	Nativi	I gen.	II gen.
Licei	217	218	200	206	212	213	201	204
Tecnici	193	195	179	188	199	200	196	197
Professionali	168	171	156	162	172	172	170	168

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Invalsi

Se paragoniamo le rilevazioni delle prove Invalsi nell'a.s. 2013/14 con quelle dell'anno scolastico precedente, ovvero il 2012/13, possiamo interrogare i dati su possibili miglioramenti o peggioramenti in alcuni gruppi di studenti. La Tab. 4.3 ricostruisce il trend per livello scolasti-

co. Gli studenti nativi non hanno sostanzialmente modificato la loro performance in nessun livello scolastico. Gli alunni immigrati di prima generazione hanno avuto un significativo miglioramento nella II primaria e nella III secondaria di primo grado e un lieve peggioramento nella II secondaria di secondo grado. Anche i loro compagni di seconda generazione migliorano i loro esiti nella III secondaria di primo grado, mentre la situazione è leggermente peggiorata nella II primaria, nella V primaria e nella II secondaria di secondo grado.

Tab. 4.3 - Punteggi medi in Italiano e Matematica degli studenti nativi e di origine straniera per livello scolastico. A.s. 2012/13 e 2013/14

Classi	Materie	Invalsi 2012/13			Invalsi 2013/14		
		Nativi	I gen.	II gen.	Nativi	I gen.	II gen.
II primaria	Italiano	202	175	187	202	181	183
	Matematica	202	180	189	202	184	187
V primaria	Italiano	202	176	191	202	175	185
	Matematica	201	183	195	201	183	188
III secondaria I grado	Italiano	203	165	189	201	182	194
	Matematica	202	179	195	201	187	196
II secondaria II grado	Italiano	202	176	189	202	175	188
	Matematica	201	188	195	201	187	193


Fonte: elaborazioni Ismu su dati Invalsi

Tab. 4.4 - Punteggi medi in Italiano e Matematica degli studenti nativi e di origine straniera della II secondaria secondo grado per genere e per livello scolastico. A.s. 2013/14

Classi	Materie	Maschi				Femmine			
		Tutti	Nativi	I gen.	II gen.	Tutti	Nativi	I gen.	II gen.
II primaria	Italiano	200	202	180	183	200	202	182	184
	Matematica	203	205	184	189	197	198	184	185
V primaria	Italiano	197	199	172	181	203	205	179	190
	Matematica	203	204	186	190	197	199	181	187
III secondaria I grado	Italiano	197	199	178	190	203	204	186	197
	Matematica	202	203	191	199	198	199	184	193
II secondaria II grado	Italiano	197	199	171	185	203	205	180	192
	Matematica	204	205	190	196	196	197	185	189

Fonte: elaborazioni Ismu su dati Invalsi

Fig. 4.1 - Punteggio medio di indice di status socio-economico e culturale degli studenti nativi e di origine straniera della II secondaria secondo grado per tipo di scuola. A.s. 2013/14



Fonte: elaborazioni Ismu su dati Invalsi

I maschi (Tab. 4.4), inoltre, ottengono un punteggio più basso delle femmine nella prova di Italiano (ad eccezione per la II primaria) e un punteggio più alto nella prova di Matematica. Tuttavia, tali differenze non superano mai i 10 punti. La situazione rimane uguale stratificando per la cittadinanza. Gli studenti nativi maschi si dimostrano più preparati in Matematica rispetto alle loro compagne che spiccano maggiormente in Italiano, così come i loro compagni stranieri, di prima e seconda generazione.

Gli esiti sembrano dipendere anche da una serie di fattori ambientali, tra cui, *in primis*, lo status socio-economico e culturale della famiglia di origine. Per quanto riguarda gli studenti di II secondaria di secondo grado (Fig. 4.1), tale status risulta in media più elevato tra gli studenti italiani rispetto agli stranieri e, in entrambe le prove, al di là della cittadinanza, fa aumentare significativamente il punteggio ottenuto.

5. Migranti adulti e opportunità formative

di *Fiorella Farinelli*

L'analisi dei dati disponibili sulla partecipazione dei migranti adulti alle opportunità offerte dai Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), dai corsi serali della secondaria di secondo grado, dalle scuole di lingua del privato sociale e del volontariato offre elementi utili alla conoscenza del contesto socio-culturale dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri. In primo luogo perché molti dei migranti adulti che accedono alle opportunità formative sono presumibilmente genitori o familiari degli alunni di cui si occupa il Rapporto, gli stessi quindi che devono interagire con la scuola e con gli insegnanti, dare un aiuto per i compiti a casa, orientare alle scelte scolastiche e professionali. I dati, inoltre, rivelano l'impegno, ma anche i limiti, del nostro sistema educativo pubblico nei complessi processi di integrazione sociale e culturale della popolazione immigrata.

Il monitoraggio di Indire

Dall'ultimo Rapporto Indire (2012)¹, emerge che sul totale dei frequentanti le scuole pubbliche per adulti – poco più di 325mil – gli stranieri sono il 43,9%, con un trend in crescita tra il 2006/07 e il 2011/12.

Tab. 5.1 - Frequentanti italiani e stranieri dei corsi presso CTP/EDA (2006-2007 / 2011-2012)

	Italiani	Stranieri
2011/2012	164.648	160.388
2006/2007	261.503	118.623

Fonte: elaborazione su dati Indire

La partecipazione formativa degli adulti stranieri non si rivolge solo all'offerta che i CTP dedicano specificamente a loro, cioè i "corsi di integrazione linguistica e culturale" (CILS). Sebbene qui ci sia l'addensamento nettamente più consistente, ci sono studenti stranieri anche nelle altre tipologie formative attivate dai Centri. Soprattutto nei corsi annuali per il conseguimento dei titoli di studio del primo ciclo (CPC), e poi anche nei corsi brevi modulari di alfabetizzazione funzionale (CBM). Mentre solo il 6% dei frequentanti stranieri è nei corsi serali del secondo ciclo (CSC).

Tab. 5.2 - Distribuzione degli stranieri per tipologia di corso

Tipologia di corso	Numero frequentanti stranieri	%
CILS	79.118	49,3
CPC	57.246	35,4
CBM	14.270	8,9
CSC	9.776	6

Fonte: elaborazione su dati Indire

La particolare attrattività dei CTP è presumibilmente correlata a diversi tratti caratterizzanti la loro offerta formativa:

- la presenza di corsi di integrazione linguistica e culturale, quindi rispondenti a bisogni formativi di interesse primario per la popolazione straniera;
- la presenza di corsi annuali che aggiungono all'apprendimento di tipo linguistico la possibilità di conseguire i titoli di studio italiani del primo ciclo;
- l'alto tasso di diffusione dei Centri nel territorio;

¹ Il "Monitoraggio sulla scuola per adulti" svolto da Indire sull'anno scolastico 2011-2012 è l'ultimo Rapporto nazionale disponibile, non essendo stati svolti monitoraggi analoghi negli anni successivi. Il contesto istituzionale di riferimento è peraltro in via di evoluzione, a causa della prevista trasformazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti in Centri per l'Istruzione degli Adulti finalizzati prevalentemente al conseguimento di titoli formali di istruzione. Ciò potrebbe determinare importanti mutamenti nella composizione dell'utenza.

- l'incardinamento negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie di primo grado, cioè negli istituti scolastici con cui gli stranieri entrano diffusamente in contatto in quanto genitori;
- l'adattabilità dell'offerta formativa alla specificità e all'articolazione dei bisogni formativi della popolazione straniera derivante dalla loro *mission* originaria.

La minore attrattività, viceversa, dei corsi serali di secondaria superiore potrebbe essere correlata a una minore rispondenza di questi percorsi scolastici ai bisogni formativi e professionali degli immigrati di prima generazione, all'ancora diffusa rigidità dei percorsi, all'impegno richiesto in termini di tempo e alle difficoltà linguistiche.

Coerentemente con l'insediamento territoriale della popolazione immigrata, il 71% dei frequentanti è nelle regioni settentrionali.

Tab. 5.3 - Distribuzione territoriale dei corsisti stranieri

	Numero corsisti stranieri	% sul totale nazionale
Nord	114.255	71
Centro	28.528	17,4
Sud	17.605	11,6

Fonte: elaborazione su dati Indire

Dall'analisi delle variabili di genere, età, titoli di studio, condizione occupazionale risulta che:

- la componente maschile (51%) è leggermente superiore a quella femminile (49%);
- l'età è piuttosto giovane, il 34% è tra i 20 e i 29 anni, quasi il 30% tra i 30 e i 39. Da segnalare che una quota leggermente superiore al 15% è tra i 16 e i 19 anni, si tratta quindi di giovanissimi in età di obbligo formativo che si ripartisce tra i corsi serali di scuola secondaria di secondo grado e CTP;
- il 29% dei corsisti ha un titolo di studio del primo ciclo, mentre sono il 33% i diplomati e i laureati, in maggioranza donne;
- il 33,1%, al momento dell'iscrizione, è occupato, il 37,6% è in cerca di prima occupazione, il 28,7% è disoccupato.

Il contributo delle scuole di volontariato e di privato sociale

I bisogni formativi dei migranti adulti non sono intercettati solo dalla scuola pubblica. Manca un censimento nazionale, ma nelle città grandi e medie soprattutto del Centro Nord una parte della domanda di apprendimento linguistico, spesso molto consistente e in qualche caso superiore a quella accolta dalle scuole pubbliche, si rivolge alle scuole del volontariato e del privato sociale: sia per carenze di vario tipo dell'offerta pubblica sia per la maggiore flessibilità e il più stretto intreccio tra apprendimento linguistico e attività di integrazione sociale che connotano l'offerta del terzo settore. Numerose sono le esperienze di collaborazione tra i CTP e questo tipo di scuole, soprattutto nella preparazione degli stranieri al superamento dei test di competenza linguistica che la normativa vigente richiede per alcuni processi di regolarizzazione. Altri ambiti da esaminare sono quelli della filiera della formazione professionale e dell'istruzione terziaria, sempre più frequentati da giovani adulti appartenenti all'immigrazione. È, però, in un sistema per l'apprendimento permanente che ancora non c'è – capace da un lato di coniugare percorsi di tipo formale e non formale, dall'altro di attivare dispositivi di certificazione delle competenze – che risiede la possibilità di sviluppo di un'offerta formativa adeguata alla molteplicità e specificità dei bisogni di crescita culturale e professionale della popolazione immigrata.

6. Studenti non autoctoni in Europa: percorsi scolastici fra apprendimento ed integrazione

di Carola Perillo e René Manenti

Il presente capitolo si concentra sull'analisi dei risultati dell'indagine PISA 2012 per l'area Matematica. PISA è una ricerca internazionale promossa dall'OCSE con scadenza triennale che verifica in quale misura giovani prossimi alla fine della scuola dell'obbligo (15 anni) abbiano acquisito competenze giudicate essenziali (la Lettura, la Matematica e le Scienze) per affrontare e risolvere i problemi della vita reale, svolgere un ruolo attivo nella società e continuare l'apprendimento per tutta la vita. Nel complesso sono state svolte cinque indagini (2000, 2003, 2006, 2009 e 2012), su un campione costituito da almeno 5mila studenti di differenti paesi dell'area OCSE, i cui risultati offrono un monitoraggio costante sugli esiti dei sistemi d'istruzione nazionali.


Partendo dai dati PISA 2012 si è ritenuto interessante proporre un quadro delle performance relative alla Matematica, confrontando i risultati degli studenti migranti con quelli degli studenti nati nel paese di rilevazione. I paesi oggetto di analisi sono i seguenti: a) i membri OCSE che hanno partecipato anche alle precedenti indagini PISA; b) i paesi europei membri della UE oppure non appartenenti all'Unione che però hanno relazioni importanti con le nazioni dell'Unione, soprattutto in riferimento ai percorsi migratori. Nello specifico i paesi considerati (fra quelli che hanno ottenuto punteggi utili nella rilevazione PISA 2012) sono raggruppati in tre categorie:

- *best performers*: paesi dell'area europea al di sopra della media OCSE (ossia quelli che hanno ottenuto un punteggio pari o maggiore di 500): Svizzera, Paesi Bassi, Estonia, Finlandia, Polonia, Belgio, Germania, Austria, Irlanda, Slovenia e Danimarca;
- *midrange performers*: nazioni vicine alla media OCSE (punteggio compreso fra 499 e 490, media OCSE 494): Repubblica Ceca, Francia, Regno Unito e Lussemburgo;
- *low performers*: paesi dell'area europea al di sotto della media OCSE (quindi con un punteggio medio inferiore a 490): Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Repubblica Slovacca, Svezia, Ungheria e Grecia.

In prima istanza si presentano i risultati medi per nazione secondo le performance in Matematica (Fig. 6.1). Si sono definite delle categorie di analisi in base ai *range* di punteggio per la performance. Tale suddivisione è basata sulla decisione di prendere come punto di riferimento la media OCSE (494) e considerare come paesi ad alta performance quelli che ottengono punteggi dalla decina superiore alla media (quindi da 500) e come paesi a bassa performance quelli che ottengono punteggi nella decina inferiore alla media (da 489); i restanti paesi vengono considerati omogenei con la media, poiché non si riscontra una variazione superiore ai 5 punti.

Le nazioni che realizzano le peggiori prestazioni in Matematica si possono suddividere in un primo gruppo costituito da Norvegia (489), Portogallo (487), Italia (485), Spagna (484) e Repubblica Slovacca (482); ed un secondo che si attesta al di sotto dei 480 punti, composto da Svezia (478), Ungheria (477) e Grecia (453). I gruppi di risultati si mostrano omogenei al loro interno: per la categoria con i risultati meno elevati, la media è di 479 punti con un coefficiente di variazione pari a 0,025 (va comunque notato che fra le due punte estreme – il risultato della Grecia e Norvegia – all'interno di questo sottoinsieme si hanno 36 punti di differenza). Minima è invece la variabilità della distribuzione dei paesi che si attestano prossimi alla media OCSE: la media del gruppo è 494, con un punteggio minimo di 490 per il Lussemburgo e massimo di 499 per la Repubblica Ceca, con un coefficiente di variazione pari a 0,005. Nel terzo gruppo, quello che si riferisce alle nazioni con le migliori performance, si riscontra una media di 513, con la punta massima di 531 per la Svizzera e la minima di 500 per la Danimarca; anche in questo caso il coefficiente di variazione è minimale (0,021).


Fig. 6.1 – Punteggi medi della performance in Matematica nei paesi OCSE



Fonte: Elaborazione CSER su base dati PISA 2012

Con l'intento di trovare delle similitudini si è elaborato un grafico (Fig. 6.2) a dispersione avente sull'asse delle ascisse le differenze di punteggio ottenute nei diversi paesi fra studenti migranti e non (definiremo questo asse "Equità" nel risultato fra nativi e migranti rispetto alla Matematica), mentre sull'asse dell'ordinate la media punteggio per paese (asse "Eccellenza" nella performance di Matematica), assumendo come punto di intersezione fra gli assi il punteggio medio OCSE. Come si può notare dal grafico, nell'area in alto a sinistra si concentrano quei paesi che hanno studenti che hanno ottenuto punteggi complessivi nel test di Matematica molto superiori alla media (da 500 a 531) e però conservano un grave *gap* di preparazione degli studenti non autoctoni (differenza di punteggio superiore ai -28 punti della media OCSE), con punte di differenza che vanno dal massimo dei -63 punti realizzati in Belgio, al picco minimo di -37 dei Paesi Bassi: i dati mostrano come questi paesi siano orientati all'eccellenza nei risultati scolastici, senza però essere riusciti a realizzare un modello di integrazione per gli studenti stranieri (*Excellent but Unequal Educational Opportunity System*). Nel quadrante in alto a destra ritroviamo le nazioni che, collocandosi al di sopra della media OCSE (in un *range* che va da 521 dell'Estonia a 499 della Repubblica Ceca), sono riuscite anche ad attenuare le differenze fra studenti autoctoni e non, mostrando anche delle aree di eccellenza degli studenti migranti per Irlanda e Regno Unito: in questo quadrante i dati indicano una più evidente propensione all'integrazione degli studenti non autoctoni (*Good and Equal Educational Opportunity System*). Nel quadrante in basso a destra si collocano quei paesi che sono prossimi alla media OCSE come scarto di punteggio fra le performance degli studenti autoctoni e non; questi però risultano al di sotto della media per risultato (dal 490 del Lussemburgo al 477 dell'Ungheria): complessivamente questi paesi realizzano performance appena inferiori alla media in Matematica, ma mostrano risultati soddisfacenti all'accompagnamento di tutti gli studenti verso l'acquisizione di competenze di base (*Fairly Good and Fairly Equal Educational Opportunity System*). Nel quadrante in basso a sinistra troviamo le nazioni che hanno ottenuto mediamente i peggiori risultati sia come performance in Matematica, sia come divario fra studenti autoctoni e migranti: questi sistemi scolastici appaiono i meno efficaci sia come risultati che come modello di integrazione (*Poor and Unequal Educational Opportunity System*).

Fig. 6.2 – Differenza di punteggio ottenuto nella performance di Matematica fra i nati nel paese di rilevazione ed i nati in altro paese, in ordine di risultato



Fonte: Elaborazione CSER su base dati PISA 2012

Le varie riforme del sistema scolastico, operate da tutti i paesi dell'area di influenza della UE a partire dagli anni Ottanta, sono state tese principalmente a prolungare l'obbligo scolastico al fine di assicurare agli studenti almeno l'acquisizione di solide competenze di base, ad ampliare l'offerta formativa e a evitare l'abbandono scolastico. Riconoscendo la rilevanza di queste iniziative rispetto all'intera popolazione scolastica, occorre però sottolineare come il fenomeno migratorio ha posto ai sistemi scolastici e formativi ulteriori problematiche, fra cui un'educazione interculturale che valorizzi le differenze e favorisca l'apprendimento di tutti gli studenti rappresenta sicuramente una tra le principali sfide.

Mantenere, quindi, una prospettiva interculturale nelle strategie educative, ponendo particolare attenzione al riconoscimento delle differenze, appare come la via più idonea per rispondere alle necessità di una società globale e soprattutto alle prospettive, professionali e sociali, delle nuove generazioni. È chiaro che una tale trasformazione, nel sistema educativo, chiama in gioco più soggetti, partendo dalle istituzioni preposte alla definizione delle strategie educative, passando per le istituzioni scolastiche, gli insegnanti e la loro formazione, fino al coinvolgimento delle famiglie. Tutti soggetti che sono fondamentali per la costruzione di un sistema educativo democratico e partecipato che si ponga come obiettivo non solo l'acquisizione di pari competenze, ma anche la formazione di un "cittadino interculturale".



Sicily, Italy: Assessing health-system capacity to manage sudden large influxes of migrants

Joint report on a mission of the Regional Health Authority of Sicily
and the WHO Regional Office for Europe,
with the support of the Italian Ministry of Health



Abstract

WHO's new European health policy framework, Health 2020, has drawn particular attention to the area of migration and health, along with other issues related to population vulnerability and human rights. Health 2020 provides a comprehensive framework for public health work, as well as values and approaches to much-needed action, in the field of migration and health. Countries of the WHO European Region have experienced a sudden influx of migrants on several occasions in recent years. This has posed significant challenges to the health systems of the recipient countries: it has required a scaling-up of basic services to facilitate the appropriate response to the essential needs of the migrants and to fulfil their fundamental human rights. The capacity of health systems to respond to the arrival of displaced populations and resulting migrant crises largely depends on system readiness, adequate emergency management capabilities and effective multisectoral coordination mechanisms. The recent experience arising from crises in North Africa and the Middle East in particular underlines the need to identify best practices, share experiences and enter into an efficient policy dialogue between stakeholders. It also suggests the need for a long-term programme addressing migrants and health, consistent with World Health Assembly resolution WHA 61.17 of 2008 and the Global Consultation on Migrant Health of 2010 in Madrid, Spain. In response to the mass migration to Lampedusa in 2011, the Italian Ministry of Health supported WHO with a direct contribution to develop a systematic and evidence-based response to the public health needs of migrants within the framework of the Public Health Aspects of Migration in Europe project; this project supports the ongoing work of the WHO European Region to strengthen national and local capacities of Member States to address migrants' health needs and aspects of public health associated with migrant crises.

Keywords

DELIVERY OF HEALTH CARE – organization and administration

EMERGENCIES

EMIGRATION AND IMMIGRATION

HEALTH SERVICES NEEDS AND DEMAND

REFUGEES

TRANSIENTS AND MIGRANTS

Address requests about publications of the WHO Regional Office for Europe to:

Publications
WHO Regional Office for Europe
UN City, Marmovej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

Alternatively, complete an online request form for documentation, health information, or for permission to quote or translate, on the Regional Office website (<http://www.euro.who.int/request>).

ISBN 978 92 890 5070 8

© World Health Organization 2014

All rights reserved. The Regional Office for Europe of the World Health Organization welcomes requests for permission to reproduce or translate its publications, in part or in full.

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either express or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use. The views expressed by authors, editors, or expert groups do not necessarily represent the decisions or the stated policy of the World Health Organization.

Edited by Lydia Wanstall

Publication and cover illustration designed by GIOVANNIRUSSOGRAFICO

Printed by AREAGRAPHICA SNC DI TREVISAN GIANCARLO & FIGLI

Acknowledgments

The WHO Public Health Aspects of Migration in Europe project team at the WHO Regional Office for Europe would like to express sincere appreciation to the Italian Ministry of Health for its commitment and funding to improve the national health system in the area of migration health. The team is also grateful to the Ministry of the Interior of Italy, the National Institute for Health, Migration and Poverty, the Prefecture Office of Agrigento, the Regional Health Authority of Sicily, the Municipality of Lampedusa, the Coast Guard Authority, the Carabinieri and the Police Force for their assistance during the assessment.

Special thanks go to the Health Councillor of the Sicily Region, Dr Lucia Borsellino, Dr Francesco Bongiorno for coordinating the work with Regional Health Authority, and to all staff of the Regional Health Authority of Sicily and the health authorities of Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Ragusa and Caltanissetta for their collaboration and technical support, as well as their active participation in the work of the team members during the mission.

Particular thanks also go to Dr Giuseppe Annunziata of the International Centre for Migration, Health and Development, a WHO collaborating centre, who drafted the report.

Contributors

Members of the mission team

WHO European Office for Investment for Health and Development, WHO Regional Office for Europe

- Dr Santino Severoni
- Mr Matteo Dembech

International Centre for Migration, Health and Development, Geneva, Switzerland

- Dr Giuseppe Annunziata

Health Council of the Sicily Region, Palermo, Italy

- Mr Francesco Bongiorno
- Dr Mario Palermo

Peer reviewers and contributors

Directorate-General for European and International Relations, Italian Ministry of Health, Rome, Italy

- Dr Daniela Roderigo

Directorate-General of Prevention, Italian Ministry of Health, Rome, Italy

- Dr Giuseppe Ruocco

National Institute for Health, Migration and Poverty, Rome, Italy

- Dr Concettina Mirisola
- Dr Gianfranco Costanzo

Central Service of the System of Protection for Asylum Seekers and Refugees (SPRAR), Rome, Italy

- Dr Daniela Di Capua, Director of SPRAR

Italian Red Cross, Rome, Italy

- Dr Alessandra Diodati

Abbreviations

ASP	provincial health authority
CARA	open centre for asylum seekers
CIE	closed centre for identification and expulsion
CPSA	centre of first assistance and aid
NGO	nongovernmental organization
SPRAR	System of Protection for Asylum Seekers and Refugees
STP	temporarily present foreigner

Executive summary

Italy is one of the main points of entry into Europe for migrants from Africa and the Middle East. In particular, the coastlines of Sicily and the island of Lampedusa have been affected by influxes of migrants since the 1990s. During the mass migration of about 60 000 people to Lampedusa in 2011, the WHO Regional Office for Europe and the Italian Ministry of Health conducted a series of assessments of the public health impact and the emergency preparedness and response activities of the health system. The assessment teams used the existing WHO toolkit for assessing health-system capacity for crisis management (1). They realized, however, that addressing the unusual context of massive and sudden influxes of migrants required a more specific tool. As a result, the toolkit was extensively revised during a two-day expert consultation held in Rome on 28–29 May 2013 and an almost entirely new assessment toolkit drafted.

According to the Ministry of the Interior of Italy, 35 085 migrants landed on the coastline of Italy between January and October 2013, the majority of them in Sicily and Lampedusa. The influx was concentrated in the summer, with about 50% of the landings occurring in July and August. The WHO Regional Office for Europe organized a mission to Sicily both to pilot the draft toolkit for assessing local health-system capacity to manage sudden massive influxes of migrants and simultaneously to assess ongoing preparedness and response activities.

The mission took place on 9–16 October 2013. Team members included two experts from the Public Health Aspects of Migration in Europe project of the WHO European Office for Investment for Health and Development of the WHO Regional Office for Europe; an emergency consultant from the International Centre for Migration, Health and Development; and two officials from the Health Council of the Sicily Region. The team visited various types of migrant centres in Mineo, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Siracusa, Porto Empedocle, Pozzallo and Lampedusa. This report presents the mission's findings and recommendations.

The main public health concern identified by the assessment is the persistently overcrowded migrant centres. These already overused facilities receive between 100 and 500 new arrivals daily, resulting in the poor hygienic conditions observed, to different degrees, in all the centres visited.

In terms of emergency preparedness and response, interministerial coordination and several aspects of the existing health information system represent key leadership issues that need further strengthening. In this regard, WHO can support the regional authorities in setting up sustainable regional mechanisms of preparedness for and response to influxes of migrants. These would also reduce repeated declarations of a state of emergency and requests for ad hoc vertical interventions by national civil protection authorities.

The mission took place a few days after the sinking off Lampedusa of a boat containing refugees from Africa, which resulted in the tragic loss of more than 370 lives. Aside from any managerial difficulties, the dedication to work and humanity shown by many health and non-health staff, officials and the general public in trying to reduce the suffering of migrants should be highlighted.

The assessment team detected a need to address several public health and leadership issues during the mission. As a result, five key recommendations in need of urgent consideration are listed here, with the aim of prompting vital action.

Five urgent recommendations in need of immediate consideration

- 1 Urgently establish and maintain minimum standards of living conditions in all existing types of migrant centres, according to the right to life with dignity set out in the Universal Declaration of Human Rights.
- 2 Identify and map sites that are already used or could be used as additional migrant centres and certify the adequacy of any site chosen as a migrant centre before using it.
- 3 Improve coordination and the flow of information between the regional and provincial representatives of the Ministry of the Interior and Ministry of Health.
- 4 Establish a common health information management system and revise the existing syndromic surveillance system.
- 5 Define and implement a public health risk communication strategy.

Introduction

Owing to its geographical position, Italy represents one of the main points of entry into Europe for migrants from Africa and the Middle East. In particular, many groups of migrants have arrived at the coastlines of Sicily (Fig. 1) and the island of Lampedusa since the 1990s. When such influxes take place over a short period and/or involve large numbers of people they have a dramatic impact on the receiving country.

Migrants being rescued at the shore of Lampedusa, Sicily



©WHO/Matteo Dembech

In the five months between February and June 2011, because of the turmoil in Libya, mass migration to Lampedusa of about 60 000 people took place, overstressing the local health system and resulting in the national authorities declaring a state of emergency. During the period March 2011 – February 2012, the WHO Regional Office for Europe conducted a series of assessments jointly with the Italian Ministry of Health to evaluate the public health impact of that event and the level of emergency preparedness of the local health system. The assessment teams used the existing WHO toolkit for assessing health-system capacity for crisis management (1). They realized, however, that addressing the unusual context of massive and sudden influxes of migrants required a more specific tool. Responding quickly and efficiently to sudden large numbers of people arriving from abroad can be complex, resource intensive and politically sensitive. Using an all-hazard approach, preparing for and responding to this type of event require dedicated knowledge and practice, as well as specific tools.

As a result, the existing toolkit was extensively revised during a two-day expert consultation held in Rome on 28–29 May 2013, involving over forty experts from governmental and nongovernmental organizations (NGOs) of the WHO European Region. The outcome of the expert consultation was a draft toolkit for assessing local health-system capacity to manage sudden massive influxes of migrants. During the consultation, the experts also decided to pilot the draft assessment toolkit at the country level.

Soon after the consultation, because of the crisis in the Syrian Arab Republic and a combination of other factors, migrants again began to arrive at the Italian coast in considerable numbers. According to the Ministry of the Interior, 35 085 migrants landed in Italy between January and October 2013, the majority in Sicily and Lampedusa. The influx was concentrated in the summer, with about 50% of the landings occurring in July and August. Consequently, in consultation with local health authorities, the decision was made to pilot the draft assessment toolkit in Sicily and simultaneously to form a picture of the ongoing preparedness and response efforts and to provide any necessary technical assistance to the Sicilian regional health authorities.

Methodology

The mission's aims were to:

- pilot the draft toolkit for assessing local health-system capacity to manage sudden massive influxes of migrants;
- assess the ongoing preparedness and response activities of the local health system;
- plan ad hoc technical assistance if required.

Pre-assessment meetings took place at the Italian Ministry of Health and in Palermo with the regional health authority and representatives of each province's health authority to discuss the objectives, scope and methodology of the assessment. The latter meeting discussed the situation in each province and migrant disembarkation hot spots.

Members of the assessment team undertook site visits at migrant centres and locations selected because of ongoing influxes of migrants. They carried out semi-structured interviews with key government officials, staff of subnational and local health authorities, managers of migrant centres, health staff working in migrant centres and NGO representatives. Whenever possible, they also interviewed migrants hosted in migrant centres. The draft assessment toolkit – and consequently the interviews – was based on the WHO health-system framework, which is divided into six key functions (Table 1).

Table 1. The WHO health-system framework

Functions	Overall goals/outcomes
Leadership and governance	Improved health (level and equity)
Health workforce	Responsiveness
Medical products, vaccines and technology	Social and financial risk protection
Health information	Improved efficiency
Health financing	
Service delivery	

Source: WHO (2).

WHO defines health systems as comprising all the resources, organizations and institutions that are devoted to taking interdependent action aimed principally at improving, maintaining or restoring health. In order to fulfil their purpose, health systems need to perform all six key functions of the WHO health-system framework in full (Box 1).

Box 1. Details of the six key functions of the WHO health-system framework

Leadership and governance (also called stewardship) are arguably the most complex function of any health system; it is also the most critical. Successful leadership and governance require strategic policy frameworks that are combined with oversight, coalition-building, accountability and appropriate regulations and incentives. In relation to crisis management, this means ensuring that national policies provide for a health-sector crisis-management programme. Effective coordination structures, partnerships and advocacy are also needed, as well as relevant, up-to-date information for decision-making, public-information strategies and monitoring and evaluation.

Health workforce (human resources for health) includes all health workers engaged in action to protect and improve the health of a population. "A well-performing health workforce is one, which works in ways that are responsive, fair and efficient, to achieve the best health outcomes possible, given available resources and circumstances." This necessitates the fair distribution of a sufficient number and mix of competent, responsive and productive staff. A preparedness programme aims to ensure that such staff represents an integral part of the health workforce by conducting training-needs assessments, developing curricula and training material and organizing training courses.

A well-functioning health system ensures equitable access to essential medical products, vaccines and technologies of assured quality, safety, efficacy and cost-effectiveness, and their scientifically sound and cost-effective use. Medical equipment and supplies for prehospital activities, hospitals, temporary health facilities, public health pharmaceutical services, laboratory services and reserve blood services needed in case of a crisis also fall under "medical products, vaccines and technologies".

A well-functioning health information system is one that ensures the production, analysis, dissemination and use of reliable and timely information on health determinants, health-system performance and health status. A health

information system also covers the collection, analysis and reporting of data. This includes data gathered through risk and needs assessments (hazard, vulnerability and capacity) and those relating to early-warning systems and the overall management of information.

A good health-financing system ensures the availability of adequate funds for the health system, and its financial protection in case of a crisis. In addition to providing funds for essential health-sector crisis-management programmes, it ensures that crisis victims have access to essential services and that health facilities and equipment are adequately insured for damage or loss.

Service delivery is the process of delivering safe and effective health interventions of high quality, both equitably and with a minimum waste of resources, to individuals or communities in need of them. The crisis-preparedness process provided by the WHO health-system framework makes it possible to review the organization and management of services, ensure the resilience of health-care facilities and safeguard the quality, safety and continuity of care across health facilities during a crisis.

Source: WHO (2).

Constraints

The summer of 2013 saw a rapid increase in arrivals at migrant disembarkation hotspots in the Sicily region, as well as alarming overcrowding in migrant centres. This led the WHO mission, in consultation with the local health authority, to change its assessment programme to begin with Sicily. The limited time consequently available made it impossible to conduct a pre-assessment desktop review to collect background data; however, the WHO Regional Office for Europe had already completed a series of assessments in Sicily and Lampedusa, so this report refers to the earlier documents to provide background information (2, 3).

The Ministry of the Interior responded to the crisis of overcrowded migrant centres by organizing temporary emergency accommodation, but did not involve health authorities during the identification and selection of the sites.

At the time of the mission the regional authorities had declared a state of emergency and asked for the support of the regional civil protection authorities. Endorsement of the declaration by the national government would lead to national civil protection authorities taking over responsibility for the response operation. As a result, it was not possible to meet high-ranking regional civil protection officers during the mission.

Overall findings and recommendations

The emergencies caused by influxes of migrants to the Sicily region can be defined as a series of small-scale repeated events involving migrants landing in numbers ranging from tens to several hundred, sometimes simultaneously in multiple locations, over a relatively short period. The comparatively large geographical area affected by the events and the multiplicity of landing sites pose particular emergency management challenges. These range from the need to coordinate different actors, including various institutional bodies belonging to different ministries, to the logistic complexity of the search and rescue and settlement processes.

Public health risk assessment

Public health risks arise from both health issues in the migrants' native countries and health conditions during the journey and settlement. They mostly relate to unsafe trips, overcrowded arrival settlements with inadequate water and sanitation systems, and cultural barriers. Vaccine-preventable diseases represent health risks in people coming from countries where immunization coverage is low. Unsafe and long journeys in overcrowded boats expose migrants to physical and psychological trauma, dehydration, nutritional disorders, hypothermia and infectious diseases. Crowding in reception centres (Fig. 2) can facilitate the transmission of various infectious diseases, including acute respiratory infections, diarrhoeal diseases, tuberculosis and skin diseases such as scabies.

Although the majority of migrants are young people in generally good health at the time of departure, some are affected by chronic diseases and in need of continuity of care. The absence or interruption of treatment for chronic diseases can be life-threatening and represent a health risk. Health risks are particularly high in vulnerable groups of migrants such as pregnant women and very young children.

At the time of the assessment in Sicily a poliomyelitis (polio) outbreak occurred in the Syrian Arab Republic. Frequent population movements and vaccination gaps in some European countries increase the risk of the international spread of wild poliovirus: as long as the virus is circulating in the world and vaccination coverage is not optimal, polio threatens to return to the WHO European Region. In response to the outbreak, the Syrian Arab Republic launched

large-scale supplementary immunization activities to vaccinate more than 1.3 million children against polio (and measles, mumps and rubella) in both government-controlled and contested areas. Further campaigns were needed to interrupt transmission in infected areas over the subsequent six months. Neighbouring countries, including Turkey, began planning and implementing supplementary immunization campaigns as part of a multicountry response to prevent the international spread of polio.

WHO recommends that all travellers to and from polio-infected areas be fully vaccinated against polio. Countries receiving travellers from polio-infected areas or accommodating people displaced by the conflict in the Syrian Arab Republic should identify anyone who is un- or underimmunized, or with unknown immunization status, and provide him/her with missing doses of polio vaccine according to the national schedule of the country of origin. High immunization coverage against polio across age groups and high-quality surveillance are essential factors for early alert and all-population protection against polio.

Fig. 2. Crowd at the refugee centre in Mineo, Sicily



© WHO/Matteo Dembech

Leadership and governance

Italy

Article 10 paragraphs 1–2 of the Italian Constitution state that the Italian legal system conforms to internationally recognized regulations on human rights and dignity. In addition, article 32 paragraph 1 states that Italy protects health as the fundamental right of the individual and as a collective interest, and guarantees free medical treatment to all indigents (4).

Law no. 189 of 30 July 2002 (5), also known as the Consolidated Italian Law on Immigration, approved a new set of rules for Italy in the field of immigration and asylum. Concerning asylum in particular, article 32 of this Law and the regulations of its implementation (Presidential Decree no. 303 of 16 September 2004) (6) established a new procedure for the examination of applications submitted by asylum seekers asking for recognition of refugee status based on the Geneva Convention (7). The request for refugee status recognition must be submitted to border police

immediately upon arrival in Italy. If no border police are present at the arrival site, the request should be submitted to the relevant provincial police authority for the territory.

Italian law requires an identification procedure, in which the police take a photograph and fingerprints. An applicant must be identified before the asylum application is presented. In principle, an application should be examined within 30 days of submission, but delays of up to a year have been reported and the average time always exceeds 30 days. A territorial commission for the recognition of refugee status examines applications submitted by the police authority. At the time of writing there were 10 territorial commissions of this type across Italy, but the Ministry of the Interior planned to increase the number to 16 to speed up the procedures.

On 23 October 2013 the European Parliament approved a bipartisan resolution on migrant flows that called for “modifying or revising laws that could impose sanctions on those who offer assistance at sea”, thereby implicitly referring to the Consolidated Italian Law on Immigration (5).

Besides refugee status, an international status of subsidiary protection is also applicable. A person eligible for subsidiary protection is a third country national or a stateless person who does not qualify as a refugee but in respect of whom substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm.

According to the Ministry of the Interior, 73% of the migrants who landed in Italy in 2013 came from countries affected by wars or dictatorships, and thus might have the right to be recognized as refugees. Of the 35 085 migrants arriving between 1 January and 10 October 2013, 9805 were from the Syrian Arab Republic (versus 582 in 2012), 8443 from Eritrea, 3140 from Somalia, 1058 from Mali and 879 from Afghanistan. Examining their ports of departure, 21 027 started their journey from Libya, 8159 from Egypt, 1825 from Turkey, 1650 from Greece and 1480 from the Syrian Arab Republic.

All the key components of leadership and governance in relation to national preparedness for and response to influxes of migrant populations come under the remit of the Ministry of the Interior. Within the Ministry of the Interior, the Department for Civil Liberties and Immigration is responsible for immigration and asylum policies and for assistance to immigrants and asylum seekers.

At the local level, the prefecture (territorial government office) located in each provincial capital is the territorial representative of the Ministry of the Interior, with the functions of a peripheral government office. The individual prefecture is responsible for all issues related to migration including overall coordination of preparedness for and response to mass arrivals in its territory.

The *questura* is the territorial state police office; it has provincial jurisdiction under the Ministry of the Interior. Its primary mission is to ensure law, order and public security in the province.

The *azienda sanitaria provinciale* (ASP) is the provincial health authority. This public body is responsible for provision of health services and management of health institutions in a given territory. The various ASPs and the structures (including hospitals and health centres) and services they manage constitute the national health system, which ensures universal health protection and medical assistance to all regularly resident citizens and foreigners.

Undocumented migrants from non-European-Union countries can gain access to all urgent medical care and to a wide range of health coverage through a “temporarily present foreigner” (STP) document. This provides a short-term but renewable anonymous code to all undocumented migrants once they access health services and receive health care under article 35 of the Consolidated Italian Law on Immigration (5). Asylum seekers have the right to receive a national health system code and access to all national health services from the moment their application is submitted under article 42 of the Consolidated Italian Law on Immigration (5).

Associations or cooperative societies that have won Ministry of the Interior tenders to deliver a basic package of health assistance within migrant centres provide primary health care in the centres (Fig. 3). Agreements with the Ministry of the Interior regulate their terms of reference and service provision.

Fig. 3. Migration centre in Lampedusa, Sicily



© WHO/Matteo Dembech

During influxes of migrants, ASP medical teams are responsible for initial medical triage at the point of entry. In the case of migrants arriving by sea, very preliminary medical triage is sometimes conducted on board the rescue boat when medical staff are present.

When a mass arrival of migrants overwhelms local capacity to respond, the regional authorities propose a state of emergency; this is approved and officially declared by the Council of Ministers and the prime minister or relevant minister. If a state of emergency is declared, the Department of Civil Protection takes over responsibility for coordinating the emergency response, with a clearly defined chain of command, contingency plans, response roles and responsibilities. Since 1982 this Department has been based in the offices of the Presidency of the Council of Ministers. It has a guiding role, in agreement with regional and local governments, in projects and activities for the prevention, forecasting and monitoring of risks and emergency intervention procedures.

In Italy, three types of government-run centres host migrants:

- centres for first aid and assistance (*centri di primo soccorso ed assistenza* or CPSAs) to provide initial accommodation for up to 48 or 72 hours after landing;
- open centres for asylum seekers (*centri assistenza richiedenti asilo* or CARAs) to accommodate migrants who have submitted a request for recognition of refugee status;
- centres for identification and expulsion (*centri di identificazione ed espulsione* or CIEs) for illegal migrants waiting to be moved back to their countries – these are “closed” centres and the people within them are not permitted to leave.

In addition, the System of Protection for Asylum Seekers and Refugees (SPRAR), established by Law no. 189 of 30 July 2002, is a network of local authorities with the objective of implementing reception and integration projects through hosting centres, funded by the available resources of the National Fund for Asylum Policies and Services. The Ministry of the Interior also contracts local authorities and third sector organizations to implement interventions, resulting in actions to ensure shelter, food, individual and sociocultural integration support, as well as legal counselling and accompanying health, social and linguistic measures.

SPRAR is characterized by the temporary nature of its scope, which should cover a period of six months according to the guidelines, with the possibility of an extension if the goal of socioeconomic and territorial integration has not been achieved. In 2010, 43% of the beneficiaries of SPRAR achieved these objectives. The statistics show that a majority of them were from Somalia, Eritrea, Afghanistan, Nigeria and Iraq.

The SPRAR network for the period 2011–2013 provided 151 local projects with 3000 places available for the entire three-year period. Significant enlargement is reportedly planned for 2014, increasing availability to 16 000 places.

The Central Directorate of the Civil Services for Immigration and Asylum – a division of the Ministry of the Interior's Department for Civil Liberties and Immigration – plans and sets up migrant centres. The relevant provincial prefecture manages the centres by means of financial agreements with associations or cooperative societies that have won tenders to provide services.

The standard services the centres must provide are:

- personal assistance (including clothing, bedding, personal hygiene, health and psychosocial care, translation and cultural mediation);
- food;
- environmental cleaning and hygiene;
- structural and infrastructural maintenance;
- legal support;
- administrative assistance to help asylum seekers and people eligible for subsidiary protection.

Nevertheless, the minimum requirements of the agreement between the Ministry of the Interior and the contracted parties are open to a certain amount of interpretation. The multi-agency Praesidium project, whose participants include the Italian Red Cross, International Organization for Migration, United Nations High Commission for Refugees and Save the Children, has established a monitoring body in an attempt to harmonize implementation.

According to article 403 of the Italian Civil Code (8), unaccompanied children (aged up to 18 years) cannot be deported and must be accommodated in a safe place. The international NGO Save the Children, however, has expressed concerns over the non-standardized procedures used to determine the age of a child migrant and the poor protection measures adopted. Save the Children has therefore drafted a proposal for a law to protect unaccompanied migrant children. The proposal is likely to be accepted by the government.

Sicily

The Regional Government of Sicily, having responded to previous crises resulting from massive influxes of migrants, issued several legal directives aimed at assisting the immigrant population (3). Nevertheless, Sicily has no regional laws regulating migration, as is the case in other Italian regions. In addition, no regional preparedness or response multisectoral plan is in place in case of sudden large numbers of people arriving from abroad.

In practice, the provincial prefectures are responsible for preparedness for and response to mass arrivals in their territories and have established their own procedures for such events. Of the five provinces visited during the mission, however, only the prefectures of Ragusa and Trapani had drafted an emergency plan of action to assist migrants landing in its territory (9).

A formal interprovincial coordination mechanism is lacking at the local level, although the Central Directorate of the Civil Services for Immigration and Asylum in Rome conducts interprefecture coordination at the national level.

According to the Ministry of the Interior's website (10), Sicily has the following government-run migrant centres:

- first aid and identification centre/CPSAs at Agrigento, Lampedusa (capacity 381) and Ragusa, Pozzallo (capacity 172);
- CARAs at Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (capacity 96) and Trapani, Salina Grande (capacity 260);
- a first aid and identification centre/CARA at Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (capacity 360);
- CIEs at Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (capacity 96) and Trapani, Milo (capacity 204).

During the mission, however, the team was able to visit several additional migrant centres not listed on the website, including:

- the migrant centre in Mineo, Catania Province, which is considered the largest centre for asylum seekers in Europe, with a capacity of about 3000;
- the unofficial migrant centre in Porto Empedocle, Agrigento Province, which is not included as any of the existing types of centre recognized by the Ministry of the Interior;
- the migrant centre "Umberto I" in Siracusa, with a capacity of about 200.

Moreover, it appears that several other migrant centres are not listed on the Ministry of the Interior website or working with an unclear status (not defined as CPSA or CARA). Notifying the regional health authorities of new

migrant centres is not a consolidated procedure enabling automatic verification or support to secure adequate health standards or standard operating procedures.

CPSAs are supposed to host migrants for 48–72 hours, but it is not unusual for migrants to stay for weeks and even months. The same situation exists in CARAs, which should host asylum seekers for a maximum period of 30 days but in reality can host them for several months or even a year or more. The maximum length of stay in CIEs has been extended from 6 to 18 months. Long stays in the centres with uncertainty about the duration of the process for obtaining refugee status has created a tense situation in several centres in Sicily. Riots have been reported in various locations.

Two territorial commissions for the recognition of refugee status are based in Sicily. One is in Trapani, covering the provinces of Trapani, Agrigento, Palermo, Messina and Enna; the second is in Siracusa, covering the provinces of Siracusa, Ragusa, Caltanissetta and Catania. At the time of the mission a third commission was just being set up.

A memo sent by the Regional Department of Health to all ASP directors in 2012 clarified that asylum seekers have the right to receive a national health system code enabling them to access the full range of national health services. In several provinces, however, asylum seekers continue to receive only an STP code, which places some limitations on access to national health services.

Recommendations

- 1 Establish a regular multisectoral coordination mechanism involving the Ministry of the Interior and Ministry of Health, as well as civil protection, municipality and NGO representatives, at the regional, interprovincial, provincial and municipality levels.
- 2 Define a regional multisectoral contingency plan for responding to mass arrivals of migrants, including a clear chain of command with roles and responsibilities outlined from regional to municipal levels (an incident command system).
- 3 Map all existing migrant centres and clarify the legal and administrative status of all structures accepting migrants.
- 4 Define a regional migrant settlement plan, identifying and mapping possible locations and buildings that could be used as additional migrant centres to decongest existing centres and to be ready to address new migrant influxes.
- 5 Reduce the length of stay in migrant centres in accordance with existing legislation. Set up additional territorial commissions for the recognition of refugee status.
- 6 Disseminate information about the rights of asylum seekers to full access to the national health system according to the Administrative Decree 2183/2012 (11).

Health workforce

According to Ministry of the Interior Directive 3154/ D.C.S. 11.6 of 27 November 2002 (12), associations or cooperative societies that have won Ministry of the Interior tenders are responsible for providing:

- primary health care within centres, including initial medical examinations;
- health staff including cultural mediators;
- medicines and basic equipment;
- referrals and retention of individual medical cards.

Contracts define the type of health care that should be provided, but identification of competencies and consequent recruitment of medical staff is open to interpretation. It is therefore left entirely to the contractors, as are working shifts and surge mechanisms in the case of mass arrivals. This creates some discrepancies and nonhomogeneous approaches; for instance, nurses are not always included in the medical teams.

During influxes of migrants, ASP medical teams are responsible for initial medical triage at the landing point (Fig. 4),

but here competencies, team composition and surge mechanisms are not standardized. In the case of migrants arriving by sea, very preliminary medical triage is sometimes conducted on board the rescue boat, but medical staff are not always present on the boats.

Fig. 4. Triage on the shore of Lampedusa, Sicily



© WHO/Matteo Dembech

Occupational health for health staff working in the migrant centres visited during the mission appears to be properly addressed. A standardized approach is lacking, however, so different protection measures are adopted by the various centres.

Medical staff of the national health system dealing with emergencies are offered regular opportunities to attend training and refresher courses. Nevertheless, the curricula focus mainly on lifesaving interventions and resuscitation practices and do not cover specific migration health topics.

Cultural mediators support the work of the health staff in every centre visited during the mission, but are not always present during initial triage at the landing site.

Recommendations

- 1 Define and promote standard competencies, workforce composition, surge mechanisms and occupational health measures for health staff working in migrant centres and/or implementing rescue and triage activities.
- 2 Design and implement regular training and refresher courses on migrant health for health staff working with migrants.
- 3 Systematically include trained medical doctors or nurses in any rescue boats.
- 4 Systematically include nurses and cultural mediators in any medical team working with migrants.

Medical products, vaccines and technology

Associations or cooperative societies that have won Ministry of the Interior tenders for managing migrant centres provide medicines and basic medical equipment (Fig. 5). They have established agreements with pharmacies or wholesalers for the regular supply of medicines included in the Italian National Formulary. The system has enough stock to cover an increased demand caused by a sudden massive influx of migrants, as demonstrated during the 2011 emergency in Lampedusa, when no shortage of medicines was reported.

Fig. 5. Medical equipment in the migrant centre at Pozzallo, Sicily



© WHO/Matteo Dembech

Medicines are not usually given directly to migrants but are instead administered in the presence of the health staff of the centre. Treatments for a few days are only given directly if migrants are to be transferred to other institutions.

Staff of the national health system administer vaccines within the migrant centres or in referral health-system institutions. Vaccine stocks and cold chain equipment are reported to be sufficient.

The Ministry of Health's National Department for Communication and Prevention issued a protocol for the immunization of migrants during the 2011 emergency in Lampedusa (13). The protocol recommends administration of the following vaccines to all migrant children with incomplete documentation on their immunization status: measles, mumps and rubella; polio; *Haemophilus influenzae* type b; hepatitis B; and diphtheria, tetanus and pertussis. According to the same protocol, adults should receive only tetanus prophylaxis in the case of wounds. The mission team found, however, that the protocol was not implemented in all centres visited.

A system enabling migrants to keep track of vaccines and/or medical products received is in place in certain centres but is not coordinated or standardized at the national or regional levels.

Recommendations

- 1 Promote the adoption of essential medicines lists and therapeutic protocols.
- 2 Promote and monitor the implementation of the Ministry of Health protocol for immunization adopted during the 2011 emergency in Lampedusa.


Health information

While overall responsibility for managing migrant influxes lies with the Ministry of the Interior, the Ministry of Health retains important public and individual health responsibilities for migrant and host communities. Effective coordination and information exchange are therefore essential. In Sicily the regional and provincial departments of health and provincial prefectures cooperate to assist migrants, but several gaps exist in the information flow between and within those entities. The Regional Department of Health, for instance, does not have a full map of all migrant

centres on the island because neither the prefectures nor the ASP have provided it with the information. Health teams working in migrant centres are not always informed in a timely manner of migrant arrivals and departures in order better to prepare related health activities.

The migrant centres visited during the mission do not collect or retain health records in a homogeneous and comparable manner. Electronic databases exist in many centres, but they use different programs and the systems cannot communicate with each other (Fig. 6). It is therefore difficult to gain a current and comprehensive picture of the health status of the migrants hosted in all centres.¹

Fig. 6. Databases for patient data collection



© WHO/Matteo Dembech

During the 2011 emergency in Lampedusa the Ministry of Health, in collaboration with the National Institute of Health, adopted a syndromic surveillance system to monitor the health status of the migrants landing on the coastlines of the island (13). The system was later extended to all migrant centres of Italy. It is still active, although the number of reporting sites dropped from 139 in April 2011 to 14 in June 2013. Of the eight reporting sites identified for Sicily, only five reported during the month of June 2013 (14). Other sites in Sicily never activated the system and have thus never reported as part of the network.

Several health staff working in migrant centres expressed the need to clarify various aspects of the syndromic surveillance system to the mission team. Indeed, there are discrepancies in the way data are collected. For instance, each patient should be assigned to only one main condition to avoid double counting. In addition, according to WHO guidelines (15), where possible the number of new visits should be indicated separately from the total number of patient visits on tally sheets and registers to facilitate estimation of proportional morbidity and the overall workload of health facilities. This is not happening in all migrant centres and patients can be counted several times for the same disease.

Regular communication to the public is an essential component of any emergency operation, but a public communication strategy for cases of mass arrivals has not been drafted at either the regional or provincial level. In fact, rumours about migrants carrying various communicable diseases have been widely present in the local media, creating unjustified social alarm and stigma. In June 2013, for example, a local newspaper reported that 40 000 people were at risk of tuberculosis because of the influx of migrants.

Health promotion messages in various languages were present in all centres visited by the mission team.

Recommendations

- 1 Improve the flow of information between the regional and provincial representatives of the Ministry of the Interior and Ministry of Health, defining focal points, reporting lines and regular information exchange mechanisms.
- 2 Adopt a regional migration health card, possibly integrating modern technology into the storage and transfer of medical records.
- 3 Revise and promote the syndromic surveillance system.
- 4 Define and promote a regional risk information and communication strategy (including press releases, talking points and spokespeople).

¹ One interesting model is used in the CARA in Mineo: each guest receives an electronic badge in which, among other comprehensive information, health records are stored. Using a password, authorized health staff can download personal health records from the badge to any computer connected to the local network set up in the centre.

Health financing

It was not possible to collect precise information about the availability of funds to cover preparedness and response activities in cases of mass arrivals. According to the sparse information collected, regional and provincial institutions do not have contingency funds. Moreover, it seems that the central government has not yet reimbursed funds disbursed by regional health authorities during the 2011 emergency in Lampedusa. In 2011, medical evacuation expenditure amounted to €5 million due to increased services for the migration emergencies (2). A cost estimate of the ongoing response operations is not available.

Recommendation

- 1 Conduct an analysis of the costs to the regional health system of the ongoing response.

Service delivery

Health

In the case of migrants arriving by sea, very preliminary medical triage is sometimes conducted on board the rescue boat by medical staff of the navy or of the Order of Malta, but medical staff are not always present on the boats. Urgent cases are evacuated from the rescue boat to the nearest health institution by helicopter.

ASP medical teams are responsible for initial medical triage at the landing point (Fig. 7).

Fig. 7. Medical team at the shore conducting triage



© WHO/Matteo Dembech

The scope of the triage is to:

- identify urgent cases that must be referred to hospitals;
- certify the absence of infectious diseases that contraindicate transfer to a migrant centre.

Cases of scabies are transferred to separate isolation rooms in the migrant centre. Cases of suspected tuberculosis are usually moved to the nearest hospital.

During the 2011 emergency in Lampedusa, NGOs and Red Cross medical teams also provided triage at landing sites. No standardized triage system was in place during that crisis, however, and none has yet been implemented.

Associations or cooperative societies managing the migrant centres are responsible for providing:

- primary health care within centres, including initial medical examinations on arrival;
- health staff including cultural mediators;
- medicines and basic equipment;
- referrals and retention of individual medical cards.

Nevertheless, primary health care in migrant centre Umberto I in Siracusa is provided by EMERGENCY, an Italian NGO; ASP staff provide primary health care in the centre at Porto Empedocle, Agrigento and in the CPSA in Pozzallo, Ragusa; and the Italian Red Cross is responsible for primary health care in the CARA in Mineo, Catania.

Environment

Water and sanitation systems are connected to the public system in all centres visited by the mission team except in Mineo and Trapani, where there are dedicated water pump stations and sewage treatment systems. Drinking-water is distributed in plastic bottles.

The water supply and sanitation system in Lampedusa, however, is unusual and in need of particular attention. The absence of spring sources of potable water on the island obliges the local administration to provide water for the population in tankers from Sicily or by local desalination. Treatment and storage of the water remain risky processes. The CPSA in Lampedusa receives water from a desalination plant and from the municipal network.

Since the 2011 crisis the authorities in Lampedusa have initiated work to upgrade wastewater treatment: the new plant will be completed in 2015. Until that time, all wastewater generated on the island is discharged, without prior treatment, directly into the sea through 800 metres of pipes (2).

Numbers of toilets and showers in the migrant centres match minimum standards for the capacity originally planned, but the centres are often overcrowded and greatly exceed their capacity for weeks and even months at a time. In such cases, water and sanitation systems, individual space and overall hygiene conditions become inadequate.

All the centres visited during the mission have a public system for the collection of medical and non-medical waste. Disinfection, however, is not regularly conducted in all the centres visited.

Migrants are accommodated in a variety of buildings: residential cottages (Mineo), containers and restored barracks (Caltanissetta), former schools (Siracusa and Trapani), prefabricated buildings (Porto Empedocle and Lampedusa) and warehouses (Pozzallo) (Fig. 8).

Fig. 8. Improvised shelter



© WHO/Matteo Dembech

Associations or cooperative societies managing the migrant centres are responsible for providing food, environmental cleaning and hygiene, and structural and infrastructural maintenance. Catering services provide food in the centres visited during the mission except in Mineo and Lampedusa, where food is prepared in the centres' kitchens. Food for children, and that meeting special nutritional and cultural requirements is available. Individual hygienic kits are distributed, but daily new arrivals to already overcrowded environments with overused facilities create substantial managerial difficulties. These result in the poor hygienic conditions observed, to different degrees, in all centres visited during the mission.

Not all the centres visited seemed to have satisfactory safety standards. The mission team did not include a building code expert, but an engineer from the regional civil protection authority encountered in the migrant centre at Porto Empedocle reported that the centre does not meet minimum acceptable levels of overall fire safety. This situation has been reported to the Prefecture of Agrigento.

In addition, the centre in Porto Empedocle is located less than 100 metres from a sewage treatment plant. This is in contravention of Annex 4 point 1.2 of the Resolution of the Interministerial Committee for the Protection of Waters Against Pollution and Law no. 319 of 10 May 1976 (16), which state that the minimum distance of sewage treatment plants from inhabited buildings should be 100 metres.

The situation in those centres not listed as official migrant centres is of particular concern. Local health authorities are not systematically informed about their opening, and thus cannot perform the necessary hygiene and safety inspections.

Recommendations

- 1 Establish and maintain homogeneous minimum standards of living conditions in accordance with the Sphere Handbook (18) in all types of migrant centres, according to the right to life with dignity set out in the Universal Declaration of Human Rights (18).
- 2 Certify the adequacy (including capacity, furniture, safety, hygienic conditions, proper water and sanitation systems, heating and cooling systems, and safe structure and infrastructure) of any site chosen as a migrant centre before using it.
- 3 Share information between the Ministry of the Interior and Ministry of Health on existing official and non-official migrant centres and future settlement plans.
- 4 Systematically monitor agreements with entities managing migrant centres.

Testing the draft assessment toolkit

The toolkit was not employed as a questionnaire asking for "yes" or "no" answers because of the complexity of the context; rather, it was used as standard structure to follow during the interviews.

The toolkit addresses all major issues related to preparedness for and response to influxes of migrants, although some questions are redundant.

Using the six key functions of the WHO health-system framework as a structure represents an effective method for assessing preparedness for and response to influxes of migrants. The format should be adapted, however, to the different levels of the health system.

Recommendations

- 1 Eliminate redundant questions.
- 2 Regroup the questions according to the level of the health system assessed, creating different questions to ask at national, regional, subregional and local levels.
- 3 Add specific forms for assessing living conditions in migrant centres.

Conclusions

The health preparedness and response system for influxes of migrants in Sicily requires improvement in some aspects of overall management related to governance, health coordination and information management. Experienced human resources for health, tools and equipment are present. The lack of specific regional legislation and the absence of a mechanism for regular coordination and exchange of information between and within the Ministry of the Interior and Ministry of Health at regional, subregional and local levels, however, result in disparate and sometime inconsistent approaches.

WHO can have an important technical advisory role supporting regional authorities in setting up sustainable, efficient and effective regional mechanisms of preparedness for and response to influxes of migrants. This would also reduce repeated calls for a state of emergency and the consequent vertical, expensive and ad hoc interventions of the national civil protection authorities for events that could be managed at the regional level.

References

1. Toolkit for assessing health-system capacity for crisis management. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/157886/e96187.pdf, accessed 13 January 2014).
2. Second assessment of migrant health needs in Lampedusa and Linosa, Italy. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/184465/e96796.pdf, accessed 14 January 2014).
3. Increased influx of migrants in Lampedusa, Italy. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2011 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/182137/e96761.pdf, accessed 14 January 2014).
4. Constitution of the Italian Republic. Rome: Senato della Repubblica; 1947.
5. Legge 30 luglio 2002, n.189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo [Law of 30 July 2002, No. 189. Changes in the legislation on immigration and asylum]. Rome: Parliament of the Republic of Italy; 2014 (<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm>, accessed 19 August 2014).
6. Italy: Decree of the President of the Republic No. 303 of 2004, regulations related to the procedures for the recognition of refugee status. National Legislative Bodies; 2014 (<http://refworld.org/country,,DECREES,ITA,4562d8b62,47c6c5b12,0.html>, accessed 20 August 2014).
7. The Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva: International Committee of the Red Cross; 1995 (<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0173.htm>, accessed 26 August 2014).
8. Italian Civil Code translated in English. Milan: Wolters Kluwer Italia; 2014 (<http://www.altalex.eu/content/italian-civil-code-translated-english>, accessed 20 August 2014).
9. Piano provinciale di soccorso e assistenza in emergenza sbarchi [Provincial plan for rescue and assistance to migrants landing in Ragusa province]. Ragusa: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa; 2010 (in Italian).
10. I centri dell'immigrazione [The immigration centres] [website]. Rome: Ministry of the Interior; 2013 (<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html> (in Italian), accessed 14 January 2014).
11. Administrative Decree 2183/2012. Palermo: Sicily region (https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Decreti/PIR_Decreti2012/Linee%guida%20stranieri%2017-10-2012.pdf, accessed 18 August 2014).
12. Linee guida e convenzioni tipo per la gestione di Centri di permanenza e di centri di identificazione [Guidelines and conventions for managing prevention and identifications centres]. Prot. 3154/D.C.S./11.6. Rome: Ministry of the Interior; 27 November 2002.
13. Protocollo operativo per la sorveglianza sindromica e la profilassi immunitaria in relazione alla emergenza immigrati dall'Africa settentrionale [Operational protocol for syndromic surveillance and prophylactic immunity in relation to emergency immigrants from North Africa]. Rome: Ministry of Health; 2011 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_1478_listaFile_itemName_1_file.pdf (in Italian), accessed 14 January 2014).

14. Sorveglianza sindromica: popolazione immigrate [Syndromic surveillance: immigrant population] [website]. Rome: National Centre for Epidemiology, Surveillance and Health Promotion; 2013 (<http://www.epicentro.iss.it/focus/sorveglianza/immigrati.asp> (in Italian), accessed 14 January 2014).
15. Outbreak surveillance and response in humanitarian emergencies: WHO guidelines for EWARN implementation. Geneva: World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/who_hse_epr_dce_2012.1/en, accessed 14 January 2014).
16. Sustainable Water Management through Common Responsibility enhancement in Mediterranean River Basins [website]. (http://www.waterincore.eu/deliverables/03_01_03_en.pdf, accessed 20 August 2014).
17. Sphere handbook: humanitarian charter and minimum standards in humanitarian response. Geneva: Sphere; 2011.
18. Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations; 1948.

Annex 1. Glossary

Displaced population

People who have fled their country due to persecution, generalized violence, armed conflict situations or other man-made disasters. These individuals often flee en masse (1).

Migrant

The term migrant is usually understood to cover all cases where the decision to migrate is taken freely by the individual concerned for reasons of "personal convenience" and without intervention of an external compelling factor. This term therefore applies to persons, and family members, moving to another country or region to better their material or social conditions and improve the prospect for themselves or their families (1).

Refugee

A person, who "owing to well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinions, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country" (Convention relating to the Status of Refugees, Art. 1A (2), 1951 as modified by the 1967 Protocol) (1).

WHO toolkit for assessing local health-system capacity to manage sudden massive influxes of migrants

This WHO toolkit has been developed for assessing the capacity of local health systems to prepare for and respond to emergencies caused by large influxes of migrants. It comprises assessment forms with instructions for completion to evaluate preparedness and response. It includes a glossary of the key terms used in the document; procedures for and recommendations on using the toolkit; and a list of possible sources of information required for the assessment. The assessment forms are sectioned according to the six functions of the WHO health-system framework.

Reference

1. Toolkit for assessing health-system capacity for crisis management: Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2012 (http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0008/157886/e96187.pdf, accessed 13 January 2014).

PAGINA BIANCA

€ 20,80



170162005440